Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 58 del 10 marzo 2007 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 marzo 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 66

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2007.

Approvazione dei modelli di dichiarazione «Unico 2007-PF, quadro IQ», «Unico 2007-SP, quadro IQ», «Unico 2007-SC, quadro IQ», «Unico 2007-ENC, quadro IQ», «Unico 2007-AP, quadro IQ», con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2006.

S O M M A R I O

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2007.

Approvazione dei modelli di dichiarazione «Unico 2007-PF, quadro IQ», «Unico 2007-SP, quadro IQ», «Unico 2007-SC, quadro IQ», «Unico 2007-ENC, quadro IQ», «Unico 2007-AP, quadro IQ», con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2006.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. *Approvazione dei modelli di dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.*

1.1. Sono approvati i seguenti modelli di dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'anno 2006, con le relative istruzioni:

- «Unico 2007-PF, quadro IQ», riservato alle persone fisiche;

- «Unico 2007-SP, quadro IQ», riservato alle società di persone ed equiparate;

- «Unico 2007-SC, quadro IQ», riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati;

- «Unico 2007-ENC, quadro IQ», riservato agli enti non commerciali ed equiparati;

- «Unico 2007-AP, quadro IQ», riservato alle amministrazioni ed enti pubblici.

1.2. I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi ai modelli di cui al punto 1.1 contestualmente alla predetta dichiarazione, barrando anche la casella «IRAP» nella sezione «Tipo di dichiarazione» posta nel frontespizio del modello.

1.3. I soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi ai modelli di cui al punto 1.1 unendoli al frontespizio del modello della dichiarazione di riferimento. Nel frontespizio, che deve essere interamente compilato e firmato, deve, in particolare, essere barrata la casella «IRAP» nella sezione «Tipo di dichiarazione».

2. *Modalità di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati della dichiarazione.*

2.1. Nei modelli di cui al punto 1, gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

2.2. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei modelli di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

2.3. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

3. *Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa.*

3.1. I modelli di dichiarazione di cui al punto 1.1 sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate *www.agenziaentrate.gov.it* e dal sito del Ministero dell'economia e delle finanze *www.finanze.gov.it*, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nell'*Allegato 1* al presente provvedimento.

3.2. I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nell'*Allegato 1* al presente provvedimento e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

3.3. È autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nell'*Allegato 1* al presente provvedimento. A tal fine i modelli sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito internet *www.agenziaentrate.gov.it* in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.

3.4. Per la consegna dei modelli di dichiarazione alle banche convenzionate o agli uffici postali deve essere utilizzata la busta di cui all'*Allegato B* al provvedimento 17 gennaio 2006, di approvazione del modello IVA/2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 2006. Ai fini della stampa della medesima busta devono essere osservate le caratteristiche tecniche contenute nell'*Allegato A* al predetto provvedimento di approvazione del modello IVA/2006.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, emanato in base all'art. 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e la relativa dichiarazione dei soggetti passivi, nonché all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, concernente le modalità e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, approva i modelli di dichiarazione «Unico 2007-PF, quadro IQ», «Unico 2007-SP, quadro IQ», «Unico 2007-SC, quadro IQ», «Unico 2007-ENC, quadro IQ», «Unico 2007-AP, quadro IQ», con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2006.

In particolare, i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi all'IRAP contestualmente alla medesima dichiarazione. I soggetti che, invece, non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, devono presentare i quadri relativi all'IRAP insieme al frontespizio del medesimo modello di dichiarazione. In ogni caso occorre barrare la casella «IRAP» nella sezione «Tipo di dichiarazione» inserita nel frontespizio dei modelli.

Il presente provvedimento si rende, quindi, necessario al fine di modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione ai fini dell'IRAP allo scopo di adeguarla alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione.

Nei quadri per la dichiarazione ai fini dell'IRAP gli importi devono essere indicati con arrotondamento all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite, secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità dei suddetti quadri, resi disponibili gratuitamente in formato elettronico sui siti Internet dell'Amministrazione finanziaria, nonché viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni: regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Legge 21 novembre 2000, n. 342: misure in materia fiscale;

Decreto del Ministero delle finanze 21 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2001: individuazione di altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, tra i quali le amministrazioni dello Stato;

Legge 23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato;

Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168: disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409: disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

Legge 28 dicembre 2001, n. 448: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112: disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture;

Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265: disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo;

Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27: disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità;

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali;

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, recante la riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80;

Legge 24 dicembre 2003, n. 350: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);

Legge 30 dicembre 2004, n. 311: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione;

Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

Decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247, recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in materia di imposta sul reddito delle società, nonché altre disposizioni tributarie;

Legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234: disposizioni urgenti in materia di IRAP e di canoni demaniali marittimi;

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

Decreto-legge 30 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286: disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Provvedimento 15 gennaio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 24 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2007: approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2007 concernenti l'anno 2006, con le relative istruzioni e busta, da presentare nell'anno 2007, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonché del modello IVA 74-*bis* con le relative istruzioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2007

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

STRUTTURA E FORMATO DEI MODELLI

I modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni:

larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.

E' consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, un esemplare da usare come originale ed un secondo esemplare da riservare a copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello".

E' anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello". Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura "All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento".

E' altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEI MODELLI

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere il peso di 80 gr./mq.

CARATTERISTICHE GRAFICHE DEI MODELLI

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice;
larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli di cui al punto 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

COLORI

Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U).

E' consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero, per la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.

IRAP

PERSONE FISICHE 2007

DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
PERIODO DI IMPOSTA 2006

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

QUADRO IQ

PF

TUTTI I QUADRI E LE RELATIVE ISTRUZIONI
SONO DISPONIBILI NEI SITI WWW.AGENZIAENTRATE.GOV.IT E WWW.FINANZE.GOV.IT

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Premessa

Anche quest'anno la forma grafica dei modelli è stata predisposta, al fine di agevolarne l'utilizzo, a seconda della tipologia dei soggetti interessati. In particolare sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni le lettere iniziali che individuano la categoria dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione: PF caratterizzano il Modello UNICO riservato alle persone fisiche, SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP quello riservato alle società di persone ed equiparate, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati, AP quello riservato alle amministrazioni ed enti pubblici.
Si ricorda che gli importi devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65).
Sul modello sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.
È ammessa la stampa monocromatica del modello utilizzando il colore nero.

1.1 Generalità

Il modello IRAP "UNICO 2007 - PF" va utilizzato dalle persone fisiche per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2006, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - di seguito D.Lgs. n. 446 -, e successive modificazioni.

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 446, nonché da leggi regionali o delle Province autonome.

Il presente quadro deve essere utilizzato dai seguenti soggetti:
– esercenti attività commerciali (titolari di redditi d'impresa ai sensi dell'art. 55 del Tuir);
– esercenti arti e professioni (titolari di redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Tuir);
– produttori agricoli (titolari di reddito agrario ai sensi dell'art.32 del Tuir, salvo quanto specificato al paragrafo 1.4. Sezione III).

Nei confronti delle persone fisiche non residenti il presupposto impositivo si verifica in caso di esercizio in Italia di attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo non inferiore a tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa ovvero nel caso di esercizio in Italia di attività agricole.
Gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta non sono tenuti alla dichiarazione e al versamento dell'IRAP.

La dichiarazione IRAP va presentata anche dai soggetti in liquidazione. In caso di fallimento, l'obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio: in tale ipotesi, l'imposta è determinata con le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore è tenuto a presentare la dichiarazione in relazione ai singoli periodi d'imposta, compresi nell'ambito della procedura, autonomamente considerati.
I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi in forma unificata devono presentare i quadri IQ all'interno di tale dichiarazione. I soggetti che, invece, non sono tenuti alla dichiarazione in forma unificata devono comunque presentare la dichiarazione IRAP congiuntamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In ogni caso, nel frontespizio del Mod. "UNICO 2007 - PF", va barrata la casella IRAP collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione". I termini di presentazione per la dichiarazione IRAP in forma autonoma sono gli stessi previsti per la presentazione del Mod. "UNICO 2007 - PF", così come indicati nelle istruzioni generali per la compilazione di detto modello.
Il presente quadro è suddiviso in dieci sezioni. Le prime cinque attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti per le diverse categorie di soggetti ai fini della deter-

minazione del valore della produzione relativo all'anno 2006. In caso di esercizio di attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, soggetto che eserciti sia un'attività imprenditoriale sia un'attività professionale), dovrà procedersi separatamente alla determinazione del valore della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività esercitata e non è possibile operare compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi.
La sesta, la settima e l'ottava sezione attengono, rispettivamente, alla determinazione del valore della produzione netta, al riparto su base territoriale di tale valore assoggettabile a IRAP e alla determinazione dell'imposta. La nona sezione concerne, l'indicazione di alcuni dati rilevanti per l'applicazione della convenzione con gli Stati Uniti. La decima sezione riguarda l'indicazione dell'ammontare dell'acconto rideterminato per l'anno 2006.
Nel caso in cui il soggetto eserciti più imprese e determini il valore della produzione con i criteri previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 446 dovrà essere compilata un'unica sezione.

1.2 Sezione I - Imprese

La sezione I deve essere compilata dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ai sensi dell'art. 55 del Tuir, a prescindere dal regime di contabilità adottato. Si tratta, in via generale, degli stessi soggetti tenuti, a seconda dei casi, alla presentazione del quadro RF ovvero del quadro RG ai fini della dichiarazione dei redditi.

I soggetti che per l'anno 2006 si avvalgono, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del regime forfetario di cui all'art. 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (c.d. "imprese minime") nonché di quelli previsti dall'art. 56-bis del Tuir, possono optare – compilando la successiva sezione II in luogo della presente sezione – per la determinazione del valore della produzione rilevante ai fini dell'IRAP secondo le regole previste dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446. La scelta può essere esercitata a prescindere dalle modalità di determinazione dell'imposta adottate in sede di versamenti in acconto riferiti al periodo oggetto di dichiarazione e non è vincolante per i successivi periodi.

I soggetti esercenti attività agricola nei limiti dell'art. 32 del Tuir, le imprese di allevamento che determinano il reddito eccedente i limiti di cui allo stesso art. 32 secondo le regole dell'art. 56, comma 5, del Tuir e le imprese di agriturismo che si avvalgono, ai fini dell'Irpef, del regime forfetario di determinazione del reddito di cui all'art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, compilano la presente sezione qualora optino – ovvero abbiano optato nella precedente dichiarazione – ai sensi dell'art. 9 comma 2, del D.Lgs n. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell'articolo 5 dello stesso decreto. In tal caso, va barrata l'apposita casella "Produttori agricoli". L'opzione vincola il soggetto ad applicare le norme del citato art. 5 anche per i tre periodi d'imposta successivi, al termine dei quali può essere revocata.
I soggetti che intendono revocare la suddetta opzione devono barrare la casella "revoca"e compilare la Sez. III.

Le imprese di allevamento che non determinano il reddito eccedente i limiti dell'art. 32 del Tuir secondo le regole del citato art. 56, comma 5, le imprese di agriturismo che non si avvalgono ai fini dell'Irpef del suddetto regime forfetario, le altre imprese agricole che eccedono i limiti di cui al citato art. 32 e i soggetti che non si avvalgono, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dei regimi forfetari di cui all'art. 56-bis del Tuir, sono comunque tenute alla compilazione della presente sezione.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, la base imponibile è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lett. A) del comma 1 dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci di cui alla lett. B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette), e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 11, lett. a) del citato D.Lgs n. 446 e all'art. 3 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
Il costo sostenuto per l'impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale è deducibile solo per l'importo che eccede gli oneri retributivi e contributivi.

Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico, i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile in ragione della loro corretta classificazione. Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico non indicate nell'art. 5 del D.Lgs. n. 446 che costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 di precedenti esercizi ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. Può essere, ad esem-

pio, il caso dei resi e degli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20.

I componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile IRAP, vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi; ad eccezione di quelle previste dagli artt. 56, comma 3, lett. a), 91, 96, 97, 98 e 109 commi 5, secondo periodo, e 6, del Tuir e dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
Per i soggetti che abbiano compilato il quadro EC del Modello Unico 2007 – Persone fisiche (vedere istruzioni) per operare la deduzione di ammortamenti, altre rettifiche e accantonamenti per importi superiori a quelli imputati a conto economico, si precisa che tali importi, ove riferiti a componenti negativi classificabili nelle voci di conto economico rilevanti ai fini del valore della produzione, sono deducibili anche agli effetti dell'IRAP.
A tal fine, l'importo degli ammortamenti, rettifiche e accantonamenti dedotti extracontabilmente (già riportato in colonna 2 del quadro EC) va indicato in colonna 2 (variazioni in aumento) in corrispondenza dei rispettivi righi del quadro IQ.
Per i soggetti che nei periodi d'imposta precedenti abbiano già applicato la richiamata disciplina di deduzione extracontabile dei componenti negativi, gli eventuali riassorbimenti (c.d. decrementi) delle eccedenze pregresse (già riportati in colonna 3 del quadro EC) vanno indicati in colonna 2 (variazioni in aumento) del rigo IQ5, nel caso, ad esempio, di maggiori plusvalenze o in colonna 3 (variazioni in diminuzione) dei righi IQ10 e IQ11 nel caso, ad esempio, di ammortamenti.

I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori ovvero costituenti elementi accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico – sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 100 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.

Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art. 85, comma 2, del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore; le plusvalenze di cui agli artt. 58, comma 3 e 86, comma 1, lett. c), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 110, comma 7, del Tuir.

Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 460 del 1997, la cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione effettuata a favore di enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi ed enti religiosi. Il costo dei beni suindicati rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valevoli ai fini delle imposte sui redditi.
Per effetto del comma 3 dello stesso art. 13 del D.Lgs. n 460 del 1997, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio: i maggiori ricavi o i maggiori compensi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 195 del 1999; la rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 90 del Tuir anche in assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrilevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, rilevano ai fini Irap i maggiori ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all'adeguamento agli studi di settore anche se relativi al primo periodo d'imposta in cui trovano applicazione gli studi o le revisioni dei medesimi.
Nell'apposito campo collocato all'inizio della Sez. I dovranno essere indicati i maggiori ricavi conseguenti all'adeguamento agli studi di settore.
L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

Per la compilazione dei righi della sezione I, indicare:
– in **colonna 1**, i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP; nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema;
– nelle **colonne 2** e **3**, le variazioni in aumento e in diminuzione degli importi contabili derivanti dall'applicazione delle regole di determinazione della base imponibile dell'IRAP;
– in **colonna 4**, il valore di ciascun componente positivo e negativo, così come risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nelle precedenti colonne.

I soggetti in contabilità semplificata, incluse le "imprese minime", devono compilare la sola colonna 4 ("Valori IRAP"), indicando in tale colonna i componenti positivi e negativi desunti dalle scritture contabili direttamente riclassificati agli effetti dell'IRAP.

Ai fini della determinazione della base imponibile assumono rilievo, in particolare, i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ1**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 85, comma 2, del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore. In colonna 2 vanno altresì indicati i maggiori ricavi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all'adeguamento agli studi di settore ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 195 del 1999, indicati nell'apposito campo collocato all'inizio della Sez. I;

- **rigo IQ2**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (in caso di variazione negativa, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ3**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di variazione negativa, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ4**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;

- **rigo IQ5**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). Concorrono alla formazione della base imponibile IRAP anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia. In colonna 2 va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove non imputato nella voce A5 del conto economico, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso. In tale colonna, va inoltre indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali ovvero destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore.
  I contributi erogati in base a norma di legge, che per espressa previsione della legge istitutiva del singolo contributo o di altra norma speciale non sono esclusi dall'IRAP, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, anche se esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (come nel caso, ad esempio, dei crediti d'imposta concessi per l'incremento della base occupazionale).

Non concorre a formare la base imponibile il premio di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 31 maggio 1999, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, riconosciuto per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca. In colonna 3, vanno indicati gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Vanno altresì indicate, in tale colonna, le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);

- **rigo IQ7**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;

- **rigo IQ8**, costi per servizi. Non sono deducibili: i costi per lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 50 del Tuir ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 53, comma 2, lett. c), del Tuir; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa; i costi per attività commerciali occasionali di cui all'art. 67, comma 1, lett. i), del TUIR.
  L'importo dei predetti costi (o utili), classificati nella voce B7 del conto economico, va indicato in colonna 3. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 95, commi 2 e 3, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 51, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche.
  Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, non rilevano le deduzioni forfettarie di cui all'art. 95, comma 4, del Tuir; tuttavia tali imprese, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 446, possono dedurre le indennità di trasferta previste contrattualmente per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 5, del Tuir.
  Gli oneri – nonché gli ammortamenti da indicare al successivo rigo IQ10 – relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 9 dell'articolo 102 del TUIR sono deducibili nella misura del 50 per cento; tale percentuale è elevata al 100 per cento per gli oneri e ammortamenti relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo;

- **rigo IQ9**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA. Se, agli effetti della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 95, comma 2 e 164 del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibili. Così, nell'ipotesi di contratto di leasing di un autoveicolo il cui costo sia pari a euro 30.987,41, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 164 del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 46,67 per cento dei canoni di periodo (euro 18.075,99/30.987,41 euro x 80 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 46,67 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;

- **rigo IQ10**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;

- **rigo IQ11**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;

- **rigo IQ12**, importo complessivo delle variazioni (di segno positivo o negativo) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci (in caso di valore positivo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o in colonna 4 deve essere preceduto dal segno più);

- **rigo IQ13**, oneri diversi di gestione. In colonna 2 va indicato l'importo delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove non imputato nella voce B14 del conto economico, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In colonna 3 vanno indicate le perdite su crediti e l'importo delle minusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci o partecipanti;

- **rigo IQ14**, accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 105, comma 4 (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 107, commi 1, 2 e 3, del Tuir (cfr. circolare n. 148 del 26 luglio 2000). Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, sempreché risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973.

Nel **rigo IQ16**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:
– in **colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo). In caso di distacco di personale o di lavoro interinale, la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
– in **colonna 2**, le spese relative agli apprendisti nonché ai disabili impiegati nel periodo di imposta, questi ultimi come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ovvero dall'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (cfr. risoluzione n. 142/E del 26 novembre 2004). In merito alla deduzione delle spese relative ai disabili si vedano anche le risoluzioni n. 64 del 16 maggio 2006 e n. 139 del 13 dicembre 2006;
– in **colonna 3**, le spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro (e contratti di inserimento previsti dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa);
– in **colonna 4**, i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo. Tale deduzione spetta a condizione che sussista un'apposita attestazione di effettività dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca la quale può essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di quest'ultimo organo sociale, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. La deduzione può essere operata sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca di base (intesa come l'insieme delle attività di studio, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una specifica finalità ma rivestono una utilità generica per l'impresa), sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca applicata e sviluppo (nel qual caso invece, le predette attività sono finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto) (cfr. circolari n. 10 del 16 marzo 2005 e n. 13 del 5 aprile 2005). In merito alla deduzione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo si vedano anche le risoluzioni n. 57 del 4 maggio 2006, n. 82 del 16 giugno 2006 e n. 138 del 13 dicembre 2006;
– in **colonna 5**, l'importo complessivo di tali deduzioni.

1.3 Sezione II - Imprese in regime forfetario

La sezione II è riservata ai soggetti che applicano, ai fini dell'Irpef, il regime di determinazione del reddito di impresa di cui all'art. 3 della legge n. 662 del 1996 ("imprese minime") nonché quelli previsti dall'art. 56-bis del Tuir e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione assoggettabile a IRAP secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446. Tali disposizioni prevedono che la base imponibile può essere calcolata aumentando il reddito di impresa, determinato forfetariamente, dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro non deducibili ai fini IRAP e degli interessi passivi. A tal fine, indicare:

- **rigo IQ18**, importo del reddito d'impresa determinato forfetariamente per l'anno 2006;

- **rigo IQ19**, ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; ammontare dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli corrisposti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir;

- **rigo IQ20**, ammontare degli interessi passivi di competenza del 2005 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria, da determinare secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9).

Nel **rigo IQ21**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:
– in **colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo). In caso di distacco di personale o di lavoro interinale, la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
– in **colonna 2**, le spese relative agli apprendisti nonché ai disabili impiegati nel periodo di imposta, questi ultimi come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ovvero dall'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (cfr. risoluzione n. 142/E del 26 novembre 2004). In merito alla deduzione delle spese relative ai disabili si vedano anche le risoluzioni n. 64 del 16 maggio 2006 e n. 139 del 13 dicembre 2006;
– in **colonna 3**, le spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro (e contratti di inserimento previsti dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa);
– in **colonna 4**, i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo. Tale deduzione spetta a condizione che sussista un'apposita attestazione di effettività dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca la quale può essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di quest'ultimo organo sociale, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. La deduzione può essere operata sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca di base (intesa come l'insieme delle attività di studio, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una specifica finalità ma rivestono una utilità generica per l'impresa), sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca applicata e sviluppo (nel qual caso invece, le predette attività sono finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto) (cfr. circolari n. 10 del 16 marzo 2005 e n. 13 del 5 aprile 2005). In merito alla deduzione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo si vedano anche le risoluzioni n. 57 del 4 maggio 2006, n. 82 del 16 giugno 2006 e n. 138 del 13 dicembre 2006;
– in **colonna 5**, l'importo complessivo di tali deduzioni.

1.4 Sezione III - Produttori agricoli

Questa sezione va compilata dai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del Tuir, dagli esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 32 secondo le disposizioni del successivo art. 56, comma 5, del Tuir nonché dai soggetti che esercitano attività di agriturismo e che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Come già precisato, tali soggetti possono optare – con effetto per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione e per i tre successivi – per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari; in tal caso, dovrà essere compilata la sezione I. I soggetti che esercitano congiuntamente l'attività agricola e quella di agriturismo per la quale si avvalgono del regime forfetario, possono compilare la sezione III cumulando i dati delle due attività. Tuttavia, trattandosi di attività che generano presupposti impositivi autonomi, non è possibile operare eventuali compensazioni tra risultati positivi e negativi; in tal caso è necessario compilare due distinti quadri e riportare nel rigo IQ38, colonna 1, il solo dato positivo.

In base all'art. 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 446, non sono soggetti passivi IRAP, sempreché non svolgenti altre attività rilevanti ai fini del tributo, i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA nell'anno 2006, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero. Tali produttori agricoli, tuttavia, assumono veste di soggetti passivi IRAP se nell'anno 2006 hanno superato il limite di un

terzo per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso art. 34, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 del citato D.P.R. n. 633 del 1972.

Per la determinazione della base imponibile, va indicato:

- **rigo IQ23**, ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva, compresi i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 32 del Tuir;

- **rigo IQ24**, ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola, soggetti a registrazione ai fini IVA. Per i produttori agricoli che nell'anno 2006 hanno adottato il regime speciale semplificato di cui all'art. 34, comma 6, del D.P.R. 633 del 1972 (in quanto nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a 2.582,28 ovvero a 7.746,85 ma non a 20.658,28 euro), si tiene conto degli acquisti inerenti l'attività agricola risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali ancorché non registrate.
  In caso di beni strumentali utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari, da determinare secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9.

Nel **rigo IQ25**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446, ed in particolare:
– in **colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
– in **colonna 2**, le spese relative agli apprendisti nonché ai disabili impiegati nel periodo di imposta, questi ultimi come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ovvero dall'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (cfr. risoluzione n. 142/E del 26 novembre 2004). In merito alla deduzione delle spese relative ai disabili si vedano anche le risoluzioni n. 64 del 16 maggio 2006 e n. 139 del 13 dicembre 2006;
– in **colonna 3**, le spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro (e contratti di inserimento previsti dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa);
– in **colonna 4**, i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo. Tale deduzione spetta a condizione che sussista un'apposita attestazione di effettività dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca la quale può essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di quest'ultimo organo sociale, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. La deduzione può essere operata sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca di base (intesa come l'insieme delle attività di studio, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una specifica finalità ma rivestono una utilità generica per l'impresa), sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca applicata e sviluppo (nel qual caso invece, le predette attività sono finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto) (cfr. circolari n. 10 del 16 marzo 2005 e n. 13 del 5 aprile 2005). In merito alla deduzione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo si vedano anche le risoluzioni n. 57 del 4 maggio 2006, n. 82 del 16 giugno 2006 e n. 138 del 13 dicembre 2006;
– in **colonna 5**, l'importo complessivo di tali deduzioni.

1.5 Sezione IV - Esercenti arti e professioni

La sezione IV va compilata dai soggetti esercenti arti e professioni di cui all'art. 53, comma 1, del Tuir, per i quali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 446, la base imponibile si determina sottraendo dall'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta l'ammontare dei costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso periodo d'imposta, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali ed esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

Anche per tali soggetti vale la previsione dell'art. 11-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 446, in base alla quale i componenti positivi e negativi del valore della produzione si assumono secondo le regole applicabili ai fini della determinazione dei relativi redditi di lavoro autonomo.

Gli esercenti arti e professioni che, ai fini dell'Irpef, si avvalgono del regime forfetario di determinazione del reddito di lavoro autonomo, di cui all'art. 3 della legge n. 662 del 1996,

possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446. In tal caso, va compilata la successiva sezione V. La scelta non è vincolante per i successivi periodi d'imposta e può essere esercitata a prescindere dalle modalità di determinazione dell'imposta adottate in sede di versamenti in acconto.

Per la determinazione della base imponibile assumono, in particolare, rilievo:

- **rigo IQ27**, compensi derivanti dall'attività professionale o artistica. Riportare:
  - in **colonna 2**, la somma degli importi indicati nei righi RE2, colonne 1 e 2, RE3, colonna 2 (con esclusione dell'importo indicato in colonna 1), RE4 e RE5, colonna 3 della dichiarazione dei redditi (con esclusione dei compensi di cui alla colonna 1 del rigo RE5 dichiarati per adeguamento ai parametri, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 195 del 1999);
  - in **colonna 1**, i maggiori compensi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all'adeguamento agli studi di settore, già ricompresi in colonna 2;

- **rigo IQ28**, costi inerenti all'attività esercitata. Indicare l'importo complessivo dei seguenti costi ammessi in deduzione:
  - quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore ad euro 516,46 (di cui al rigo RE7 della dichiarazione dei redditi);
  - canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli interessi passivi (importo di rigo RE8 della dichiarazione dei redditi). L'importo degli interessi passivi inclusi nei canoni di locazione è determinato secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9;
  - canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di rigo RE9 della dichiarazione dei redditi);
  - spese relative a immobili (importo di rigo RE10 della dichiarazione dei redditi); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990, l'importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari. La quota dei predetti oneri è determinata secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9;
  - compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica (importo di rigo RE12 della dichiarazione dei redditi);
  - spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, ecc. (importo di rigo RE14 della dichiarazione dei redditi);
  - spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, spese di rappresentanza, minusvalenze patrimoniali e altre spese (importi deducibili indicati in colonna 3 del rigo RE15, in colonna 2 del rigo RE16 e nei righi RE17, RE18 e RE19 della dichiarazione dei redditi).

Nel **rigo IQ29**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:
- in **colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- in **colonna 2**, le spese relative agli apprendisti nonché ai disabili impiegati nel periodo di imposta questi ultimi come definiti dall'art.1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ovvero dall'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (cfr. risoluzione n. 142/E del 26 novembre 2004). In merito alla deduzione delle spese relative ai disabili si vedano anche le risoluzioni n. 64 del 16 maggio 2006 e n. 139 del 13 dicembre 2006;
- in **colonna 3**, le spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta, con contratto di formazione lavoro (e contratti di inserimento previsti dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa);
- in **colonna 4**, i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo. Tale deduzione spetta a condizione che sussista un'apposita attestazione di effettività dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca la quale può essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di quest'ultimo organo sociale, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. La deduzione può essere operata sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca di base (intesa come l'insieme delle attività di studio, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una specifica finalità ma rivestono una utilità generica per l'impresa), sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca applicata e sviluppo (nel qual caso invece, le predette attività sono finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto) (cfr. circolari n. 10 del 16 marzo 2005 e n. 13 del 5 aprile 2005). In me-

rito alla deduzione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo si vedano anche le risoluzioni n. 57 del 4 maggio 2006, n. 82 del 16 giugno 2006 e n. 138 del 13 dicembre 2006;
– in **colonna 5**, l'importo complessivo di tali deduzioni.

1.6 Sezione V - Esercenti arti e professioni in regime forfetario Irpef

La sezione V è riservata agli esercenti arti e professioni che applicano ai fini dell'Irpef il regime di determinazione del reddito di cui all'art. 3 della legge n. 662 del 1996 e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione assoggettabile a IRAP secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446. Tale norma prevede che la base imponibile può essere calcolata aumentando il reddito di lavoro autonomo, determinato forfetariamente, dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi non deducibili ai fini IRAP e degli interessi passivi. A tal fine, indicare:

- **rigo IQ31**, l'importo del reddito determinato forfetariamente;
- **rigo IQ32**, l'ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente; ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; ammontare dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale – esclusi quelli corrisposti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art. 67, comma 1, lett.l), del Tuir;
- **rigo IQ33**, l'ammontare degli interessi passivi corrisposti nel 2006 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria, determinati secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9).

Nel **rigo IQ34**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:
– in **colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
– in **colonna 2**, le spese relative agli apprendisti nonché ai disabili impiegati nel periodo di imposta, questi ultimi come definiti dall'art.1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ovvero dall'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (cfr. risoluzione n. 142/E del 26 novembre 2004). In merito alla deduzione delle spese relative ai disabili si vedano anche le risoluzioni n. 64 del 16 maggio 2006 e n. 139 del 13 dicembre 2006;
– in **colonna 3**, le spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro (e contratti di inserimento previsti dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa);
– in **colonna 4**, i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo. Tale deduzione spetta a condizione che sussista un'apposita attestazione di effettività dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca la quale può essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di quest'ultimo organo sociale, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. La deduzione può essere operata sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca di base (intesa come l'insieme delle attività di studio, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una specifica finalità ma rivestono una utilità generica per l'impresa), sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca applicata e sviluppo (nel qual caso invece, le predette attività sono finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto) (cfr. circolari n. 10 del 16 marzo 2005 e n. 13 del 5 aprile 2005). In merito alla deduzione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo si vedano anche le risoluzioni n. 57 del 4 maggio 2006, n. 82 del 16 giugno 2006 e n. 138 del 13 dicembre 2006;
– in **colonna 5**, l'importo complessivo di tali deduzioni.

1.7 Sezione VI - Valore della produzione netta

La presente sezione va utilizzata per la determinazione del valore della produzione netta.

Nei **righi da IQ36** a **IQ40**, va indicato:
– in **colonna 1**, l'ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni;
– in **colonna 2**, va indicata la quota del valore della produzione derivante da attività svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale). Tale quota è determinata secondo le regole dell'art. 4, comma 2, del

D.Lgs. n. 446, (illustrate a commento della Sezione VII) e si ottiene applicando al valore della produzione il rapporto tra l'importo di colonna 1 e la somma degli importi di colonna 1 e di colonna 2 di rigo IQ50 o, per i soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 32 del Tuir, di rigo IQ51. Si considera svolta all'estero l'attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La quota parte del valore della produzione attribuibile all'utilizzo di dette navi, esclusa da tassazione, è determinata analiticamente sulla base di apposita contabilità separata, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446; i componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di tali attività e di altre eventualmente svolte dalle anzidette imprese sono imputabili al valore della produzione che si considera prodotto all'estero per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini Irap, specificamente riferibili alle attività che si considerano prodotte all'estero, e l'ammontare complessivo di tutti i componenti positivi rilevanti a tali fini. Analoga disciplina si applica alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelle che esercitano la pesca mediterranea;

– in **colonna 3**, la differenza tra l'ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2.

Nel **rigo IQ41**, va indicato il totale degli importi di segno positivo indicati nei righi da IQ36 a IQ40.

Nel **rigo IQ42**, va indicata la quota del valore della produzione attribuita al contribuente che partecipa a un GEIE (gruppo economico di interesse europeo). Tale quota è attribuita al netto delle deduzioni spettanti, ai sensi degli artt. 11 comma 1, lettera a), e 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446. In caso di valore negativo l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno.

Nel **rigo IQ43**, va indicato, in **colonna 2**, l'importo dell'ulteriore deduzione di cui al comma 4-bis dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 riferibile proporzionalmente al valore della produzione di cui al rigo IQ41, colonna 3, e, in **colonna 1**, la quota di detta deduzione riferibile proporzionalmente al valore della produzione attribuita dal GEIE di cui al rigo IQ42. La ripartizione proporzionale dell'ulteriore deduzione si effettua solo se entrambi gli importi dei righi IQ41 e IQ42 sono di segno positivo.
Tale deduzione, ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis, del D.Lgs n. 446, spetta a condizione che l'importo di rigo IQ41, colonna 1, aumentato (o diminuito) di quello di rigo IQ42, non superi euro 180.999,91 e si applica nelle seguenti misure:

DEDUZIONI

Base imponibile		**Deduzione**
fino a 180.759,91		8.000
oltre 180.759,91	e fino a 180.839,91	6.000
oltre 180.839,91	e fino a 180.919,91	4.000
oltre 180.919,91	e fino a 180.999,91	2.000

Ai sensi del comma 4-bis.2 dell'art. 11 del D.Lgs n. 446, in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile sono ragguagliati all'anno solare.

Nel **rigo IQ44**, va indicato, qualora ne sussistano i presupposti, l'ammontare della deduzione per lavoro dipendente di cui al comma 4-bis.1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446.
Tale disposizione prevede, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del citato decreto, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque.
La deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e, nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale, è ridotta in misura proporzionale.
Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro (e contratti di inserimento previsti dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa).
Si precisa che il limite di cinque lavoratori fissato dalla norma deve essere interpretato nel senso che il beneficio potrà essere calcolato al massimo su cinque lavoratori impiegati nel corso

dell'anno; pertanto se il contribuente impiega più di 5 lavoratori dipendenti con contratti di diverso tipo è libero di scegliere i lavoratori su cui calcolare la deduzione.
Ai sensi del comma 4-bis.2 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446, in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare.

Nel **rigo IQ45**, va indicato l'importo della deduzione per l'incremento occupazionale di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446.
La deduzione spetta per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del D.Lgs. n. 446 e compete a condizione che:

- nel primo, secondo e terzo periodo d'imposta immediatamente successivo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004 vengano effettuate nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale;
- alla fine di ciascun periodo d'imposta in cui sono effettuate le nuove assunzioni, risulti incrementato il numero dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero medio dei lavoratori con medesimo contratto relativo al periodo d'imposta precedente e sussista quindi una differenza positiva tra la consistenza di fine periodo d'imposta (conteggiata prescindendo da eventuali riduzioni dell'orario di lavoro fissate nei contratti individuali) e la media del periodo d'imposta precedente;

Con riferimento alle imprese costituite nel 2004 o successivamente al 31 dicembre 2004, sempre che non derivino dall'assorbimento di attività d'imprese giuridicamente preesistenti, tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'esercizio di costituzione potranno attribuire il diritto alla deduzione (cfr. circolare n. 26 del 12 luglio 2006 paragrafo 1.1).
Si precisa inoltre che le trasformazioni di contratti a tempo determinato e di apprendistato in contratti a tempo indeterminato realizzano nuove assunzioni a tempo indeterminato potenzialmente idonee ad attribuire la deduzione (cfr. circolare n. 26 del 12 luglio 2006 paragrafo 2.1). La deduzione può comunque essere fruita solo con riferimento al numero dei lavoratori neoassunti con contratto a tempo indeterminato che, al termine del periodo d'imposta, risultino in eccedenza rispetto al numero di lavoratori assunti con il medesimo contratto per i quali a diverso titolo sia cessato il rapporto di lavoro al termine del periodo d'imposta (cfr. circolare n. 26 del 12 luglio 2006 paragrafo 2.2).

Per il calcolo della media dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nel periodo d'imposta precedente deve essere utilizzata la media aritmetica. A tal fine, occorre procedere al rapporto tra:

- la sommatoria della consistenza giornaliera dei lavoratori, calcolata per ciascun lavoratore sulla base dei giorni di calendario intercorrenti fra la data di assunzione e la fine del periodo d'imposta;
- il numero dei giorni di calendario compresi fra l'inizio e la fine del periodo d'imposta.

Nel calcolo della media devono essere computati tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato; i lavoratori a tempo parziale dovranno essere considerati esclusivamente nel calcolo della media in misura corrispondente al rapporto esistente tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle previste da quello a tempo pieno. Dovrà, altresì, tenersi conto, per il periodo di effettiva permanenza, dei lavoratori assunti nel periodo d'imposta e licenziati entro la fine del periodo stesso, i quali non rilevano ai fini dell'attribuzione dell'agevolazione (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 1.4).

Si decade dal beneficio qualora, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, alla fine del periodo d'imposta, risulti pari o inferiore al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.
Al verificarsi della causa di decadenza, il datore di lavoro perde quindi il diritto di usufruire dell'agevolazione con riferimento a tutti i lavoratori che nei precedenti periodi d'imposta avevano attribuito il diritto alla stessa ferma restando la possibilità di fruire della deduzione per le nuove assunzioni effettuate nello stesso anno di decadenza o nei successivi periodi d'imposta se ne sussistono i requisiti (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 1.5).

La deduzione spetta per ciascun nuovo lavoratore assunto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego, anche se negli esercizi successivi al periodo d'imposta quello in corso al 31 dicembre 2004, l'incremento occupazionale rilevato non venga mantenuto.

Nel caso di interruzione del singolo rapporto di lavoro la deduzione corrispondente non potrà più essere fruita.

La deduzione compete in misura pari al minore tra:
• il minore dei seguenti importi:
  – il costo effettivo del personale neoassunto sostenuto relativo ai dipendenti assunti nel periodo d'imposta e per i quali non si sia interrotto il rapporto d'impiego nel corso del medesimo periodo d'imposta; si precisa che nel costo sostenuto per il personale neoassunto non devono essere conteggiati i costi del personale già dedotti dalla base imponibile IRAP ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 446 (quali ad esempio le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, i costi dei neoassunti disabili o addetti alla ricerca e sviluppo) (cfr. circolare n. 26 del 12 luglio 2006 paragrafi 3.1 e 3.2);
  – valore massimo di 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto (da ragguagliare in caso di periodo d'imposta di durata superiore o inferiore a 12 mesi ed in caso di assunzioni in corso d'anno tenendo conto, in quest'ultimo caso, dei giorni di calendario intercorrenti fra la data di assunzione e la fine del periodo d'imposta);
• l'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile (compreso quello eventualmente sostenuto per lavoratori dipendenti addetti alla ricerca e sviluppo, disabili o assunti con contratto di apprendistato - (cfr. circolare n. 26 del 12 luglio 2006 paragrafo 3.6.)). Per i titolari di reddito d'impresa non obbligati alla presentazione del bilancio e per gli esercenti arti e professioni dovranno usarsi criteri di determinazione del costo analoghi a quelli indicati nelle disposizioni dell'articolo 2425 del codice civile.

Il datore di lavoro che intende beneficiare della deduzione deve procedere, in via preliminare, per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato che è stata effettuata, al confronto tra il costo sostenuto per il nuovo assunto e l'importo di 20.000 euro (ipotizzando che l'assunzione sia stata effettuata all'inizio del periodo d'imposta) e successivamente deve confrontare il minore importo risultante con l'incremento complessivo del costo del lavoro (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo1.3).

L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Si tratta, ad esempio, di diminuzioni occupazionali avvenute in società controllate dalla stessa società che, a sua volta, controlla l'impresa che intende beneficiare della deduzione in argomento.

Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

Ai sensi del comma 4-quinquies dell'art. 11 del D.Lgs. n.446, per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater e' quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 come modificata dalla decisione della Commissione Europea 8 settembre 2004 C(2004) 3344 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo.

Si precisa, che con riguardo al primo periodo d'imposta di applicazione l'ulteriore agevolazione rispetto a quella di cui al comma 4-quater può essere fruita solo con riferimento alle nuove assunzioni effettuate successivamente alla data di approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione (7 dicembre 2005), risultanti da contratti di lavoro stipulati successivamente a tale data.

Si ricorda inoltre che nell'applicazione dell'ulteriore deduzione, devono essere rispettati i limiti massimi di fruibilità dell'agevolazione previsti dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000–2006 (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 2.5) e che la stessa non è comulabile con altri aiuti di Stato anche se concessi sotto forma di credito

d'imposta, né con altri contributi a fondo perduto eventualmente percepiti dall'impresa per le nuove assunzioni effettuate (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 2.6).

Ai fini della compilazione del **rigo IQ45**, indicare:
– in **colonna 1**, la deduzione "base", disposta dal comma 4-quater dell'articolo 11 del decreto Irap, per l'intero territorio nazionale;
– in **colonna 2**, la deduzione di cui al comma 4-quinquies spettante per le nuove assunzioni effettuate nelle aree ammesse alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 2.4) al netto della deduzione "base" di cui al comma 4-quater calcolata con riferimento ai neoassunti delle suindicate aree;
– in **colonna 3**, la deduzione di cui al comma 4-quinquies spettante per le nuove assunzioni effettuate nelle regioni ammesse alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 2.3), al netto della deduzione "base" di cui al comma 4-quater calcolata con riferimento ai neoassunti delle suindicate regioni;
– in **colonna 4**, la somma degli importi delle precedenti colonne.

Nel **rigo IQ46**, dovrà essere indicato, l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi a questi assimilati e dei redditi di lavoro autonomo dei ricercatori residenti all'estero che rientrano in Italia ai sensi dell'art. 3 del D.L. n.269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, allorché ricorrano le condizioni previste dalla citata norma.
In particolare dovrà essere indicato:
– l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati erogati ai ricercatori dai sostituti d'imposta per lo svolgimento di attività di ricerca;
– l'ammontare dei redditi di lavoro autonomo percepiti dai ricercatori per lo svolgimento di attività di ricerca in qualità di liberi professionisti al netto dei relativi costi già dedotti nel rigo IQ28.

Nel **rigo IQ47**, va indicato il valore della produzione netta corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo IQ41, colonna 3, e la somma degli importi dei righi IQ43, colonna 2, IQ44, IQ45, colonna 4 e IQ46; nel caso in cui il risultato è negativo indicare 0.

Nel **rigo IQ48**, va indicata la quota del valore della produzione indicato nel rigo IQ47, relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 32 del Tuir, assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446, come modificato, dall'art. 1 comma 390, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. ovvero assoggettabile alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola svolta nei limiti del citato art. 32 rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP. In caso di attività occasionali diverse da quelle agricole (es. attività occasionale di prestazione di servizi con macchine agricole) è assoggettabile ad aliquota ridotta la quota di base imponibile determinata in proporzione all'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva riferibili all'attività agricola rispetto all'ammontare complessivo di tutti i corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva. Nel caso di esercizio di attività agricola ed attività di agriturismo, indicate nella sezione III, la ripartizione del valore della produzione netta va effettuata sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità tenute separatamente ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Nel **rigo IQ49** va indicata la quota dell'importo di rigo IQ47 assoggettabile ad aliquota ordinaria del 4,25 per cento o ad altre aliquote previste da leggi regionali.

1.8 Sezione VII - Ripartizione della base imponibile e dell'imposta

Nella presente sezione va operata la ripartizione territoriale della base imponibile in funzione della regione (o della provincia autonoma) di produzione e la determinazione della corrispondente imposta netta.

La ripartizione della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento o alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale (importo di rigo IQ48) va effettuata distintamente dalla ripartizione della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota del 4,25 per cento o ad altre aliquote previste da leggi regionali (importo di rigo IQ49); in caso di insufficienza dei righi va utilizzato un quadro aggiuntivo. La ripartizione della quota del valore della produzione attribuita dal GEIE, è già effettuata da tale organismo e va indicata direttamente in colonna 4 dei righi corrispondenti, ulteriormente ridotta, in proporzione, dell'eventuale deduzione indicata nel rigo IQ43, colonna 1.

In base alle regole dettate dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446 il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato.
Le retribuzioni vanno assunte per l'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro si assumono per l'importo contrattualmente spettante.
Nel calcolo delle retribuzioni, vanno escluse quelle relative al personale dipendente distaccato presso terzi ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di lavoro interinale.
Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 32 del Tuir, la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) ovvero all'estero.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446, la medesima regola di riparto si applica per i soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni (o province autonome).
Se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale (ovvero all'esclusione da tassazione).
Qualora un contribuente eserciti in una stessa regione attività industriali e commerciali soggette ad aliquote diverse in virtù della facoltà di variazione delle aliquote concessa alle regioni dall'art. 16 comma 3, del D.Lgs. n. 446, una volta determinato, in base all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 446, il valore della produzione netta riferibile a ciascuna regione, dovrà ripartire tale valore tra le diverse attività soggette ad aliquote differenti applicando il medesimo criterio dettato dall'art. 4 comma 2 del decreto citato. La proporzione sarà effettuata confrontando le retribuzioni degli addetti a ciascuna attività soggetta a diversa aliquota con le retribuzioni degli addetti permanentemente occupati nell'intero territorio regionale già assunte a base per la ripartizione tra le singole regioni della base imponibile nazionale.

Nel **rigo IQ50** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi e degli utili spettanti al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione per le attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e, in **colonna 2**, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri importi spettanti ai menzionati soggetti addetti a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio dello Stato.
Non vanno considerate le retribuzioni e gli altri importi relativi ai suindicati soggetti addetti all'attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 457 del 1997 e alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelle che esercitano la pesca mediterranea.
I soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività produttive nel territorio di più regioni (o province autonome) devono indicare soltanto il dato delle retribuzioni, dei compensi e degli utili relativi al personale dipendente, ai collaboratori e agli associati in partecipazione impiegati in Italia, compilando la sola colonna 2 del rigo IQ50.
I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Nel **rigo IQ51**, va indicata, in **colonna 1**, l'estensione dei terreni, calcolata in metri quadrati, situati all'estero e, in **colonna 2**, quella dei terreni ubicati nello Stato. I soggetti passivi non residenti sono tenuti a indicare il solo dato di colonna 2. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Nei **righi** da **IQ69** a **IQ89** va indicato:
– in **colonna 1**, in ogni caso, il codice identificativo della regione ovvero della provincia autonoma (vedere tabella IQ);

– in **colonna 2**, la quota del valore della produzione attribuita a ciascuna regione (o provincia autonoma) sulla base del rapporto tra l'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti agli addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti di cui al rigo IQ50, colonna 2. Analogo criterio va utilizzato per la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante dall'attività agricola nei limiti dell'art. 32 del Tuir (rigo IQ51, colonna 2). L'importo da ripartire in tale colonna è quello indicato nel rigo IQ47 nonché, separatamente, quello risultante dalla somma dei valori negativi indicati nelle colonne 3 dei righi da IQ36 a IQ40.
Nel caso di esercizio nella stessa regione di attività industriali e commerciali soggette a differenti aliquote, dovrà essere data specifica indicazione, utilizzando più righi del modello, del valore della produzione netta regionale riferibile a ciascuna attività.
– in **colonna 3**, l'importo della riduzione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446. Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, avrebbero fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Ilor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione realizzato nella regione di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che avrebbe fruito di detta esenzione. La spettanza della riduzione è subordinata alla tenuta di apposita contabilità separata; il relativo importo è pari al reddito che sarebbe stato calcolato, ai fini dell'esenzione dell'Ilor, per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
– in **colonna 4**, l'importo risultante dalla differenza tra quello indicato in colonna 2 e quello indicato in colonna 3, rispettivamente aumentato o diminuito, in corrispondenza della regione o provincia autonoma di produzione, della quota positiva o negativa attribuita dal GEIE, indicata nel rigo IQ42, al netto dell'ulteriore deduzione ad essa riferibile (rigo IQ43, colonna 1). Nel caso in cui l'importo derivante da tale differenza sia negativo (o pari a zero) limitarsi a compilare la colonna 5 se ne ricorrono i presupposti;
– in **colonna 5**, la codifica desunta dalla apposita tabella riportata in Appendice alle presenti istruzioni, identificativa della norma regionale che ha modificato il regime impositivo;
– in **colonna 6**, l'aliquota dell'imposta applicata; si precisa che in base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, come modificato dal comma 277 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206 del 7 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17 luglio 2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.lgs. n. 446;
– in **colonna 7**, l'imposta spettante a ciascuna regione o provincia autonoma.

Nel caso di introduzione da parte di leggi regionali e provinciali (per le province autonome di Trento e Bolzano) di un credito d'imposta ai fini Irap, il contribuente che intende avvalersi di tale credito deve provvedere, dopo aver effettuato la ripartizione territoriale della base imponibile con riguardo alla regione (o alla provincia autonoma) di produzione cui si riferisce il credito ed aver determinato la corrispondente imposta netta, a compilare un ulteriore rigo in cui va indicato:
– in colonna 1, il codice identificativo della regione o della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
– in colonna 5, la codifica CR;
– in colonna 7, l'importo del credito di imposta utilizzato preceduto dal segno meno.

1.9 Sezione VIII - Dati concernenti il versamento dell'imposta

Nel **rigo IQ90** va indicata la somma degli importi di colonna 7 dei righi da IQ69 a IQ89.

Nel **rigo IQ91** va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione non richiesta a rimborso (importo di colonna 4 del rigo RX5 del "Mod. UNICO 2006 – Persone fisiche").

Nel **rigo IQ92** va indicato l'ammontare di detta eccedenza utilizzato in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione e indicato nella colonna "Importi a credito compensati" dei modelli di versamento F24.

Nel **rigo IQ93**, va indicato :
– in **colonna 1**, l'importo degli acconti dovuti ma non versati a seguito della sospensione dei termini disposta da specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali;

– in **colonna 2**, la somma degli acconti versati o compensati in F24, ivi compreso l'importo, indicato in colonna 1, dovuto ma non versato a seguito della sospensione dei termini disposta da specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali.

La differenza tra l'importo indicato nel rigo IQ90 e la somma degli importi indicati nei righi IQ91 e IQ93, colonna 2, diminuita dell'importo di rigo IQ92, va indicata nel **rigo IQ94**, (importo a debito) o nel **rigo IQ95** (importo a credito).

1.10 Sezione IX - Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

La presente sezione è riservata ai soggetti residenti negli Stati Uniti con stabile organizzazione o base fissa in Italia per l'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione della Convenzione.
In tale sezione va, in particolare, indicato:

- **rigo IQ96**, l'ammontare dei costi per lavoro dipendente e degli altri costi assimilati (compensi per collaborazioni coordinate e continuative, per lavoro autonomo occasionale, per associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro) indeducibili ai fini dell'IRAP;
- **rigo IQ97,** l'ammontare degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari indeducibili ai fini dell'IRAP, al lordo degli interessi attivi e degli altri proventi finanziari esclusi dalla formazione della base imponibile;

- **rigo IQ98**, l'importo dell'IRAP accreditabile, soggetto alle limitazioni della legge tributaria statunitense, corrispondente al rapporto tra la base imponibile rettificata – costituita dalla differenza tra la base imponibile totale (su cui è applicata l'IRAP) e la somma degli importi dei righi IQ96 e IQ97 – e la base imponibile totale. A maggior chiarimento si formula il seguente esempio: si assuma che la base imponibile dell'IRAP sia di euro 5.164,00, che gli interessi passivi ed il costo del lavoro non dedotti siano pari, rispettivamente, a euro 516,00 ed euro 1.032,00. Si ipotizzi, inoltre, per semplicità, che l'IRAP dovuta sia di euro 258,00.

La formula per la determinazione del credito d'imposta risulta essere la seguente:

$$\frac{5.164,00 - (516,00 + 1.032,00)}{5.164,00} =$$

$$\frac{5.164,00 - (1.548,00)}{5.164,00} = \frac{3.616,00}{5.164,00} = 70\%$$

credito di imposta = 258,00 x 70% = 180,60

1.11 Sezione X Rideterminazione dell'acconto

In tale sezione va indicato l'ammontare dell'acconto rideterminato per l'anno 2006, utilizzando il metodo storico, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 72, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In base a tale disposizione per il versamento dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006, il contribuente poteva continuare ad applicare le disposizioni previgenti alle modifiche apportate all'articolo 164, comma 1, del TUIR.

In particolare nel rigo **IQ99**, va indicato:

- in **colonna 1**, il valore della produzione relativo al periodo d'imposta precedente (2005) rideterminato;
- in **colonna 2**, l'imposta del periodo d'imposta precedente rideterminata tenendo conto della maggiorazione di aliquota IRAP prevista dal comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e dal comma 1-bis dell'art. 1 del D.L. n. 206 del 7 giugno 2006;
- in **colonna 3**, l'importo dell'acconto, calcolato con il metodo storico, sulla base dell'imposta indicata in colonna 2.

Versamento dell'acconto

Il versamento in acconto dell'IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilita per le imposte sui redditi. Per i soggetti IRPEF, pertanto, l'acconto relativo all'anno 2007, è dovuto in misura pari al 99 per cento dell'importo di rigo IQ90, sempreché l'importo ivi indicato superi euro 51,65.

Ai sensi del comma 269 dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 entrata in vigore il 1° gennaio 2007, nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1° febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 266, 267 e 268.

IRAP **Modello UNICO 2007** – Persone fisiche

In base al comma 72 dell'articolo 2 del D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006, per il versamento dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006 ed a quelli successivi è consentito continuare ad applicare le disposizioni previgenti alle modifiche apportate con il comma 71 dell'art. 2 del citato decreto.

Si fa, altresì, presente che, ai fini del versamento dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, tale acconto deve essere calcolato assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata tenendo conto della disposizioni contenute nell'art. 1, comma 401 e 402, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) in materia di deducibilità delle spese relative agli impianti di telefonia.

In base all'art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 435 del 7 dicembre 2001, modificato dall'art. 37, comma 11 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 l'acconto va versato in due rate:
– la prima, pari al 40 per cento, entro il 18 giugno 2007 (in quanto il 16 giugno cade di sabato e il 17 giugno è festivo) ovvero entro il 16 luglio 2007 con la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo. Si fa presente che il versamento della prima rata non è dovuto se di importo non superiore a euro 103;
– la seconda, pari al residuo 60 per cento, entro il 30 novembre 2007.

È facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza, ferma restando, in tal caso, l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni del comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.

Non sono obbligati al versamento dell'acconto i produttori agricoli che nel 2006 risultavano esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 e che in tale anno hanno superato i limiti previsti per l'esonero.

Sono, invece, tenuti a tale versamento i produttori agricoli che, avendo superato nell'anno 2006 il limite di un terzo delle cessioni di beni diversi da quelli compresi nella prima parte della tabella A allegata al citato decreto non rientrano nel regime di esonero per l'anno 2007.

TABELLA IQ - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

IRAP **Modello UNICO 2007** – Persone fisiche

APPENDICE

Elenco e relativa codifica delle disposizioni emanate con leggi regionali modificative del regime impositivo e delle aliquote applicabili

AVVERTENZE La presente tabella, consultabile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), assume valore puramente indicativo, essendo la materia suscettibile di aggiornamento da parte degli Enti interessati. Per maggiori informazioni e delucidazioni si invita a contattare gli Uffici Tributi delle singole Regioni.
Si riportano nella seguente tabella le aliquote stabilite dalle singole Regioni e Province Autonome così come comunicate dalle stesse all'Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che l'art. 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), come modificato dall'art. 1, comma 165, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), ha confermato sino al 31 dicembre 2006, salvo quanto disposto nel comma 175 del medesimo articolo, la sospensione degli effetti delle maggiorazioni dell'aliquota IRAP di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'art. 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

REGIONE	Codice	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	Aliquota	Entrata in vigore	Termine	Norma
Abruzzo	A1	Agevolazione per le farmacie rurali sussidiate Riduzione di aliquota del 1,5%	3,75 (*)	01/01/01	a regime	Art. 6 - L. R. 16/03/01 n. 9
	A2	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co.1, lett. a), b) del D.Lgs. n. 446/97 operanti in Comuni Montani, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge regionale	4,25 (*)	01/01/02	a regime	Art. 14 - L. R.10/05/02 n. 7 come modificato dall'art. 84 - comma 5 L. R. 26/04/04 n. 15
	A3	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n.460/97	4,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/03	a regime	Art. 43, commi 1 e 3 - L. R. 17/04/2003 n. 7
	A4	Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91	4,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/03	a regime	Art. 43, commi 2 e 3 - L. R. 17/04/2003 n. 7
	A5	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3 co.1 lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 446/97 che iniziano l'attività a decorrere dal 1/1/04, per i primi due periodi d'imposta nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale.	4,25 (*)	01/01/04	a regime	Art. 84 - commi 1-4 L. R. 26/04/04 n. 15

(*) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, come modificato dal comma 277 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206 del 7 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17 luglio 2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.lgs. n. 446.
Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.

REGIONE	Codice	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	Aliquota	Entrata in vigore	Termine	Norma
Basilicata	A1	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n.460/97	3,25	01/01/02	a regime	Art. 29, comma 1 L. R. 31/01/02 n. 10
	A2	Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91	3,25	01/01/02	a regime	Art. 29, comma 2 L. R. 31/01/02 n. 10
Campania	M1	Maggiorazione generalizzata di aliquota (tranne le eccezioni previste dal D.Lgs. 446/97 e dalla Legge regionale	5,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 1, co. 1 L. R. 28/12/05 n. 23
	SM	Sospensione della maggiorazione per determinate categorie di soggetti:				
		a) nuove imprese costituitesi in qualsiasi forma giuridica nel corso degli anni 2006 e 2007;	5,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	tre periodi d'imposta	Art. 1, co. 3 L. R. 28/12/05 n. 23
		b) imprese e lavoratori autonomi che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nella misura di almeno il 40% rispetto alla media dei lavoratori a tempo indeterminato relativa ai due anni precedenti;	5,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	periodo d'imposta in cui si verificano i presupposti e 3 successivi	come sopra
	M2	Maggiorazione dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/1997	5,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 1, co. 2 L.R.28/12/05 n. 23

(*) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, come modificato dal comma 277 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206 del 7 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17 luglio 2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.lgs. n. 446.
Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.

REGIONE	Codice	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	Aliquota	Entrata in vigore	Termine	Norma
Emilia Romagna	A1	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n.460/97	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 1 L. R. 21/12/01 n. 48
	A2	Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 2 L. R. 21/12/01 n. 48
	A3	Agevolazione per le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49	3,25	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2003	a regime	Art. 18, comma 1 L. R. 22/12/03 n. 30
Friuli Venezia Giulia	A1	Agevolazione per un massimo di 5 periodi d'imposta alle nuove imprese artigiane aventi i requisiti previsti dalla legge regionale	3,45	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1 commi 13-17, L. R. 26/01/04 n. 1 come sostituiti dall'art. 1 co. 13 L.R. 02/02/05 n. 1
	A2	Agevolazione per un massimo di 5 periodi d'imposta alle nuove imprese artigiane con sede legale nelle zone montane di svantaggio socio-economico aventi i requisiti previsti dalla legge regionale	3,25	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1 commi 13-17 L. R. 26/01/04 n. 1 come sostituiti dall'art. 1 co. 13 L.R. 02/02/05 n. 1

20

	A3 (*)	Aliquota ridotta per i soggetti passivi previsti dalla legge regionale che, alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentino: a) un incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP di almeno il 5% rispetto alla media del triennio precedente; b) un incremento dei costi relativi al personale, classificabili nell'art. 2425, primo comma, lett. B), numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente	3,25	Periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 2, comma 2 L.R. 18/01/06 n. 2
	E1	Esenzione per le ONLUS	esenti	Periodo d'imposta in corso al 01/01/02	a regime	Art. 2-bis, L.R. 25/01/2002, n. 3 introdotto dall'art. 7, comma 10, L.R. 23/08/02, n. 23
	E2	Esenzione per le cooperative sociali di cui all' articolo 2, comma 1, lett. b), della L.R. 7/02/1992, n. 7	esenti	Periodo d'imposta in corso al 01/01/02	a regime	Come sopra
	E3	Esenzione per le ccooperative sociali di cui all' articolo 2, comma 1, lett. a), della L.R. 7/02/1992, n. 7	esenti	Periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, comma 14-bis L.R. 26/01/04 n. 1 introdotto dall'art. 1, co. 13, L.R. 02/02/05, n. 1
	E4	Esenzione per le Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) succedute alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza	esenti	01/01/06	a regime	Art. 2, comma 6 L.R. 18/01/06 n. 2
	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese ed agli esercenti arti e professioni	//	si attende regolamento di attuazione		Artt. 4 e 5 L.R. 25/02/2000 n. 4
	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese artigiane e loro consorzi	//	si attende regolamento di attuazione		Art. 64, L. R. 22/04/2002 n. 12

(*) Per una completa determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della L.R. 18/01/06 n. 2 si rimanda all'apposito Regolamento approvato con DGR n. 2935 del 1/12/2006 ed emanato con DPGR n. 372 del 6/12/2006.

Lazio	A1	Agevolazione per i settori di cui al primo gruppo tab. A (codici ISTAT 1, 2, 5) Riduzione di aliquota dell'1,00%	1,90 (*)	01/01/02	a regime	Art. 5, co 1 e 2 L.R. 13/12/01, n. 34
	A2	Agevolazione per i settori di cui al secondo gruppo tab. A (codici ISTAT 15/20, 25/33, 36/37, 45, 52, 60/61, 90/91, 92.1, 92.3, 92.5, 92.6, 92.7; 93 Riduzione di aliquota dello 0,50%	4,75 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	A3	Agevolazione temporanea per i settori di cui alla tab. A (codici ISTAT 62,63.3) Riduzione di aliquota dello 0,50% per attenuare le negative conseguenze economiche degli attentati USA	4,75 (*)	01/01/02		Come sopra
	A4	Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla L. 381/91 (codici ISTAT 85.31,85.32) Riduzione di aliquota dello 0,50%	4,75 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	A5	Agevolazione per le imprese di nuova costituzione (imprenditoria giovanile, femminile e fasce deboli per i primi tre anni dall'inizio dell'attività) Riduzione di aliquota dell'1%	4,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	A6	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (secondo gruppo, tab. A) Riduzione di aliquota dell'1%	4,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	A7	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (terzo gruppo, tab. A) Riduzione di aliquota dello 0,50%	4,75 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	N1	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codici ISTAT 21/22, 34/35, 51.1, 55, 63, 72/75, 80, 85, 95) per cui non vi sono variazioni d'aliquota	5,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	N2	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codice ISTAT 66) per cui non vi sono variazioni d'aliquota limitatamente alle assicurazioni	5,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	M1	Maggiorazione dello 0,75% per i settori di cui al quarto gruppo tab. A [codici ISTAT 10/14, 23, 40/41, 50, 51 (escluso 51.1), 62]	5,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	SM	Tab. A, codice Istat: 50 (sospensione temporanea della maggiorazione dell'aliquota IRAP)	5,25 (*)	01/01/02		Come sopra
	M2	Maggiorazione dell'1,00% per i settori di cui al quinto gruppo tab A (codici ISTAT 24, 64, 67, 70/71, 92.2. Si ricorda che la L.R. n. 2 del 2003 ha escluso da tale maggiorazione il codice 92.4)	5,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	M3	Maggiorazione dell'1,00% per i settori di cui al quinto gruppo tab A (codice ISTAT 65)	5,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra

(*) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, come modificato dal comma 277 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206 del 7 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17 luglio 2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.lgs. n. 446.
Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.

IRAP **Modello UNICO 2007** – Persone fisiche

Liguria	A1	Agevolazione nei confronti dei seguenti soggetti, limitatamente al valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione: a) organismi di volontariato di cui alla legge n. 266/91 iscritti nel registro regionale di cui alla L.R. n. 15/92; b) cooperative sociali e loro consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 381/91, iscritte all'albo regionale di cui alla L.R. n.23/93. N.B. Nei confronti dei consorzi di coop. sociali l'aliquota ridotta si applica a condizione che essi abbiano la base sociale formata per il 100% da cooperative sociali di cui al predetto art. 1, co. 1, lett. a) della L. 381/91	3,00	01/01/02	a regime	Art. 3, commi 3 e 4, L. R. 07/05/02 n.20
	A2	Agevolazione per le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000, n. 383, iscritte al registro nazionale previsto dall'art. 7, comma 3, della legge medesima.	3,25	01/01/04	a regime	Art. 2, L.R. 02/04/04 n. 7
	A3	Agevolazione per le cooperative sociali e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 381/1991 iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 23	3,25	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 5, commi 1,2,3 L.R. 24/01/06 n. 2
	M1	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/97	5,25	periodo d'imposta 2006	a regime	Art. 1, comma 1 L.R. 28/11/05 n. 17
Lombardia	A1 (*)	Agevolazione per le imprese costituite dopo l'entrata in vigore della L. R. 5/5/04 n. 11 nei piccoli comuni individuati dalla D.G.R. VII/19319 del 12/11/04 nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale 5 maggio 2004, n.11, come attuata dalla circ. n. 43 del 13/12/04	3,25	periodo d'imposta di inizio attività	4 periodi d'imposta	Art. 9, co. 2, 4 e 5, L.R. 5/5/04 n. 11
	A2	Agevolazione per le imprese che esercitano attività commerciali di vicinato nei comuni individuati dalla D.G.R. VII/19319 del 12/11/04 nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale 5 maggio 2004, n.11, come attuata dalla circ.n. 43 del 13/12/04	3,25	01/01/05	4 periodi d'imposta	Art. 9, co. 3, 5, L.R. 5/5/04 n. 11
	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1 co. 7 e 8 L. R. 18/12/01 n. 27 come confermato dall'art. 77, co. 1 e co. 2, L. R. 14/07/03 n. 10
	M1 (**)	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/97	5,25	01/01/03	a regime	Art. 1 co. 1 L. R. 23/12/02 n. 33 come confermato dall'art. 76 L. R. 14/07/03 n. 10

(*) L'agevolazione è riconosciuta per ulteriori 3 periodi d'imposta alle imprese composte da giovani o donne con i requisiti previsti dal comma 2 della legge regionale.
(**) Maggiorazione confermativa dell'aumento di aliquota stabilito dalla legge regionale n. 27 del 18/12/2001.

Marche	M1	Maggiorazione generalizzata di aliquota (tranne le eccezioni previste dal D.Lgs. 446/97 e dalla Legge regionale)	5,15	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 3 L. R. 19/12/01 n. 35
	SM	Sospensione dalla maggiorazione per determinate categorie di soggetti e settori di attività:				
		a) soggetti che realizzano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo, dichiarato ai fini IVA, per lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento di cui ai codici 8140, 8150, 8160, 8170, 8210, 8220 della classificazione, tariffe industria, per l'assicurazione INAIL allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000;	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4 lett. a) L. R. 19/12/01 n. 35
		b) nuove imprese che si costituiscono per la prima volta nel territorio regionale negli anni 2005 e 2006;	4,25	01/01/02	per i primi due anni di imposta	Art. 1, co. 4, lett. b) L. R. 19/12/01 n. 35 come sostituita dall'art. 19 L. R. 11/10/05 n. 24
		c) soggetti di cui all'art.3, co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 446/97, considerati ONLUS ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. n.460/97;	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4, lett. c) L. R. 19/12/01 n. 35
		d) soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e-bis), del D.Lgs. 446/1997, relativamente al valore prodotto nell'esercizio dell'attività commerciale.	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4, lett. e) L. R. 19/12/01 n. 35
		e) settore ricerca e sviluppo di cui ai codici ISTAT, attività economiche per le classi: 73.10 e 73.20.	4,25	periodo d'imposta in corso al 01/01/05	a regime	Art. 1, co. 4, lett. e-bis) L. R. 19/12/01 n. 35 come integrato dall'art. 35 L. R. 24/12/04 n. 29
		f) settore "altre attività dello spettacolo, di intrattenimento e divertimento di cui al codice ISTAT, della classificazione delle attività economiche: 92.3.	4,25	periodo d'imposta 2005	a regime	Art. 1, co. 4, lett. e-ter), L. R. 19/12/01 n. 35 aggiunta dall'art. 19 L. R. 11/10/05 n. 24
	A1	Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. A), legge 381/1991	3,25	01/01/04	a regime	Art. 1, co. 4-bis L. R. 19/12/01 n. 35 come modificato dall'art. 12, L. R. 11/03/03 n. 3
	A2	Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. B), legge 381/1991	2,25	01/01/04	a regime	Art. 1, co. 5 L. R 19/12/01 n. 35 come modificato dall'art. 12, L. R. 11/03/03 n. 3

22

	A3	Agevolazione per riduzione aliquota, al settore fabbricazione delle calzature (codici ISTAT attività economiche:19.30.1, 19.30.2, 19.30.3) ed al settore fabbricazione articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria (codici ISTAT attività economiche: 19.20.0)	4,50	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, co. 1, L. R. 22/12/03 n. 25 e art. 30, co. 1, L.R. 19/02/04 n. 2
	A4	Agevolazione per riduzione aliquota, per le sottoelencate categorie di soggetti passivi, con sede legale nel territorio regionale, operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio (codici alfabetici ISTAT della classificazione delle attività economiche per le sezioni C, D, E, F e G): a) imprese che esportano all'estero almeno il 50% del fatturato dell'ultimo anno; b) imprese rientranti nella definizione dell'Unione Europea di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE C(2003) 1422 del 6/5/2003, per le quali, nel corso del periodo d'imposta (periodo d'imposta di riferimento 2006), si verifichi almeno una delle condizioni indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4) sotto riportate: 1) abbiano assunto nuovo personale a tempo indeterminato, da utilizzare presso la sede o l'impianto ubicato nel territorio regionale nel campo dell'innovazione tecnologica e della ricerca, in possesso di laurea specialistica appartenente ad una delle classi previste dalla legge regionale; 2) abbiano ottenuto una delle seguenti certificazioni o registrazioni: ETICA SA 8000, ISO 9001, ISO 14001, EMAS; 3) abbiano registrato almeno un brevetto per invenzione industriale, modello di utilità o modello ornamentale; 4) abbiano realizzato, nell'ambito della conduzione aziendale, il ricambio generazionale, con i seguenti requisiti: 4.1) iscrizione al registro delle imprese da almeno 5 anni 4.2) il titolare entrante deve avere un'età pari o inferiore ai 40 anni mentre il titolare cedente deve avere compiuto i 60 anni (da intendersi quale media dell'età dei soci nelle soc. di persone e da riferire al presidente del C.d.A. o all'amministratore nell soc. di capitali).	4,50	periodo d'imposta 2005	a regime	Art. 1, co. 5bis, L.R. 19/12/01 n. 35, inserito dall'art. 19 L.r. 11/10/05, n. 24, art. 24 L.R. 10/02/06 n. 2 art. 1 L.R. 21/12/06 n. 20
	A5	Agevolazione per riduzione aliquota, per le attività di preparazione e concia del cuoio (cod. ISTAT attività economiche 19.10.0)	4,50	01/01/06	a regime	Art. 25, L.R. 10/02/06 n. 2
Piemonte	A1	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla Legge n. 381 del 1991 Riduzione di aliquota dell'2,00%	2,25	01/01/05	a regime	Art. 3, comma 1, L. R. 04/03/2003 n. 2
Puglia	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	01/01/02	a regime	Art.48 L. R. 21/05/02 n.7
Sardegna	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	01/01/04	a regime	Art.17, comma 5, L. R. 29/04/03 n.3
Sicilia	A1	Agevolazione per le piccole e medie imprese operanti in Sicilia nei settori dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, nonché per le cooperative, salvo quanto previsto dal co. 5, dell'art. 7, L. R. n. 2 del 26/03/2002. Riduzione di aliquota dello 0,25%	5,00 (***)	01/01/03	a regime	Art. 7, co. 2, L. R. 26/03/02 n. 2
	A2	Agevolazione per le aziende i cui titolari abbiano sporto denunzia circostanziata nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni, come definiti dalla vigente legislazione nazionale e regionale	4,25 (***)	27/03/02	tre anni dalla denunzia	Art. 7, co. 4, L. R. 26/03/02 n. 2
	A3 (*) (**)	Agevolazione per le società cooperative a mutualità prevalente di cui al Titolo VI del libro V del Codice civile, così come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 17/01/03 n. 6 che siano regolarmente sottoposte al regime di revisione ordinaria previsto dalla L.R. n. 36/91 e nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale. Riduzione di aliquota dello 0,75%	4,50 (***)	01/01/05	periodo d'imposta in corso al 01/01/2006	Art. 60, co.1, 3 e 4 L.R.- n. 17 28/12/2004
	A4 (**)	Agevolazione per gli istituti esercenti attività di vigilanza privata di cui agli artt.133 e seguenti del Regio decreto 18/6/1931, n. 733 e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale. Riduzione di aliquota dello 0,75%	4,50 (***)	01/01/05	periodo d'imposta in corso al 01/01/2006	Art. 60, co.2, 3 e 4 L.R.- n. 17 28/12/2004
	E1	Esenzione per le ONLUS di cui al D.Lgs. n.460/97, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383/00 e le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91	esenti	01/01/02	a regime	Art. 7, co. 5, L. R. 26/03/02 n. 2
	E2	Esenzione per le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)	esenti	16/04/03	a regime	Art. 43 L. R. n. 4 del 16/04/03
	E3 (*)	Esenzione per le nuove imprese giovanili e femminili che si sono costituite o che hanno iniziato l'attività lavorativa nell'anno 2004 nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	esenti	01/01/04	5 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/03	Art. 13 L. R. n. 21 del 29/12/2003
	E4 (*)	Esenzione per le imprese turistiche, alberghiere e artigianali, le imprese operanti nel settore dei beni, culturali e dell'information technology, le industrie agro-alimentari e le imprese industriali con fatturato non superiore a 10 milioni di euro.L'esenzione è prevista in caso di inizio dell'attività dal 2004 e nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale.	esenti	01/01/04	5 periodi d'imposta successivi a quello di inizio attività	Art. 14 L.R. n.21 29/12/2003

	E5 (*)	Esenzione per le imprese già operanti in Sicilia per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003 ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche e nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	esenti	01/01/04	5 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/03	art. 15 L.R. n.21 29/12/2003
	M1	Maggiorazione dell'1% per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/97	5,25 (***)	01/01/02	a regime	Art. 7, co. 1, L. R. 26/03/02 n. 2
	M2	Maggiorazione per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n.446/97 operanti in forma cooperativa	5,25 (***)	01/01/03	a regime	Art. 7, co. 1 e 2 L.R. 26/03/02 n. 2
	M3	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per le imprese di raffinazione di prodotti petroliferi in Sicilia	5,25 (***)	27/03/02	a regime	Art. 7, co. 3, L. R. 26/03/02 n. 2

(*) Gli aiuti previsti sono concessi nell'ambito dei massimali previsti dalla Comunità europea per gli aiuti "de minimis".
(**) Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 01/01/2006 l'aliquota è ridotta dello 0,50 per cento.
(***) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, come modificato dal comma 277 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206 del 7 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17 luglio 2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.lgs. n. 446.
Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.

Toscana	A1(*)	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n.446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 460/97 e per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91limitatamente alle attività istituzionali esercitate.	3,25	01/01/01	a regime	Art. 2, L. R. 26/01/01 n. 2
	A2(*)	Agevolazione per le nuove imprese giovanili in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 co. 3-5 della legge regionale n. 27 del 26/04/93 che si costituiscono nel territorio regionale nel triennio 2001-2003 o 2004-2006	3,25		3 periodi d'imposta	Art. 3, L. R. 26/01/01 n. 2 e art. 2, L. R. 19/12/03 n. 58
	A3(*)	Agevolazione i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 446/97 operanti in comuni montani compresi nell'Allegato 1 della L.R. n.39/92 o in comuni parzialmente montani purché inseriti in comunità montane di cui alla L.R. n.82/00 con valore della produzione non superiore a 77.468,53 euro.	3,75		a regime	Art. 4, L. R. 26/01/01 n. 2 come integrato dall'art. 1 L. R. 20/12/02 n. 43
	A4(*)	Agevolazione per i periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007 per i soggetti di cui all'art. 3 co.1 lett. a) e b) del D.Lgs.n. 446/97 che, entro il periodo tributario precedente, abbiano ottenuto la registrazione "EMAS", nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	3,50	01/01/05		Art. 1 - commi 1, 3, 4 e 5 L. R. 20/12/04 n. 71
	A5(*)	Agevolazione per i periodi d'imposta 2004 2005, 2006 e 2007 per i soggetti di cui all'art. 3 co.1 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 446/97 che, entro il periodo tributario precedente, abbiano ottenuto la certificazione ISO 14001, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	3,85			Art. 1 - commi 2, 3, 4 e 5 L. R. 19/12/03 n. 58 e Art. 1 - commi 2, 3, 4 e 5 L. R. 20/12/04 n. 71
	A6(*)	Agevolazione per i periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007 per i soggetti di cui all'art. 3 co.1 lett. a) e b) del D.Lgs.n. 446/97 che, entro il periodo tributario precedente, abbiano ottenuto la certificazione "SA 8000", nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	3,75	01/01/05		Art. 2 L. R. 20/12/04 n. 71
	E1	Esenzione per gli esercenti attività commerciali nelle zone montane svolgenti in un solo esercizio altri servizi di particolare interesse per la collettività	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1, L. R. 21/12/01 n. 65
	M1	Maggiorazione dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997	4,40	01/01/03	a regime	Art. 2, L. R. 20/12/02 n. 43

(*) Le agevolazioni si applicano alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis" (art.5, co. 2 L.R. 26/01/01; art.1, co. 5 e art. 2 L.R. 19/12/03 n. 58; artt. 1 e 2 L.R. 27/12/05 n. 70).

Umbria	A1	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 limitatamente all'attività istituzionale esercitata	3,50	01/01/01	a regime	Art. 3, co. 1 L. R. 27/04/01 n. 13
	A2	Agevolazione per le società cooperative di lavoro di cui al D.P.R. 602/1970 limitatamente all'attività istituzionale esercitata	3,75	01/01/01	a regime	Art. 4, co. 1, L. R. 27/04/01 n. 13
	E1	Esenzione per le cooperative sociali, di cui alla Legge n. 381/1991, limitatamente alle attività istituzionali esercitate	esenti	01/01/06	A regime	Art. 1, co. 1 L.R. 10/02/06 n. 4
Valle D'Aosta	A1	Agevolazione per i soggetti che operano nel settore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile Riduzione di aliquota dell'1%	0,90	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, co. 3 - L. R. 15/12/2003 n. 21
	A2(*)	Agevolazione per le società cooperative iscritte alla sezione produzione lavoro e miste del registro regionale di cui all'art. 3, della L.R. 27/98 che si costituiscono dopo il 1/1/04 Riduzione di aliquota dell'1%	3,25	01/01/04	3 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2003	Art. 1, co. 4 - L. R.. 15/12/2003 n. 21
	A3(*)	Agevolazione per le società cooperative iscritte alla sezione produzione lavoro e miste del registro regionale di cui all'art. 3, della L.R. 27/98 composte prevalentemente da giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, o da donne di età compresa tra i 18 e i 45 anni ovvero costituite da una compagine sociale formata da un numero non inferiore a 10 cooperative sociali Riduzione di aliquota dell'1%	3,25	periodo d'imposta in corso 01/01/04	a regime	Art. 1, co. 5 - L. R.. 15/12/2003 n. 21

Regione	Codice	Descrizione	Aliquota	Decorrenza	Durata	Norma
	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	01/01/03	a regime	Art. 1, co. 2, L.R. 11/12/02 n. 25
	E2(*)	Esenzione per i centri polifunzionali di servizio di cui agli artt. 10, co. 1, lett. a) del D.lgs n. 114/98 e 12 della L.R. n. 12/99.	esenti	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 1, co. 1 e 2, L.R. 19/12/05 n.34
	E3	Esenzione per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)	esenti	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 4, comma 1, L.R. 03/08/06 n. 15
(*) Alle agevolazioni si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis".						
Veneto	A1 (*)	Agevolazioni per le nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale negli anni 2005–2006 in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 57/1999	3,25		3 periodi d'imposta	Art. 3, co. 1, L. R. 26/11/04 n. 29 e art. 2, co. 1, L. R. 26/11/05 n. 19
	A2 (*)	Agevolazioni per le nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale negli anni 2005–2006 in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 1/2000	3,25		3 periodi d'imposta	Art. 3, co. 1, L. R. 26/11/04 n. 29 e art. 2, co. 1, L. R 26/11/05 n. 19
	A3 (*)	Agevolazioni per le nuove cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) della L. R. n. 24/1994 e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale negli anni 2005–2006 in possesso dei requisiti di cui alla medesima legge regionale n.24/1994	3,25		3 periodi d'imposta	Art. 3, co. 2, L. R. 26/11/04 n. 29 e art. 2, co. 2, L. R 26/11/05 n. 19
	A4 (*)	Agevolazione per le cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) della L. R. n. 24/1994 iscritte nella sez. A dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, co. 2, lett. a) della medesima legge regionale n. 24/1994	3,70	01/01/06	periodo d'imposta in corso	Art. 3, co. 2, L. R. 26/11/05 n. 19
	E1 (*)	Esenzione IRAP per le cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. b) della L. R. n. 24/1994 iscritte nella sez. B dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, co. 2, lett. b) della medesima legge regionale n. 24/1994	esenti	01/01/06	periodo d'imposta in corso	Art. 3, co. 1, L. R. 26/11/05 n. 19
	M1	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs n. 446 del 15/12/97	5,25	01/01/05	a regime	Art. 2, L. R. 26/11/04 n. 29
(*) Alle agevolazioni si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis" di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, "Legge finanziaria 2000".						
Provincia di Bolzano	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	dal periodo d'imposta in corso al 01/01/03	a regime	Art. 1, co. 1, L.P. 26/07/02 n. 11
	E2	Esenzione per le organizzazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000 n. 383 iscritte nel registro provinciale	esenti	01/01/04	a regime	Art. 28, co. 6, . L.P. 28/07/03 n.12
Provincia di Trento	A1	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese nel 2004 sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati dai co. 1 e 2, dell'art. 45 del D.Lgs. 446/97	3,25	01/01/04	periodo d'imposta di inizio attività e 2 successivi	Art. 6, co. 1, L. P. 12/05/04 n. 4 e
	A2	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese nel 2005 sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati agli artt. 6, 7 e al comma 1 dell'art. 45 del D.Lgs. 446/97	3,25	01/01/05	periodo d'imposta di inizio attività e 2 successivi	Art. 12, co. 2, L. P 10/02/05 n. 1
	A3	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese negli anni 2006/2007 e 2008 sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati agli artt. 6, 7 e al co. 1 dell'art. 45 del D.Lgs. 446/97	3,25	01/01/06	periodo d'imposta di inizio attività e 2 successivi	Art. 27, co. 3, L. P 29/12/05 n. 20
	A4	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co.1, lett. a), b), c) del D.Lgs. 446/97, che hanno realizzato il valore della produzione netta nel territorio di Comuni inclusi nelle aree svantaggiate e nelle aree phasing-out e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla Legge provinciale	3,25	01/01/06	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	Art. 27, co. 1, L. P. 29/12/05 n. 20
	A5	Agevolazione per i soggetti operanti nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi Riduzione di aliquota dell'1%	0,90	01/01/06	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	Art. 27, co. 2, L. P. 29/12/05 n. 20
	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	01/01/05	a regime	Art. 12, co. 3, L. P. 10/02/05, n. 1
Per tutte le regioni	XX	**Il codice XX va inserito esclusivamente nelle ipotesi di eventuali modifiche del regime impositivo non previste dalla presente tabella**				

IRAP 2007 PERSONE FISICHE

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2006

CODICE FISCALE

IRAP

QUADRO IQ

Determinazione dell'imposta

Mod. N. **EURO**

Sez. I Imprese

Maggiori ricavi per adeguamento agli studi di settore 1 ,00

		Valori contabili	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Valori IRAP
IQ1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
IQ2	Variazioni delle rimanenze	,00	,00	,00	,00
IQ3	Variazioni di lavori in corso su ordinazione	,00	,00	,00	,00
IQ4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00	,00	,00	,00
IQ5	Altri ricavi e proventi	,00	,00	,00	,00
IQ6	**Totale componenti positivi**				,00
IQ7	Costi per materie prime, merci, ecc.	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
IQ8	Costi per servizi	,00	,00	,00	,00
IQ9	Costi per il godimento di beni di terzi	,00	,00	,00	,00
IQ10	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	,00	,00	,00	,00
IQ11	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	,00	,00	,00	,00
IQ12	Variazioni delle rimanenze	,00	,00	,00	,00
IQ13	Oneri diversi di gestione	,00	,00	,00	,00
IQ14	Accantonamenti deducibili	,00	,00	,00	,00
IQ15	**Totale componenti negativi**				,00

Produttori agricoli

Opzione ☐

Revoca ☐

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti e disabili	Contratti formazione lavoro	Personale addetto alla ricerca e sviluppo	
IQ16	**Deduzioni**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

IQ17 **Valore della produzione** (IQ6 — IQ15 — IQ16 col. 5) ,00

Sez. II Imprese in regime forfetario

IQ18	Reddito d'impresa determinato forfetariamente	,00
IQ19	Retribuzioni, compensi e altre somme	,00
IQ20	Interessi passivi	,00

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti e disabili	Contratti formazione lavoro	Personale addetto alla ricerca e sviluppo	
IQ21	**Deduzioni**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

IQ22 **Valore della produzione** (IQ18 + IQ19 + IQ20 — IQ21 col. 5) ,00

Sez. III Produttori agricoli

IQ23	Corrispettivi	,00
IQ24	Acquisti destinati alla produzione	,00

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti e disabili	Contratti formazione lavoro	Personale addetto alla ricerca e sviluppo	
IQ25	**Deduzioni**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

IQ26 **Valore della produzione** (IQ23 — IQ24 — IQ25 col. 5) ,00

Sez. IV Esercenti arti e professioni

IQ27	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica	(di cui per adeguamento agli studi di settore 1 ,00)	2 ,00
IQ28	Costi inerenti all'attività esercitata		,00

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti e disabili	Contratti formazione lavoro	Personale addetto alla ricerca e sviluppo	
IQ29	**Deduzioni**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

IQ30 **Valore della produzione** (IQ27 col. 2 — IQ28 — IQ29 col. 5) ,00

Sez. V Esercenti arti e professioni in regime forfetario Irpef

IQ31	Reddito di lavoro autonomo determinato forfetariamente	,00
IQ32	Retribuzioni, compensi e altre somme	,00
IQ33	Interessi passivi	,00

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti e disabili	Contratti formazione lavoro	Personale addetto alla ricerca e sviluppo	
IQ34	**Deduzioni**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

IQ35 **Valore della produzione** (IQ31 + IQ32 + IQ33 — IQ34 col. 5) ,00

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

Sez. VI Valore della produzione netta

		1	Estero 2	Italia 3
IQ36	Valore della produzione di rigo IQ17	,00	,00	,00
IQ37	Valore della produzione di rigo IQ22	,00	,00	,00
IQ38	Valore della produzione di rigo IQ26	,00	,00	,00
IQ39	Valore della produzione di rigo IQ30	,00	,00	,00
IQ40	Valore della produzione di rigo IQ35	,00	,00	,00
IQ41	**Totale valore della produzione**	,00	,00	,00
IQ42	Quota del valore della produzione attribuita dal GEIE			,00
IQ43	Ulteriore deduzione	quota GEIE	1 ,00	2 ,00
IQ44	Deduzione per lavoro dipendente			,00

		Deduzione base	Art. 87 par. 3 lett. c) Tr. CE	Art. 87 par. 3 lett. a) Tr. CE	
IQ45	Deduzione per incremento base occupazionale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

IQ46	Deduzione per ricercatori	,00
IQ47	**Valore della produzione netta**	,00
IQ48	Importo di rigo IQ47 soggetto ad aliquota del settore agricolo	,00
IQ49	Importo di rigo IQ47 soggetto ad altre aliquote	,00

Sez. VII Ripartizione della base imponibile e dell'imposta

IQ50	Ammontare complessivo delle retribuzioni	Estero	1 ,00	Italia	2 ,00
IQ51	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri	Estero		Italia	

	Codice regione	Valore della produzione	Riduzione (art. 17, comma 1)	Base imponibile	Normative regionali	Aliquota	Imposta
IQ69	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5	6 %	7 ,00
IQ70		,00	,00	,00		%	,00
IQ71		,00	,00	,00		%	,00
IQ72		,00	,00	,00		%	,00
IQ73		,00	,00	,00		%	,00
IQ74		,00	,00	,00		%	,00
IQ75		,00	,00	,00		%	,00
IQ76		,00	,00	,00		%	,00
IQ77		,00	,00	,00		%	,00
IQ78		,00	,00	,00		%	,00
IQ79		,00	,00	,00		%	,00
IQ80		,00	,00	,00		%	,00
IQ81		,00	,00	,00		%	,00
IQ82		,00	,00	,00		%	,00
IQ83		,00	,00	,00		%	,00
IQ84		,00	,00	,00		%	,00
IQ85		,00	,00	,00		%	,00
IQ86		,00	,00	,00		%	,00
IQ87		,00	,00	,00		%	,00
IQ88		,00	,00	,00		%	,00
IQ89		,00	,00	,00		%	,00

Sez. VIII Dati concernenti il versamento dell'imposta

IQ90	Totale imposta		,00
IQ91	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione		,00
IQ92	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24		,00
IQ93	Acconti versati	(di cui sospesi 1 ,00)	2 ,00
IQ94	Importo a debito		,00
IQ95	Importo a credito		,00

Sez. IX Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

IQ96	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili	,00
IQ97	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili	,00
IQ98	Importo accreditabile	,00

Sez. X Rideterminazione dell'acconto

	Valore della produzione rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato
IQ99	1 ,00	2 ,00	3 ,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

IRAP

SOCIETÀ DI PERSONE
2007

DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
PERIODO DI IMPOSTA 2006

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

QUADRO IQ

SP

TUTTI I QUADRI E LE RELATIVE ISTRUZIONI SONO DISPONIBILI NEI SITI WWW.AGENZIAENTRATE.GOV.IT E WWW.FINANZE.GOV.IT

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Premessa

Anche quest'anno la forma grafica dei modelli è stata predisposta, al fine di agevolarne l'utilizzo, a seconda della tipologia dei soggetti interessati. In particolare sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni le lettere iniziali che individuano la categoria dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione: SP caratterizzano il Modello UNICO riservato alle società di persone ed equiparate, PF quello riservato alle persone fisiche, SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati, AP quello riservato alle amministrazioni ed enti pubblici.
Si ricorda che gli importi devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65).
Sul modello sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.
È ammessa la stampa monocromatica del modello utilizzando il colore nero.

1.1 Generalità

Il modello IRAP "UNICO 2007 – SP" va utilizzato dalle società di persone ed equiparate per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2006, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – di seguito D.Lgs. n. 446 – e successive modificazioni.

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 446, nonché da leggi regionali o delle Province autonome.

Ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, del D.Lgs. n. 446, sono soggetti passivi del tributo le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5 del Tuir, comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.
I gruppi economici di interesse europeo (GEIE) non sono soggetti passivi di imposta; il valore della produzione netta di tali gruppi residenti o delle stabili organizzazioni di gruppi non residenti, determinato secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, è imputato a ciascun membro, sulla base di apposita documentazione, nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. Ciascun membro del gruppo è obbligato in solido con gli altri al versamento dell'imposta dovuta.

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi in forma unificata devono presentare i quadri IQ all'interno di tale dichiarazione.
I soggetti che, invece, non sono tenuti alla dichiarazione in forma unificata devono comunque presentare la dichiarazione IRAP congiuntamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In ogni caso, nel frontespizio del Mod. "UNICO 2007 SP", va barrata la casella IRAP collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione". I termini di presentazione per la dichiarazione IRAP in forma autonoma sono gli stessi previsti per la presentazione del Mod. "UNICO 2007 SP", così come indicati nelle istruzioni generali per la compilazione di detto modello.
La dichiarazione IRAP va presentata anche dai soggetti in liquidazione volontaria. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l'obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio: in tale ipotesi, l'imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore ovvero il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP in relazione ai singoli periodi d'imposta, compresi nell'ambito della procedura, autonomamente considerati.

Il presente quadro deve essere utilizzato dalle società e associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:

– società semplici;
– società in nome collettivo ed in accomandita semplice;
– società d'armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza);
– società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
– associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
– aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori).

Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

Il quadro IQ è suddiviso in otto sezioni. Le prime quattro attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti, per le diverse categorie di soggetti, ai fini della determinazione del valore della produzione netta. In caso di esercizio di attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi, dovrà procedersi separatamente alla determinazione del valore della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività, e non è possibile operare compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi. La quinta, la sesta e la settima sezione attengono rispettivamente alla determinazione del valore della produzione netta, al riparto su base territoriale del valore della produzione netta assoggettabile a IRAP e alla determinazione dell'imposta. L'ottava sezione riguarda l'indicazione dell'ammontare dell'acconto rideterminato per l'anno 2006.

1.2 Sezione I Società esercenti attività commerciali o attività finanziarie

La sezione I deve essere compilata dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, a prescindere dal regime di contabilità adottato. Si tratta, in via generale, degli stessi soggetti tenuti, a seconda dei casi, alla presentazione del quadro RF ovvero del quadro RG della dichiarazione dei redditi.

In caso di opzione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs n. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le regole ordinarie, devono compilare la presente sezione, barrando l'apposita casella "Produttori agricoli", anche i seguenti soggetti:
– le società semplici che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 32 del Tuir,
– le società di persone ed equiparate che svolgono attività di allevamento e che determinano il reddito eccedente i limiti di cui al citato art. 32 secondo le regole dell'art. 56, comma 5 dello stesso Tuir;
– le società di persone ed equiparate che svolgono attività di agriturismo e che si avvalgono, ai fini dell'Irpef, del regime forfetario di determinazione del reddito di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

L'opzione esercitata ha effetto per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione e per i tre successivi, al termine dei quali può essere revocata.
Sono tenute a compilare la presente sezione, pertanto, anche le società in questione che abbiano esercitato l'opzione in precedenti dichiarazioni.
I soggetti che intendono revocare la suddetta opzione devono barrare la casella "revoca" e compilare la Sez. III.

La presente sezione deve essere compilata anche dalle società semplici che per l'anno 2006 determinano il reddito d'impresa ai sensi dell'art. 56-bis del Tuir e che non hanno optato per la determinazione del valore della produzione rilevante ai fini dell'IRAP secondo le regole previste dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446.

Sono comunque tenute alla compilazione della presente sezione le imprese di allevamento che non determinano il reddito eccedente i limiti del suddetto art. 32 secondo le regole del citato art. 56, comma 5 del Tuir, le imprese di agriturismo che non si avvalgono ai fini dell'Irpef del regime forfetario, le altre imprese agricole che eccedono i limiti di cui al medesimo art. 32 e le società semplici che non si avvalgono, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dei regimi forfetari di cui all'art. 56-bis del Tuir.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, la base imponibile è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lett. A) del comma 1 dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci di cui alla

lett. B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette), e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 11, lett. a) del citato D.Lgs n. 446 e all'art. 3 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
Il costo sostenuto per l'impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale è deducibile solo per l'importo che eccede gli oneri retributivi e contributivi.

Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico, i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile in ragione della loro corretta classificazione.

Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico, non indicate nell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, che costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 di precedenti esercizi ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. Può essere, ad esempio, il caso dei resi e degli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20.

I componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile IRAP, vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi, ad eccezione di quelle previste dagli artt. 56, comma 3, lett. a), 91, 96, 97, 98 e 109, commi 5, secondo periodo, e 6, del Tuir e dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
Per i soggetti che abbiano compilato il quadro EC del Modello Unico 2007 – Società di persone ed equiparate (vedere istruzioni) per operare la deduzione di ammortamenti, altre rettifiche e accantonamenti per importi superiori a quelli imputati a conto economico, si precisa che tali importi, ove riferiti a componenti negativi classificabili nelle voci di conto economico rilevanti ai fini del valore della produzione, sono deducibili anche agli effetti dell'IRAP.
A tal fine, l'importo degli ammortamenti, rettifiche e accantonamenti dedotti extracontabilmente (già riportato in colonna 2 del quadro EC) va indicato in colonna 2 (variazioni in aumento) in corrispondenza dei rispettivi righi del quadro IQ.
Per i soggetti che nei periodi d'imposta precedenti abbiano già applicato la richiamata disciplina di deduzione extracontabile dei componenti negativi, gli eventuali riassorbimenti (c.d. decrementi) delle eccedenze pregresse (già riportati in colonna 3 del quadro EC) vanno indicati in colonna 2 (variazioni in aumento) del rigo IQ5, nel caso, ad esempio, di maggiori plusvalenze o in colonna 3 (variazioni in diminuzione) dei righi IQ13 e IQ14 nel caso, ad esempio, di ammortamenti.

I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori ovvero costituenti elementi accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico – sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 100 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.

Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art. 85, comma 2, del Tuir assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa; le plusvalenze di cui agli artt. 58, comma 3 e 86, comma 1, lett. c), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 110, comma 7, del Tuir.

Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 460 del 1997, la cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione effettuata a favore di enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi ed enti religiosi. Il costo dei beni suindicati rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valevoli ai fini delle imposte sui redditi.

Per effetto del comma 3 dello stesso art. 13 del D.Lgs. n 460 del 1997, non costituisce, infine, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio: i maggiori ricavi o i maggiori compensi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 195 del 1999; la rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 90 del Tuir anche in assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrilevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, rilevano ai fini Irap i maggiori ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all'adeguamento agli studi di settore anche se relativi al primo periodo d'imposta in cui trovano applicazione gli studi o le revisioni dei medesimi.
Nell'apposito campo collocato all'inizio della Sez. I dovranno essere indicati i maggiori ricavi conseguenti all'adeguamento agli studi di settore.
L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

Per la compilazione dei righi della sezione I, indicare:
– in **colonna 1**, i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP; nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema;
– nelle **colonne 2** e **3**, le variazioni in aumento e in diminuzione degli importi contabili derivanti dall'applicazione delle regole di determinazione della base imponibile dell'IRAP;
– in **colonna 4**, il valore di ciascun componente positivo e negativo così come risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nelle precedenti colonne.

I soggetti in contabilità semplificata devono compilare la sola colonna 4, indicando i componenti positivi e negativi desunti dalle scritture contabili direttamente riclassificati agli effetti dell'IRAP.

Ai fini della determinazione della base imponibile dei soggetti tenuti alla compilazione della presente sezione, assumono rilievo, in particolare:

- **rigo IQ1**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 85, comma 2, del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci. In colonna 2 vanno altresì indicati i maggiori ricavi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all'adeguamento agli studi di settore ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 195 del 1999, indicati nell'apposito campo collocato all'inizio della Sez. I. In colonna 3, va indicata la quota parte del corrispettivo ricevuto, in caso di lavoro interinale, corrispondente al rimborso dei costi retributivi e contributivi, ove anche tale quota sia stata classificata nella voce A1 del conto economico;

- **rigo IQ2**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ3**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ4**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;

- **rigo IQ5**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). Concorrono alla formazione della base imponibile IRAP anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia. In colonna 2 va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove non imputato nella voce A5 del conto economico, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso. In colonna 2, va inoltre indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci.
  I contributi erogati in base a norma di legge, che per espressa previsione della legge istitutiva del singolo contributo o di altra norma speciale non sono esclusi dall'IRAP, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, anche se esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (come nel caso, ad esempio, dei crediti d'imposta concessi per l'incremento della base occupazionale).
  Non concorre a formare la base imponibile il premio di cui all'art. 1 comma 2, del D.L. 31 maggio 1999, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, riconosciuto per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca. In colonna 3 vanno indicati gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Nella stessa colonna va inoltre indicato l'importo ricevuto, in caso di lavoro interinale, a titolo di rimborso dei costi retributivi e contributivi, ove classificato nella voce A5. Vanno altresì indicate, in tale colonna, le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);

- **rigo IQ10**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;

- **rigo IQ11**, costi per servizi. Non sono deducibili: i costi per lavoro autonomo occasionale – esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente, di cui all'art. 50 del Tuir ivi comprese le collaborazione coordinate e continuative tranne quelle rese da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 53, comma 2, lett. c), del Tuir; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa; i costi per attività commerciali occasionali di cui all'art. 67, comma 1, lett. i), del TUIR.
  L'importo dei predetti costi (o utili), classificati nella voce B7 del conto economico, va indicato in colonna 3. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 95, commi 2 e 3, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi, deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 51, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche.
  Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, non rilevano le deduzioni forfettarie di cui all'art. 95 comma 4, del TUIR; tuttavia tali imprese, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 446, possono dedurre le indennità di trasferta previste contrattualmente per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 5, del Tuir.
  Gli oneri – nonché gli ammortamenti da indicare al successivo rigo IQ13 – relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 9 dell'articolo 102 del Tuir, sono deducibili nella misura del 50 per cento; tale percentuale è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo;

- **rigo IQ12**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società con-

cedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA. Se, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 95, comma 2 e 164 del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibile. Così, nell'ipotesi di contratto di leasing di un autoveicolo il cui costo sia pari a 30.987,41 euro, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 164 del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 46,67 per cento dei canoni di periodo (euro 18.075,99 / 30.987,41 euro x 80 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 46,67 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;

- **rigo IQ13**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;

- **rigo IQ14**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;

- **rigo IQ15**, importo complessivo delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci; in caso di valore positivo, l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno più;

- **rigo IQ16**, oneri diversi di gestione. In colonna 2 va indicato l'importo delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove non imputato nella voce B14 del conto economico, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In colonna 3 vanno indicate le perdite su crediti e l'importo delle minusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci o partecipanti;

- **rigo IQ17**, accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 105, comma 4, (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 107, commi 1, 2 e 3 del Tuir (cfr. circolare n. 148 del 26 luglio 2000). Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, sempreché risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973;

- **rigo IQ21**, deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:
– in **colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo), deducibili per il loro intero ammontare. In caso di distacco di personale o di lavoro interinale, la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
– in **colonna 2**, le spese relative agli apprendisti nonché ai disabili impiegati nel periodo d'imposta, quest'ultimi come definiti dall'art.1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ovvero dall'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (cfr. risoluzione n. 142/E del 26 novembre 2004). In merito alla deduzione delle spese relative ai disabili si vedano anche le risoluzioni n. 64 del 16 maggio 2006 e n. 139 del 13 dicembre 2006;
– in **colonna 3**, le spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro (e contratti di inserimento previsti dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa);
– in **colonna 4**, i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo. Tale deduzione spetta a condizione che sussista un'apposita attestazione di effettività dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca la quale può essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di quest'ultimo organo sociale, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. La

deduzione può essere operata sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca di base (intesa come l'insieme delle attività di studio, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una specifica finalità ma rivestono una utilità generica per l'impresa), sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca applicata e sviluppo (nel qual caso invece, le predette attività sono finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto) (cfr. circolari n. 10 del 16 marzo 2005 e n. 13 del 5 aprile 2005). In merito alla deduzione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo si vedano anche le risoluzioni n. 57 del 4 maggio 2006, n. 82 del 16 giugno 2006 e n. 138 del 13 dicembre 2006;
– in **colonna 5**, l'importo complessivo di tali deduzioni.

Le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione – ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 – nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, determinano la base imponibile secondo le regole contenute nel comma 1-bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446. In caso di attività svolta non in via esclusiva, l'obbligo di iscrizione nel suddetto elenco ricorre al verificarsi dei requisiti oggettivi stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994. Nel periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo di iscrizione, l'applicazione del citato comma 1-bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446 è tuttavia subordinata alla verifica, relativamente al medesimo periodo d'imposta, dei requisiti oggettivi di prevalenza di cui al citato decreto ministeriale.
Per tali soggetti, tenuti alla redazione del conto economico ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, assumono rilievo ai fini IRAP, oltre ai componenti positivi e negativi indicati nell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, alcuni componenti positivi e negativi di natura finanziaria. Pertanto, le società in questione sono tenute a indicare anche i seguenti componenti:

- **rigo IQ6**, interessi attivi e proventi assimilati di cui alla voce C16 del conto economico;

- **rigo IQ7**, proventi da partecipazione ai fondi comuni di investimento, al netto del credito d'imposta (di cui alla stessa voce C16 di conto economico);

- **rigo IQ8**, profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni (di cui alle voci C15 e C16 del conto economico) e rettifiche di valore delle stesse attività (di cui alla voce D18 del conto economico). In colonna 2, va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lett. c), d), ed e), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci;

- **rigo IQ18**, interessi passivi e oneri finanziari assimilati (di cui alla voce C17 del conto economico);

- **rigo IQ19**, perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni (di cui alla voce C17 del conto economico) e rettifiche di valore delle stesse attività (di cui alla voce D18 del conto economico).

1.3 Sezione II Società semplici in regime forfetario

La sezione II è riservata alle società semplici che applicano, ai fini dell'Irpef, i regimi forfetari di determinazione del reddito di impresa di cui all'art. 56-bis del Tuir e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione assoggettabile a IRAP secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446. Tali disposizioni prevedono che la base imponibile può essere calcolata aumentando il reddito di impresa, determinato forfetariamente, dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro non deducibili ai fini IRAP e degli interessi passivi.

A tal fine, indicare:
- **rigo IQ23**, l'importo del reddito d'impresa determinato forfetariamente per l'anno 2006 ai sensi dell'art. 56-bis del Tuir;

- **rigo IQ24**, l'ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente; ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; ammontare dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli corrisposti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir;

- **rigo IQ25**, l'ammontare degli interessi passivi di competenza del 2006 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria, da determinare secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ12).

Nel **rigo IQ26**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:
- in **colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo). In caso di distacco di personale o di lavoro interinale, la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
- in **colonna 2**, le spese relative agli apprendisti nonché ai disabili impiegati nel periodo di imposta, questi ultimi come definiti dall'art.1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ovvero dall'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (cfr. risoluzione n. 142/E del 26 novembre 2004). In merito alla deduzione delle spese relative ai disabili si vedano anche le risoluzioni n. 64 del 16 maggio 2006 e n. 139 del 13 dicembre 2006;
- in **colonna 3**, le spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro (e contratti di inserimento previsti dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa);
- in **colonna 4**, i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo. Tale deduzione spetta a condizione che sussista un'apposita attestazione di effettività dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca la quale può essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di quest'ultimo organo sociale, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. La deduzione può essere operata sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca di base (intesa come l'insieme delle attività di studio, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una specifica finalità ma rivestono una utilità generica per l'impresa), sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca applicata e sviluppo (nel qual caso invece, le predette attività sono finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto) (cfr. circolari n. 10 del 16 marzo 2005 e n. 13 del 5 aprile 2005). In merito alla deduzione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo si vedano anche le risoluzioni n. 57 del 4 maggio 2006, n. 82 del 16 giugno 2006 e n. 138 del 13 dicembre 2006;
- in **colonna 5**, l'importo complessivo di tali deduzioni.

1.4 Sezione III Società esercenti attività agricola

Questa sezione va compilata dalle società semplici titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del Tuir, dalle società di persone ed equiparate esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 32 secondo le disposizioni del successivo art. 56, comma 5 del Tuir nonché da quelle che esercitano attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (sempreché non esercitino – o abbiano esercitato nella precedente dichiarazione – l'opzione di cui al citato art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 446).
In caso di esercizio congiunto di attività agricola e di attività di agriturismo, per la quale ci si avvalga del regime forfetario, è consentito compilare la presente sezione cumulando i dati delle due attività. Tuttavia, trattandosi di attività che generano presupposti impositivi autonomi, non è possibile operare eventuali compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi; in tal caso, è pertanto necessario compilare due distinti quadri IQ e riportare nel rigo IQ38, colonna 1, il solo dato positivo.

In base all'art. 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 446, non sono soggetti passivi IRAP, sempreché non svolgenti altre attività rilevanti ai fini del tributo, i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA nell'anno 2006 ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero. Tali produttori agricoli, tuttavia, assumono veste di soggetti passivi IRAP se nell'anno 2006 hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso art. 34, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 del citato D.P.R. n. 633 del 1972.

Nel **rigo IQ28** va indicato l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva, compresi i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 32 del Tuir.

Nel **rigo IQ29** va indicato l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola soggetti a registrazioni ai fini IVA. Per i produttori agricoli che nell'anno 2006 hanno adottato il regime spe-

ciale semplificato di cui all'art. 34, comma 6 del D.P.R. 633 del 1972 (in quanto nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a 2.582,28 ovvero a 7.746,85 ma non a 20.658,28 euro), si tiene conto degli acquisti inerenti l'attività agricola risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali ancorché non registrate. In caso di beni strumentali utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari, da determinare secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ12.

Nel **rigo IQ30**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:
– in **colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo);
– in **colonna 2**, le spese relative agli apprendisti nonché ai disabili impiegati nel periodo di imposta, questi ultimi come definiti dall'art.1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 ovvero dall'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (cfr. risoluzione n. 142/E del 26 novembre 2004). In merito alla deduzione delle spese relative ai disabili si vedano anche le risoluzioni n. 64 del 16 maggio 2006 e n. 139 del 13 dicembre 2006;
– in **colonna 3**, le spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro (e contratti di inserimento previsti dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa);
– in **colonna 4**, i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo. Tale deduzione spetta a condizione che sussista un'apposita attestazione di effettività dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca la quale può essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di quest'ultimo organo sociale, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. La deduzione può essere operata sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca di base (intesa come l'insieme delle attività di studio, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una specifica finalità ma rivestono una utilità generica per l'impresa), sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca applicata e sviluppo (nel qual caso invece, le predette attività sono finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto) (cfr. circolari n. 10 del 16 marzo 2005 e n. 13 del 5 aprile 2005). In merito alla deduzione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo si vedano anche le risoluzioni n. 57 del 4 maggio 2006, n. 82 del 16 giugno 2006 e n. 138 del 13 dicembre 2006;
– in **colonna 5**, l'importo complessivo di tali deduzioni.

1.5 Sezione IV Società semplici e associazioni esercenti arti e professioni

La sezione IV va compilata dalle società semplici e dalle associazioni esercenti arti e professioni di cui all'art. 53, comma 1, del Tuir, per le quali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 446, la base imponibile si determina sottraendo dall'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta l'ammontare dei costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso periodo d'imposta, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali ed esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

Anche per tali soggetti vale la previsione dell'art. 11-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 446, in base alla quale i componenti positivi e negativi del valore della produzione si assumono secondo le regole applicabili ai fini della determinazione dei relativi redditi di lavoro autonomo.

Per la determinazione della base imponibile assumono, in particolare, rilievo:

• **rigo IQ32**, compensi derivanti dall'attività professionale o artistica. Riportare:
– in **colonna 2** la somma degli importi indicati nei righi RE2, RE3, colonna 2 (con esclusione dell'importo indicato in colonna 1) RE4 e RE5, colonna 3 della dichiarazione dei redditi (con esclusione dei compensi di cui alla colonna 1 del rigo RE5 dichiarati per adeguamento ai parametri, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 195 del 1999);
– in **colonna 1**, i maggiori compensi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all'adeguamento agli studi di settore, già ricompresi in colonna 2;

• **rigo IQ33**, costi inerenti all'attività esercitata. Indicare l'importo complessivo dei seguenti costi ammessi in deduzione:

– quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro (di cui al rigo RE7 della dichiarazione dei redditi);
– canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli interessi passivi (di cui al rigo RE8 della dichiarazione dei redditi). L'importo degli interessi passivi incluso nei canoni di locazione finanziaria è determinato secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ12;
– canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di rigo RE9 della dichiarazione dei redditi);
– spese relative a immobili (importo di rigo RE10 della dichiarazione dei redditi); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990, l'importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari. La quota dei predetti oneri è determinata secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ12;
– compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica (importo di rigo RE12 della dichiarazione dei redditi);
– spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, ecc. (importo di rigo RE14 della dichiarazione dei redditi);
– spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, spese di rappresentanza, minusvalenze patrimoniali e altre spese (importi deducibili indicati in colonna 3 del rigo RE15, in colonna 2 del rigo RE16 e nei righi RE17, RE18 e RE19 della dichiarazione dei redditi).

Nel **rigo IQ34**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:
– in **colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
– in **colonna 2**, le spese relative agli apprendisti nonché ai disabili impiegati nel periodo di imposta, questi ultimi come definiti dall'art. 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 ovvero dall'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (cfr. risoluzione n. 142/E del 26 novembre 2004). In merito alla deduzione delle spese relative ai disabili si vedano anche le risoluzioni n. 64 del 16 maggio 2006 e n. 139 del 13 dicembre 2006;
– in **colonna 3**, le spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro (e contratti di inserimento previsti dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa);
– in **colonna 4**, i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo. Tale deduzione spetta a condizione che sussista un'apposita attestazione di effettività dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca la quale può essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di quest'ultimo organo sociale, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. La deduzione può essere operata sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca di base (intesa come l'insieme delle attività di studio, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una specifica finalità ma rivestono una utilità generica per l'impresa), sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca applicata e sviluppo (nel qual caso invece, le predette attività sono finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto) (cfr. circolari n. 10 del 16 marzo 2005 e n. 13 del 5 aprile 2005). In merito alla deduzione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo si vedano anche le risoluzioni n. 57 del 4 maggio 2006, n. 82 del 16 giugno 2006 e n. 138 del 13 dicembre 2006;
– in **colonna 5**, l'importo complessivo di tali deduzioni.

1.6 Sezione V Valore della produzione netta

Nella presente sezione va operata la determinazione del valore della produzione netta.

Nei **righi** da **IQ36** a **IQ39**, va indicato:
– in **colonna 1**, l'ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni;
– in **colonna 2**, va indicata la quota del valore della produzione derivante da attività svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale). Tale quota è determinata secondo le regole dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446, (illustrate a commento della Sezione VI) e si ottiene applicando al valore della produzione il rapporto tra l'importo di colonna 1 e la somma degli importi di colonna 1 e di colonna 2 di rigo IQ49 o, per i soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art.

32 del Tuir, di rigo IQ50. Si considera svolta all'estero l'attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La quota parte del valore della produzione attribuibile all'utilizzo di dette navi, esclusa da tassazione, è determinata analiticamente sulla base di apposita contabilità separata, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446; i componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di tali attività e di altre eventualmente svolte dalle anzidette imprese sono imputabili al valore della produzione che si considera prodotto all'estero per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini Irap, specificamente riferibili alle attività che si considerano prodotte all'estero, e l'ammontare complessivo di tutti i componenti positivi rilevanti a tali fini. Analoga disciplina si applica alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelle che esercitano la pesca mediterranea;
– in **colonna 3**, la differenza tra l'ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2.

Nel **rigo IQ40**, va indicato il totale degli importi di segno positivo dei righi da IQ36 a IQ39.

Nel **rigo IQ41**, va indicata la quota di valore della produzione derivante dalla partecipazione a un GEIE (gruppo economico di interesse europeo). Tale quota è attribuita dal GEIE al netto delle deduzioni spettanti ai sensi degli artt. 11, comma 1, lett. a), e 17, comma 1, del D.Lgs. 446. In caso di valore negativo, l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno.

Nel **rigo IQ42**, va indicato, in **colonna 2**, l'importo dell'ulteriore deduzione di cui al comma 4-bis dell'art.11 del D.Lgs. n. 446 riferibile proporzionalmente al valore della produzione di cui al rigo IQ40, colonna 3, e, in **colonna 1**, la quota di detta deduzione riferibile proporzionalmente al valore della produzione attribuita dal GEIE di cui al rigo IQ41.
La ripartizione proporzionale dell'ulteriore deduzione si effettua solo se entrambi gli importi dei righi IQ40 e IQ41 sono di segno positivo.
Tale deduzione, ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis, del D.Lgs n. 446, spetta a condizione che l'importo di rigo IQ40, colonna 1, aumentato (o diminuito) di quello di rigo IQ41, non superi euro 180.999,91 e si applica nelle seguenti misure:

DEDUZIONI

Base imponibile			**Deduzione**
fino a	180.759,91		8.000
oltre	180.759,91	e fino a 180.839,91	6.000
oltre	180.839,91	e fino a 180.919,91	4.000
oltre	180.919,91	e fino a 180.999,91	2.000

Ai sensi del comma 4-bis.2 dell'art. 11 del D.Lgs n. 446, in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile sono ragguagliati all'anno solare.

Nel **rigo IQ43**, va indicato, qualora ne sussistano i presupposti, l'ammontare della deduzione per lavoro dipendente di cui al comma 4-bis.1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446.
Tale disposizione prevede, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del citato decreto, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque.
La deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e, nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale, è ridotta in misura proporzionale.
Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro (e contratti di inserimento previsti dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa).
Si precisa che il limite di cinque lavoratori fissato dalla norma deve essere interpretato nel senso che il beneficio potrà essere calcolato al massimo su cinque lavoratori impiegati nel corso dell'anno; pertanto se il contribuente impiega più di 5 lavoratori dipendenti con contratti di diverso tipo è libero di scegliere i lavoratori su cui calcolare la deduzione.

Ai sensi del comma 4-bis.2 all'art. 11 del D.Lgs. n. 446, in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare.

Nel **rigo IQ44**, va indicato l'importo della deduzione per l'incremento occupazionale di cui al commi 4-quater e 4-quinquies dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446.
La deduzione spetta per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del D.Lgs. n. 446 e compete a condizione che:
- nel primo, secondo e terzo periodo d'imposta immediatamente successivo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004 vengano effettuate nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale;
- alla fine di ciascun periodo d'imposta in cui sono effettuate le nuove assunzioni, risulti incrementato il numero dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero medio dei lavoratori con medesimo contratto relativo al periodo d'imposta precedente e sussista quindi una differenza positiva tra la consistenza di fine periodo d'imposta (conteggiata prescindendo da eventuali riduzioni dell'orario di lavoro fissate nei contratti individuali) e la media del periodo d'imposta precedente;

Con riferimento alle imprese costituite nel 2004 o successivamente al 31 dicembre 2004, sempre che non derivino dall'assorbimento di attività d'imprese giuridicamente preesistenti, tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'esercizio di costituzione potranno attribuire il diritto alla deduzione (cfr. circolare n. 26 del 12 luglio 2006 paragrafo 1.1).
Si precisa inoltre che le trasformazioni di contratti a tempo determinato e di apprendistato in contratti a tempo indeterminato realizzano nuove assunzioni a tempo indeterminato potenzialmente idonee ad attribuire la deduzione (cfr. circolare n. 26 del 12 luglio 2006 paragrafo 2.1). La deduzione può comunque essere fruita solo con riferimento al numero dei lavoratori neoassunti con contratto a tempo indeterminato che, al termine del periodo d'imposta, risultino in eccedenza rispetto al numero di lavoratori assunti con il medesimo contratto per i quali a diverso titolo sia cessato il rapporto di lavoro al termine del periodo d'imposta (cfr. circolare n. 26 del 12 luglio 2006 paragrafo 2.2).

Per il calcolo della media dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nel periodo d'imposta precedente deve essere utilizzata la media aritmetica. A tal fine, occorre procedere al rapporto tra:
- la sommatoria della consistenza giornaliera dei lavoratori, calcolata per ciascun lavoratore sulla base dei giorni di calendario intercorrenti fra la data di assunzione e la fine del periodo d'imposta;
- il numero dei giorni di calendario compresi fra l'inizio e la fine del periodo d'imposta.

Nel calcolo della media devono essere computati tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato; i lavoratori a tempo parziale dovranno essere considerati esclusivamente nel calcolo della media in misura corrispondente al rapporto esistente tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle previste da quello a tempo pieno. Dovrà, altresì, tenersi conto, per il periodo di effettiva permanenza, dei lavoratori assunti nel periodo d'imposta e licenziati entro la fine del periodo stesso, i quali non rilevano ai fini dell'attribuzione dell'agevolazione (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 1.4).

Si decade dal beneficio qualora, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, alla fine del periodo d'imposta, risulti pari o inferiore al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.
Al verificarsi della causa di decadenza, il datore di lavoro perde quindi il diritto di usufruire dell'agevolazione con riferimento a tutti i lavoratori che nei precedenti periodi d'imposta avevano attribuito il diritto alla stessa ferma restando la possibilità di fruire della deduzione per le nuove assunzioni effettuate nello stesso anno di decadenza o nei successivi periodi d'imposta se ne sussistono i requisiti (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 1.5).

La deduzione spetta per ciascun nuovo lavoratore assunto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego, anche se negli esercizi successivi al periodo d'imposta quello in corso al 31 dicembre 2004, l'incremento occupazionale rilevato non venga mantenuto.
Nel caso di interruzione del singolo rapporto di lavoro la deduzione corrispondente non potrà più essere fruita.

La deduzione compete in misura pari al minore tra:
- il minore dei seguenti importi:
  – il costo effettivo del personale neoassunto sostenuto relativo ai dipendenti assunti nel periodo d'imposta e per i quali non si sia interrotto il rapporto d'impiego nel corso del medesimo periodo d'imposta; si precisa che nel costo sostenuto per il personale neoassunto non devono essere conteggiati i costi del personale già dedotti dalla base imponibile IRAP ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 446 (quali ad esempio le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, i costi dei neoassunti disabili o addetti alla ricerca e sviluppo) (cfr. circolare n. 26 del 12 luglio 2006 paragrafi 3.1 e 3.2);
  – valore massimo di 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto (da ragguagliare in caso di periodo d'imposta di durata superiore o inferiore a 12 mesi ed in caso di assunzioni in corso d'anno tenendo conto, in quest'ultimo caso, dei giorni di calendario intercorrenti fra la data di assunzione e la fine del periodo d'imposta);
- l'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile (compreso quello eventualmente sostenuto per lavoratori dipendenti addetti alla ricerca e sviluppo, disabili o assunti con contratto di apprendistato - (cfr. circolare n. 26 del 12 luglio 2006 paragrafo 3.6.)). Per i titolari di reddito d'impresa non obbligati alla presentazione del bilancio e per gli esercenti arti e professioni dovranno usarsi criteri di determinazione del costo analoghi a quelli indicati nelle disposizioni dell'articolo 2425 del codice civile.

Il datore di lavoro che intende beneficiare della deduzione deve procedere, in via preliminare, per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato che è stata effettuata, al confronto tra il costo sostenuto per il nuovo assunto e l'importo di 20.000 euro (ipotizzando che l'assunzione sia stata effettuata all'inizio del periodo d'imposta) e successivamente deve confrontare il minore importo risultante con l'incremento complessivo del costo del lavoro (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo1.3).

L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Si tratta, ad esempio, di diminuzioni occupazionali avvenute in società controllate dalla stessa società che, a sua volta, controlla l'impresa che intende beneficiare della deduzione in argomento.

Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

Ai sensi del comma 4-quinquies dell'art. 11 del D.Lgs. n.446, per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater e' quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 come modificata dalla decisione della Commissione Europea 8 settembre 2004 C(2004) 3344 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo.

Si precisa, che con riguardo al primo periodo d'imposta di applicazione l'ulteriore agevolazione rispetto a quella di cui al comma 4-quater può essere fruita solo con riferimento alle nuove assunzioni effettuate successivamente alla data di approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione (7 dicembre 2005), risultanti da contratti di lavoro stipulati successivamente a tale data.

Si ricorda inoltre che nell'applicazione dell'ulteriore deduzione, devono essere rispettati i limiti massimi di fruibilità dell'agevolazione previsti dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 2.5) e che la stessa non è comulabile con altri aiuti di Stato anche se concessi sotto forma di credito d'imposta, né con altri contributi a fondo perduto eventualmente percepiti dall'impresa per le nuove assunzioni effettuate (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 2.6).

Ai fini della compilazione del **rigo IQ44** indicare:
– in **colonna 1**, la deduzione "base", disposta dal comma 4-quater dell'articolo 11 del decreto Irap, per l'intero territorio nazionale;
– in **colonna 2**, la deduzione di cui al comma 4-quinquies spettante per le nuove assunzioni effettuate nelle aree ammesse alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 2.4) al netto della deduzione "base" di cui al comma 4-quater calcolata con riferimento ai neoassunti delle suindicate aree;
– in **colonna 3**, la deduzione di cui al comma 4-quinquies spettante per le nuove assunzioni effettuate nelle regioni ammesse alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 2.3), al netto della deduzione "base" di cui al comma 4-quater calcolata con riferimento ai neoassunti delle suindicate regioni;
– in **colonna 4**, la somma degli importi delle precedenti colonne.

Nel **rigo IQ45**, dovrà essere indicato, l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi a questi assimilati e dei redditi di lavoro autonomo dei ricercatori residenti all'estero che rientrano in Italia ai sensi dell'art. 3 del D.L. n.269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, allorché ricorrano le condizioni previste dalla citata norma.
In particolare dovrà essere indicato:
– l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati erogati ai ricercatori dai sostituti d'imposta per lo svolgimento di attività di ricerca;
– la quota dei redditi di lavoro autonomo derivanti dall'attività di ricerca corrispondente alla percentuale di partecipazione del ricercatore associato all'associazione tra professionisti al netto della relativa quota di costi già dedotti nel rigo IQ33.

Nel **rigo IQ46**, va indicato il valore della produzione netta corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo IQ40, colonna 3, e la somma degli importi dei righi IQ42, colonna 2, IQ43, IQ44, colonna 4 e IQ45; nel caso in cui il risultato è negativo, indicare 0.

Nel **rigo IQ47**, va indicata la quota del valore della produzione indicato nel rigo IQ46, relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 32 del Tuir, assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446, come modificato dall'art. 1, comma 390, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. ovvero assoggettabile alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola svolta nei limiti del citato art. 32 rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP. In caso di attività occasionali diverse da quelle agricole (es. attività occasionale di prestazione di servizi con macchine agricole) è assoggettabile ad aliquota ridotta la quota di base imponibile determinata in proporzione all'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva riferibili all'attività agricola rispetto all'ammontare complessivo di tutti i corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva. Nel caso di esercizio di attività agricola ed attività di agriturismo, indicate nella sezione III, la ripartizione del valore della produzione netta va effettuata sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità tenute separatamente ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Nel **rigo IQ48,** va indicata la quota dell'importo di rigo IQ46 assoggettabile ad aliquota ordinaria del 4,25 per cento o ad altre aliquote previste da leggi regionali.

1.7 Sezione VI Ripartizione della base imponibile e dell'imposta

Nella presente sezione va operata la ripartizione territoriale della base imponibile in funzione della regione (o della provincia autonoma) di produzione e la determinazione della corrispondente imposta netta.

La ripartizione della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento o alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale per l'esercizio di attività agricole (importo di rigo IQ47) va effettuata distintamente dalla ripartizione della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota del 4,25 per cento o ad altre aliquote previste dalle leggi regionali (importo di rigo IQ48); in caso di insufficienza dei righi va utilizzato un quadro aggiuntivo. La ripartizione della quota del valore della produzione attribuita dal GEIE è già effettuata da tale organismo e va indicata direttamente in colonna 4 dei righi corrispondenti, ulteriormente ridotta, in proporzione, dell'eventuale deduzione indicata nel rigo IQ42, colonna 1.
In base alle regole dettate dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446, il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con

continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato.
Le retribuzioni vanno assunte per l'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs 2 settembre 1997, n. 314. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro si assumono per l'importo contrattualmente spettante.
Nel calcolo delle retribuzioni, vanno escluse quelle relative al personale dipendente distaccato presso terzi ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di lavoro interinale.
Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 32 del Tuir, la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) ovvero all'estero.

La regola sopra illustrata si applica anche per determinare la quota del valore della produzione derivante da attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale).
Se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale (ovvero all'esclusione da tassazione).
Qualora un contribuente eserciti in una stessa regione attività industriali e commerciali soggette ad aliquote diverse in virtù della facoltà di variazione delle aliquote concessa alle regioni dall'art. 16 comma 3, del D.Lgs. 446, una volta determinato, in base all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 446, il valore della produzione netta riferibile a ciascuna regione, dovrà ripartire tale valore tra le diverse attività soggette ad aliquote differenti applicando il medesimo criterio dettato dall'art. 4 comma 2 del decreto citato. La proporzione sarà effettuata confrontando le retribuzioni degli addetti a ciascuna attività soggetta a diversa aliquota con le retribuzioni degli addetti permanentemente occupati nell'intero territorio regionale già assunte a base per la ripartizione tra le singole regioni della base imponibile nazionale.

Nel **rigo IQ49**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi e degli utili spettanti al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione per le attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e, in **colonna 2**, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri importi spettanti ai menzionati soggetti addetti a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio dello Stato.
Non vanno considerate le retribuzioni e gli altri importi relativi ai suindicati soggetti addetti all'attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma1, del D.L. n. 457 del 1997 e alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelle che esercitano la pesca mediterranea.
I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Nel **rigo IQ50**, va indicata, in **colonna 1**, l'estensione dei terreni, calcolata in metri quadrati, situati all'estero e, in **colonna 2**, quella dei terreni ubicati nello Stato. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Nei **righi** da **IQ69** a **IQ89** va indicato:
– in **colonna 1**, in ogni caso, il codice identificativo della regione ovvero della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
– in **colonna 2**, la quota del valore della produzione attribuita a ciascuna regione (o provincia autonoma) sulla base del rapporto tra l'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti agli addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti di cui al rigo IQ49, colonna 2. Analogo criterio va utilizzato per la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante dall'attività agricola nei limiti dell'art. 32 del Tuir (rigo IQ50, colonna 2). L'importo da ripartire in tale colonna è quello indicato nel rigo IQ46 nonché, separatamente, quello risultante dalla somma dei valori negativi indicati nelle colonne 3 dei righi da IQ36 a IQ39.

Nel caso di esercizio nella stessa regione di attività industriali e commerciali soggette a differenti aliquote, dovrà essere data specifica indicazione, utilizzando più righi del modello, del valore della produzione netta regionale riferibile a ciascuna attività.

– in **colonna 3**, l'importo della riduzione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446. Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, avrebbero fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Ilor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione realizzato nella regione di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che avrebbe fruito di detta esenzione. La spettanza della riduzione è subordinata alla tenuta di apposita contabilità separata; il relativo importo è pari al reddito che sarebbe stato calcolato, ai fini dell'esenzione dell'Ilor, per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
– in **colonna 4**, l'importo risultante dalla differenza tra quello indicato in colonna 2 e quello indicato in colonna 3, rispettivamente aumentato o diminuito, in corrispondenza della regione o provincia autonoma di produzione, della quota positiva o negativa attribuita dal GEIE, indicata nel rigo IQ41, al netto dell'ulteriore deduzione ad essa riferibile (rigo IQ42, colonna 1). Nel caso in cui l'importo derivante da tale differenza sia negativo (o pari a zero) limitarsi a compilare la colonna 5 se ne ricorrono i presupposti;
– in **colonna 5**, la codifica desunta dalla apposita tabella riportata in Appendice alle presenti istruzioni, identificativa della norma regionale che ha modificato il regime impositivo;
– in **colonna 6**, l'aliquota dell'imposta applicata; si precisa che in base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, come modificato dal comma 277 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206 del 7 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17 luglio 2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale fermo restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.lgs. n. 446;
– in **colonna 7**, l'imposta spettante a ciascuna regione o provincia autonoma.

Nel caso di introduzione da parte di leggi regionali e provinciali (per le province autonome di Trento e Bolzano) di un credito d'imposta ai fini IRAP, il contribuente che intende avvalersi di tale credito deve provvedere, dopo aver effettuato la ripartizione territoriale della base imponibile con riguardo alla regione (o alla provincia autonoma) di produzione cui si riferisce il credito ed aver determinato la corrispondente imposta netta, a compilare un ulteriore rigo in cui va indicato:
– in colonna 1, il codice identificativo della regione o della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
– in colonna 5, la codifica CR;
– in colonna 7, l'importo del credito di imposta utilizzato preceduto dal segno meno.

1.8 Sezione VII Dati concernenti il versamento dell'imposta

Nel **rigo IQ90**, va indicata la somma degli importi di colonna 7 dei righi da IQ69 a IQ89.

Nel **rigo IQ91**, va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione non richiesta a rimborso (importo di colonna 4 del rigo RX2 del "Mod. UNICO 2006- Società di persone ed equiparate").

Nel **rigo IQ92**, va indicato l'ammontare di detta eccedenza utilizzata in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione e indicata nella colonna "Importi a credito compensati" dei modelli di versamento F24.

Nel **rigo IQ93**, va indicato :
– in **colonna 1**, l'importo degli acconti dovuti ma non versati a seguito della sospensione dei termini disposta da specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali;
– in **colonna 2**, la somma degli acconti versati o compensati in F24, ivi compreso l'importo, indicato in colonna 1, dovuto ma non versato a seguito della sospensione dei termini disposta da specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali.

La differenza tra l'importo di rigo IQ90 e la somma degli importi dei righi IQ91 e IQ93, colonna 2, diminuita dell'importo di rigo IQ92, va indicata nel rigo **IQ94** (importo a debito) ovvero **IQ95** (importo a credito)

1.9 Sezione VIII Rideterminazione dell'acconto

In tale sezione va indicato l'ammontare dell'acconto rideterminato per l'anno 2006, utilizzando il metodo storico, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-quinquies del decreto legge n. 203 del 2005. Pertanto, ai fini della determinazione dell'acconto con il metodo storico, si poteva assumere quale imposta del periodo precedente quella rideterminata in base alla disposizione citata. Si precisa inoltre, che ai sensi dell'art. 2, comma 72, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per il versamento dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in

corso alla data del 3 ottobre 2006, il contribuente poteva continuare ad applicare le disposizioni previgenti alle modifiche apportate all'articolo 164, comma 1, del TUIR.
In particolare nel rigo **IQ96**, va indicato:
- in **colonna 1**, il reddito relativo al periodo d'imposta precedente (2005) rideterminato;
- in **colonna 2**, l'imposta del periodo d'imposta precedente rideterminata tenendo conto della maggiorazione di aliquota IRAP prevista dal comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e dal comma 1-bis dell'art. 1 del D.L. n. 206 del 7 giugno 2006;
- in **colonna 3**, l'importo dell'acconto, calcolato con il metodo storico, sulla base dell'imposta indicata in colonna 2.

Versamento dell'acconto

Il versamento in acconto dell'IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi. Per i soggetti IRPEF, pertanto, l'acconto relativo all'anno 2007 è dovuto in misura pari al 99 per cento dell'importo di rigo IQ90, sempreché l'importo ivi indicato superi euro 51,65.
Ai sensi del comma 269 dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 entrata in vigore il 1° gennaio 2007, nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1° febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 266, 267 e 268.

In base al comma 72 dell'articolo 2 del D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006, per il versamento dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006 ed a quelli successivi è consentito continuare ad applicare le disposizioni previgenti alle modifiche apportate con il comma 71 dell'art. 2 del citato decreto.

Si fa, altresì, presente che, ai fini del versamento dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, tale acconto deve essere calcolato assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata tenendo conto della disposizioni contenute nell'art. 1, comma 401 e 402, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) in materia di deducibilità delle spese relative agli impianti di telefonia.

In base all'art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 435 del 7 dicembre 2001, modificato dall'art. 37, comma 11 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 l'acconto va versato in due rate:
– la prima, pari al 40 per cento, entro il 18 giugno 2007 (in quanto il 16 giugno cade di sabato e il 17 giugno è festivo) ovvero entro il 16 luglio 2007 con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Si fa presente che il versamento della prima rata non è dovuto se di importo non superiore a euro 103;
– la seconda, pari al residuo 60 per cento, entro il 30 novembre 2007.
È facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza, ferma restando, in tal caso, l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni del comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.
Non sono obbligati al versamento dell'acconto i produttori agricoli che nel 2006 risultavano esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 e che in tale anno hanno superato i limiti previsti per l'esonero.
Sono, invece, tenuti a tale versamento i produttori agricoli che, avendo superato nell'anno 2006 il limite di un terzo delle cessioni di beni diversi da quelli compresi nella prima parte della tabella A allegata al citato decreto, non rientrano nel regime di esonero per l'anno 2007.

TABELLA IQ - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

IRAP **Modello UNICO 2007** – Società di persone ed equiparate

APPENDICE

Elenco e relativa codifica delle disposizioni emanate con leggi regionali modificative del regime impositivo e delle aliquote applicabili

AVVERTENZE La presente tabella, consultabile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), assume valore puramente indicativo, essendo la materia suscettibile di aggiornamento da parte degli Enti interessati. Per maggiori informazioni e delucidazioni si invita a contattare gli Uffici Tributi delle singole Regioni.
Si riportano nella seguente tabella le aliquote stabilite dalle singole Regioni e Province Autonome così come comunicate dalle stesse all'Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che l'art. 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), come modificato dall'art. 1, comma 165, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), ha confermato sino al 31 dicembre 2006, salvo quanto disposto nel comma 175 del medesimo articolo, la sospensione degli effetti delle maggiorazioni dell'aliquota IRAP di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'art. 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

REGIONE	Codice	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	Aliquota	Entrata in vigore	Termine	Norma
Abruzzo	A1	Agevolazione per le farmacie rurali sussidiate Riduzione di aliquota del 1,5%	3,75 (*)	01/01/01	a regime	Art. 6 - L. R. 16/03/01 n. 9
	A2	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co.1, lett. a), b) del D.Lgs. n. 446/97 operanti in Comuni Montani, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge regionale	4,25 (*)	01/01/02	a regime	Art. 14 - L. R.10/05/02 n. 7 come modificato dall'art. 84 - comma 5 L. R. 26/04/04 n. 15
	A3	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n.460/97	4,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/03	a regime	Art. 43, commi 1 e 3 - L. R. 17/04/2003 n. 7
	A4	Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91	4,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/03	a regime	Art. 43, commi 2 e 3 - L. R. 17/04/2003 n. 7
	A5	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3 co.1 lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 446/97 che iniziano l'attività a decorrere dal 1/1/04, per i primi due periodi d'imposta nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale.	4,25 (*)	01/01/04	a regime	Art. 84 - commi 1-4 L. R. 26/04/04 n. 15

(*) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, come modificato dal comma 277 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206 del 7 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17 luglio 2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.lgs. n. 446.
Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.

REGIONE	Codice	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	Aliquota	Entrata in vigore	Termine	Norma
Basilicata	A1	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n.460/97	3,25	01/01/02	a regime	Art. 29, comma 1 L. R. 31/01/02 n. 10
	A2	Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91	3,25	01/01/02	a regime	Art. 29, comma 2 L. R. 31/01/02 n. 10
Campania	M1	Maggiorazione generalizzata di aliquota (tranne le eccezioni previste dal D.Lgs. 446/97 e dalla Legge regionale	5,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 1, co. 1 L. R. 28/12/05 n. 23
	SM	Sospensione della maggiorazione per determinate categorie di soggetti:				
		a) nuove imprese costituitesi in qualsiasi forma giuridica nel corso degli anni 2006 e 2007;	5,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	tre periodi d'imposta	Art. 1, co. 3 L. R. 28/12/05 n. 23
		b) imprese e lavoratori autonomi che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nella misura di almeno il 40% rispetto alla media dei lavoratori a tempo indeterminato relativa ai due anni precedenti;	5,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	periodo d'imposta in cui si verificano i presupposti e 3 successivi	come sopra
	M2	Maggiorazione dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/1997	5,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 1, co. 2 L.R.28/12/05 n. 23

(*) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, come modificato dal comma 277 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206 del 7 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17 luglio 2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.lgs. n. 446.
Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.

REGIONE	Codice	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	Aliquota	Entrata in vigore	Termine	Norma
Emilia Romagna	A1	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n.460/97	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 1 L. R. 21/12/01 n. 48
	A2	Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 2 L. R. 21/12/01 n. 48
	A3	Agevolazione per le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49	3,25	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2003	a regime	Art. 18, comma 1 L. R. 22/12/03 n. 30
Friuli Venezia Giulia	A1	Agevolazione per un massimo di 5 periodi d'imposta alle nuove imprese artigiane aventi i requisiti previsti dalla legge regionale	3,45	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1 commi 13-17, L. R. 26/01/04 n. 1 come sostituiti dall'art. 1 co. 13 L.R. 02/02/05 n. 1
	A2	Agevolazione per un massimo di 5 periodi d'imposta alle nuove imprese artigiane con sede legale nelle zone montane di svantaggio socio-economico aventi i requisiti previsti dalla legge regionale	3,25	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1 commi 13-17 L. R. 26/01/04 n. 1 come sostituiti dall'art. 1 co. 13 L.R. 02/02/05 n. 1

19

IRAP **Modello UNICO 2007** – Società di persone ed equiparate

	A3 (*)	Aliquota ridotta per i soggetti passivi previsti dalla legge regionale che, alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentino: a) un incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP di almeno il 5% rispetto alla media del triennio precedente; b) un incremento dei costi relativi al personale, classificabili nell'art. 2425, primo comma, lett. B), numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente	3,25	Periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 2, comma 2 L.R. 18/01/06 n. 2
	E1	Esenzione per le ONLUS	esenti	Periodo d'imposta in corso al 01/01/02	a regime	Art. 2-bis, L.R. 25/01/2002, n. 3 introdotto dall'art. 7, comma 10, L.R. 23/08/02, n. 23
	E2	Esenzione per le cooperative sociali di cui all' articolo 2, comma 1, lett. b), della L.R. 7/02/1992, n. 7	esenti	Periodo d'imposta in corso al 01/01/02	a regime	Come sopra
	E3	Esenzione per le ccooperative sociali di cui all' articolo 2, comma 1, lett. a), della L.R. 7/02/1992, n. 7	esenti	Periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, comma 14-bis L.R. 26/01/04 n. 1 introdotto dall'art. 1, co. 13, L.R. 02/02/05, n. 1
	E4	Esenzione per le Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) succedute alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza	esenti	01/01/06	a regime	Art. 2, comma 6 L.R. 18/01/06 n. 2
	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese ed agli esercenti arti e professioni	//	si attende regolamento di attuazione		Artt. 4 e 5 L.R. 25/02/2000 n. 4
	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese artigiane e loro consorzi	//	si attende regolamento di attuazione		Art. 64, L. R. 22/04/2002 n. 12

(*) Per una completa determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della L.R. 18/01/06 n. 2 si rimanda all'apposito Regolamento approvato con DGR n. 2935 del 1/12/2006 ed emanato con DPGR n. 372 del 6/12/2006.

Lazio	A1	Agevolazione per i settori di cui al primo gruppo tab. A (codici ISTAT 1, 2, 5) Riduzione di aliquota dell'1,00%	1,90 (*)	01/01/02	a regime	Art. 5, co 1 e 2 L.R. 13/12/01, n. 34
	A2	Agevolazione per i settori di cui al secondo gruppo tab. A (codici ISTAT 15/20, 25/33, 36/37, 45, 52, 60/61, 90/91, 92.1, 92.3, 92.5, 92.6, 92.7; 93 Riduzione di aliquota dello 0,50%	4,75 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	A3	Agevolazione temporanea per i settori di cui alla tab. A (codici ISTAT 62,63.3) Riduzione di aliquota dello 0,50% per attenuare le negative conseguenze economiche degli attentati USA	4,75 (*)	01/01/02		Come sopra
	A4	Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla L. 381/91 (codici ISTAT 85.31,85.32) Riduzione di aliquota dello 0,50%	4,75 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	A5	Agevolazione per le imprese di nuova costituzione (imprenditoria giovanile, femminile e fasce deboli per i primi tre anni dall'inizio dell'attività) Riduzione di aliquota dell'1%	4,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	A6	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (secondo gruppo, tab. A) Riduzione di aliquota dell'1%	4,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	A7	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (terzo gruppo, tab. A) Riduzione di aliquota dello 0,50%	4,75 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	N1	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codici ISTAT 21/22, 34/35, 51.1, 55, 63, 72/75, 80, 85, 95) per cui non vi sono variazioni d'aliquota	5,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	N2	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codice ISTAT 66) per cui non vi sono variazioni d'aliquota limitatamente alle assicurazioni	5,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	M1	Maggiorazione dello 0,75% per i settori di cui al quarto gruppo tab. A [codici ISTAT 10/14, 23, 40/41, 50, 51 (escluso 51.1), 62]	5,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	SM	Tab. A, codice Istat: 50 (sospensione temporanea della maggiorazione dell'aliquota IRAP)	5,25 (*)	01/01/02		Come sopra
	M2	Maggiorazione dell'1,00% per i settori di cui al quinto gruppo tab A (codici ISTAT 24, 64, 67, 70/71, 92.2. Si ricorda che la L.R. n. 2 del 2003 ha escluso da tale maggiorazione il codice 92.4)	5,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	M3	Maggiorazione dell'1,00% per i settori di cui al quinto gruppo tab A (codice ISTAT 65)	5,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra

(*) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, come modificato dal comma 277 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206 del 7 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17 luglio 2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.lgs. n. 446.
Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.

IRAP **Modello UNICO 2007** – Società di persone ed equiparate

Regione	Codice	Descrizione	Aliquota	Decorrenza	Durata	Riferimento normativo
Liguria	A1	Agevolazione nei confronti dei seguenti soggetti, limitatamente al valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione: a) organismi di volontariato di cui alla legge n. 266/91 iscritti nel registro regionale di cui alla L.R. n. 15/92; b) cooperative sociali e loro consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 381/91, iscritte all'albo regionale di cui alla L.R. n.23/93. N.B. Nei confronti dei consorzi di coop. sociali l'aliquota ridotta si applica a condizione che essi abbiano la base sociale formata per il 100% da cooperative sociali di cui al predetto art. 1, co. 1, lett. a) della L. 381/91	3,00	01/01/02	a regime	Art. 3, commi 3 e 4, L. R. 07/05/02 n.20
	A2	Agevolazione per le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000, n. 383, iscritte al registro nazionale previsto dall'art. 7, comma 3, della legge medesima.	3,25	01/01/04	a regime	Art. 2, L.R. 02/04/04 n. 7
	A3	Agevolazione per le cooperative sociali e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 381/1991 iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 23	3,25	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 5, commi 1,2,3 L.R. 24/01/06 n. 2
	M1	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/97	5,25	periodo d'imposta 2006	a regime	Art. 1, comma 1 L.R. 28/11/05 n. 17
Lombardia	A1 (*)	Agevolazione per le imprese costituite dopo l'entrata in vigore della L. R. 5/5/04 n. 11 nei piccoli comuni individuati dalla D.G.R. VII/19319 del 12/11/04 nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale 5 maggio 2004, n.11, come attuata dalla circ. n. 43 del 13/12/04	3,25	periodo d'imposta di inizio attività	4 periodi d'imposta	Art. 9, co. 2, 4 e 5, L.R. 5/5/04 n. 11
	A2	Agevolazione per le imprese che esercitano attività commerciali di vicinato nei comuni individuati dalla D.G.R. VII/19319 del 12/11/04 nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale 5 maggio 2004, n.11, come attuata dalla circ.n. 43 del 13/12/04	3,25	01/01/05	4 periodi d'imposta	Art. 9, co. 3, 5, L.R. 5/5/04 n. 11
	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1 co. 7 e 8 L. R. 18/12/01 n. 27 come confermato dall'art. 77, co. 1 e co. 2, L. R. 14/07/03 n. 10
	M1 (**)	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/97	5,25	01/01/03	a regime	Art. 1 co. 1 L. R. 23/12/02 n. 33 come confermato dall'art. 76 L. R. 14/07/03 n. 10
(*) L'agevolazione è riconosciuta per ulteriori 3 periodi d'imposta alle imprese composte da giovani o donne con i requisiti previsti dal comma 2 della legge regionale. (**) Maggiorazione confermativa dell'aumento di aliquota stabilito dalla legge regionale n. 27 del 18/12/2001.						
Marche	M1	Maggiorazione generalizzata di aliquota (tranne le eccezioni previste dal D.Lgs. 446/97 e dalla Legge regionale)	5,15	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 3 L. R. 19/12/01 n. 35
	SM	Sospensione dalla maggiorazione per determinate categorie di soggetti e settori di attività:				
		a) soggetti che realizzano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo, dichiarato ai fini IVA, per lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento di cui ai codici 8140, 8150, 8160, 8170, 8210, 8220 della classificazione, tariffe industria, per l'assicurazione INAIL allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000;	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4 lett. a) L. R. 19/12/01 n. 35
		b) nuove imprese che si costituiscono per la prima volta nel territorio regionale negli anni 2005 e 2006;	4,25	01/01/02	per i primi due anni di imposta	Art. 1, co. 4, lett. b) L. R. 19/12/01 n. 35 come sostituita dall'art. 19 L. R. 11/10/05 n. 24
		c) soggetti di cui all'art.3, co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 446/97, considerati ONLUS ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. n.460/97;	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4, lett. c) L. R. 19/12/01 n. 35
		d) soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e-bis), del D.Lgs. 446/1997, relativamente al valore prodotto nell'esercizio dell'attività commerciale.	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4, lett. e) L. R. 19/12/01 n. 35
		e) settore ricerca e sviluppo di cui ai codici ISTAT, attività economiche per le classi: 73.10 e 73.20.	4,25	periodo d'imposta in corso al 01/01/05	a regime	Art. 1, co. 4, lett. e-bis) L. R. 19/12/01 n. 35 come integrato dall'art. 35 L. R. 24/12/04 n. 29
		f) settore "altre attività dello spettacolo, di intrattenimento e divertimento di cui al codice ISTAT, della classificazione delle attività economiche: 92.3.	4,25	periodo d'imposta 2005	a regime	Art. 1, co. 4, lett. e-ter), L. R. 19/12/01 n. 35 aggiunta dall'art. 19 L. R. 11/10/05 n. 24
	A1	Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. A), legge 381/1991	3,25	01/01/04	a regime	Art. 1, co. 4-bis L. R. 19/12/01 n. 35 come modificato dall'art. 12, L. R. 11/03/03 n. 3
	A2	Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. B), legge 381/1991	2,25	01/01/04	a regime	Art. 1, co. 5 L. R 19/12/01 n. 35 come modificato dall'art. 12, L. R. 11/03/03 n. 3

	A3	Agevolazione per riduzione aliquota, al settore fabbricazione delle calzature (codici ISTAT attività economiche:19.30.1, 19.30.2, 19.30.3) ed al settore fabbricazione articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria (codici ISTAT attività economiche: 19.20.0)	4,50	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, co. 1, L. R. 22/12/03 n. 25 e art. 30, co. 1, L.R. 19/02/04 n. 2
	A4	Agevolazione per riduzione aliquota, per le sottoelencate categorie di soggetti passivi, con sede legale nel territorio regionale, operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio (codici alfabetici ISTAT della classificazione delle attività economiche per le sezioni C, D, E, F e G): a) imprese che esportano all'estero almeno il 50% del fatturato dell'ultimo anno; b) imprese rientranti nella definizione dell'Unione Europea di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE C(2003) 1422 del 6/5/2003, per le quali, nel corso del periodo d'imposta (periodo d'imposta di riferimento 2006), si verifichi almeno una delle condizioni indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4) sotto riportate: 1) abbiano assunto nuovo personale a tempo indeterminato, da utilizzare presso la sede o l'impianto ubicato nel territorio regionale nel campo dell'innovazione tecnologica e della ricerca, in possesso di laurea specialistica appartenente ad una delle classi previste dalla legge regionale; 2) abbiano ottenuto una delle seguenti certificazioni o registrazioni: ETICA SA 8000, ISO 9001, ISO 14001, EMAS; 3) abbiano registrato almeno un brevetto per invenzione industriale, modello di utilità o modello ornamentale; 4) abbiano realizzato, nell'ambito della conduzione aziendale, il ricambio generazionale, con i seguenti requisiti: 4.1) iscrizione al registro delle imprese da almeno 5 anni 4.2) il titolare entrante deve avere un'età pari o inferiore ai 40 anni mentre il titolare cedente deve avere compiuto i 60 anni (da intendersi quale media dell'età dei soci nelle soc. di persone e da riferire al presidente del C.d.A. o all'amministratore nell soc. di capitali).	4,50	periodo d'imposta 2005	a regime	Art. 1, co. 5bis, L.R. 19/12/01 n. 35, inserito dall'art. 19 L.r. 11/10/05, n. 24, art. 24 L.R. 10/02/06 n. 2 art. 1 L.R. 21/12/06 n. 20
	A5	Agevolazione per riduzione aliquota, per le attività di preparazione e concia del cuoio (cod. ISTAT attività economiche 19.10.0)	4,50	01/01/06	a regime	Art. 25, L.R. 10/02/06 n. 2
Piemonte	A1	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla Legge n. 381 del 1991 Riduzione di aliquota dell'2,00%	2,25	01/01/05	a regime	Art. 3, comma 1, L. R. 04/03/2003 n. 2
Puglia	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	01/01/02	a regime	Art.48 L. R. 21/05/02 n.7
Sardegna	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	01/01/04	a regime	Art.17, comma 5, L. R. 29/04/03 n.3
Sicilia	A1	Agevolazione per le piccole e medie imprese operanti in Sicilia nei settori dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, nonché per le cooperative, salvo quanto previsto dal co. 5, dell'art. 7, L. R. n. 2 del 26/03/2002. Riduzione di aliquota dello 0,25%	5,00 (***)	01/01/03	a regime	Art. 7, co. 2, L. R. 26/03/02 n. 2
	A2	Agevolazione per le aziende i cui titolari abbiano sporto denunzia circostanziata nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni, come definiti dalla vigente legislazione nazionale e regionale	4,25 (***)	27/03/02	tre anni dalla denunzia	Art. 7, co. 4, L. R. 26/03/02 n. 2
	A3 (*) (**)	Agevolazione per le società cooperative a mutualità prevalente di cui al Titolo VI del libro V del Codice civile, così come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 17/01/03 n. 6 che siano regolarmente sottoposte al regime di revisione ordinaria previsto dalla L.R. n. 36/91 e nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale. Riduzione di aliquota dello 0,75%	4,50 (***)	01/01/05	periodo d'imposta in corso al 01/01/2006	Art. 60, co.1, 3 e 4 L.R.- n. 17 28/12/2004
	A4 (**)	Agevolazione per gli istituti esercenti attività di vigilanza privata di cui agli artt.133 e seguenti del Regio decreto 18/6/1931, n. 733 e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale. Riduzione di aliquota dello 0,75%	4,50 (***)	01/01/05	periodo d'imposta in corso al 01/01/2006	Art. 60, co.2, 3 e 4 L.R.- n. 17 28/12/2004
	E1	Esenzione per le ONLUS di cui al D.Lgs. n.460/97, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383/00 e le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91	esenti	01/01/02	a regime	Art. 7, co. 5, L. R. 26/03/02 n. 2
	E2	Esenzione per le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)	esenti	16/04/03	a regime	Art. 43 L. R. n. 4 del 16/04/03
	E3 (*)	Esenzione per le nuove imprese giovanili e femminili che si sono costituite o che hanno iniziato l'attività lavorativa nell'anno 2004 nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	esenti	01/01/04	5 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/03	Art. 13 L. R. n. 21 del 29/12/2003
	E4 (*)	Esenzione per le imprese turistiche, alberghiere e artigianali, le imprese operanti nel settore dei beni, culturali e dell'information technology, le industrie agro-alimentari e le imprese industriali con fatturato non superiore a 10 milioni di euro.L'esenzione è prevista in caso di inizio dell'attività dal 2004 e nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale.	esenti	01/01/04	5 periodi d'imposta successivi a quello di inizio attività	Art. 14 L.R. n.21 29/12/2003

	E5 (*)	Esenzione per le imprese già operanti in Sicilia per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003 ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche e nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	esenti	01/01/04	5 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/03	art. 15 L.R. n.21 29/12/2003
	M1	Maggiorazione dell'1% per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/97	5,25 (***)	01/01/02	a regime	Art. 7, co. 1, L. R. 26/03/02 n. 2
	M2	Maggiorazione per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n.446/97 operanti in forma cooperativa	5,25 (***)	01/01/03	a regime	Art. 7, co. 1 e 2 L.R. 26/03/02 n. 2
	M3	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per le imprese di raffinazione di prodotti petroliferi in Sicilia	5,25 (***)	27/03/02	a regime	Art. 7, co. 3, L. R. 26/03/02 n. 2

(*) Gli aiuti previsti sono concessi nell'ambito dei massimali previsti dalla Comunità europea per gli aiuti "de minimis".
(**) Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 01/01/2006 l'aliquota è ridotta dello 0,50 per cento.
(***) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, come modificato dal comma 277 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206 del 7 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17 luglio 2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.lgs. n. 446.
Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.

Toscana	A1(*)	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.L.gs. n.446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 e per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91limitatamente alle attività istituzionali esercitate.	3,25	01/01/01	a regime	Art. 2, L. R. 26/01/01 n. 2
	A2(*)	Agevolazione per le nuove imprese giovanili in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 co. 3-5 della legge regionale n. 27 del 26/04/93 che si costituiscono nel territorio regionale nel triennio 2001-2003 o 2004-2006	3,25		3 periodi d'imposta	Art. 3, L. R. 26/01/01 n. 2 e art. 2, L. R. 19/12/03 n. 58
	A3(*)	Agevolazione i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 446/97 operanti in comuni montani compresi nell'Allegato 1 della L.R. n.39/92 o in comuni parzialmente montani purché inseriti in comunità montane di cui alla L.R. n.82/00 con valore della produzione non superiore a 77.468,53 euro.	3,75		a regime	Art. 4, L. R. 26/01/01 n. 2 come integrato dall'art. 1 L. R. 20/12/02 n. 43
	A4(*)	Agevolazione per i periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007 per i soggetti di cui all'art. 3 co.1 lett. a) e b) del D.Lgs.n. 446/97 che, entro il periodo tributario precedente, abbiano ottenuto la registrazione "EMAS", nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	3,50	01/01/05		Art. 1 - commi 1, 3, 4 e 5 L. R. 20/12/04 n. 71
	A5(*)	Agevolazione per i periodi d'imposta 2004 2005, 2006 e 2007 per i soggetti di cui all'art. 3 co.1 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 446/97 che, entro il periodo tributario precedente, abbiano ottenuto la certificazione ISO 14001, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	3,85			Art. 1 - commi 2, 3, 4 e 5 L. R. 19/12/03 n. 58 e Art. 1 - commi 2, 3, 4 e 5 L. R. 20/12/04 n. 71
	A6(*)	Agevolazione per i periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007 per i soggetti di cui all'art. 3 co.1 lett. a) e b) del D.Lgs.n. 446/97 che, entro il periodo tributario precedente, abbiano ottenuto la certificazione "SA 8000", nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	3,75	01/01/05		Art. 2 L. R. 20/12/04 n. 71
	E1	Esenzione per gli esercenti attività commerciali nelle zone montane svolgenti in un solo esercizio altri servizi di particolare interesse per la collettività	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1, L. R. 21/12/01 n. 65
	M1	Maggiorazione dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997	4,40	01/01/03	a regime	Art. 2, L. R. 20/12/02 n. 43

(*) Le agevolazioni si applicano alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis" (art.5, co. 2 L.R. 26/01/01; art.1, co. 5 e art. 2 L.R. 19/12/03 n. 58; artt. 1 e 2 L.R. 27/12/05 n. 70).

Umbria	A1	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 limitatamente all'attività istituzionale esercitata	3,50	01/01/01	a regime	Art. 3, co. 1 L. R. 27/04/01 n. 13
	A2	Agevolazione per le società cooperative di lavoro di cui al D.P.R. 602/1970 limitatamente all'attività istituzionale esercitata	3,75	01/01/01	a regime	Art. 4, co. 1, L. R. 27/04/01 n. 13
	E1	Esenzione per le cooperative sociali, di cui alla Legge n. 381/1991, limitatamente alle attività istituzionali esercitate	esenti	01/01/06	A regime	Art. 1, co. 1 L.R. 10/02/06 n. 4
Valle D'Aosta	A1	Agevolazione per i soggetti che operano nel settore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile Riduzione di aliquota dell'1%	0,90	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, co. 3 - L. R. 15/12/2003 n. 21
	A2(*)	Agevolazione per le società cooperative iscritte alla sezione produzione lavoro e miste del registro regionale di cui all'art. 3, della L.R. 27/98 che si costituiscono dopo il 1/1/04 Riduzione di aliquota dell'1%	3,25	01/01/04	3 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2003	Art. 1, co. 4 - L. R.. 15/12/2003 n. 21
	A3(*)	Agevolazione per le società cooperative iscritte alla sezione produzione lavoro e miste del registro regionale di cui all'art. 3, della L.R. 27/98 composte prevalentemente da giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, o da donne di età compresa tra i 18 e i 45 anni ovvero costituite da una compagine sociale formata da un numero non inferiore a 10 cooperative sociali Riduzione di aliquota dell'1%	3,25	periodo d'imposta in corso 01/01/04	a regime	Art. 1, co. 5 - L. R.. 15/12/2003 n. 21

IRAP **Modello UNICO 2007** – Società di persone ed equiparate

	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	01/01/03	a regime	Art. 1, co. 2, L.R. 11/12/02 n. 25
	E2(*)	Esenzione per i centri polifunzionali di servizio di cui agli artt. 10, co. 1, lett. a) del D.lgs n. 114/98 e 12 della L.R. n. 12/99.	esenti	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 1, co. 1 e 2, L.R. 19/12/05 n.34
	E3	Esenzione per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)	esenti	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 4, comma 1, L.R. 03/08/06 n. 15
(*) Alle agevolazioni si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis".						
Veneto	A1 (*)	Agevolazioni per le nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale negli anni 2005–2006 in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 57/1999	3,25		3 periodi d'imposta	Art. 3, co. 1, L. R. 26/11/04 n. 29 e art. 2, co. 1, L. R. 26/11/05 n. 19
	A2 (*)	Agevolazioni per le nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale negli anni 2005–2006 in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 1/2000	3,25		3 periodi d'imposta	Art. 3, co. 1, L. R. 26/11/04 n. 29 e art. 2, co. 1, L. R 26/11/05 n. 19
	A3 (*)	Agevolazioni per le nuove cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) della L. R. n. 24/1994 e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale negli anni 2005–2006 in possesso dei requisiti di cui alla medesima legge regionale n.24/1994	3,25		3 periodi d'imposta	Art. 3, co. 2, L. R. 26/11/04 n. 29 e art. 2, co. 2, L. R 26/11/05 n. 19
	A4 (*)	Agevolazione per le cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) della L. R. n. 24/1994 iscritte nella sez. A dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, co. 2, lett. a) della medesima legge regionale n. 24/1994	3,70	01/01/06	periodo d'imposta in corso	Art. 3, co. 2, L. R. 26/11/05 n. 19
	E1 (*)	Esenzione IRAP per le cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. b) della L. R. n. 24/1994 iscritte nella sez. B dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, co. 2, lett. b) della medesima legge regionale n. 24/1994	esenti	01/01/06	periodo d'imposta in corso	Art. 3, co. 1, L. R. 26/11/05 n. 19
	M1	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del D.L.gs n. 446 del 15/12/97	5,25	01/01/05	a regime	Art. 2, L. R. 26/11/04 n. 29
(*) Alle agevolazioni si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis" di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, "Legge finanziaria 2000".						
Provincia di Bolzano	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	dal periodo d'imposta in corso al 01/01/03	a regime	Art. 1, co. 1, L.P. 26/07/02 n. 11
	E2	Esenzione per le organizzazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000 n. 383 iscritte nel registro provinciale	esenti	01/01/04	a regime	Art. 28, co. 6, , L.P. 28/07/03 n.12
Provincia di Trento	A1	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese nel 2004 sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati dai co. 1 e 2, dell'art. 45 del D.Lgs. 446/97	3,25	01/01/04	periodo d'imposta di inizio attività e 2 successivi	Art. 6, co. 1, L. P. 12/05/04 n. 4 e
	A2	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese nel 2005 sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati agli artt. 6, 7 e al comma 1 dell'art. 45 del D.Lgs. 446/97	3,25	01/01/05	periodo d'imposta di inizio attività e 2 successivi	Art. 12, co. 2, L. P 10/02/05 n. 1
	A3	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese negli anni 2006,2007 e 2008 sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati agli artt. 6, 7 e al co. 1 dell'art. 45 del D.Lgs. 446/97	3,25	01/01/06	periodo d'imposta di inizio attività e 2 successivi	Art. 27, co. 3, L. P 29/12/05 n. 20
	A4	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co.1, lett. a), b), c) del D.Lgs. 446/97, che hanno realizzato il valore della produzione netta nel territorio di Comuni inclusi nelle aree svantaggiate e nelle aree phasing-out e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla Legge provinciale	3,25	01/01/06	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	Art. 27, co. 1, L. P. 29/12/05 n. 20
	A5	Agevolazione per i soggetti operanti nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi Riduzione di aliquota dell'1%	0,90	01/01/06	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	Art. 27, co. 2, L. P. 29/12/05 n. 20
	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	01/01/05	a regime	Art. 12, co. 3, L. P. 10/02/05, n. 1
Per tutte le regioni	XX	**Il codice XX va inserito esclusivamente nelle ipotesi di eventuali modifiche del regime impositivo non previste dalla presente tabella**				

PERIODO D'IMPOSTA 2006

CODICE FISCALE

IRAP
QUADRO IQ
Determinazione dell'imposta

Mod. N.

EURO

Sez. I
Società commerciali e finanziarie

Produttori agricoli

Opzione ☐

Revoca ☐

		Valori contabili	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Valori IRAP
	Maggiori ricavi per adeguamento agli studi di settore				1 ,00
IQ1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
IQ2	Variazioni delle rimanenze	,00	,00	,00	,00
IQ3	Variazioni di lavori in corso su ordinazione	,00	,00	,00	,00
IQ4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00	,00	,00	,00
IQ5	Altri ricavi e proventi	,00	,00	,00	,00
IQ6	Interessi attivi e proventi assimilati	,00	,00	,00	,00
IQ7	Proventi da partecipazione a fondi comuni	,00	,00	,00	,00
IQ8	Profitti da operazioni finanziarie	,00	,00	,00	,00
IQ9	**Totale componenti positivi**				,00
IQ10	Costi per materie prime, merci, ecc.	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
IQ11	Costi per servizi	,00	,00	,00	,00
IQ12	Costi per il godimento di beni di terzi	,00	,00	,00	,00
IQ13	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	,00	,00	,00	,00
IQ14	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	,00	,00	,00	,00
IQ15	Variazioni delle rimanenze	,00	,00	,00	,00
IQ16	Oneri diversi di gestione	,00	,00	,00	,00
IQ17	Accantonamenti deducibili	,00	,00	,00	,00
IQ18	Interessi passivi e oneri assimilati	,00	,00	,00	,00
IQ19	Perdite da operazioni finanziarie	,00	,00	,00	,00
IQ20	**Totale componenti negativi**				,00

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti e disabili	Contratti formazione lavoro	Personale addetto alla ricerca e sviluppo	
IQ21	**Deduzioni**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
IQ22	**Valore della produzione** (IQ9 – IQ20 – IQ21 col. 5)					,00

Sez. II
Società semplici in regime forfetario

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti e disabili	Contratti formazione lavoro	Personale addetto alla ricerca e sviluppo	
IQ23	Reddito d'impresa determinato forfetariamente					,00
IQ24	Retribuzioni, compensi e altre somme					,00
IQ25	Interessi passivi					,00
IQ26	**Deduzioni**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
IQ27	**Valore della produzione** (IQ23 + IQ24 + IQ25 - IQ26 col. 5)					,00

Sez. III
Società esercenti attività agricola

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti e disabili	Contratti formazione lavoro	Personale addetto alla ricerca e sviluppo	
IQ28	Corrispettivi					,00
IQ29	Acquisti destinati alla produzione					,00
IQ30	**Deduzioni**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
IQ31	**Valore della produzione** (IQ28 - IQ29 - IQ30 col. 5)					,00

Sez. IV
Società semplici ed associazioni esercenti arti e professioni

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti e disabili	Contratti formazione lavoro	Personale addetto alla ricerca e sviluppo	
IQ32	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica			(di cui per adeguamento agli studi di settore	1 ,00)	2 ,00
IQ33	Costi inerenti all'attività esercitata					,00
IQ34	**Deduzioni**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
IQ35	**Valore della produzione** (IQ32 col. 2 - IQ33 - IQ34 col. 5)					,00

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

Sez. V Valore della produzione netta

		Estero	Italia
IQ36 Valore della produzione di rigo IQ22	1 ,00	2 ,00	3 ,00
IQ37 Valore della produzione di rigo IQ27	,00	,00	,00
IQ38 Valore della produzione di rigo IQ31	,00	,00	,00
IQ39 Valore della produzione di rigo IQ35	,00	,00	,00
IQ40 **Totale valore della produzione**	,00	,00	,00
IQ41 Quota del valore della produzione attribuita da GEIE			,00
IQ42 Ulteriore deduzione		quota GEIE 1 ,00	2 ,00
IQ43 Deduzione per lavoro dipendente			,00

	Deduzione base	Art. 87 par. 3 lett. c) Tr. CE	Art. 87 par. 3 lett. a) Tr. CE	
IQ44 Deduzione per incremento base occupazionale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

IQ45 Deduzione per ricercatori	,00
IQ46 **Valore della produzione netta**	,00
IQ47 Importo di rigo IQ46 soggetto ad aliquota del settore agricolo	,00
IQ48 Importo di rigo IQ46 soggetto ad altre aliquote	,00

Sez. VI Ripartizione della base imponibile e dell'imposta

IQ49 Ammontare complessivo delle retribuzioni	Estero	1 ,00	Italia	2 ,00
IQ50 Estensione complessiva dei terreni in metri quadri	Estero		Italia	

	Codice regione	Valore della produzione	Riduzione (art. 17, comma 1)	Base imponibile	Normative regionali	Aliquota	Imposta
IQ69	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5	6 %	7 ,00
IQ70		,00	,00	,00		%	,00
IQ71		,00	,00	,00		%	,00
IQ72		,00	,00	,00		%	,00
IQ73		,00	,00	,00		%	,00
IQ74		,00	,00	,00		%	,00
IQ75		,00	,00	,00		%	,00
IQ76		,00	,00	,00		%	,00
IQ77		,00	,00	,00		%	,00
IQ78		,00	,00	,00		%	,00
IQ79		,00	,00	,00		%	,00
IQ80		,00	,00	,00		%	,00
IQ81		,00	,00	,00		%	,00
IQ82		,00	,00	,00		%	,00
IQ83		,00	,00	,00		%	,00
IQ84		,00	,00	,00		%	,00
IQ85		,00	,00	,00		%	,00
IQ86		,00	,00	,00		%	,00
IQ87		,00	,00	,00		%	,00
IQ88		,00	,00	,00		%	,00
IQ89		,00	,00	,00		%	,00

Sez. VII Dati concernenti il versamento dell'imposta

IQ90 Totale imposta		,00
IQ91 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione		,00
IQ92 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24		,00
IQ93 Acconti versati	(di cui sospesi 1 ,00)	2 ,00
IQ94 Importo a debito		,00
IQ95 Importo a credito		,00

Sez. VIII Rideterminazione dell'acconto

	Valore della produzione rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato
IQ96	1 ,00	2 ,00	3 ,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

IRAP

SOCIETÀ DI CAPITALI
ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI
2007

DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
PERIODO DI IMPOSTA 2006

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

QUADRO IQ

SC

TUTTI I QUADRI E LE RELATIVE ISTRUZIONI
SONO DISPONIBILI NEI SITI WWW.AGENZIAENTRATE.GOV.IT E WWW.FINANZE.GOV.IT

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Premessa

Anche quest'anno la forma grafica dei modelli è stata predisposta, al fine di agevolarne l'utilizzo, a seconda della tipologia dei soggetti interessati. In particolare sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni le lettere iniziali che individuano la categoria dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione: SC caratterizzano il Modello UNICO riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, PF quello riservato alle persone fisiche, SP quello riservato alle società di persone ed equiparate, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati, AP quello riservato alle amministrazioni ed enti pubblici.
Si ricorda che gli importi devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65).
Sul modello sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

1.1 Generalità

Il modello IRAP "UNICO 2007, SC" va utilizzato dalle società di capitali, enti commerciali ed equiparati per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2006, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - di seguito D.Lgs. n. 446 -, e successive modificazioni

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L'attività esercitata dalle società e dagli enti residenti costituisce in ogni caso presupposto impositivo.

L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 446, nonché da leggi regionali o delle Province autonome.

Il presente quadro deve essere compilato oltreché dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 73, comma 1, del Tuir, dalle società e dagli enti commerciali non residenti di cui alla successiva lett. d) per l'attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione.

La dichiarazione IRAP va presentata anche dai soggetti in liquidazione volontaria. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l'obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio: in tale ipotesi, l'imposta dovuta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore ovvero il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP in relazione ai singoli periodi d'imposta, compresi nell'ambito della procedura, autonomamente considerati.

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi in forma unificata devono presentare i quadri IQ all'interno di tale dichiarazione.
I soggetti che, invece, non sono tenuti alla dichiarazione in forma unificata devono comunque presentare la dichiarazione IRAP congiuntamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In ogni caso, nel frontespizio del Mod. "UNICO 2007 – SC", va barrata la casella IRAP collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione".
Le società e gli enti con periodo d'imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 2006 (come, ad esempio, nel caso di società con esercizio 1° ottobre 2005 - 30 settembre 2006), devono redigere la dichiarazione IRAP sul corrispondente quadro IQ del Mod. UNICO 2006- Società di capitali, enti commerciali ed equiparati.

Il presente quadro è suddiviso in undici sezioni. Le prime quattro attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti, per le diverse categorie di soggetti, ai fini della determinazione del valore della produzione lorda. Il totale di tali componenti e il valore della pro-

duzione lorda vanno indicati nella sezione quinta. Nella sezione sesta, vanno indicate le deduzioni spettanti alla generalità dei soggetti, quelle specificamente applicabili alle cooperative sociali e di lavoro, nonché, in caso di partecipazione ad un GEIE, la quota della produzione netta attribuita da tale organismo; in questa sezione va, altresì, indicata la quota del valore della produzione realizzata all'estero. La settima sezione riguarda la determinazione del valore minimo della produzione dei soggetti non operativi di cui all'art. 30 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994. L'ottava sezione attiene alla determinazione e alla ripartizione territoriale della base imponibile e dell'imposta spettante a ciascuna regione o provincia autonoma. Nella nona sezione, vanno indicati i dati concernenti il calcolo dell'imposta. Nella decima sezione, infine, vanno indicati i dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti. L'undicesima sezione riguarda l'indicazione dell'ammontare dell'acconto rideterminato per l'anno 2006

Ciascun soggetto è tenuto a indicare, nell'apposita casella, collocata all'inizio del quadro IQ, il proprio codice identificativo desumibile dalla tabella 1 riportata in calce alle presenti istruzioni.

1.2 Sezione I Imprese industriali e commerciali

La sezione I deve essere compilata dai soggetti che svolgono attività diverse da quelle finanziarie e assicurative (imprese industriali e commerciali in genere).

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, la base imponibile di tali soggetti è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lett. A) del comma 1 dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci di cui alla lett. B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette), e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 11, lett. a) del citato D.Lgs n. 446 e all'art. 3 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
Il costo sostenuto per l'impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale è deducibile solo per l'importo che eccede gli oneri retributivi e contributivi.

Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico, i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile in ragione della loro corretta classificazione.

Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico non indicate nell'art. 5 del D.Lgs. n. 446 che costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi di precedenti esercizi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. Può essere, ad esempio, il caso dei resi e degli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 446, come integrato dall'art. 17 D.Lgs n. 247 del 18 novembre 2005, sono irrilevanti ai fini Irap le plusvalenze realizzate, ai sensi dell'art. 123, comma 1, del Tuir, in regime di neutralità fiscale ai fini Ires a seguito della cessione di beni infragruppo tra società partecipanti al consolidato nazionale.

I componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile IRAP, vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi; ad eccezione di quelle previste dagli artt. 56, comma 3, lett. a), 91, 96, 97, 98 e 109, commi 5, secondo periodo, e 6, del Tuir e dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
Per i soggetti che abbiano compilato il quadro EC del Modello Unico 2007 – Società di capitali (vedere istruzioni) per operare la deduzione di ammortamenti, altre rettifiche e accantonamenti per importi superiori a quelli imputati a conto economico, si precisa che tali importi, ove riferiti a componenti negativi classificabili nelle voci di conto economico rilevanti ai fini del valore della produzione, sono deducibili anche agli effetti dell'IRAP.
A tal fine, l'importo degli ammortamenti, rettifiche e accantonamenti dedotti extracontabilmente (già riportato in colonna 2 del quadro EC) va indicato in colonna 2 (variazioni in aumento) in corrispondenza dei rispettivi righi del quadro IQ.
Per i soggetti che nei periodi d'imposta precedenti abbiano già applicato la richiamata disciplina di deduzione extracontabile dei componenti negativi, gli eventuali riassorbimenti (c.d. de-

crementi) delle eccedenze pregresse (già riportati in colonna 3 del quadro EC) vanno indicati in colonna 2 (variazioni in aumento) del rigo IQ5, nel caso, ad esempio, di maggiori plusvalenze o in colonna 3 (variazioni in diminuzione) dei righi IQ10 e IQ11 nel caso, ad esempio, di ammortamenti.
I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori ovvero costituenti elementi accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico – sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 100 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.
Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art. 85, comma 2, del Tuir assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa; le plusvalenze di cui all'art.86, comma 1, lett. c), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 110 comma 7, del Tuir.

Ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs n. 247 del 18 novembre 2005, non operano ai fini Irap le disposizioni previste dall'art. 115, comma 11 e 128 del Tuir, in materia di riallineamento dei valori fiscali a quelli civili nei casi, rispettivamente, di trasparenza societaria e di consolidato nazionale.

Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 460 del 1997, la cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione effettuata a favore di enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi ed enti religiosi. Il costo dei beni suindicati rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valevoli ai fini delle imposte sui redditi.
Per effetto del comma 3 del citato art. 13 del D.Lgs. n 460 del 1997, non costituisce, infine, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio: i maggiori ricavi o i maggiori compensi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 195 del 1999; la rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 90 del Tuir anche in assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrilevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).

Si ricorda che , ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, rilevano ai fini Irap i maggiori ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all'adeguamento agli studi di settore anche se relativi al primo periodo d'imposta in cui trovano applicazione gli studi o le revisioni del medesimo.
Nell'apposito campo collocato all'inizio della Sez. I, dovranno essere indicati i maggiori ricavi conseguenti all'adeguamento agli studi di settore.
L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

Per la compilazione dei righi della sezione I indicare:
– in **colonna 1**, i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP; nel caso in cui il conto economico non risulti redatto

secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema;
– nelle **colonne 2** e **3**, le variazioni in aumento e in diminuzione degli importi contabili derivanti dall'applicazione delle regole di determinazione della base imponibile IRAP;
– in **colonna 4**, il valore di ciascun componente positivo e negativo, così come risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nelle precedenti colonne.

Ai fini della determinazione del valore della produzione lorda dei soggetti tenuti alla compilazione della presente sezione, assumono rilievo, in particolare:

- **rigo IQ1**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 85, comma 2, del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci. In colonna 2 vanno altresì indicati i maggiori ricavi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all'adeguamento agli studi di settore ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 195 del 1999, indicati nell'apposito campo collocato all'inizio della sez. I. In colonna 3, va indicata la quota parte del corrispettivo ricevuto, in caso di lavoro interinale, corrispondente al rimborso dei costi retributivi e contributivi, ove anche tale quota sia stata classificata nella voce A1 del conto economico;

- **rigo IQ2**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ3**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ4**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;

- **rigo IQ5**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). In colonna 2 va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove non imputato nella voce A5 del conto economico, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso. In colonna 2, va inoltre indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci.
  I contributi erogati in base a norma di legge, che per espressa previsione della legge istitutiva del singolo contributo o di altra norma speciale non sono esclusi dall'IRAP, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, anche se esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (come nel caso, ad esempio, dei crediti d'imposta concessi per l'incremento della base occupazionale).
  Non costituisce componente rilevante ai fini del valore della produzione il premio di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 31 maggio 1999, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, riconosciuto per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca. In colonna 3 vanno indicati gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Nella stessa colonna va inoltre indicato l'importo ricevuto, in caso di lavoro interinale a titolo di rimborso dei costi retributivi e contributivi, ove classificato nella voce A5. Vanno altresì indicate, in tale colonna, le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);

- **rigo IQ7**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;

- **rigo IQ8**, costi per servizi. Non sono deducibili: i costi per lavoro autonomo occasionale – esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 50 del Tuir, ivi comprese le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa tranne quelle rese da un soggetto – residente o non residente - nell'ambito della propria attività artistica o professionale; gli utili spettanti agli associati in parteci-

pazione di cui all'art. 53, comma 2, lett. c), del Tuir; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa; i costi per attività commerciali occasionali di cui all'art. 67, comma 1, lett. i), del TUIR.
L'importo dei predetti costi (o utili) indeducibili classificati nella voce B7 del conto economico, va indicato in colonna 3. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 95, commi 2 e 3, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi, deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 51, comma 5, del Tuir, le c. d. indennità chilometriche
Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, non rilevano le deduzioni forfettarie di cui all'art. 95, comma 4, del TUIR; tuttavia tali imprese, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis del D.Lgs. n. 446, possono dedurre le indennità di trasferta previste contrattualmente per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 5, del Tuir.
Gli oneri – nonché gli ammortamenti da indicare al successivo rigo IQ10 – relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, di cui al comma 9 dell'articolo 102 del TUIR, sono deducibili nella misura del 50 per cento; tale percentuale è elevata al 100 per cento per gli oneri e ammortamenti relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

- **rigo IQ9**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA. Se, agli effetti della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 95, comma 2 e 164 del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibile. Ad esempio, nel caso di locazione finanziaria di un autoveicolo di costo pari ad euro 30.987,41, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 164 del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 46,67 per cento dei canoni di periodo (euro 18.075,99 / 30.987,41 euro x 80 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 46,67 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;

- **rigo IQ10**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;

- **rigo IQ11**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;

- **rigo IQ12**, importo complessivo delle variazioni (di segno positivo o negativo) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci (in caso di valore positivo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno più);

- **rigo IQ13**, accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 105, comma 4 (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 107, commi 1, 2 e 3, del Tuir (cfr. circolare n. 148 del 26 luglio 2000);

- **rigo IQ14**, oneri diversi di gestione. In colonna 2 va indicato l'importo delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove non imputato nella voce B14 del conto economico, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In colonna 3 vanno indicate le perdite su crediti e l'importo delle minusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci o partecipanti.

Il **rigo IQ16**, va compilato dalle società cooperative edilizie a proprietà indivisa, le quali, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 446, determinano la base imponibile secondo le regole dettate dai commi 1 e 2 dell'art. 10 dello stesso decreto. Tali regole si applicano anche ai soggetti della specie a proprietà divisa, limitatamente al periodo antecedente il frazionamento del mutuo. In tale rigo deve essere indicato l'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50 del Tuir, ivi compresi i compensi per collaborazioni coordinate e continuative – sempreché non costituenti per il prestatore compensi rientranti nella propria attività professionale o artistica – ed i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale (esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere), di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir.
Le retribuzioni vanno assunte in misura pari all'ammontare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell'art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153 come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Nel caso in cui i soggetti in questione svolgano anche attività commerciali, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri compensi da indicare nel rigo IQ16 va ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile a tali attività. Qualora i suddetti emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi va diminuito della quota forfetariamente riferibile a tali attività in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi commerciali rilevanti ai fini IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Resta ferma, in caso di esercizio di attività commerciali, la compilazione secondo le regole sopraindicate degli altri righi della sezione I.
Il rigo IQ16 va utilizzato anche dai confidi, così come definiti dall'art. 13, comma 1 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, i quali, comunque siano costituiti, determinano il valore della produzione netta, ai sensi del comma 47 dello stesso articolo, secondo le modalità contenute nell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 446 e successive modificazioni.

1.3 Sezione II Banche e altri soggetti finanziari

La presente sezione deve essere compilata dalle banche e dagli altri enti e società finanziarie indicate nell'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall'art. 157 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV).
Per la determinazione della base imponibile di tali soggetti, si applicano, oltre alle specifiche regole dettate dall'art. 6 del D.Lgs. n. 446, le disposizioni contenute nei successivi artt.11 e 11-bis. Valgono, pertanto, con gli opportuni adattamenti, le regole generali sopra illustrate con riferimento alle imprese industriali e commerciali a commento della sezione I (par. 1.2.) compresa quella relativa alle deduzioni extracontabili e agli eventuali riassorbimenti delle eccedenze pregresse indicati nel quadro EC.
Agli effetti della verifica della corretta classificazione dei componenti positivi e negativi del conto economico, assumono rilievo per i soggetti in questione i criteri stabiliti nei seguenti documenti:
– provvedimento della Banca d'Italia 16 gennaio 1995, come modificato dal successivo provvedimento 7 agosto 1998, concernente le banche (in prosieguo, provvedimento n. 1);
– provvedimento della Banca d'Italia 31 luglio 1992, concernente le società finanziarie diverse dalle società di intermediazione mobiliare (SIM) e dalle SICAV (in prosieguo, provvedimento n. 2);
– provvedimento della Banca d'Italia 1° febbraio 1993, concernente le SIM;
– provvedimento della Banca d'Italia contenente le istruzioni di vigilanza per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, parte II, capitolo XIV, concernenti le SICAV.

Si ricorda che, a seguito delle modifiche all'art. 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, contenute nell'art. 2, commi 2 e 3 del D.L. n. 168 del 12 luglio 2004, convertito dalla legge n. 191 del 30 luglio 2004 e successive modificazioni, non concorrono più alla formazione della base imponibile le seguenti componenti, indicate nel comma 1 del predetto art. 6:
– riprese di valore su crediti verso la clientela (lett. e);
– rettifiche di valore su crediti alla clientela, comprese quelle su crediti impliciti relativi ad operazioni di locazione finanziaria, nonché gli accantonamenti per rischi su crediti, compresi quelli per interessi di mora (lett. n).

Per le banche e gli altri enti e società finanziarie, diversi dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società di gestione di fondi comuni di investimento e dalle società di investimento a capitale variabile, concorrono a formare la base imponibile, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446, i seguenti componenti positivi e negativi:
• **rigo IQ17**, interessi attivi e proventi assimilati di cui alla voce 10 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n.1 e di quello allegato al provvedimento n. 2;

- **rigo IQ18**, proventi di azioni o quote rappresentative di partecipazioni a organismi di investimento collettivo di cui alla voce 30 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 20 di quello allegato al provvedimento n. 2. Tali proventi, al netto del credito d'imposta, si riferiscono ai fondi aperti, sia nazionali che esteri, di cui alla legge n. 77 del 1983, alle Sicav di cui al D.Lgs. n. 84 del 1992, ai fondi chiusi di cui alla legge n. 344 del 1993 e ai fondi immobiliari di cui alla legge n. 86 del 1994;
- **rigo IQ19**, commissioni attive di cui alla voce 40 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 30 di quello allegato al provvedimento n. 2;

- **rigo IQ20**, saldo positivo di cui alla voce 60 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 40 di quello allegato al provvedimento n. 2. In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci;

- **rigo IQ21**, altri proventi di gestione, diversi dagli importi spettanti a titolo di recupero di oneri del personale proprio distaccato presso terzi, indicati alla voce 70 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 70 di quello allegato al provvedimento n. 2. In tale rigo vanno incluse le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo oggetto della dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in periodi precedenti, di competenza del periodo stesso. In tale colonna, va, inoltre, indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci;

- **rigo IQ23**, interessi passivi e oneri assimilati di cui alla voce 20 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 10 di quello allegato al provvedimento n. 2;

  rigo IQ24, commissioni passive di cui alla voce 50 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 20 di quello allegato al provvedimento n. 2;

- **rigo IQ25**, saldo negativo di cui alla voce 60 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 30 di quello allegato al provvedimento n. 2. In colonna 3 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci;

- **rigo IQ26**, spese amministrative di cui alla voce 80 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 40 di quello allegato al provvedimento n. 2, diverse:
  - dai costi relativi al personale dipendente, tra i quali vanno compresi anche quelli sostenuti per il personale di terzi impiegato in regime di distacco o in base a contratto di lavoro interinale. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 95, commi 2 e 3, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi, deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 51, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche;
  - dai compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale (esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere) di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir;
  - dai compensi per attività commerciali occasionali di cui all'art. 67, comma 1, lett. i) del Tuir;
  - dai compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 50 del Tuir, ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale.

I canoni di locazione finanziaria indicati nella suddetta voce 40 vanno assunti al netto della quota riferibile agli oneri finanziari, determinata secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9;

- **rigo IQ27**, ammortamenti di beni materiali e immateriali di cui alla voce 90 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 50 di quello allegato al provvedimento n. 2.

- **rigo IQ28**, altri oneri di gestione di cui alla voce 110 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 60 di quello allegato al provvedimento n. 2. In tale rigo vanno incluse le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. I canoni di locazione finanziaria indicati nella suddetta voce 110 vanno assunti al netto della quota riferibile agli oneri finanziari, determinata con le regole indicate al rigo IQ26; in colonna 3 va indicato l'importo delle minusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci o partecipanti.

- **rigo IQ29**, accantonamenti relativi alle operazioni e concorsi a premio e alle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia, qualora non siano stati compresi in una delle altre voci di conto economico.

Le modalità di determinazione della base imponibile sopra illustrate valgono anche per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi.

Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'art. 1 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, iscritti nell'albo previsto dall'art. 9 dello stesso decreto, il valore della produzione è costituito dalla differenza tra i proventi e gli oneri indicati nell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 446, tenuto conto delle disposizioni del successivo comma 2.

In particolare, assumono rilevanza i seguenti componenti positivi e negativi:
- **rigo IQ17**, interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine;

- **rigo IQ19**, commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario;

- **rigo IQ21**, altri proventi di gestione, esclusi i recuperi di oneri di personale proprio distaccato presso terzi;

- **rigo IQ23**, interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine;

- **rigo IQ24**, commissioni passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario;

- **rigo IQ26**, spese amministrative diverse da quelle per il personale dipendente;

- **rigo IQ27**, ammortamenti di beni materiali ed immateriali;

- **rigo IQ28**, altri oneri di gestione;

- **rigo IQ29**, accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia.

Le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, che svolgono, ancorché non esclusivamente, attività di intermediazione per conto proprio e/o di collocamento di valori mobiliari con assunzione di garanzia di cui all'art. 1, comma 3, lett. c), del citato D.Lgs. n. 415 del 1996, determinano il valore della produzione computando, in aggiunta ai componenti sopraindicati, i proventi delle quote di partecipazione a fondi comuni di investimento e SICAV nonché i profitti e le perdite da operazioni finanziarie su titoli, contratti derivati e valute. Si computano, inoltre, gli interessi attivi e proventi assimilati su titoli di debito e su altri crediti e gli interessi passivi e oneri assimilati su altri debiti.
Le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77 e 14 agosto 1993, n. 344, e al D.Lgs. 25 gennaio 1996, n. 84, determinano il valore della produzione computando esclusivamente i componenti positivi e negativi indicati nei righi IQ19, IQ21, IQ24, IQ26, IQ27, IQ28 e IQ29.

Per le società di investimento a capitale variabile il valore della produzione è costituito dalla differenza tra la somma delle provvigioni attive conseguite e la somma: delle provvigioni passive a soggetti collocatori per servizi resi alla SICAV, delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente (comprese le spese per consulenza e pubblicità, i canoni di locazione degli immobili e i costi per servizi di elaborazione dati), degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, degli accantonamenti per operazioni e concorsi a premio e degli accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia.

Le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, determinano la base imponibile secondo le regole contenute nel comma 1-bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446. In caso di attività svolta non in via esclusiva, l'obbligo di iscrizione nel suddetto elenco ricorre al verificarsi dei requisiti oggettivi stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994. Nel periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo di iscrizione, l'applicazione del comma 1-bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446 è tuttavia subordinata alla verifica, relativamente al medesimo periodo d'imposta, dei requisiti oggettivi di cui al citato decreto ministeriale.
Si precisa che la mancata iscrizione nell'apposita sezione speciale dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario non preclude, tuttavia, l'applicabilità dell'art. 6, comma 1-bis del D.Lgs. n. 446 se, nella sostanza, il soggetto svolge effettivamente attività finanziaria e sussistono i requisiti previsti dal citato decreto ministeriale.
Per tali soggetti, tenuti alla redazione del conto economico ai sensi dell'art. 2425 del c.c., assumono rilievo ai fini IRAP, oltre ai componenti positivi e negativi indicati nell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, alcuni componenti positivi e negativi di natura finanziaria. Pertanto, le società in questione sono tenute a compilare sia la sezione I sia la sezione II, nella quale devono, in particolare, indicare:

- **rigo IQ17**, interessi attivi e proventi assimilati di cui alla voce C16 del conto economico;
- **rigo IQ18**, proventi da partecipazione a organismi di investimento collettivo, al netto del credito d'imposta (di cui alla stessa voce C16 del conto economico);
- **rigo IQ20**, profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni (di cui alle voci C15 e C16 del conto economico) e rettifiche di valore delle stesse attività (di cui alla voce D18 del conto economico). In colonna 2, va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci;
- **rigo IQ23**, interessi passivi e oneri finanziari assimilati (di cui alla voce C17 del conto economico);
- **rigo IQ25**, perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni (di cui alla voce C17 del conto economico) e rettifiche di valore delle stesse attività (di cui alla voce D18 del conto economico).

1.4 Sezione III Imprese di assicurazione

La presente sezione deve essere compilata dalle imprese di assicurazione.

Per la determinazione della base imponibile di tali imprese, si applicano, oltre alle specifiche regole dettate dall'art. 7 del D.Lgs. n. 446, le disposizioni contenute nei successivi artt. 11 e 11-bis. Valgono, pertanto, con gli opportuni adattamenti, le regole generali illustrate con riferimento alle imprese industriali e commerciali a commento della sezione I (par. 1.2) compresa quella relativa alle deduzioni extracontabili e agli eventuali riassorbimenti delle eccedenze pregresse indicati nel quadro EC.

Agli effetti della verifica della corretta classificazione dei componenti positivi e negativi del conto economico, assumono rilievo per le imprese in questione i criteri contenuti nelle istruzioni impartite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) di cui al provvedimento n. 735 del 1° dicembre 1997.

Si ricorda che, a seguito delle modifiche all'art. 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recate dall'art. 6, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 non concorrono più alla formazione della base imponibile le seguenti componenti relative ai crediti verso gli assicurati:
– svalutazioni e accantonamenti per rischi su crediti;
– riprese di valore.

Concorrono alla formazione della base imponibile, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 446, i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ33**, premi di competenza e premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione – voci I.1. e II.1.;

- **rigo IQ34**, altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione – voce I.3. e voce II.4. (tali conti accolgono i proventi di natura tecnica non compresi nei conti I.1., I.2., II.1., II.2 e II.3) e senza considerare le riprese di valore su crediti verso gli assicurati.

- **rigo IQ35**, proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati – voci II.2.b) aa) e III.3.b) aa);

- **rigo IQ36**, proventi derivanti da altri investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote – voci II.2.b) bb), III.3.b) bb). I proventi da partecipazione in organismi di investimento collettivo vanno assunti al netto del credito d'imposta;

- **rigo IQ37**, proventi da riprese di rettifiche di valore su investimenti non durevoli – voci II.2.c) e III.3.c);

- **rigo IQ38**, profitti sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli – voci II.2.d) e III.3.d). Per l'individuazione degli investimenti non durevoli assumono rilievo le classificazioni operate nella nota integrativa. In tale rigo vanno incluse le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicata, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo oggetto della dichiarazione, rinviata ai periodi d'imposta successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso. In tale colonna va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci nonché l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero dall'assegnazione ai soci dei suddetti beni strumentali.

Nei **righi** da **IQ35** a **IQ38** vanno inclusi i proventi della specie contabilizzati sub voce II. 3. "proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio ed a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione";

- **rigo IQ40**, provvigioni, comprese quelle di incasso, e le altre spese di acquisizione – voci I.7. e II.8., con esclusione delle voci I.7.e) e II.8.e);

- **rigo IQ41**, oneri relativi ai sinistri, comprese le spese di liquidazione – voci I.4. e II.5. In base all'art. 111, comma 3 del Tuir, come modificato dall'art 6, comma 1 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del suindicato decreto, la variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, è deducibile in misura pari all'80 per cento; l'eccedenza, che va indicata in colonna 3, è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. In colonna 2 va indicata la quota dell'eccedenza degli esercizi precedenti deducibile nel presente esercizio;

- **rigo IQ42**, oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi – voci II.9.a) e III 5.a). Sono comunque esclusi gli oneri finanziari riferibili ai canoni di locazione finanziaria, determinati secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9;

- **rigo IQ43**, rettifiche di valore su investimenti non durevoli – voci II.9.b) e III.5.b);

- **rigo IQ44**, perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli – voci II.9.c) e III.5.c). In tale rigo vanno incluse le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In colonna 3 va indicato l'importo delle minusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci o partecipanti.

Nei **righi** da **IQ42** a **IQ44**, vanno inclusi gli oneri della specie contabilizzati sub voce II.10 (oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio ed a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione);

- **rigo IQ45**, variazioni delle riserve tecniche obbligatorie, al netto delle cessioni in riassicurazione – voci I.5., I.9. e II.6.;

- **rigo IQ46**, ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in riassicurazione – voci I.6 e II.7;

- **rigo IQ47**, altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione – voci I.8. e II.11.– e senza considerare le svalutazioni e gli accantonamenti per rischi su crediti verso gli assicurati.

- **rigo IQ48**, altre spese amministrative – voci I.7.e) e II.8.e). Figurano, in particolare, in tale voce le spese per servizi professionali (spese legali, spese notarili, ecc.), le spese per l'acquisto di beni e di servizi non professionali (energia elettrica, cancelleria, trasporti, ecc.), i fitti e i canoni passivi, i premi di assicurazione, le imposte indirette e le tasse di competenza dell'esercizio non affluiti negli altri righi;

- **rigo IQ49**, accantonamenti relativi a operazioni a premio – voce III.8) – e a concorsi a premio e accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia compresi nelle voci I.7.e) e II.8.e);

- **rigo IQ50**, costi del personale compresi nei componenti negativi indicati nei precedenti righi:
  - relativi al personale dipendente, tra i quali vanno compresi anche quelli sostenuti per il personale impiegato in regime di distacco, in base a contratto di lavoro interinale. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 95, commi 2 e 3, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi, deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 51, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche;
  - compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale (esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere), di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir,
  - i compensi per attività commerciali occasionali di cui all'art. 67, comma 1, lett. i) del Tuir;
  - compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 50 del Tuir, ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto, residente o non residente, nell'ambito della propria attività artistica o professionale.

I costi indicati nel rigo IQ50 (il cui importo deve essere preceduto dal segno meno) vanno pertanto esclusi dai componenti negativi ammessi in deduzione.

1.5 Sezione IV Società in regime forfetario

La presente sezione deve essere compilata dalle società che abbiano optato per la determinazione forfetaria del reddito ai fini IRES e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446.
Trattasi, ad esempio, delle società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro che, per effetto dell'art. 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle società secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Per i soggetti che compilano la presente sezione, il valore della produzione è costituito dal reddito d'impresa, forfetariamente determinato, aumentato dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro nonché degli interessi passivi.
A tal fine, indicare:

- **rigo IQ52**, importo del reddito d'impresa determinato forfetariamente per il periodo 2006;
- **rigo IQ53**, ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente; ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; ammontare dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli a fronte dell'assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 67, comma 1, lett l) del Tuir;
- **rigo IQ54**, ammontare degli interessi passivi di competenza del 2006 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria determinati secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9);
- **rigo IQ55**, il valore della produzione risultante dalla somma degli importi indicati nei righi IQ52, IQ53 e IQ54.

1.6 Sezione V Valore della produzione lorda

In tale sezione va operata la somma algebrica dei componenti positivi (ivi compreso l'ammontare delle retribuzioni e degli altri compensi riportati nel rigo IQ16) e negativi indicati nelle precedenti sezioni I,II e III.
L'importo così determinato va indicato nel **rigo IQ58**, preceduto dal segno meno in caso di valore negativo.
Nello stesso rigo IQ58 va riportato, da parte delle società in regime forfetario che compilano la Sez. IV, l'importo indicato nel rigo IQ55.

1.7
Sezione VI Deduzioni e valore della produzione netta

La sezione VI attiene all'indicazione delle deduzioni spettanti ai sensi degli artt. 11, commi 1, lett. a) (come sostituita dall'articolo 1, comma 266, lett. a), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 entrata in vigore il 1° gennaio 2007), 4-bis, 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies e 17, commi 5, del D.Lgs. n. 446. In tale sezione va, inoltre, data indicazione della quota del valore della produzione derivante dalla eventuale partecipazione a un GEIE (Gruppo economico di interesse europeo)

Nei **righi** da **IQ59** a **IQ65** vanno, in particolare, indicati:

- **rigo IQ59**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo) deducibili ai sensi del numero 1) dellla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446.. In caso di distacco di personale o di lavoro interinale la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;

- **rigo IQ60**, l'ammontare della deduzione per lavoro dipendente a tempo indeterminato di cui ai numeri 2 e 3 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 446.
  Tali disposizioni prevedono, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e) del D.Lgs. n. 446, escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, una deduzione per un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta. Tale importo può essere aumentato fino a 10.000 euro per i lavoratori a tempo indeterminato impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
  L'applicazione di tale più alta deduzione, prevista dal numero 3 del comma 1 dell'articolo 11, è alternativa a quella di cui al numero 2 e non può comunque comportare il superamento dei limiti della regola "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 e succesive modificazioni.
  Ai sensi del comma 4-bis. 2 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446, come modificato dall'articolo 1, comma 266, lettera c) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, la deduzione di cui ai commi 1, lettera a) numeri 2) e 3) è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e, nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, è ridotta in misura proporzionale.
  In base ai commi 267 e 268 dell'articolo 1, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, sia la deduzione forfetaria di base, sia quella maggiorata, spettano, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno;

- **rigo IQ61** i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, deducibili, ai sensi del numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del D.Lgs n. 446, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e) del citato decreto, escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione.
  In base al comma 267, dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, la deduzione a titolo di oneri sociali spetta, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per l'intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio;

- **rigo IQ62**, le spese relative agli apprendisti nonché ai disabili impiegati nel periodo d'imposta, questi ultimi come definiti dall'art. 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 ovvero dall'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (cfr. risoluzione n. 142/E del 26 novembre 2004) deducibili ai sensi del numero 5) della lettera a) del comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446. In merito alla deduzione delle spese relative ai disabili si vedano anche le risoluzioni n. 64 del 16 maggio 2006 e n. 139 del 13 dicembre 2006;

- **rigo IQ63**, le spese relative al personale impiegato con contratto di formazione lavoro (e contratti di inserimento previsti dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa) nel periodo d'imposta deducibili ai sensi del numero 5) dellla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446;

- **rigo IQ64**, i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo deducibili ai sensi del numero 5) della lettera a) del comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446.
  Tale deduzione spetta a condizione che sussista un'apposita attestazione di effettività dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca la quale può essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di quest'ultimo organo sociale, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
  La deduzione può essere operata sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca di base (intesa come l'insieme delle attività di studio, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una specifica finalità ma rivestono una utilità generica per l'impresa), sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca applicata e sviluppo (nel qual caso invece, le predette attività sono finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto) (cfr. circolari n. 10 del 16 marzo 2005 e n. 13 del 5 aprile 2005).
  In merito alla deduzione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo si vedano anche le risoluzioni n. 57 del 4 maggio 2006, n. 82 del 16 giugno 2006 e n. 138 del 13 dicembre 2006;

Si precisa che in base al comma 4-septies dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 introdotto dall'articolo 1, comma 266, lettera e) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 entrata in vigore il 1° gennaio 2007, per ciascun dipendente:
– l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 (deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, deduzione forfetaria di 5.000 o 10.000 euro, deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, deduzione delle spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo), 4-bis.1 (deduzione di 2.000 euro fino a 5 dipendenti) e 4-quater (deduzione "base" per incremento della base occupazionale) non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro;
– l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) (deduzione forfetaria di 5.000 o 10.000 euro) e 4) (deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali) è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5) (deduzione delle spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo), 4-bis.1(deduzione di 2.000 euro fino a 5 dipendenti), 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies (deduzione per incremento della base occupazionale).

Il **rigo IQ65** è riservato alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, alle quali, oltre a quelle da indicare nei precedenti righi, è riconosciuto il diritto a specifiche deduzioni. In tale rigo va, pertanto, indicato il costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della stessa legge impiegate nel periodo d'imposta.

Nel **rigo IQ66**, va indicato l'ammontare complessivo delle deduzioni spettanti (somma dei righi da IQ59 a IQ65).

Nel **rigo IQ67**, va indicato il valore della produzione al netto delle suddette deduzioni (importo di rigo IQ58 meno importo di rigo IQ66).

Nel **rigo IQ68**, va indicata la quota del valore della produzione derivante da attività svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale). Tale quota è determinata secondo le regole dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446, (illustrate a commento della Sezione VIII) e si ottiene applicando all'importo di rigo IQ67 il rapporto tra l'importo di colonna 1 e la somma degli importi di colonna 1 e di colonna 2 di rigo IQ79 (per i soggetti tenuti alla compilazione della Sezione I o della Sezione IV) o di rigo IQ80 (per le banche) o di rigo IQ81 (per le società e gli enti finanziari diversi dalle banche) o di rigo IQ82 (per le imprese di assicurazione).
Si considera svolta all'estero l'attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La quota parte del valore della produzione attribuibile all'utilizzo di det-

te navi, esclusa da tassazione, è determinata analiticamente sulla base di apposita contabilità separata, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446; i componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di tali attività e di altre eventualmente svolte dalle anzidette imprese sono imputabili al valore della produzione che si considera prodotto all'estero per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini Irap, specificamente riferibili alle attività che si considerano prodotte all'estero, e l'ammontare complessivo di tutti i componenti positivi rilevanti a tali fini. Analoga disciplina si applica alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

Nel **rigo IQ69**, va indicata la differenza tra l'importo del rigo IQ67 e quello di rigo IQ68.

Nel **rigo IQ70**, va indicata la quota del valore della produzione attribuita al contribuente che partecipa a un gruppo economico d'interesse europeo (GEIE). Tale quota è attribuita al netto delle deduzioni spettanti ai sensi degli artt. 11, comma 1, lett. a), e 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446. In caso di valore negativo l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno.

Nel **rigo IQ71**, va indicato, in **colonna 2**, l'importo dell'ulteriore deduzione di cui al comma 4-bis dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 riferibile proporzionalmente al valore della produzione di cui al rigo IQ69 e, in **colonna 1**, la quota di detta deduzione riferibile proporzionalmente al valore della produzione attribuita dal GEIE di cui al rigo IQ70. La ripartizione proporzionale dell'ulteriore deduzione si effettua solo se entrambi gli importi dei righi IQ69 e IQ70 sono di segno positivo.
Tale deduzione, ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis, del D.Lgs n. 446, spetta a condizione che la somma algebrica tra l'importo di rigo IQ67 e quello di rigo IQ70 non superi euro 180.999,91 e si applica nelle seguenti misure:

DEDUZIONI

Base imponibile			**Deduzione**
fino a	180.759,91		8.000
oltre	180.759,91	e fino a 180.839,91	6.000
oltre	180.839,91	e fino a 180.919,91	4.000
oltre	180.919,91	e fino a 180.999,91	2.000

Ai sensi del comma 4-bis.2 dell'art. 11 del D.Lgs n. 446, in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile sono ragguagliati all'anno solare.

Nel **rigo IQ72, colonna 2,** va indicato, qualora ne sussistano i presupposti, l'ammontare della deduzione per lavoro dipendente di cui al comma 4-bis.1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446.
Tale disposizione prevede, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del citato decreto, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque.
Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro (e contratti di inserimento previsti dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa).
Si precisa che il limite di cinque lavoratori fissato dalla norma deve essere interpretato nel senso che il beneficio potrà essere calcolato al massimo su cinque lavoratori impiegati nel corso dell'anno; pertanto se il contribuente impiega più di 5 lavoratori dipendenti con contratti di diverso tipo è libero di scegliere i lavoratori su cui calcolare la deduzione.
Ai sensi del comma 4-bis.2 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446, come modificato dall'articolo 1, comma 266, lettera c) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare.
Ai sensi del medesimo comma 4-bis. 2 la deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e, nel caso di contratti di lavoro a tempo

indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, è ridotta in misura proporzionale.
Nello stesso rigo IQ72, **colonna 1**, dovrà essere indicato l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati corrisposti ai ricercatori residenti all'estero che rientrano in Italia ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, allorché ricorrano le condizioni previste dalla citata norma. Tali redditi, infatti, ai sensi del citato articolo non concorrono alla formazione del valore della produzione netta IRAP.
L'importo indicato in colonna 1 dovrà essere riportato in colonna 2 e sommato all'eventuale deduzione per lavoro dipendente di cui al comma 4-bis.1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446.

Nel **rigo IQ73**, va indicato l'importo della deduzione per l'incremento occupazionale di cui ai commi 4-quater, e 4-quinquies e 4-sexies dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446.
La deduzione spetta per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del D.Lgs. n. 446 e compete a condizione che:

- nel primo, secondo e terzo periodo d'imposta immediatamente successivo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004 vengano effettuate nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale;
- alla fine di ciascun periodo d'imposta in cui sono effettuate le nuove assunzioni, risulti incrementato il numero dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero medio dei lavoratori con medesimo contratto relativo al periodo d'imposta precedente e sussista quindi una differenza positiva tra la consistenza di fine periodo d'imposta (conteggiata prescindendo da eventuali riduzioni dell'orario di lavoro fissate nei contratti individuali) e la media del periodo d'imposta precedente.

Con riferimento alle imprese costituite nel 2004 o successivamente al 31 dicembre 2004, sempre che non derivino dall'assorbimento di attività d'imprese giuridicamente preesistenti, tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'esercizio di costituzione potranno attribuire il diritto alla deduzione (cfr. circolare n. 26 del 12 luglio 2006 paragrafo 1.1).
Si precisa inoltre che le trasformazioni di contratti a tempo determinato e di apprendistato in contratti a tempo indeterminato realizzano nuove assunzioni a tempo indeterminato potenzialmente idonee ad attribuire la deduzione (cfr. circolare n. 26 del 12 luglio 2006 paragrafo 2.1)
La deduzione può comunque essere fruita solo con riferimento al numero dei lavoratori neoassunti con contratto a tempo indeterminato che, al termine del periodo d'imposta, risultino in eccedenza rispetto al numero di lavoratori assunti con il medesimo contratto per i quali a diverso titolo sia cessato il rapporto di lavoro al termine del periodo d'imposta (cfr. circolare n. 26 del 12 luglio 2006 paragrafo 2.2).
Per il calcolo della media dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nel periodo d'imposta precedente deve essere utilizzata la media aritmetica. A tal fine, occorre procedere al rapporto tra:

- la sommatoria della consistenza giornaliera dei lavoratori, calcolata per ciascun lavoratore sulla base dei giorni di calendario intercorrenti fra la data di assunzione e la fine del periodo d'imposta;
- il numero dei giorni di calendario compresi fra l'inizio e la fine del periodo d'imposta.

Nel calcolo della media devono essere computati tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato; i lavoratori a tempo parziale dovranno essere considerati esclusivamente nel calcolo della media in misura corrispondente al rapporto esistente tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle previste da quello a tempo pieno. Dovrà, altresì, tenersi conto, per il periodo di effettiva permanenza, dei lavoratori assunti nel periodo d'imposta e licenziati entro la fine del periodo stesso, i quali non rilevano ai fini dell'attribuzione dell'agevolazione (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 1.4).
Si decade dal beneficio qualora, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, alla fine del periodo d'imposta, risulti pari o inferiore al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.
Al verificarsi della causa di decadenza, il datore di lavoro perde quindi il diritto di usufruire dell'agevolazione con riferimento a tutti i lavoratori che nei precedenti periodi d'imposta avevano attribuito il diritto alla stessa, ferma restando la possibilità di fruire della deduzione per le nuove assunzioni effettuate nello stesso anno di decadenza o nei successivi periodi d'imposta se ne sussistono i requisiti (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 1.5).
La deduzione spetta per ciascun nuovo lavoratore assunto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego, anche se negli esercizi successivi al periodo d'imposta quello in corso al 31 dicembre 2004, l'incremento occupazionale rilevato non venga mantenuto.

Nel caso di interruzione del singolo rapporto di lavoro la deduzione corrispondente non potrà più essere fruita.
La deduzione compete in misura pari al minore tra:
- il minore dei seguenti importi:
  – il costo effettivo del personale neoassunto sostenuto relativo ai dipendenti assunti nel periodo d'imposta e per i quali non si sia interrotto il rapporto d'impiego nel corso del medesimo periodo d'imposta; si precisa che nel costo sostenuto per il personale neoassunto non devono essere conteggiati i costi del personale già dedotti dalla base imponibile IRAP ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 446 (quali ad esempio le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, i costi dei neoassunti disabili o addetti alla ricerca e sviluppo) (cfr. circolare n. 26 del 12 luglio 2006 paragrafi 3.1 e 3.2);
  – valore massimo di 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto (da ragguagliare in caso di periodo d'imposta di durata superiore o inferiore a 12 mesi ed in caso di assunzioni in corso d'anno tenendo conto, in quest'ultimo caso, dei giorni di calendario intercorrenti fra la data di assunzione e la fine del periodo d'imposta);
- l'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile (compreso quello eventualmente sostenuto per lavoratori dipendenti addetti alla ricerca e sviluppo, disabili o assunti con contratto di apprendistato - (cfr. circolare n. 26 del 12 luglio 2006 paragrafo 3.6.)). Per i titolari di reddito d'impresa non obbligati alla presentazione del bilancio e per gli esercenti arti e professioni dovranno usarsi criteri di determinazione del costo analoghi a quelli indicati nelle disposizioni dell'articolo 2425 del codice civile.

Il datore di lavoro che intende beneficiare della deduzione deve procedere, in via preliminare, per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato che è stata effettuata, al confronto tra il costo sostenuto per il nuovo assunto e l'importo di 20.000 euro (ipotizzando che l'assunzione sia stata effettuata all'inizio del periodo d'imposta) e successivamente deve confrontare il minore importo risultante con l'incremento complessivo del costo del lavoro (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 1.3).

L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Si tratta, ad esempio, di diminuzioni occupazionali avvenute in società controllate dalla stessa società che, a sua volta, controlla l'impresa che intende beneficiare della deduzione in argomento.

Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

Ai sensi del comma 4-quinquies dell'art. 11 del D.Lgs. n.446, per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater e' quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 come modificata dalla decisione della Commissione Europea 8 settembre 2004 C(2004) 3344 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo.
Si precisa, che con riguardo al primo periodo d'imposta di applicazione l'ulteriore agevolazione rispetto a quella di cui al comma 4-quater può essere fruita solo con riferimento alle nuove assunzioni effettuate successivamente alla data di approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione (7 dicembre 2005), risultanti da contratti di lavoro stipulati successivamente a tale data.
Si ricorda inoltre che nell'applicazione dell'ulteriore deduzione, devono essere rispettati i limiti massimi di fruibilità dell'agevolazione previsti dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 2.5) e che la stessa non è comulabile con altri aiuti di Stato anche se concessi sotto forma di credito d'imposta, né con altri contributi a fondo perduto eventualmente percepiti dall'impresa per le nuove assunzioni effettuate (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 2.6).

Ai sensi del comma 4-sexies dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 introdotto dall'articolo 1, comma 266, lett. e), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 entrata in vigore il 1° gennaio 2007, in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies, l'importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l'intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati.
Si precisa che in base al comma 4-septies dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 introdotto dall'articolo 1, comma 266, lettera e) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 entrata in vigore il 1° gennaio 2007, per ciascun dipendente:
- l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 (deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, deduzione forfetaria di 5.000 o 10.000 euro, deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, deduzione delle spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo), 4-bis.1 (deduzione di 2.000 euro fino a 5 dipendenti) e 4-quater (deduzione "base" per incremento della base occupazionale) non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro;
- l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) (deduzione forfetaria di 5.000 o 10.000 euro) e 4) (deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali) è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5) (deduzione delle spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo), 4-bis.1 (deduzione di 2.000 euro fino a 5 dipendenti), 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies (deduzione per incremento della base occupazionale).

Ai fini della compilazione del rigo **IQ73** indicare:
- in **colonna 1**, la deduzione "base", disposta dal comma 4-quater dell'articolo 11 del decreto Irap, per l'intero territorio nazionale;
- in **colonna 2**, la deduzione di cui al comma 4-quinquies o 4-sexies spettante per le nuove assunzioni effettuate nelle aree ammesse alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 2.4) al netto della deduzione "base" di cui al comma 4-quater calcolata con riferimento ai neoassunti delle suindicate aree;
- in **colonna 3**, la deduzione di cui al comma 4-quinquies o 4-sexies spettante per le nuove assunzioni effettuate nelle regioni ammesse alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 2.3), al netto della deduzione "base" di cui al comma 4-quater calcolata con riferimento ai neoassunti delle suindicate regioni;
- in **colonna 4**, la somma degli importi delle precedenti colonne.

Nel **rigo IQ74** va indicato:
- in **colonna 3**, la differenza tra l'importo di rigo IQ69 e la somma degli importi di rigo IQ71, colonna 2, rigo IQ72, colonna 2, e rigo IQ73, colonna 4; nel caso in cui il risultato è negativo indicare 0;
- in **colonna 1**, la quota dell'importo di colonna 3 relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 32 del Tuir, assoggettabile ad aliquota dell'1,9 per cento, elevata al 3,75 per cento dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446, come modificato dall'art. 1, comma 390, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ovvero assoggettabile alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale. L'applicazione dell'aliquota in tale misura è prevista per i soggetti operanti nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi di cui all'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Si considerano operanti nel settore agricolo: le società e gli enti in genere che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 32 del Tuir, anche se operanti in altri settori (industriale, assicurativo, ecc.); le società cooperative e loro consorzi, iscritti nell'apposita sezione del registro prefettizio che, pur inquadrati nei settori dell'industria o del commercio ai sensi dell'art. 1 della legge n. 240 del 1984, trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci, ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, quando per l'esercizio di tali attività ricorrono normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità non prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e degli altri proventi riferibili alle attività agricole nei limiti di cui all'art. 32 del Tuir rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP;
- in **colonna 2**, la quota dell'importo di colonna 3 assoggettabile ad aliquota ordinaria del 4,25 per cento o ad altre aliquote previste da leggi regionali.

1.8

Sezione VII Valore minimo della produzione dei soggetti non operativi ex art. 30 L. n. 724/94

La presente sezione deve essere compilata dalle società per le quali sussistono le condizioni di non operatività di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 e che abbiano determinato il reddito imponibile minimo ai fini IRES applicando al valore dei beni e delle immobilizzazioni di cui al comma 1 del suindicato articolo le percentuali indicate al comma 3.
Per le società non operative con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, ai sensi del comma 3-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 109, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'IRAP si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi.
Ai fini della compilazione della presente sezione indicare:

- **rigo IQ75**, l'importo del reddito determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 30 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994;
- **rigo IQ76**, l'ammontare delle retribuzioni del personale dipendente; ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; ammontare dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli a fronte dell'assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 67, comma 1, lett l) del Tuir;
- **rigo IQ77**, l'ammontare degli interessi passivi di competenza del 2006 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria determinati secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9);
- **rigo IQ78**, **colonna 3** il valore della produzione risultante dalla somma degli importi indicati nei righi IQ75, IQ76 e IQ77 al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 e dell'art. 3 del D.L. n. 269 del 2003; in **colonna 1**, la quota dell'importo di colonna 3 relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 32 del Tuir, assoggettabile ad aliquota dell'1,9 per cento, elevata al 3,75 per cento dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446, come modificato dall'art. 1, comma 390, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ovvero assoggettabile alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale. Per l'individuazione dei soggetti operanti nel settore agricolo e per la determinazione della quota di valore della produzione da indicare nella presente colonna si rinvia alle istruzioni riportate a commento del rigo IQ74, colonna 1; in **colonna 2**, la quota dell'importo di colonna 3 assoggettabile ad aliquota ordinaria del 4,25 per cento o ad altre aliquote previste da leggi regionali.

1.9

Sezione VIII Ripartizione territoriale della base imponibile e dell'imposta

Nella presente sezione va operata la ripartizione territoriale della base imponibile in funzione della regione (o della provincia autonoma) di produzione e la determinazione della corrispondente imposta netta.

Per i soggetti che hanno compilato la sezione VII il valore della produzione da indicare nella colonna 2 della presente sezione è pari al maggiore importo tra quello riportato nel rigo IQ74, colonna 3 e quello di cui al rigo IQ78, colonna 3.

La ripartizione della quota del valore della produzione per l'esercizio di attività agricola assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento o alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale (importo di rigo IQ74, colonna 1 o di rigo IQ78 colonna 1) va effettuata distintamente dalla ripartizione della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota del 4,25 per cento o ad altre aliquote previste da leggi regionali (importo di rigo IQ74, colonna 2 o di rigo IQ78 colonna 2); in caso di insufficienza dei righi va utilizzato un quadro aggiuntivo. La ripartizione territoriale della quota del valore della produzione attribuita dal GEIE è già effettuata da tale organismo e va indicata direttamente in colonna 4 dei righi corrispondenti, ulteriormente ridotta, in proporzione, dell'eventuale deduzione indicata nel rigo IQ71, colonna 1.

Il riparto territoriale del valore della produzione va operato secondo le regole dettate dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446, in relazione alle diverse categorie di soggetti.

Per i soggetti tenuti alla compilazione della sezione I (imprese industriali e commerciali) e sezione IV (società in regime forfetario) il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato (importo di colonna 2 del rigo IQ79).

Le retribuzioni vanno assunte per l'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro si assumono per l'importo contrattualmente spettante.
Nel calcolo delle retribuzioni, vanno escluse quelle relative al personale dipendente distaccato presso terzi ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di lavoro interinale.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446, la medesima regola di riparto si applica per i soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni (o province autonome).
Se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale (ovvero all'esclusione da tassazione).
Qualora un contribuente eserciti in una stessa regione attività industriali e commerciali soggette ad aliquote diverse in virtù della facoltà di variazione delle aliquote concessa alle regioni dall'art. 16 comma 3, del D.Lgs. n. 446, una volta determinato, in base all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 446, il valore della produzione netta riferibile a ciascuna regione, dovrà ripartire tale valore tra le diverse attività soggette ad aliquote differenti applicando il medesimo criterio dettato dall'art. 4 comma 2 del decreto citato. La proporzione sarà effettuata confrontando le retribuzioni degli addetti a ciascuna attività soggetta a diversa aliquota con le retribuzioni degli addetti permanentemente occupati nell'intero territorio regionale già assunte a base per la ripartizione tra le singole regioni della base imponibile nazionale.

Nel **rigo IQ79**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi e degli utili spettanti al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione per le attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e, in **colonna 2**, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri importi spettanti ai menzionati soggetti addetti a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio dello Stato.
Non vanno considerate le retribuzioni e gli altri importi relativi ai suindicati soggetti addetti all'attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 457 del 1997 e alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelle che esercitano la pesca mediterranea.
I soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività produttive nel territorio di più regioni (o province autonome) devono indicare soltanto il dato delle retribuzioni, dei compensi e degli utili relativi al personale dipendente, ai collaboratori e agli associati in partecipazione impiegati in Italia (colonna 2 di rigo IQ79).
I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.
Per le banche, il riparto territoriale del valore della produzione netta va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare, rilevato alla data di chiusura del periodo d'imposta, dei depositi in denaro e in titoli verso la clientela presso le filiali operanti all'estero e presso gli sportelli operanti nell'ambito di ciascuna regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo di tutti i depositi in denaro e in titoli.
A questi effetti si tiene conto dei depositi a risparmio liberi e vincolati, dei certificati di deposito e buoni fruttiferi, dei conti correnti passivi liberi e vincolati e dei titoli (azionari, obbligazionari, altri) in conto deposito (a custodia, in amministrazione, a garanzia, connessi con l'attività di gestione di patrimoni mobiliari).

Nel **rigo IQ80**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei depositi in denaro e in titoli costituiti dalla clientela presso le filiali operanti all'estero e, in **colonna 2**, l'ammontare di tali depositi costituiti presso gli sportelli operanti nel territorio dello Stato. I soggetti passivi non residenti sono tenuti a indicare il solo dato di colonna 2. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.
Per le società e gli enti finanziari, diversi dalle banche, ai fini della ripartizione territoriale del valore della produzione netta occorre avere riguardo agli "impieghi" – intendendosi per tali i finanziamenti nelle varie forme in uso (credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, leasing, ecc.) – effettuati dalla sede principale e dalle singole filiali dislocate sul territorio di ciascuna regione (o provincia autonoma) o all'estero ovvero agli "ordini", successivamente eseguiti, raccolti dalla sede principale e dalle succursali ubicate nelle varie regioni (o provincia autonoma) o all'estero.

Se per la promozione dei contratti la società o ente si avvale di agenti o mandatari, ai fini della ripartizione non assume rilevanza il luogo in cui tali soggetti svolgono l'attività promozionale ma quello della sede in cui l'impiego è effettuato o l'ordine, successivamente eseguito, è raccolto.

Nel **rigo IQ81**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare degli "impieghi" e degli "ordini eseguiti" raccolti dalle filiali operanti all'estero e, in **colonna 2**, l'ammontare degli "impieghi" e degli "ordini eseguiti" raccolti dalla sede principale e dalle succursali ubicate nel territorio dello Stato. I soggetti passivi non residenti sono tenuti a indicare il solo dato di colonna 2. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.
Per le imprese di assicurazione, il riparto territoriale del valore della produzione netta si effettua tenendo conto dell'ammontare dei premi raccolti dagli uffici dell'impresa (sede principale, sedi secondarie, ecc.) ubicati in ciascuna regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo dei premi raccolti da tutti gli uffici dell'impresa. A tal fine, i premi raccolti da agenti o altri intermediari (ad esempio, brokers, promotori, sistema bancario) sono imputabili all'ufficio direzionale dell'impresa che gestisce il contratto (tra i quali, tenuto conto della loro funzione, non rientrano gli ispettorati amministrativi e i centri di liquidazione sinistri), indipendentemente dal luogo in cui tali soggetti svolgono l'attività promozionale. Nel caso in cui il contratto sia gestito da uffici ubicati in più regioni e/o provincie autonome, si fa riferimento all'ufficio che intrattiene i rapporti con gli agenti o gli altri intermediari.
I premi raccolti dagli uffici dell'impresa operanti per un periodo inferiore a tre mesi sono imputabili alla regione (o provincia autonoma) in cui l'impresa è domiciliata.

Nel **rigo IQ82**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei premi raccolti dagli uffici dell'impresa operanti all'estero e, in **colonna 2**, l'ammontare dei premi raccolti dagli uffici dell'impresa operanti nel territorio dello Stato. I soggetti passivi non residenti sono tenuti ad indicare il solo dato di colonna 2. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Nei **righi** da **IQ83** a **IQ103**, va indicato:
– in **colonna 1**, in ogni caso, il codice identificativo della regione o della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
– in **colonna 2**, la quota attribuita a ciascuna regione o provincia autonoma, determinata, per i soggetti tenuti alla compilazione della sezione I, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti agli addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti di cui al rigo IQ79, colonna 2. Analogo criterio va utilizzato per la ripartizione della base imponibile delle banche (rigo IQ80) o delle società ed enti finanziari diversi dalle banche (rigo IQ81) o delle imprese di assicurazione (rigo IQ82). L'importo da ripartire in tale colonna è quello indicato nel rigo IQ74, colonna 3, se positivo, o di rigo IQ78 colonna 3 e quello indicato nel rigo IQ69, se negativo.
Nel caso di esercizio nella stessa regione di attività industriali e commerciali soggette a differenti aliquote, dovrà essere data specifica indicazione, utilizzando più righi del modello, del valore della produzione netta regionale riferibile a ciascuna attività;
– in **colonna 3**, l'importo della riduzione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446. Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, avrebbero fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Ilor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione realizzato nella regione di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che avrebbe fruito di detta esenzione. La spettanza della riduzione è subordinata alla tenuta di apposita contabilità separata; il relativo importo è pari al reddito che sarebbe stato calcolato, ai fini dell'esenzione dell'Ilor, per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
– in **colonna 4**, l'importo risultante dalla differenza tra quello indicato in colonna 2 e quello indicato in colonna 3, rispettivamente aumentato (o diminuito), in corrispondenza della regione o provincia autonoma di produzione, della quota positiva o negativa attribuita dal GEIE, indicata nel rigo IQ70, al netto dell'ulteriore deduzione ad essa riferibile (rigo IQ71, colonna 1). Nel caso in cui l'importo risultante da tale differenza sia negativo (o pari a zero) limitarsi a compilare la colonna 5 se ne ricorrono i presupposti;
– in **colonna 5**, la codifica, desunta dalla apposita tabella, riportata in Appendice alle presenti istruzioni, identificativa della norma regionale che ha modificato il regime impositivo;

– in **colonna 6**, l'aliquota dell'imposta applicata; si precisa che in base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, come modificato dal comma 277 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206 del 7 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17 luglio 2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.lgs. n. 446;
– in **colonna 7**, l'imposta spettante a ciascuna regione o provincia autonoma.

Nel caso di introduzione da parte di leggi regionali e provinciali (per le province autonome di Trento e Bolzano) di un credito d'imposta ai fini IRAP, il contribuente che intende avvalersi di tale credito deve provvedere, dopo aver effettuato la ripartizione territoriale della base imponibile con riguardo alla regione (o alla provincia autonoma) di produzione cui si riferisce il credito ed aver determinato la corrispondente imposta netta, a compilare un ulteriore rigo in cui va indicato:
– in colonna 1, il codice identificativo della regione o della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
– in colonna 5, la codifica CR;
– in colonna 7, l'importo del credito di imposta utilizzato preceduto dal segno meno.

1.10 Sezione IX Dati concernenti il versamento dell'imposta

Nel **rigo IQ104**, va indicata la somma degli importi di colonna 7 dei righi da IQ83 a IQ103.

Nel **rigo IQ105** va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione non richiesta a rimborso (importo di colonna 4 del rigo RX3 del "Mod. UNICO 2006 – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati").

Nel **rigo IQ106** va indicato l'ammontare di detta eccedenza utilizzato in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione e indicato nella colonna "Importi a credito compensati" dei modelli F24.

Nel **rigo IQ107**, va indicato :
– in **colonna 1**, l'importo degli acconti dovuti ma non versati a seguito della sospensione dei termini disposta da specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali;
– in **colonna 2**, la somma degli acconti versati o compensati in F24, ivi compreso l'importo, indicato in colonna 1, dovuto ma non versato a seguito della sospensione dei termini disposta da specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali.

La differenza tra l'importo indicato nel rigo IQ104 e la somma degli importi indicati nei righi IQ105 e IQ107, diminuita dell'importo di rigo IQ106, va indicata nel rigo **IQ108** (importo a debito) ovvero **IQ109** (importo a credito).

1.11 Sezione X Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

La presente sezione va compilata, ai fini dell'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti, dai soggetti residenti negli Stati Uniti con stabile organizzazione in Italia e dalle società di capitali residenti in Italia relativamente alle quali almeno il 10 per cento delle azioni con diritto di voto è posseduto da una società statunitense.

In tale sezione, va indicato:
- **rigo IQ110**, l'ammontare dei costi per lavoro dipendente e degli altri costi assimilati (compensi per collaborazioni coordinate e continuative per lavoro autonomo occasionale, per associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro) indeducibili ai fini dell'IRAP;

- **rigo IQ111**, l'ammontare degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari indeducibili ai fini dell'IRAP, al lordo degli interessi attivi e degli altri proventi finanziari esclusi dalla formazione della base imponibile;

- **rigo IQ112**, l'importo dell'IRAP accreditabile, soggetto alle limitazioni della legge tributaria statunitense, corrispondente al rapporto tra la base imponibile rettificata – costituita dalla differenza tra la base imponibile totale (su cui è applicata l'IRAP) e la somma degli importi dei righi IQ110 e IQ111 – e la base imponibile totale. A maggior chiarimento si formula il seguente esempio: si assuma che la base imponibile dell'IRAP sia pari a euro 5.164,00, che

gli interessi passivi ed il costo del lavoro non dedotti siano pari, rispettivamente, a euro 516,00 ed euro 1.032,00. Si ipotizzi, inoltre, per semplicità, che l'IRAP dovuta sia pari a euro 258,00. La formula per la determinazione del credito d'imposta risulta essere la seguente:

$$\frac{5.164,00 - (516,00 + 1.032,00)}{5.164,00} =$$

$$\frac{5.164,00 - (1.548,00)}{5.164,00} = \frac{3.616,00}{5.164,00} = 70\%$$

credito di imposta = 258,00 x 70% = 180,60

1.12 Sezione XI Rideterminazione dell'acconto

In tale sezione va indicato l'ammontare dell'acconto rideterminato per l'anno 2006, utilizzando il metodo storico, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-quinquies del decreto legge n. 203 del 2005 nonché dell'articolo 36, comma 34 del decreto legge n. 223 del 2006, tenedo conto delle modifiche al suddetto decreto n. 223 apportate dal decreto legge n. 262 del 2006 (si vedano le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 34 del 21 novembre 2006 e n. 1 del 19 gennaio 2007). Pertanto, ai fini della determinazione dell'acconto con il metodo storico, si poteva assumere quale imposta del periodo precedente quella rideterminata in base alle disposizioni citate. Si precisa inoltre, che ai sensi dell'art. 2, comma 72, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per il versamento dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006, il contribuente poteva continuare ad applicare le disposizioni previgenti alle modifiche apportate all'articolo 164, comma 1, del TUIR.

In particolare nel rigo **IQ113**, va indicato:
- in **colonna 1**, il valore della produzione relativo al periodo d'imposta precedente (2005) rideterminato;
- in **colonna 2**, l'imposta del periodo d'imposta precedente rideterminata tenendo conto della maggiorazione di aliquota IRAP prevista dal comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e dal comma 1-bis dell'art. 1 del D.L. n. 206 del 7 giugno 2006;
- in **colonna 3**, l'importo dell'acconto, calcolato con il metodo storico, sulla base dell'imposta indicata in colonna 2;
- in **colonna 4**, l'importo del maggior acconto dovuto, da versare in sede di seconda rata a titolo di conguaglio della prima rata di acconto. Tale colonna va compilata con riferimento all'applicazione dell'art. 36, comma 34, del decreto legge n. 223 del 2006 da parte dei soggetti per i quali il termine ordinario della prima rata di acconto è scaduta precedentemente al 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del citato decreto n. 223).

Versamento dell'acconto

Il versamento in acconto dell'IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi. Per i soggetti IRES, pertanto, l'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 è dovuto in misura pari al 100 per cento dell'importo indicato nel rigo IQ104, sempreché tale importo sia superiore a euro 20,66.

Ai sensi del comma 269, dall'articolo 1, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 entrata in vigore il 1° gennaio 2007, nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1° febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 266, 267 e 268.

In base al comma 72 dell'articolo 2 del D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006, per il versamento dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006 ed a quelli successivi è consentito continuare ad applicare le disposizioni previgenti alle modifiche apportate con il comma 71 dell'art. 2 del citato decreto.

Si fa, altresì, presente che, ai fini del versamento dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, tale acconto deve essere calcolato assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata tenendo conto della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 401, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) in materia di deducibilità delle spese relative agli impianti di telefonia.

IRAP **Modello UNICO 2007** – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati

In base all'art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 435 del 7 dicembre 2001, modificato dall'art. 37, comma 11 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 l'acconto va versato in due rate:

– la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione, vale a dire entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano la prima rata di acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o, se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Si fa presente che il versamento della prima rata non è dovuto se d'importo non superiore a euro 103. Il versamento della prima rata di acconto può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti termini con la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo.
– la seconda, pari al residuo 60 per cento, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo di imposta.

È facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza, ferma restando, in tal caso, l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.

TABELLA IQ - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

TABELLA 1 - CODICI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI PASSIVI

CODICE	SOGGETTO PASSIVO	CODICE	SOGGETTO PASSIVO
01	Imprese industriali e commerciali (art. 5)	06	Società di gestione di fondi comuni di investimento (art. 6, comma 3)
02	Società cooperative edilizie	07	Società di investimento a capitale variabile (art. 6, comma 4)
03	Banche e altri enti e società finanziari (art. 6, comma 1)	08	Società iscritta nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario (art. 6, comma 1-bis)
04	Società di intermediazione mobiliare (art. 6, comma 2, 1° periodo)	09	Imprese di assicurazione (art. 7)
05	Società che esercitano attività di negoziazione per conto proprio e di collocamento di valori mobiliari (art. 6, comma 2, 2° periodo)	10	Società sportive dilettantistiche di capitali senza fini di lucro
		11	*Trust*

24

IRAP **Modello UNICO 2007** – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati

APPENDICE

Elenco e relativa codifica delle disposizioni emanate con leggi regionali modificative del regime impositivo e delle aliquote applicabili

AVVERTENZE La presente tabella, consultabile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), assume valore puramente indicativo, essendo la materia suscettibile di aggiornamento da parte degli Enti interessati. Per maggiori informazioni e delucidazioni si invita a contattare gli Uffici Tributi delle singole Regioni.
Si riportano nella seguente tabella le aliquote stabilite dalle singole Regioni e Province Autonome così come comunicate dalle stesse all'Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che l'art. 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), come modificato dall'art. 1, comma 165, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), ha confermato sino al 31 dicembre 2006, salvo quanto disposto nel comma 175 del medesimo articolo, la sospensione degli effetti delle maggiorazioni dell'aliquota IRAP di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'art. 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

REGIONE	Codice	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	Aliquota	Entrata in vigore	Termine	Norma
Abruzzo	A1	Agevolazione per le farmacie rurali sussidiate Riduzione di aliquota del 1,5%	3,75 (*)	01/01/01	a regime	Art. 6 - L. R. 16/03/01 n. 9
	A2	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co.1, lett. a), b) del D.Lgs. n. 446/97 operanti in Comuni Montani, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge regionale	4,25 (*)	01/01/02	a regime	Art. 14 - L. R.10/05/02 n. 7 come modificato dall'art. 84 - comma 5 L. R. 26/04/04 n. 15
	A3	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n.460/97	4,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/03	a regime	Art. 43, commi 1 e 3 - L. R. 17/04/2003 n. 7
	A4	Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91	4,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/03	a regime	Art. 43, commi 2 e 3 - L. R. 17/04/2003 n. 7
	A5	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3 co.1 lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 446/97 che iniziano l'attività a decorrere dal 1/1/04, per i primi due periodi d'imposta nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale.	4,25 (*)	01/01/04	a regime	Art. 84 - commi 1-4 L. R. 26/04/04 n. 15

(*) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, come modificato dal comma 277 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206 del 7 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17 luglio 2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.lgs. n. 446.
Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.

REGIONE	Codice	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	Aliquota	Entrata in vigore	Termine	Norma
Basilicata	A1	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n.460/97	3,25	01/01/02	a regime	Art. 29, comma 1 L. R. 31/01/02 n. 10
	A2	Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91	3,25	01/01/02	a regime	Art. 29, comma 2 L. R. 31/01/02 n. 10
Campania	M1	Maggiorazione generalizzata di aliquota (tranne le eccezioni previste dal D.Lgs. 446/97 e dalla Legge regionale	5,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 1, co. 1 L. R. 28/12/05 n. 23
	SM	Sospensione della maggiorazione per determinate categorie di soggetti:				
		a) nuove imprese costituitesi in qualsiasi forma giuridica nel corso degli anni 2006 e 2007;	5,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	tre periodi d'imposta	Art. 1, co. 3 L. R. 28/12/05 n. 23
		b) imprese e lavoratori autonomi che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nella misura di almeno il 40% rispetto alla media dei lavoratori a tempo indeterminato relativa ai due anni precedenti;	5,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	periodo d'imposta in cui si verificano i presupposti e 3 successivi	come sopra
	M2	Maggiorazione dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/1997	5,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 1, co. 2 L.R.28/12/05 n. 23

(*) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, come modificato dal comma 277 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206 del 7 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17 luglio 2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.lgs. n. 446.
Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.

REGIONE	Codice	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	Aliquota	Entrata in vigore	Termine	Norma
Emilia Romagna	A1	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n.460/97	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 1 L. R. 21/12/01 n. 48
	A2	Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 2 L. R. 21/12/01 n. 48
	A3	Agevolazione per le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49	3,25	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2003	a regime	Art. 18, comma 1 L. R. 22/12/03 n. 30
Friuli Venezia Giulia	A1	Agevolazione per un massimo di 5 periodi d'imposta alle nuove imprese artigiane aventi i requisiti previsti dalla legge regionale	3,45	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1 commi 13-17, L. R. 26/01/04 n. 1 come sostituiti dall'art. 1 co. 13 L.R. 02/02/05 n. 1
	A2	Agevolazione per un massimo di 5 periodi d'imposta alle nuove imprese artigiane con sede legale nelle zone montane di svantaggio socio-economico aventi i requisiti previsti dalla legge regionale	3,25	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1 commi 13-17 L. R. 26/01/04 n. 1 come sostituiti dall'art. 1 co. 13 L.R. 02/02/05 n. 1

25

	A3 (*)	Aliquota ridotta per i soggetti passivi previsti dalla legge regionale che, alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentino: a) un incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP di almeno il 5% rispetto alla media del triennio precedente; b) un incremento dei costi relativi al personale, classificabili nell'art. 2425, primo comma, lett. B), numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente	3,25	Periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 2, comma 2 L.R. 18/01/06 n. 2
	E1	Esenzione per le ONLUS	esenti	Periodo d'imposta in corso al 01/01/02	a regime	Art. 2-bis, L.R. 25/01/2002, n. 3 introdotto dall'art. 7, comma 10, L.R. 23/08/02, n. 23
	E2	Esenzione per le cooperative sociali di cui all' articolo 2, comma 1, lett. b), della L.R. 7/02/1992, n. 7	esenti	Periodo d'imposta in corso al 01/01/02	a regime	Come sopra
	E3	Esenzione per le ccooperative sociali di cui all' articolo 2, comma 1, lett. a), della L.R. 7/02/1992, n. 7	esenti	Periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, comma 14-bis L.R. 26/01/04 n. 1 introdotto dall'art. 1, co. 13, L.R. 02/02/05, n. 1
	E4	Esenzione per le Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) succedute alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza	esenti	01/01/06	a regime	Art. 2, comma 6 L.R. 18/01/06 n. 2
	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese ed agli esercenti arti e professioni	//	si attende regolamento di attuazione		Artt. 4 e 5 L.R. 25/02/2000 n. 4
	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese artigiane e loro consorzi	//	si attende regolamento di attuazione		Art. 64, L. R. 22/04/2002 n. 12

(*) Per una completa determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della L.R. 18/01/06 n. 2 si rimanda all'apposito Regolamento approvato con DGR n. 2935 del 1/12/2006 ed emanato con DPGR n. 372 del 6/12/2006.

Lazio	A1	Agevolazione per i settori di cui al primo gruppo tab. A (codici ISTAT 1, 2, 5) Riduzione di aliquota dell'1,00%	1,90 (*)	01/01/02	a regime	Art. 5, co 1 e 2 L.R. 13/12/01, n. 34
	A2	Agevolazione per i settori di cui al secondo gruppo tab. A (codici ISTAT 15/20, 25/33, 36/37, 45, 52, 60/61, 90/91, 92.1, 92.3, 92.5, 92.6, 92.7; 93 Riduzione di aliquota dello 0,50%	4,75 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	A3	Agevolazione temporanea per i settori di cui alla tab. A (codici ISTAT 62,63.3) Riduzione di aliquota dello 0,50% per attenuare le negative conseguenze economiche degli attentati USA	4,75 (*)	01/01/02		Come sopra
	A4	Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla L. 381/91 (codici ISTAT 85.31,85.32) Riduzione di aliquota dello 0,50%	4,75 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	A5	Agevolazione per le imprese di nuova costituzione (imprenditoria giovanile, femminile e fasce deboli per i primi tre anni dall'inizio dell'attività) Riduzione di aliquota dell'1%	4,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	A6	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (secondo gruppo, tab. A) Riduzione di aliquota dell'1%	4,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	A7	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (terzo gruppo, tab. A) Riduzione di aliquota dello 0,50%	4,75 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	N1	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codici ISTAT 21/22, 34/35, 51.1, 55, 63, 72/75, 80, 85, 95) per cui non vi sono variazioni d'aliquota	5,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	N2	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codice ISTAT 66) per cui non vi sono variazioni d'aliquota limitatamente alle assicurazioni	5,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	M1	Maggiorazione dello 0,75% per i settori di cui al quarto gruppo tab. A [codici ISTAT 10/14, 23, 40/41, 50, 51 (escluso 51.1), 62]	5,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	SM	Tab. A, codice Istat: 50 (sospensione temporanea della maggiorazione dell'aliquota IRAP)	5,25 (*)	01/01/02		Come sopra
	M2	Maggiorazione dell'1,00% per i settori di cui al quinto gruppo tab A (codici ISTAT 24, 64, 67, 70/71, 92.2. Si ricorda che la L.R. n. 2 del 2003 ha escluso da tale maggiorazione il codice 92.4)	5,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	M3	Maggiorazione dell'1,00% per i settori di cui al quinto gruppo tab A (codice ISTAT 65)	5,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra

(*) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, come modificato dal comma 277 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206 del 7 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17 luglio 2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.lgs. n. 446.
Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.

IRAP **Modello UNICO 2007** – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati

Liguria	A1	Agevolazione nei confronti dei seguenti soggetti, limitatamente al valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione: a) organismi di volontariato di cui alla legge n. 266/91 iscritti nel registro regionale di cui alla L.R. n. 15/92; b) cooperative sociali e loro consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 381/91, iscritte all'albo regionale di cui alla L.R. n.23/93. N.B. Nei confronti dei consorzi di coop. sociali l'aliquota ridotta si applica a condizione che essi abbiano la base sociale formata per il 100% da cooperative sociali di cui al predetto art. 1, co. 1, lett. a) della L. 381/91	3,00	01/01/02	a regime	Art. 3, commi 3 e 4, L. R. 07/05/02 n.20
	A2	Agevolazione per le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000, n. 383, iscritte al registro nazionale previsto dall'art. 7, comma 3, della legge medesima.	3,25	01/01/04	a regime	Art. 2, L.R. 02/04/04 n. 7
	A3	Agevolazione per le cooperative sociali e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 381/1991 iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 23	3,25	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 5, commi 1,2,3 L.R. 24/01/06 n. 2
	M1	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/97	5,25	periodo d'imposta 2006	a regime	Art. 1, comma 1 L.R. 28/11/05 n. 17
Lombardia	A1 (*)	Agevolazione per le imprese costituite dopo l'entrata in vigore della L. R. 5/5/04 n. 11 nei piccoli comuni individuati dalla D.G.R. VII/19319 del 12/11/04 nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale 5 maggio 2004, n.11, come attuata dalla circ. n. 43 del 13/12/04	3,25	periodo d'imposta di inizio attività	4 periodi d'imposta	Art. 9, co. 2, 4 e 5, L.R. 5/5/04 n. 11
	A2	Agevolazione per le imprese che esercitano attività commerciali di vicinato nei comuni individuati dalla D.G.R. VII/19319 del 12/11/04 nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale 5 maggio 2004, n.11, come attuata dalla circ.n. 43 del 13/12/04	3,25	01/01/05	4 periodi d'imposta	Art. 9, co. 3, 5, L.R. 5/5/04 n. 11
	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1 co. 7 e 8 L. R. 18/12/01 n. 27 come confermato dall'art. 77, co. 1 e co. 2, L. R. 14/07/03 n. 10
	M1 (**)	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/97	5,25	01/01/03	a regime	Art. 1 co. 1 L. R. 23/12/02 n. 33 come confermato dall'art. 76 L. R. 14/07/03 n. 10

(*) L'agevolazione è riconosciuta per ulteriori 3 periodi d'imposta alle imprese composte da giovani o donne con i requisiti previsti dal comma 2 della legge regionale.
(**) Maggiorazione confermativa dell'aumento di aliquota stabilito dalla legge regionale n. 27 del 18/12/2001.

Marche	M1	Maggiorazione generalizzata di aliquota (tranne le eccezioni previste dal D.Lgs. 446/97 e dalla legge regionale)	5,15	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 3 L. R. 19/12/01 n. 35
	SM	Sospensione dalla maggiorazione per determinate categorie di soggetti e settori di attività:				
		a) soggetti che realizzano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo, dichiarato ai fini IVA, per lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento di cui ai codici 8140, 8150, 8160, 8170, 8210, 8220 della classificazione, tariffe industria, per l'assicurazione INAIL allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000;	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4 lett. a) L. R. 19/12/01 n. 35
		b) nuove imprese che si costituiscono per la prima volta nel territorio regionale negli anni 2005 e 2006;	4,25	01/01/02	per i primi due anni di imposta	Art. 1, co. 4, lett. b) L. R. 19/12/01 n. 35 come sostituita dall'art. 19 L. R. 11/10/05 n. 24
		c) soggetti di cui all'art.3, co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 446/97, considerati ONLUS ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. n.460/97;	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4, lett. c) L. R. 19/12/01 n. 35
		d) soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e-bis), del D.Lgs. 446/1997, relativamente al valore prodotto nell'esercizio dell'attività commerciale.	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4, lett. e) L. R. 19/12/01 n. 35
		e) settore ricerca e sviluppo di cui ai codici ISTAT, attività economiche per le classi: 73.10 e 73.20.	4,25	periodo d'imposta in corso al 01/01/05	a regime	Art. 1, co. 4, lett. e-bis) L. R. 19/12/01 n. 35 come integrato dall'art. 35 L. R. 24/12/04 n. 29
		f) settore "altre attività dello spettacolo, di intrattenimento e divertimento di cui al codice ISTAT, della classificazione delle attività economiche: 92.3.	4,25	periodo d'imposta 2005	a regime	Art. 1, co. 4, lett. e-ter), L. R. 19/12/01 n. 35 aggiunta dall'art. 19 L. R. 11/10/05 n. 24
	A1	Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. A), legge 381/1991	3,25	01/01/04	a regime	Art. 1, co. 4-bis L. R. 19/12/01 n. 35 come modificato dall'art. 12, L. R. 11/03/03 n. 3
	A2	Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. B), legge 381/1991	2,25	01/01/04	a regime	Art. 1, co. 5 L. R 19/12/01 n. 35 come modificato dall'art. 12, L. R. 11/03/03 n. 3

27

	A3	Agevolazione per riduzione aliquota, al settore fabbricazione delle calzature (codici ISTAT attività economiche:19.30.1, 19.30.2, 19.30.3) ed al settore fabbricazione articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria (codici ISTAT attività economiche: 19.20.0)	4,50	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, co. 1, L. R. 22/12/03 n. 25 e art. 30, co. 1, L.R. 19/02/04 n. 2
	A4	Agevolazione per riduzione aliquota, per le sottoelencate categorie di soggetti passivi, con sede legale nel territorio regionale, operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio (codici alfabetici ISTAT della classificazione delle attività economiche per le sezioni C, D, E, F e G): a) imprese che esportano all'estero almeno il 50% del fatturato dell'ultimo anno; b) imprese rientranti nella definizione dell'Unione Europea di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE C(2003) 1422 del 6/5/2003, per le quali, nel corso del periodo d'imposta (periodo d'imposta di riferimento 2006), si verifichi almeno una delle condizioni indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4) sotto riportate: 1) abbiano assunto nuovo personale a tempo indeterminato, da utilizzare presso la sede o l'impianto ubicato nel territorio regionale nel campo dell'innovazione tecnologica e della ricerca, in possesso di laurea specialistica appartenente ad una delle classi previste dalla legge regionale; 2) abbiano ottenuto una delle seguenti certificazioni o registrazioni: ETICA SA 8000, ISO 9001, ISO 14001, EMAS; 3) abbiano registrato almeno un brevetto per invenzione industriale, modello di utilità o modello ornamentale; 4) abbiano realizzato, nell'ambito della conduzione aziendale, il ricambio generazionale, con i seguenti requisiti: 4.1) iscrizione al registro delle imprese da almeno 5 anni 4.2) il titolare entrante deve avere un'età pari o inferiore ai 40 anni mentre il titolare cedente deve avere compiuto i 60 anni (da intendersi quale media dell'età dei soci nelle soc. di persone e da riferire al presidente del C.d.A. o all'amministratore nell soc. di capitali).	4,50	periodo d'imposta 2005	a regime	Art. 1, co. 5bis, L.R. 19/12/01 n. 35, inserito dall'art. 19 L.r. 11/10/05, n. 24, art. 24 L.R. 10/02/06 n. 2 art. 1 L.R. 21/12/06 n. 20
	A5	Agevolazione per riduzione aliquota, per le attività di preparazione e concia del cuoio (cod. ISTAT attività economiche 19.10.0)	4,50	01/01/06	a regime	Art. 25, L.R. 10/02/06 n. 2
Piemonte	A1	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla Legge n. 381 del 1991 Riduzione di aliquota dell'2,00%	2,25	01/01/05	a regime	Art. 3, comma 1, L. R. 04/03/2003 n. 2
Puglia	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	01/01/02	a regime	Art.48 L. R. 21/05/02 n.7
Sardegna	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	01/01/04	a regime	Art.17, comma 5, L. R. 29/04/03 n.3
Sicilia	A1	Agevolazione per le piccole e medie imprese operanti in Sicilia nei settori dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, nonché per le cooperative, salvo quanto previsto dal co. 5, dell'art. 7, L. R. n. 2 del 26/03/2002. Riduzione di aliquota dello 0,25%	5,00 (***)	01/01/03	a regime	Art. 7, co. 2, L. R. 26/03/02 n. 2
	A2	Agevolazione per le aziende i cui titolari abbiano sporto denunzia circostanziata nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni, come definiti dalla vigente legislazione nazionale e regionale	4,25 (***)	27/03/02	tre anni dalla denunzia	Art. 7, co. 4, L. R. 26/03/02 n. 2
	A3 (*) (**)	Agevolazione per le società cooperative a mutualità prevalente di cui al Titolo VI del libro V del Codice civile, così come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 17/01/03 n. 6 che siano regolarmente sottoposte al regime di revisione ordinaria previsto dalla L.R. n. 36/91 e nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale. Riduzione di aliquota dello 0,75%	4,50 (***)	01/01/05	periodo d'imposta in corso al 01/01/2006	Art. 60, co.1, 3 e 4 L.R.- n. 17 28/12/2004
	A4 (**)	Agevolazione per gli istituti esercenti attività di vigilanza privata di cui agli artt.133 e seguenti del Regio decreto 18/6/1931, n. 733 e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale. Riduzione di aliquota dello 0,75%	4,50 (***)	01/01/05	periodo d'imposta in corso al 01/01/2006	Art. 60, co.2, 3 e 4 L.R.- n. 17 28/12/2004
	E1	Esenzione per le ONLUS di cui al D.Lgs. n.460/97, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383/00 e le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91	esenti	01/01/02	a regime	Art. 7, co. 5, L. R. 26/03/02 n. 2
	E2	Esenzione per le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)	esenti	16/04/03	a regime	Art. 43 L. R. n. 4 del 16/04/03
	E3 (*)	Esenzione per le nuove imprese giovanili e femminili che si sono costituite o che hanno iniziato l'attività lavorativa nell'anno 2004 nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	esenti	01/01/04	5 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/03	Art. 13 L. R. n. 21 del 29/12/2003
	E4 (*)	Esenzione per le imprese turistiche, alberghiere e artigianali, le imprese operanti nel settore dei beni, culturali e dell'information technology, le industrie agro-alimentari e le imprese industriali con fatturato non superiore a 10 milioni di euro.L'esenzione è prevista in caso di inizio dell'attività dal 2004 e nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale.	esenti	01/01/04	5 periodi d'imposta successivi a quello di inizio attività	Art. 14 L.R. n.21 29/12/2003

	E5 (*)	Esenzione per le imprese già operanti in Sicilia per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003 ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche e nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	esenti	01/01/04	5 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/03	art. 15 L.R. n.21 29/12/2003
	M1	Maggiorazione dell'1% per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/97	5,25 (***)	01/01/02	a regime	Art. 7, co. 1, L. R. 26/03/02 n. 2
	M2	Maggiorazione per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n.446/97 operanti in forma cooperativa	5,25 (***)	01/01/03	a regime	Art. 7, co. 1 e 2 L.R. 26/03/02 n. 2
	M3	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per le imprese di raffinazione di prodotti petroliferi in Sicilia	5,25 (***)	27/03/02	a regime	Art. 7, co. 3, L. R. 26/03/02 n. 2

(*) Gli aiuti previsti sono concessi nell'ambito dei massimali previsti dalla Comunità europea per gli aiuti "de minimis".
(**) Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 01/01/2006 l'aliquota è ridotta dello 0,50 per cento.
(***) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, come modificato dal comma 277 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206 del 7 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17 luglio 2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.lgs. n. 446.
Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.

Toscana	A1(*)	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.L.gs. n.446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 e per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91limitatamente alle attività istituzionali esercitate.	3,25	01/01/01	a regime	Art. 2, L. R. 26/01/01 n. 2
	A2(*)	Agevolazione per le nuove imprese giovanili in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 co. 3-5 della legge regionale n. 27 del 26/04/93 che si costituiscono nel territorio regionale nel triennio 2001-2003 o 2004-2006	3,25		3 periodi d'imposta	Art. 3, L. R. 26/01/01 n. 2 e art. 2, L. R. 19/12/03 n. 58
	A3(*)	Agevolazione i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 446/97 operanti in comuni montani compresi nell'Allegato 1 della L.R. n.39/92 o in comuni parzialmente montani purché inseriti in comunità montane di cui alla L.R. n.82/00 con valore della produzione non superiore a 77.468,53 euro.	3,75		a regime	Art. 4, L. R. 26/01/01 n. 2 come integrato dall'art. 1 L. R. 20/12/02 n. 43
	A4(*)	Agevolazione per i periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007 per i soggetti di cui all'art. 3 co.1 lett. a) e b) del D.Lgs.n. 446/97 che, entro il periodo tributario precedente, abbiano ottenuto la registrazione "EMAS", nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	3,50	01/01/05		Art. 1 - commi 1, 3, 4 e 5 L. R. 20/12/04 n. 71
	A5(*)	Agevolazione per i periodi d'imposta 2004 2005, 2006 e 2007 per i soggetti di cui all'art. 3 co.1 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 446/97 che, entro il periodo tributario precedente, abbiano ottenuto la certificazione ISO 14001, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	3,85			Art. 1 - commi 2, 3, 4 e 5 L. R. 19/12/03 n. 58 e Art. 1 - commi 2, 3, 4 e 5 L. R. 20/12/04 n. 71
	A6(*)	Agevolazione per i periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007 per i soggetti di cui all'art. 3 co.1 lett. a) e b) del D.Lgs.n. 446/97 che, entro il periodo tributario precedente, abbiano ottenuto la certificazione "SA 8000", nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	3,75	01/01/05		Art. 2 L. R. 20/12/04 n. 71
	E1	Esenzione per gli esercenti attività commerciali nelle zone montane svolgenti in un solo esercizio altri servizi di particolare interesse per la collettività	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1, L. R. 21/12/01 n. 65
	M1	Maggiorazione dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997	4,40	01/01/03	a regime	Art. 2, L. R. 20/12/02 n. 43

(*) Le agevolazioni si applicano alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis" (art.5, co. 2 L.R. 26/01/01; art.1, co. 5 e art. 2 L.R. 19/12/03 n. 58; artt. 1 e 2 L.R. 27/12/05 n. 70).

Umbria	A1	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 limitatamente all'attività istituzionale esercitata	3,50	01/01/01	a regime	Art. 3, co. 1 L. R. 27/04/01 n. 13
	A2	Agevolazione per le società cooperative di lavoro di cui al D.P.R. 602/1970 limitatamente all'attività istituzionale esercitata	3,75	01/01/01	a regime	Art. 4, co. 1, L. R. 27/04/01 n. 13
	E1	Esenzione per le cooperative sociali, di cui alla Legge n. 381/1991, limitatamente alle attività istituzionali esercitate	esenti	01/01/06	A regime	Art. 1, co. 1 L.R. 10/02/06 n. 4
Valle D'Aosta	A1	Agevolazione per i soggetti che operano nel settore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile Riduzione di aliquota dell'1%	0,90	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, co. 3 - L. R. 15/12/2003 n. 21
	A2(*)	Agevolazione per le società cooperative iscritte alla sezione produzione lavoro e miste del registro regionale di cui all'art. 3, della L.R. 27/98 che si costituiscono dopo il 1/1/04 Riduzione di aliquota dell'1%	3,25	01/01/04	3 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2003	Art. 1, co. 4 - L. R.. 15/12/2003 n. 21
	A3(*)	Agevolazione per le società cooperative iscritte alla sezione produzione lavoro e miste del registro regionale di cui all'art. 3, della L.R. 27/98 composte prevalentemente da giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, o da donne di età compresa tra i 18 e i 45 anni ovvero costituite da una compagine sociale formata da un numero non inferiore a 10 cooperative sociali Riduzione di aliquota dell'1%	3,25	periodo d'imposta in corso 01/01/04	a regime	Art. 1, co. 5 - L. R.. 15/12/2003 n. 21

IRAP **Modello UNICO 2007** – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati

	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	01/01/03	a regime	Art. 1, co. 2, L.R. 11/12/02 n. 25
	E2(*)	Esenzione per i centri polifunzionali di servizio di cui agli artt. 10, co. 1, lett. a) del D.lgs n. 114/98 e 12 della L.R. n. 12/99.	esenti	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 1, co. 1 e 2, L.R. 19/12/05 n.34
	E3	Esenzione per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)	esenti	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 4, comma 1, L.R. 03/08/06 n. 15
(*) Alle agevolazioni si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis".						
Veneto	A1 (*)	Agevolazioni per le nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale negli anni 2005–2006 in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 57/1999	3,25		3 periodi d'imposta	Art. 3, co. 1, L. R. 26/11/04 n. 29 e art. 2, co. 1, L. R. 26/11/05 n. 19
	A2 (*)	Agevolazioni per le nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale negli anni 2005–2006 in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 1/2000	3,25		3 periodi d'imposta	Art. 3, co. 1, L. R. 26/11/04 n. 29 e art. 2, co. 1, L. R 26/11/05 n. 19
	A3 (*)	Agevolazioni per le nuove cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) della L. R. n. 24/1994 e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale negli anni 2005–2006 in possesso dei requisiti di cui alla medesima legge regionale n.24/1994	3,25		3 periodi d'imposta	Art. 3, co. 2, L. R. 26/11/04 n. 29 e art. 2, co. 2, L. R 26/11/05 n. 19
	A4 (*)	Agevolazione per le cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) della L. R. n. 24/1994 iscritte nella sez. A dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, co. 2, lett. a) della medesima legge regionale n. 24/1994	3,70	01/01/06	periodo d'imposta in corso	Art. 3, co. 2, L. R. 26/11/05 n. 19
	E1 (*)	Esenzione IRAP per le cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. b) della L. R. n. 24/1994 iscritte nella sez. B dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, co. 2, lett. b) della medesima legge regionale n. 24/1994	esenti	01/01/06	periodo d'imposta in corso	Art. 3, co. 1, L. R. 26/11/05 n. 19
	M1	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del D.L.gs n. 446 del 15/12/97	5,25	01/01/05	a regime	Art. 2, L. R. 26/11/04 n. 29
(*) Alle agevolazioni si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis" di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, "Legge finanziaria 2000".						
Provincia di Bolzano	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	dal periodo d'imposta in corso al 01/01/03	a regime	Art. 1, co. 1, L.P. 26/07/02 n. 11
	E2	Esenzione per le organizzazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000 n. 383 iscritte nel registro provinciale	esenti	01/01/04	a regime	Art. 28, co. 6, . L.P. 28/07/03 n.12
Provincia di Trento	A1	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese nel 2004 sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati dai co. 1 e 2, dell'art. 45 del D.Lgs. 446/97	3,25	01/01/04	periodo d'imposta di inizio attività e 2 successivi	Art. 6, co. 1, L. P. 12/05/04 n. 4 e
	A2	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese nel 2005 sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati agli artt. 6, 7 e al comma 1 dell'art. 45 del D.Lgs. 446/97	3,25	01/01/05	periodo d'imposta di inizio attività e 2 successivi	Art. 12, co. 2, L. P 10/02/05 n. 1
	A3	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese negli anni 2006,2007 e 2008 sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati agli artt. 6, 7 e al co. 1 dell'art. 45 del D.Lgs. 446/97	3,25	01/01/06	periodo d'imposta di inizio attività e 2 successivi	Art. 27, co. 3, L. P 29/12/05 n. 20
	A4	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co.1, lett. a), b), c) del D.Lgs. 446/97, che hanno realizzato il valore della produzione netta nel territorio di Comuni inclusi nelle aree svantaggiate e nelle aree phasing-out e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla Legge provinciale	3,25	01/01/06	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	Art. 27, co. 1, L. P. 29/12/05 n. 20
	A5	Agevolazione per i soggetti operanti nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi Riduzione di aliquota dell'1%	0,90	01/01/06	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	Art. 27, co. 2, L. P. 29/12/05 n. 20
	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	01/01/05	a regime	Art. 12, co. 3, L. P. 10/02/05, n. 1
Per tutte le regioni	XX	**Il codice XX va inserito esclusivamente nelle ipotesi di eventuali modifiche del regime impositivo non previste dalla presente tabella**				

30

CODICE FISCALE

IRAP
QUADRO IQ
Determinazione dell'imposta

Mod. N.

EURO

Sezione	Rigo	Descrizione	Valori contabili	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Valori IRAP
		Codice identificativo del soggetto				
Sez. I Imprese industriali e commerciali		Maggiori ricavi per adeguamento agli studi di settore				,00
	IQ1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	IQ2	Variazioni delle rimanenze	,00	,00	,00	,00
	IQ3	Variazioni di lavoro in corso su ordinazione	,00	,00	,00	,00
	IQ4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00	,00	,00	,00
	IQ5	Altri ricavi e proventi	,00	,00	,00	,00
	IQ6	**Totale componenti positivi**				,00
	IQ7	Costi per materie prime, merci, ecc.	,00	,00	,00	,00
	IQ8	Costi per servizi	,00	,00	,00	,00
	IQ9	Costi per il godimento di beni di terzi	,00	,00	,00	,00
	IQ10	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	,00	,00	,00	,00
	IQ11	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	,00	,00	,00	,00
	IQ12	Variazioni delle rimanenze	,00	,00	,00	,00
	IQ13	Accantonamenti deducibili (artt. 105 e 107 del Tuir)	,00	,00	,00	,00
	IQ14	Oneri diversi di gestione	,00	,00	,00	,00
	IQ15	**Totale componenti negativi**				,00
Società cooperative edilizie e confidi	**IQ16**	Retribuzioni e altri compensi				,00
Sez. II Banche e altri soggetti finanziari	**IQ17**	Interessi attivi e proventi assimilati	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	IQ18	Proventi da quote in fondi comuni	,00	,00	,00	,00
	IQ19	Commissioni attive	,00	,00	,00	,00
	IQ20	Profitti da operazioni finanziarie	,00	,00	,00	,00
	IQ21	Altri proventi di gestione	,00	,00	,00	,00
	IQ22	**Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo IQ17 a rigo IQ21 col. 4)**				,00
	IQ23	Interessi passivi e oneri assimilati	,00	,00	,00	,00
	IQ24	Commissioni passive	,00	,00	,00	,00
	IQ25	Perdite da operazioni finanziarie	,00	,00	,00	,00
	IQ26	Spese amministrative	,00	,00	,00	,00
	IQ27	Ammortamenti dei beni materiali e immateriali	,00	,00	,00	,00
	IQ28	Altri oneri di gestione	,00	,00	,00	,00
	IQ29	Accantonamenti deducibili (artt. 105 e 107 del Tuir)	,00	,00	,00	,00
	IQ30	Costi per servizi di elaborazioni dati	,00	,00	,00	,00
	IQ31	Spese per consulenze, pubblicità e canoni locazione	,00	,00	,00	,00
	IQ32	**Totale componenti negativi**				,00
Sez. III Imprese di assicurazione	**IQ33**	Premi	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	IQ34	Altri proventi tecnici	,00	,00	,00	,00
	IQ35	Proventi da terreni e fabbricati	,00	,00	,00	,00
	IQ36	Proventi da altri investimenti	,00	,00	,00	,00
	IQ37	Riprese di rettifiche di valore su investimenti	,00	,00	,00	,00
	IQ38	Profitti sul realizzo di investimenti mobiliari	,00	,00	,00	,00
	IQ39	**Totale componenti positivi**				,00
	IQ40	Provvigioni e altre spese di acquisizione	,00	,00	,00	,00
	IQ41	Oneri relativi ai sinistri	,00	,00	,00	,00
	IQ42	Oneri di gestione degli investimenti	,00	,00	,00	,00
	IQ43	Rettifiche di valore su investimenti	,00	,00	,00	,00
	IQ44	Perdite sul realizzo di investimenti mobiliari	,00	,00	,00	,00
	IQ45	Variazioni delle riserve tecniche	,00	,00	,00	,00
	IQ46	Ristorni e partecipazioni agli utili	,00	,00	,00	,00
	IQ47	Altri oneri tecnici	,00	,00	,00	,00
	IQ48	Altre spese amministrative	,00	,00	,00	,00
	IQ49	Altri accantonamenti deducibili	,00	,00	,00	,00
	IQ50	Costi del personale				,00
	IQ51	**Totale componenti negativi**				,00

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

Sezione	Rigo	Descrizione		Importo
Sez. IV Società in regime forfetario	**IQ52**	Reddito d'impresa determinato forfettariamente		,00
	IQ53	Retribuzioni, compensi ed altre somme		,00
	IQ54	Interessi passivi		,00
	IQ55	**Valore della produzione**		,00
Sez. V Valore della produzione lorda	**IQ56**	**Totale componenti positivi**		,00
	IQ57	**Totale componenti negativi**		,00
	IQ58	**Valore della produzione lorda**		,00
Sez. VI Deduzioni e valore della produzione netta	**IQ59**	Contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro		,00
	IQ60	Deduzione per lavoro dipendente a tempo indeterminato		,00
	IQ61	Contributi assistenziali e previdenziali		,00
	IQ62	Spese relative agli apprendisti e ai disabili		,00
	IQ63	Deduzione per contratto di formazione lavoro		,00
	IQ64	Costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo		,00
	IQ65	Deduzione per cooperative sociali		,00
	IQ66	**Totale deduzioni**		,00
	IQ67	**Valore della produzione al netto delle deduzioni**		,00
	IQ68	Quota del valore della produzione realizzata all'estero		,00
	IQ69	**Totale valore della produzione**		,00
	IQ70	Quota del valore della produzione attribuita dal GEIE		,00
	IQ71	Ulteriore deduzione	quota GEIE 1 ,00	2 ,00
	IQ72	Deduzione per lavoro dipendente	(di cui per ricercatori 1 ,00)	2 ,00
	IQ73	Deduzione per incremento base occupazionale	Deduzione base 1 ,00 · Art. 87 par. 3 lett. c) Tr. CE 2 ,00 · Art. 87 par. 3 lett. a) Tr. CE 3 ,00	4 ,00
	IQ74	**Valore della produzione netta**	(aliquota del settore agricolo 1 ,00 altre aliquote 2 ,00)	3 ,00
Sez. VII Valore minimo della produzione dei soggetti non operativi ex art. 30 L. n. 724/94	**IQ75**	Reddito minimo		,00
	IQ76	Retribuzioni, compensi ed altre somme		,00
	IQ77	Interessi passivi		,00
	IQ78	**Valore della produzione**	(aliquota del settore agricolo 1 ,00 altre aliquote 2 ,00)	3 ,00
Sez. VIII Ripartizione della base imponibile e dell'imposta	**IQ79**	Ammontare delle retribuzioni, compensi, utili ad associati	Estero 1 ,00	Italia 2 ,00
	IQ80	Ammontare dei depositi di denaro e titoli	Estero ,00	Italia ,00
	IQ81	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti	Estero ,00	Italia ,00
	IQ82	Ammontare dei premi raccolti	Estero ,00	Italia ,00

Rigo	Codice regione	Valore della produzione	Riduzione (art. 17, comma 1)	Base imponibile	Normative regionali	Aliquota	Imposta
IQ83	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5	6 %	7 ,00
IQ84		,00	,00	,00		%	,00
IQ85		,00	,00	,00		%	,00
IQ86		,00	,00	,00		%	,00
IQ87		,00	,00	,00		%	,00
IQ88		,00	,00	,00		%	,00
IQ89		,00	,00	,00		%	,00
IQ90		,00	,00	,00		%	,00
IQ91		,00	,00	,00		%	,00
IQ92		,00	,00	,00		%	,00
IQ93		,00	,00	,00		%	,00
IQ94		,00	,00	,00		%	,00
IQ95		,00	,00	,00		%	,00
IQ96		,00	,00	,00		%	,00
IQ97		,00	,00	,00		%	,00
IQ98		,00	,00	,00		%	,00
IQ99		,00	,00	,00		%	,00
IQ100		,00	,00	,00		%	,00
IQ101		,00	,00	,00		%	,00
IQ102		,00	,00	,00		%	,00
IQ103		,00	,00	,00		%	,00

Sez. IX Dati concernenti il versamento dell'imposta	**IQ104** Totale imposta				,00
	IQ105 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione				,00
	IQ106 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24				,00
	IQ107 Acconti versati		(di cui sospesi	1 ,00)	2 ,00
	IQ108 Importo a debito				,00
	IQ109 Importo a credito				,00
Sez. X Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti	**IQ110** Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili				,00
	IQ111 Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili				,00
	IQ112 Importo accreditabile				,00
Sez. XI Rideterminazione dell'acconto	**IQ113**	Valore della produzione rideterminato 1 ,00	Imposta rideterminata 2 ,00	Acconto rideterminato 3 ,00	Conguaglio prima rata 4 ,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

IRAP

ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI 2007

DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
PERIODO DI IMPOSTA 2006

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

QUADRO IQ

ENC

TUTTI I QUADRI E LE RELATIVE ISTRUZIONI SONO DISPONIBILI NEI SITI WWW.AGENZIAENTRATE.GOV.IT E WWW.FINANZE.GOV.IT

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Premessa

Anche quest'anno la forma grafica dei modelli è stata predisposta, al fine di agevolarne l'utilizzo, a seconda della tipologia dei soggetti interessati. In particolare sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni le lettere iniziali che individuano la categoria dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione: ENC caratterizzano il Modello UNICO riservato agli enti non commerciali ed equiparati, PF quello riservato alle persone fisiche, SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP quello riservato alle società di persone ed equiparate, AP quello riservato alle amministrazioni ed enti pubblici.
Si ricorda che gli importi devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65).
Sul modello sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.
Nelle ipotesi in cui si è verificata l'estinzione di soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto (come nel caso in cui, ad esempio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 70, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, sono stati costituiti istituti comprensivi scolastici ovvero sono state adottate misure di riorganizzazione per i convitti e gli educandati dello Stato), quest'ultimo dovrà presentare, oltre alla propria, una dichiarazione IRAP per ogni soggetto estinto in cui esporrà tutti i dati riguardanti il periodo compreso fra l'inizio dell'esercizio e la data in cui gli stessi hanno cessato l'attività. A tal fine indicherà, nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il codice fiscale del soggetto estinto e, nel campo del frontespizio del Mod. Unico 2007 – ENC " indicante il "Codice fiscale dell'ente incorporante o risultante dalla fusione", il proprio codice fiscale.

1.1 Generalità

Il modello IRAP "Unico 2007 - ENC" va utilizzato dagli enti non commerciali ed equiparati per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2006, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - di seguito D.Lgs. n. 446, - e successive modificazioni.

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L'attività esercitata dagli enti residenti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto impositivo.

L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 446, nonché da leggi regionali o delle Province autonome.

Il presente quadro deve essere utilizzato dai seguenti soggetti:
- gli enti non commerciali residenti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR ed enti pubblici non tenuti alla compilazione del quadro IQ del Mod. "UNICO 2007 – AP" e del quadro IQ del Mod."UNICO – 2007 SC";
- enti non residenti di cui all'art. 73, comma 1, lett. d) del TUIR, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell'IRAP mediante stabile organizzazione, base fissa, o ufficio ovvero che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso.

Per gli enti residenti, l'oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
In mancanza delle predette forme (atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata), l'oggetto principale dell'ente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata.
Ai fini della qualificazione dell'ente, quindi, occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell'atto costitutivo o nella legge.

Nell'ipotesi in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell'ente occorre fare riferimento all'attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che tipicizza l'ente medesimo.
Pertanto, ancorché dichiari finalità non lucrative, l'ente è considerato commerciale se l'attività essenziale per la realizzazione degli scopi tipici è di natura commerciale.
La qualifica di ente non commerciale, risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto, va comunque verificata, ai sensi dell'art. 149 del Tuir, sulla base dell'attività effettivamente svolta.

Per gli enti non residenti, l'oggetto principale è in ogni caso determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.

Le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale non devono utilizzare il presente modello. Tali soggetti devono compilare l'apposito quadro IQ del Mod. "UNICO 2007 - AP", anche nel caso in cui, con riferimento alle attività commerciali eventualmente svolte, optino, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, del d.lgs. n. 446, per la determinazione della base imponibile a esse riferibile secondo le regole applicabili agli enti non commerciali privati svolgenti attività commerciali.

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi in forma unificata devono presentare i quadri IQ all'interno di tale dichiarazione.
I soggetti che, invece, non sono tenuti alla dichiarazione in forma unificata devono comunque presentare la dichiarazione IRAP congiuntamente alla dichiarazione dei redditi. In ogni caso, nel frontespizio del "Mod. Unico 2006 - ENC" va barrata la casella IRAP collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione".
Il frontespizio del "Mod. Unico 2007 - ENC" deve essere utilizzato, per la presentazione della dichiarazione IRAP, anche da parte dei soggetti non tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi. I termini di presentazione per la dichiarazione IRAP in forma autonoma sono gli stessi previsti per la presentazione del Mod. "Unico 2007 - ENC", così come indicati nelle istruzioni generali per la compilazione di detto modello.

Il quadro IQ è suddiviso in undici sezioni. Le prime cinque attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi, rilevanti per le diverse categorie di enti, ai fini della determinazione del valore della produzione netta relativa al 2006. Nel caso in cui siano esercitate attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, attività commerciale e attività agricola), dovrà procedersi alla determinazione del valore complessivo della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività esercitata e non è possibile compensare il risultato positivo di un'attività con quello negativo dell'altra attività. La sesta, la settima, l'ottava e la nona sezione attengono, rispettivamente, alla determinazione del valore della produzione netta, alla determinazione del valore minimo della produzione dei soggetti non operativi di cui all'art. 30 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, al riparto su base territoriale del valore della produzione netta assoggettabile a IRAP e alla determinazione dell'imposta. La decima sezione concerne l'indicazione di alcuni dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti. L'undicesima sezione riguarda l'indicazione dell'ammontare dell'acconto rideterminato per l'anno 2006.

1.2 Sezione I - Attività non commerciale

La presente sezione va compilata per la determinazione del valore della produzione relativa all'attività non commerciale degli enti, residenti e non residenti, non commerciali

A tal fine vanno indicati:
- **rigo IQ1**, retribuzioni spettanti al personale dipendente, da assumere in misura pari all'ammontare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell'art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153 come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314;

- **rigo IQ2**, somme e indennità costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 del Tuir, escluse le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni a esse equiparati di cui al comma 1, lett. d), del citato art. 50. Si ricorda che i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente a meno che non sono rese da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale. Non concorrono a formare la base imponibile le somme di cui alla lett. c) dello stesso art. 50 esenti dall'Irpef relative a borse di studio o assegni;

- **rigo IQ3**, compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli corrisposti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir.

Se l'ente esercita anche attività considerate commerciali, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri compensi da indicare nei predetti righi deve essere ridotto, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 446, dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificatamente riferibili alle attività commerciali, il suddetto ammontare è ridotto dell'importo forfetariamente imputabile alle attività commerciali determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Non concorrono a formare la base imponibile gli emolumenti relativi a dipendenti o collaboratori che prestano servizio in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori dal territorio nazionale.

Nel **rigo IQ4**, va indicato:
– in **colonna 1**, l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati corrisposti ai ricercatori residenti all'estero che rientrano in Italia ai sensi dell' art. 3 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, allorché ricorrano le condizioni previste dalla citata norma;
– in **colonna 2**, le spese relative agli apprendisti nonché ai disabili, impiegati nel periodo d'imposta, questi ultimi come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ovvero dall'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (cfr. risoluzione n. 142/E del 26 novembre 2004) deducibili ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446. In merito alla deduzione delle spese relative ai disabili si vedano anche le risoluzioni n. 64 del 16 maggio 2006 e n. 139 del 13 dicembre 2006;
– in **colonna 3**, le spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro (e contratti di inserimento previsti dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa) deducibili ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446;
– in **colonna 4**, i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo. Tale deduzione, spetta a condizione che sussista un'apposita attestazione di effettività dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca la quale può essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di quest'ultimo organo sociale, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. La deduzione può essere operata sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca di base (intesa come l'insieme delle attività di studio, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una specifica finalità ma rivestono una utilità generica per l'impresa), sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca applicata e sviluppo (nel qual caso invece, le predette attività sono finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto) (cfr. circolari n. 10 del 16 marzo 2005 e n. 13 del 5 aprile 2005). In merito alla deduzione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo si vedano anche le risoluzioni n. 57 del 4 maggio 2006, n. 82 del 16 giugno 2006 e n. 138 del 13 dicembre 2006;
– in **colonna 5**, la somma degli importi delle colonne 1, 2, 3 e 4.

Nel caso in cui i redditi dei ricercatori e le predette spese e costi riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in quella commerciale, deve essere indicata in tale sezione solo la quota degli stessi riferibile all'attività istituzionale, determinata in base al rapporto di cui al richiamato art.10, comma 2, in precedenza definito (ammontare dei ricavi e proventi relativi alle attività commerciali diviso ammontare complessivo dei ricavi e proventi).

1.3 Sezione II - Attività commerciale

La sezione II va compilata dagli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale, a prescindere dal regime di contabilità adottato.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 446, agli effetti dell'IRAP sono attività commerciali quelle considerate tali ai fini dell'IRES. In particolare, è considerata attività commerciale quella che determina reddito d'impresa ai sensi dell'art. 55 del Tuir.
Ai sensi dell'art. 143, comma 1, del Tuir, non costituiscono attività commerciali le prestazioni di servizi, non rientranti nell'art. 2195 del codice civile, rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

Per gli enti non commerciali di tipo associativo non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, sempre che la stessa sia esercitata in conformità alle finalità istituzionali e in assenza di una specifica corrispettività. Conseguentemente, le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il valore della produzione.
Per particolari tipologie di enti associativi non commerciali, non si considerano attività commerciali specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 148, commi 3, 5 e seguenti, del Tuir.
Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), con esclusione delle società cooperative, comprese quelle sociali, si applica l'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 446 relativamente alle attività istituzionali. Si ricorda che le attività connesse, pur non concorrendo alla formazione del reddito, sono considerate commerciali ad ogni altro effetto; pertanto, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP si applicano per tali attività i criteri di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 446.

Devono, altresì, compilare tale sezione, qualora optino o abbiano optato nella precedente dichiarazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell'art. 5 dello stesso decreto:
- i soggetti che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 32 del Tuir;
- i soggetti che determinano il reddito eccedente i limiti di cui al citato art. 32 secondo le regole dell'art. 56, comma 5 dello stesso Tuir;
- i soggetti svolgenti attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di determinazione del reddito di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione e per i tre successivi, al termine dei quali può essere revocata. I soggetti che compilano la presente sezione a seguito di opzione – anche se esercitata in una precedente dichiarazione – devono barrare l'apposita casella "Produttori agricoli". I soggetti che intendono revocare la suddetta opzione devono barrare la casella "revoca" e compilare la Sez.IV.

La presente sezione deve essere compilata anche dagli enti non commerciali che per l'anno 2006 determinano il reddito d'impresa ai sensi dell'art. 56-bis del Tuir e che non hanno optato per la determinazione del valore della produzione rilevante ai fini dell'IRAP secondo le regole previste dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446.

I soggetti che svolgono attività di allevamento e che non determinano il reddito eccedente i limiti dell'art. 32 del Tuir secondo le regole del citato art. 56, comma 5, i soggetti che svolgono attività di agriturismo non avvalendosi del suddetto regime forfetario, quelli che svolgono attività agricola eccedente i limiti di cui allo stesso art. 32 e i soggetti che non si avvalgono, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dei regimi forfetari di cui all'art. 56-bis del Tuir, sono comunque tenuti alla compilazione della presente sezione.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, la base imponibile è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lett. A) del comma 1 dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci di cui alla lett. B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette), e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 11, lett. a) del citato D.Lgs n. 446 e all'art. 3 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
Il costo sostenuto per l'impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale è deducibile solo per l'importo che eccede gli oneri retributivi e contributivi.

Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico, i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile in ragione della loro corretta classificazione.

Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico non indicate nel citato art. 5 del D.Lgs. n. 446 che costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 di precedenti esercizi ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. Può essere, ad esempio, il caso dei resi e degli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20.

I componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile IRAP, vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi, ad eccezione di quelle previste dagli artt. 56, comma 3, lett. a), 91, 96, 97, 98 e 109, commi 5, secondo periodo, e 6, del Tuir e dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
Per i soggetti che abbiano compilato il quadro EC del Modello Unico 2007 – Enti non commerciali (vedere istruzioni) per operare la deduzione di ammortamenti, altre rettifiche e accantonamenti per importi superiori a quelli imputati a conto economico, si precisa che tali importi, ove riferiti a componenti negativi classificabili nelle voci di conto economico rilevanti ai fini del valore della produzione, sono deducibili anche agli effetti dell'IRAP.
A tal fine, l'importo degli ammortamenti, rettifiche e accantonamenti dedotti extracontabilmente (già riportato in colonna 2 del quadro EC) va indicato in colonna 2 (variazioni in aumento) in corrispondenza dei rispettivi righi del quadro IQ.
Per i soggetti che nei periodi d'imposta precedenti abbiano già applicato la richiamata disciplina di deduzione extracontabile dei componenti negativi, gli eventuali riassorbimenti (c.d. decrementi) delle eccedenze pregresse (già riportate in colonna 3 del quadro EC) vanno indicati in colonna 2 (variazioni in aumento) del rigo IQ10, nel caso, ad esempio, di maggiori plusvalenze o in colonna 3 (variazioni in diminuzione) dei righi IQ15 e IQ16 nel caso, ad esempio, di ammortamenti.
I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori ovvero costituenti elementi accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico – sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 100 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.

Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art. 85, comma 2, del Tuir assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa; le plusvalenze di cui agli artt. 58, comma 3 e 86, comma 1, lett. c), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 110 comma 7, del Tuir.

Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 460 del 1997, la cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. Il costo di tali beni rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valevoli ai fini delle imposte sui redditi. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione effettuata a favore di enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi ed enti religiosi.
Il costo dei beni suindicati rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valevoli ai fini delle imposte sui redditi.
Per effetto del comma 3 del citato art. 13 del D. Lgs. n 460 del 1997, non costituisce, infine, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio: i maggiori ricavi o i maggiori compensi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 195 del 1999; la rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 90 del Tuir anche in assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrilevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, rilevano ai fini Irap i maggiori ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all'adeguamento agli studi di settore anche se relativi al primo periodo d'imposta in cui trovano applicazione gli studi o le revisioni del medesimo.
Nell'apposito campo collocato all'inizio della Sez. II dovranno essere indicati i maggiori ricavi conseguenti all'adeguamento agli studi di settore.

L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

Per la compilazione dei righi della sezione II occorre indicare:
– in **colonna 1**, i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della base imponibile IRAP; nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema;
– nelle **colonne 2** e **3**, le variazioni in aumento e in diminuzione degli importi contabili derivanti dall'applicazione delle regole di determinazione della base imponibile dell'IRAP;
– in **colonna 4**, il valore di ciascun componente positivo e negativo così come risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nelle precedenti colonne.

I soggetti in contabilità semplificata devono compilare la sola colonna 4 ("Valori IRAP"), indicando in tale colonna i componenti positivi e negativi desunti dalle scritture contabili direttamente riclassificati agli effetti dell'IRAP.

Ai fini della determinazione della base imponibile assumono rilievo i seguenti componenti positivi e negativi:
- **rigo IQ6**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 85, comma 2, del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci o partecipanti. In colonna 2 vanno altresì indicati i maggiori ricavi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all'adeguamento agli studi di settore ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 195 del 1999, indicati nell'apposito campo collocato all'inizio della Sez. II;

- **rigo IQ7**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ8**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ9**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;

- **rigo IQ10**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). In colonna 2 va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove non imputato nella voce A5 del conto economico, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso. In tale colonna va inoltre indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci o partecipanti.
  I contributi erogati in base a norma di legge, che per espressa previsione della legge istitutiva del singolo contributo o di altra norma speciale non sono esclusi dall'IRAP, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, anche se esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (come nel caso, ad esempio, dei crediti d'imposta concessi per l'incremento della base occupazionale). In colonna 3 vanno indicati gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Vanno altresì indicate, in tale colonna, le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);
- **rigo IQ12**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;

- **rigo IQ13**, costi per servizi. Non sono deducibili: i costi per lavoro autonomo occasionale – esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere –

di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 50 del Tuir ivi comprese le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, tranne quelle rese da un soggetto - residente o non residente - nell'ambito della propria attività artistica o professionale; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 53, comma 2, lett. c), del Tuir; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa; i costi per attività commerciali occasionali di cui all'art. 67, comma 1, lettera i) del Tuir.
L'importo dei predetti costi (o utili) indeducibili, classificati nella voce B7 del conto economico, va indicato in colonna 3. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 95, commi 2 e 3 del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 51, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche.
Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, non rilevano le deduzioni forfettarie di cui all'art. 95 comma 4, del TUIR; tuttavia tali imprese, ai sensi dell'art. 11, comma1-bis, del D.Lgs. n. 446, possono dedurre le indennità di trasferta previste contrattualmente per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 5, del Tuir. Gli oneri – nonché gli ammortamenti da indicare al successivo rigo IQ15 – relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, di cui al comma 9 dell'articolo 102 del TUIR, sono deducibili nella misura del 50 per cento; tale percentuale è elevata al 100 per cento per gli oneri e ammortamenti relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo;

- **rigo IQ14**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con Iva indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'Iva. Se, agli effetti della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 95, comma 2 e 164 del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibile: così, nell'ipotesi di contratto di leasing di un autoveicolo il cui costo sia pari ad euro 30.987,41, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 164 del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 46,67 per cento dei canoni di periodo (euro 18.075,99 / 30.987,41 euro x 80 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 46,67 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;

- **rigo IQ15**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;

- **rigo IQ16**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;

- **rigo IQ17**, importo complessivo delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno più);

- **rigo IQ18**, oneri diversi di gestione. In colonna 2 va indicato l'importo delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove non imputato nella voce B14 del conto economico, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In colonna 3 vanno indicate le perdite su crediti e l'importo delle minusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci o partecipanti.
- **rigo IQ19**, accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 105, comma 4, (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e

107, commi 1, 2 e 3, del Tuir (cfr. circolare n. 148 del 26 luglio 2000). Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, sempreché risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973;

Nel **rigo IQ21**, va indicato:
– in **colonna 1**, l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati corrisposti ai ricercatori residenti all'estero che rientrano in Italia ai sensi dell' art. 3 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, allorché ricorrano le condizioni previste dalla citata norma;
– nelle **colonne da 2 a 7** le deduzioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 446 come sostituita dall'articolo 1, comma 266, lett. a), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 entrata in vigore il 1° gennaio 2007.
In particolare indicare:
- in **colonna 2**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo) deducibili ai sensi del numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446. In caso di distacco di personale o di lavoro interinale, la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
- in **colonna 3**, l'ammontare della deduzione per lavoro dipendente a tempo indeterminato di cui ai numeri 2) e 3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 446.
Tali disposizioni prevedono, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e) del D.Lgs. n. 446, escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, una deduzione per un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta. Tale importo può essere aumentato fino a 10.000 euro per i lavoratori a tempo indeterminato impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L'applicazione di tale più alta deduzione, prevista dal numero 3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11, è alternativa a quella di cui al numero 2) e non può comunque comportare il superamento dei limiti della regola "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 e successive modificazioni.
Ai sensi del comma 4-bis. 2 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446, come modificato dall'articolo 1, comma 266, lettera c) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, la deduzione di cui ai commi 1, lettera a) numeri 2) e 3) è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e, nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, è ridotta in misura proporzionale.
Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 446, la predetta deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo deducibile è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2 del citato decreto.
In base ai commi 267 e 268 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, sia la deduzione forfetaria di base, sia quella maggiorata, spettano, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno;
- in **colonna 4** i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, deducibili, ai sensi del numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del D.Lgs n. 446, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e) del citato decreto, escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione.
In base al comma 267, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, la deduzione a titolo di oneri sociali spetta, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per l'intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio;
- in **colonna 5**, le spese relative agli apprendisti nonché ai disabili, impiegati nel periodo d'imposta, questi ultimi come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ovvero dall'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (cfr. risoluzione n. 142/E del 26 novembre 2004) deducibili ai sensi del numero 5) della lettera a) del comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446. In merito alla deduzione delle spese relative ai disabili si vedano anche le risoluzioni n. 64 del 16 maggio 2006 e n. 139 del 13 dicembre 2006;

- in **colonna 6**, le spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro (e contratti di inserimento previsti dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa) deducibili ai sensi del numero 5) dellla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446;
- in **colonna 7**, i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo deducibili ai sensi del numero 5) della lettera a) del comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446. Tale deduzione spetta a condizione che sussista un'apposita attestazione di effettività dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca la quale può essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di quest'ultimo organo sociale, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. La deduzione può essere operata sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca di base (intesa come l'insieme delle attività di studio, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una specifica finalità ma rivestono una utilità generica per l'impresa), sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca applicata e sviluppo (nel qual caso invece, le predette attività sono finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto) (cfr. circolari n. 10 del 16 marzo 2005 e n. 13 del 5 aprile 2005). In merito alla deduzione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo si vedano anche le risoluzioni n. 57 del 4 maggio 2006, n. 82 del 16 giugno 2006 e n. 138 del 13 dicembre 2006;

– in **colonna 8**, la somma degli importi delle colonne da 1 a 7.

Si precisa che in base al comma 4-septies dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 introdotto dall'articolo 1, comma 266, lettera e) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 entrata in vigore il 1° gennaio 2007, per ciascun dipendente:
– l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 (deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, deduzione forfetaria di 5.000 o 10.000 euro, deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, deduzione delle spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo), 4-bis.1 (deduzione di 2.000 euro fino a 5 dipendenti) e 4-quater (deduzione "base" per incremento della base occupazionale) non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro;
– l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) (deduzione forfetaria di 5.000 o 10.000 euro) e 4) (deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali) è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5) (deduzione delle spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo), 4-bis.1(deduzione di 2.000 euro fino a 5 dipendenti), 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies (deduzione per incremento della base occupazionale).

1.4 Sezione III - Soggetti in regime forfetario

La sezione III è riservata agli enti e associazioni che si avvalgono ai fini dell'IRES di un regime forfetario di determinazione del reddito (quali le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, le associazioni senza scopo di lucro, le pro loco, le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 78 della legge n. 413 del 1991 e i soggetti che esercitano "altre attività agricole" di cui all'art. 56-bis del Tuir) e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446. Tale previsione si rende applicabile anche agli enti che, ai fini dell'IRES, si avvalgono del regime forfetario di cui all'art. 145 del Tuir.
Per i soggetti che compilano la presente sezione, il valore della produzione è costituito dal reddito d'impresa, forfetariamente determinato, aumentato dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro nonché degli interessi passivi.
A tal fine, indicare:
- **rigo IQ23**, l'importo del reddito d'impresa determinato forfetariamente per il periodo 2006. Per i soggetti che determinano il reddito in base al regime forfetario di cui al citato art. 145 del Tuir, non concorrono a formare il valore della produzione i dividendi e gli altri proventi finanziari indicati al rigo RG10 della dichiarazione dei redditi;
- **rigo IQ24**, l'ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente; l'ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; l'ammontare dei com-

pensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli a fronte dell'assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 67, comma 1, lett l) del Tuir. Nel caso in cui le retribuzioni e gli altri compensi siano attribuiti a soggetti impiegati anche in attività istituzionali, deve essere indicata in tale sezione solo la quota riferibile alle attività commerciali secondo il rapporto di cui al richiamato art. 10 comma 2, del D.Lgs. n. 446;

• **rigo IQ25**, l'ammontare degli interessi passivi di competenza del 2006 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria determinati secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ14).

Nel **rigo IQ26**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446 come sostituita dall'articolo 1, comma 266, lett. a), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 entrata in vigore il 1° gennaio 2007;

– in **colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo) deducibili ai sensi del numero 1) dellla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446. In caso di distacco di personale o di lavoro interinale, la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;

– in **colonna 2**, l'ammontare della deduzione per lavoro dipendente a tempo indeterminato di cui ai numeri 2) e 3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 446.
Tali disposizioni prevedono, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e) del D.Lgs. n. 446, escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, una deduzione per un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta. Tale importo può essere aumentato fino a 10.000 euro per i lavoratori a tempo indeterminato impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L'applicazione di tale più alta deduzione, prevista dal numero 3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11, è alternativa a quella di cui al numero 2) e non può comunque comportare il superamento dei limiti della regola "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 e successive modificazioni.
Ai sensi del comma 4-bis. 2 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446, come modificato dall'articolo 1, comma 266, lettera c) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, la deduzione di cui ai commi 1, lettera a) numeri 2) e 3) è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e, nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, è ridotta in misura proporzionale.
Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 446, la predetta deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo deducibile è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2 del citato decreto.
In base ai commi 267 e 268 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, sia la deduzione forfetaria di base, sia quella maggiorata, spettano, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno;

– in **colonna 3** i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, deducibili, ai sensi del numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del D.Lgs n. 446 per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e) del citato decreto, escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione.
In base al comma 267, dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, la deduzione a titolo di oneri sociali spetta, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per l'intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio;

– in **colonna 4**, le spese relative agli apprendisti e ai disabili, questi ultimi come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ovvero dall'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (cfr. risoluzione n. 142/E del 26 novembre 2004) deducibili ai sensi del numero 5) dellla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446. In merito alla deduzione delle spese relative ai disabili si vedano anche le risoluzioni n. 64 del 16 maggio 2006 e n. 139 del 13 dicembre 2006;

– in **colonna 5**, le spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro (e contratti di inserimento previsti dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa) deducibili ai sensi del numero 5) dellla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446;
– in **colonna 6**, i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo deducibili ai sensi del numero 5) della lettera a) del comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446. Tale deduzione, spetta a condizione che sussista un'apposita attestazione di effettività dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca la quale può essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di quest'ultimo organo sociale, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. La deduzione può essere operata sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca di base (intesa come l'insieme delle attività di studio, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una specifica finalità ma rivestono una utilità generica per l'impresa), sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca applicata e sviluppo (nel qual caso invece, le predette attività sono finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto) (cfr. circolari n. 10 del 16 marzo 2005 e n. 13 del 5 aprile 2005). In merito alla deduzione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo si vedano anche le risoluzioni n. 57 del 4 maggio 2006, n. 82 del 16 giugno 2006 e n. 138 del 13 dicembre 2006;
– in **colonna 7**, va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni.

Si precisa che in base al comma 4-septies dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 introdotto dall'articolo 1, comma 266, lettera e) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 entrata in vigore il 1° gennaio 2007, per ciascun dipendente:
– l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 (deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, deduzione forfetaria di 5.000 o 10.000 euro, deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, deduzione delle spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo), 4-bis.1 (deduzione di 2.000 euro fino a 5 dipendenti) e 4-quater (deduzione "base" per incremento della base occupazionale) non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro;
– l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) (deduzione forfetaria di 5.000 o 10.000 euro) e 4) (deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali) è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5) (deduzione delle spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo), 4-bis.1(deduzione di 2.000 euro fino a 5 dipendenti), 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies (deduzione per incremento della base occupazionale).

1.5 Sezione IV - Produttori agricoli

Questa sezione va compilata dai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del Tuir, dagli enti esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 32 secondo le disposizioni del successivo art. 56, comma 5 del Tuir nonché da quelli che esercitano attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
I suindicati soggetti possono optare – compilando la sezione II e barrando l'apposita casella "Produttori agricoli" – per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari.
L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta con riferimento al quale è esercitata e per i tre periodi successivi, al termine dei quali può essere revocata. I soggetti che intendono revocare la suddetta opzione devono barrare la casella "revoca" e compilare la presente Sezione.

Nel caso di soggetti che esercitano congiuntamente l'attività agricola e quella di agriturismo per la quale si avvalgono del regime forfetario, è consentito compilare la presente sezione riepilogando i dati delle due attività. Tuttavia, trattandosi di attività che generano presupposti impositivi autonomi, non è possibile operare eventuali compensazioni tra risultati positivi e negativi e, in tal caso, è, pertanto, necessario compilare due distinti quadri e riportare nel rigo IQ39, colonna 1, il solo dato positivo.
In base all'art. 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 446, non sono soggetti passivi IRAP – sempreché non svolgenti altre attività rilevanti ai fini del tributo – i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva nell'anno 2006, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero. Tali produttori agrico-

li, tuttavia, sono soggetti passivi IRAP se nell'anno 2006 hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso art. 34, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972.

Nel **rigo IQ28**, va indicato l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva, compresi i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 32 del Tuir.

Nel **rigo IQ29**, va indicato l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola, soggetti a registrazione ai fini IVA. In caso di beni strumentali utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari, determinati secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ14.

Nel **rigo IQ30**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446 come sostituita dall'articolo 1, comma 266, lett. a), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 entrata in vigore il 1° gennaio 2007:
- in **colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo) deducibili ai sensi del numero 1) dellla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446. In caso di distacco di personale o di lavoro interinale, la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
- in **colonna 2** i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, deducibili, ai sensi del numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del D.Lgs n. 446, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione.
  In base al comma 267, dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, la deduzione a titolo di oneri sociali spetta, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per l'intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio;
- in **colonna 3**, le spese relative agli apprendisti e ai disabili, questi ultimi come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ovvero dall'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (cfr. risoluzione n. 142/E del 26 novembre 2004) deducibili ai sensi del numero 5) della lettera a) del comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446. In merito alla deduzione delle spese relative ai disabili si vedano anche le risoluzioni n. 64 del 16 maggio 2006 e n. 139 del 13 dicembre 2006;
- in **colonna 4**, le spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro (e contratti di inserimento previsti dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa) deducibili ai sensi del numero 5) dellla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446;
- in **colonna 5**, i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo deducibili ai sensi del numero 5) della lettera a) del comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446. Tale deduzione, spetta a condizione che sussista un'apposita attestazione di effettività dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca la quale può essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di quest'ultimo organo sociale, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. La deduzione può essere operata sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca di base (intesa come l'insieme delle attività di studio, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una specifica finalità ma rivestono una utilità generica per l'impresa), sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca applicata e sviluppo (nel qual caso invece, le predette attività sono finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto) (cfr. circolari n. 10 del 16 marzo 2005 e n. 13 del 5 aprile 2005). In merito alla deduzione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo si vedano anche le risoluzioni n. 57 del 4 maggio 2006, n. 82 del 16 giugno 2006 e n. 138 del 13 dicembre 2006;
- in **colonna 6**, va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni.

Si precisa che in base al comma 4-septies dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 introdotto dall'articolo 1, comma 266, lettera e) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 entrata in vigore il 1° gennaio 2007, per ciascun dipendente:
– l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 (deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, deduzione forfetaria di 5.000 o 10.000 euro, deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, deduzione delle spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo), 4-bis.1 (deduzione di 2.000 euro fino a 5 dipendenti) e 4-quater (deduzione "base" per incremento della base occupazionale) non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro;
– l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) (deduzione forfetaria di 5.000 o 10.000 euro) e 4) (deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali) è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5) (deduzione delle spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo), 4-bis.1(deduzione di 2.000 euro fino a 5 dipendenti), 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies (deduzione per incremento della base occupazionale).

Nel caso in cui i suddetti contributi, spese e costi riguardino soggetti impiegati anche nell'attività istituzionale, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività agricola rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

1.6 Sezione V - Società e associazioni non residenti esercenti arti e professioni

La sezione V va compilata dalle società e associazioni non residenti esercenti arti e professioni per le quali, ai sensi degli articoli 8 e 10, comma 4, del D.Lgs. n. 446, la base imponibile si determina sottraendo dall'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta i costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso periodo d'imposta, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.
Anche per tali soggetti vale la previsione dell'art. 11-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 446, in base alla quale i componenti positivi e negativi del valore della produzione si assumono secondo le regole applicabili ai fini della determinazione dei relativi redditi di lavoro autonomo.
Per la determinazione della base imponibile assumono, in particolare, rilievo:
• **rigo IQ32**, compensi derivanti dall'attività professionale o artistica. Riportare:
– in **colonna 2** la somma degli importi indicati ai righi RE2, RE3, colonna 2 (con esclusione dell'importo indicato in colonna 1) RE4 e RE5, colonna 3 della dichiarazione dei redditi (con esclusione dei compensi di cui alla colonna 1 del rigo RE5 dichiarati per adeguamento ai parametri, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 195 del 1999;
– in **colonna 1**, i maggiori compensi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all'adeguamento agli studi di settore, già ricompresi in colonna 2;

• **rigo IQ33**, costi inerenti all'attività esercitata. Indicare l'importo complessivo dei seguenti costi ammessi in deduzione:
– quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro (di cui al rigo RE7 della dichiarazione dei redditi);
– canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli interessi passivi (di cui al rigo RE8 della dichiarazione dei redditi), determinati secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ14;
– canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di rigo RE9 della dichiarazione dei redditi);
– spese relative a immobili (importo di rigo RE10 della dichiarazione dei redditi); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990, l'importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari. La quota di tali oneri è determinata con le stesse regole di calcolo in precedenza illustrate con riguardo ai canoni di locazione finanziaria di beni mobili;
– compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica (importo di rigo RE12 della dichiarazione dei redditi);
– spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, ecc. (importo di rigo RE14 della dichiarazione dei redditi);
– spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, spese di rappresentanza, minusvalenze patrimoniali e altre spese (importi deducibili indicati in colonna 3 del rigo RE15, in colonna 2 del rigo RE16 e nei righi RE17, RE18 e RE19).

Nel **rigo IQ34**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446 come sostituita dall'articolo 1, comma 266, lett. a), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 entrata in vigore il 1° gennaio 2007:
– in **colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo)

deducibili ai sensi del numero 1) dellla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446. In caso di distacco di personale o di lavoro interinale, la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;

– in **colonna 2** i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, deducibili, ai sensi del numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del D.Lgs n. 446 per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e) del citato decreto, escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione.
In base al comma 267, dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, la deduzione a titolo di oneri sociali spetta, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per l'intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio;

– in **colonna 3**, le spese relative agli apprendisti e ai disabili, questi ultimi come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ovvero dall'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (cfr. risoluzione n. 142/E del 26 novembre 2004) deducibili ai sensi del numero 5) della lettera a) del comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446. In merito alla deduzione delle spese relative ai disabili si vedano anche le risoluzioni n. 64 del 16 maggio 2006 e n. 139 del 13 dicembre 2006;

– in **colonna 4**,le spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro (e contratti di inserimento previsti dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa) deducibili ai sensi del numero 5) dellla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446;

– in **colonna 5**, i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo deducibili ai sensi del numero 5) dellla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446. Tale deduzione, spetta a condizione che sussista un'apposita attestazione di effettività dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca la quale può essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di quest'ultimo organo sociale, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. La deduzione può essere operata sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca di base (intesa come l'insieme delle attività di studio, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una specifica finalità ma rivestono una utilità generica per l'impresa), sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca applicata e sviluppo (nel qual caso invece, le predette attività sono finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto) (cfr. circolari n. 10 del 16 marzo 2005 e n. 13 del 5 aprile 2005). In merito alla deduzione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo si vedano anche le risoluzioni n. 57 del 4 maggio 2006, n. 82 del 16 giugno 2006 e n. 138 del 13 dicembre 2006;

– in **colonna 6**, va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni.

Si precisa che in base al comma 4-septies dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 introdotto dall'articolo 1, comma 266, lettera e) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 entrata in vigore il 1° gennaio 2007, per ciascun dipendente:

– l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 (deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, deduzione forfetaria di 5.000 o 10.000 euro, deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, deduzione delle spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo), 4-bis.1 (deduzione di 2.000 euro fino a 5 dipendenti) e 4-quater (deduzione "base" per incremento della base occupazionale) non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro;

– l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) (deduzione forfetaria di 5.000 o 10.000 euro) e 4) (deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali) è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5) (deduzione delle spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo), 4-bis.1 (deduzione di 2.000 euro fino a 5 dipendenti), 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies (deduzione per incremento della base occupazionale).

1.7 Sezione VI - Valore della produzione netta

La presente sezione va utilizzata per la determinazione del valore della produzione netta.

Nei **righi** da **IQ36** a **IQ40** , va indicato:
- in **colonna 1**, l'ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni;
- in **colonna 2**, va indicata la quota del valore della produzione derivante da attività svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale). Tale quota è determinata secondo le regole dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446, (illustrate a commento della Sezione VII) e si ottiene applicando al valore della produzione il rapporto tra l'importo di colonna 1 e la somma degli importi di colonna 1 e di colonna 2 di rigo IQ51 o, per i soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 32 del Tuir, di rigo IQ52;
- in **colonna 3**, la differenza tra l'ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2; in caso di importo negativo, lo stesso va ripartito in colonna 2 della sezione VII.

Nel **rigo IQ41**, va indicato il totale degli importi di segno positivo indicati nei righi da IQ36 a IQ40.

Nel **rigo IQ42**, va indicata la quota del valore della produzione attribuita al contribuente che partecipa a un GEIE (gruppo economico di interesse europeo). Tale quota è attribuita al netto delle deduzioni spettanti, ai sensi degli artt. 11 comma 1, lettera a), e 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446. In caso di valore negativo l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno.

Nel **rigo IQ43**, va indicato, in **colonna 2**, l'importo dell'ulteriore deduzione di cui al comma 4-bis dell'art.11 del D.Lgs. n. 446 riferibile proporzionalmente al valore della produzione di cui al rigo IQ41, colonna 3, e, in **colonna 1**, la quota di detta deduzione riferibile proporzionalmente al valore della produzione attribuita dal GEIE di cui al rigo IQ42. La ripartizione proporzionale dell'ulteriore deduzione si effettua solo se entrambi gli importi dei righi IQ41 e IQ42 sono di segno positivo.
Tale deduzione, ai sensi art. 11, comma 4-bis, del D.Lgs n. 446, spetta a condizione che l'importo di rigo IQ41, colonna 1, aumentato (o diminuito) di quello di rigo IQ42 , non superi euro 180.999,91 e si applica nelle seguenti misure:

DEDUZIONI

Base imponibile			**Deduzione**
fino a	180.759,91		8.000
oltre	180.759,91	e fino a 180.839,91	6.000
oltre	180.839,91	e fino a 180.919,91	4.000
oltre	180.919,91	e fino a 180.999,91	2.000

Ai sensi del comma 4-bis.2 dell'art. 11 del D.Lgs n. 446 del 1997, in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile sono ragguagliati all'anno solare.

Nel **rigo IQ44** va indicato, qualora ne sussistano i presupposti, l'ammontare della deduzione per lavoro dipendente di cui al comma 4-bis.1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446.
Tale disposizione prevede, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del citato decreto, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque.
Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro (e contratti di inserimento previsti dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa).
Si precisa che il limite di cinque lavoratori fissato dalla norma deve essere interpretato nel senso che il beneficio potrà essere calcolato al massimo su cinque lavoratori impiegati nel corso dell'anno; pertanto se il contribuente impiega più di 5 lavoratori dipendenti con contratti di diverso tipo è libero di scegliere i lavoratori su cui calcolare la deduzione.

Ai sensi del comma 4-bis.2 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446, come modificato dall'articolo 1, comma 266, lettera c) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare.
Ai sensi del medesimo comma 4-bis. 2 la deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e, nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, è ridotta in misura proporzionale.
Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 446, la predetta deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo deducibile è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2 del citato decreto.

Nel **rigo IQ45**, va indicato l'importo della deduzione per l'incremento occupazionale di cui ai commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446,.
La deduzione spetta per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del D.Lgs. n. 446 e compete a condizione che:

- nel primo, secondo e terzo periodo d'imposta immediatamente successivo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004 vengano effettuate nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale;
- alla fine di ciascun periodo d'imposta in cui sono effettuate le nuove assunzioni, risulti incrementato il numero dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero medio dei lavoratori con medesimo contratto relativo al periodo d'imposta precedente e sussista quindi una differenza positiva tra la consistenza di fine periodo d'imposta (conteggiata prescindendo da eventuali riduzioni dell'orario di lavoro fissate nei contratti individuali) e la media del periodo d'imposta precedente.

Con riferimento alle imprese costituite nel 2004 o successivamente al 31 dicembre 2004, sempre che non derivino dall'assorbimento di attività d'imprese giuridicamente preesistenti, tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'esercizio di costituzione potranno attribuire il diritto alla deduzione (cfr. circolare n. 26 del 12 luglio 2006 paragrafo 1.1).
Si precisa inoltre che le trasformazioni di contratti a tempo determinato e di apprendistato in contratti a tempo indeterminato realizzano nuove assunzioni a tempo indeterminato potenzialmente idonee ad attribuire la deduzione (cfr. circolare n. 26 del 12 luglio 2006 paragrafo 2.1)
La deduzione può comunque essere fruita solo con riferimento al numero dei lavoratori neoassunti con contratto a tempo indeterminato che, al termine del periodo d'imposta, risultino in eccedenza rispetto al numero di lavoratori assunti con il medesimo contratto per i quali a diverso titolo sia cessato il rapporto di lavoro al termine del periodo d'imposta (cfr. circolare n. 26 del 12 luglio 2006 paragrafo 2.2).

Per il calcolo della media dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nel periodo d'imposta precedente deve essere utilizzata la media aritmetica. A tal fine, occorre procedere al rapporto tra:
- la sommatoria della consistenza giornaliera dei lavoratori, calcolata per ciascun lavoratore sulla base dei giorni di calendario intercorrenti fra la data di assunzione e la fine del periodo d'imposta;
- il numero dei giorni di calendario compresi fra l'inizio e la fine del periodo d'imposta.

Nel calcolo della media devono essere computati tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato; i lavoratori a tempo parziale dovranno essere considerati esclusivamente nel calcolo della media in misura corrispondente al rapporto esistente tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle previste da quello a tempo pieno. Dovrà, altresì, tenersi conto, per il periodo di effettiva permanenza, dei lavoratori assunti nel periodo d'imposta e licenziati entro la fine del periodo stesso, i quali non rilevano ai fini dell'attribuzione dell'agevolazione (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 1.4).
Si decade dal beneficio qualora, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, alla fine del periodo d'imposta, risulti pari o inferiore al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.
Al verificarsi della causa di decadenza, il datore di lavoro perde quindi il diritto di usufruire dell'agevolazione con riferimento a tutti i lavoratori che nei precedenti periodi d'imposta avevano attribuito il diritto alla stessa ferma restando la possibilità di fruire della deduzione per le nuove assunzioni effettuate nello stesso anno di decadenza o nei successivi periodi d'imposta se ne sussistono i requisiti (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 1.5).

La deduzione spetta per ciascun nuovo lavoratore assunto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego, anche se negli esercizi successivi al periodo d'imposta quello in corso al 31 dicembre 2004, l'incremento occupazionale rilevato non venga mantenuto.
Nel caso di interruzione del singolo rapporto di lavoro la deduzione corrispondente non potrà più essere fruita.
La deduzione compete in misura pari al minore tra:

- il minore dei seguenti importi:
  - il costo effettivo del personale neoassunto sostenuto relativo ai dipendenti assunti nel periodo d'imposta e per i quali non si sia interrotto il rapporto d'impiego nel corso del medesimo periodo d'imposta; si precisa che nel costo sostenuto per il personale neoassunto non devono essere conteggiati i costi del personale già dedotti dalla base imponibile IRAP ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs n. 446 (quali ad esempio le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, i costi dei neoassunti disabili o addetti alla ricerca e sviluppo) (cfr. circolare n. 26 del 12 luglio 2006 paragrafi 3.1 e 3.2);
  - valore massimo di 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto (da ragguagliare in caso di periodo d'imposta di durata superiore o inferiore a 12 mesi ed in caso di assunzioni in corso d'anno tenendo conto, in quest'ultimo caso, dei giorni di calendario intercorrenti fra la data di assunzione e la fine del periodo d'imposta);
- l'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile (compreso quello eventualmente sostenuto per lavoratori dipendenti addetti alla ricerca e sviluppo, disabili o assunti con contratto di apprendistato - (cfr. circolare n. 26 del 12 luglio 2006 paragrafo 3.6.)). Per i titolari di reddito d'impresa non obbligati alla presentazione del bilancio e per gli esercenti arti e professioni dovranno usarsi criteri di determinazione del costo analoghi a quelli indicati nelle disposizioni dell'articolo 2425 del codice civile.

Il datore di lavoro che intende beneficiare della deduzione deve procedere, in via preliminare, per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato che è stata effettuata, al confronto tra il costo sostenuto per il nuovo assunto e l'importo di 20.000 euro (ipotizzando che l'assunzione sia stata effettuata all'inizio del periodo d'imposta) e successivamente deve confrontare il minore importo risultante con l'incremento complessivo del costo del lavoro (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 1.3).

L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Si tratta, ad esempio, di diminuzioni occupazionali avvenute in società controllate dalla stessa società che, a sua volta, controlla l'impresa che intende beneficiare della deduzione in argomento.

Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 446, assumono rilevanza, sia per l'attribuzione della deduzione che per il calcolo della base occupazionale, solo i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegati nell'attività commerciale e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della quantificazione del costo deducibile, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale conteggiando i lavoratori promiscuamente impiegati nelle due attività per intero e non sulla base del rapporto tra i ricavi dell'attività commerciale e il totale dei ricavi e proventi (cfr. circolare n. 26 del 12 luglio 2006 paragrafo 3.7.).
Qualora i lavoratori siano impiegati sia nell'attività istituzionale che nell'attività commerciale, la deduzione sarà portata in diminuzione della base imponibile in misura corrispondente al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2 del D.Lgs. n. 446. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale.
Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

Ai sensi del comma 4-quinquies dell'art. 11 del D.Lgs. n.446, per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del regolamento

(CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater e' quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 come modificata dalla decisione della Commissione Europea 8 settembre 2004 C(2004) 3344 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo.
Si precisa, che con riguardo al primo periodo d'imposta di applicazione l'ulteriore agevolazione rispetto a quella di cui al comma 4-quater può essere fruita solo con riferimento alle nuove assunzioni effettuate successivamente alla data di approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione (7 dicembre 2005), risultanti da contratti di lavoro stipulati successivamente a tale data.
Si ricorda inoltre che nell'applicazione dell'ulteriore deduzione, devono essere rispettati i limiti massimi di fruibilità dell'agevolazione previsti dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 2.5) e che la stessa non è comulabile con altri aiuti di Stato anche se concessi sotto forma di credito d'imposta, né con altri contributi a fondo perduto eventualmente percepiti dall'impresa per le nuove assunzioni effettuate (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 2.6).

Ai sensi del comma 4-sexies dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 introdotto dall'articolo 1, comma 266, lett.e), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 entrata in vigore il 1° gennaio 2007, in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies, l'importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l'intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati.
Si precisa che in base al comma 4-septies dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 introdotto dall'articolo 1, comma 266, lettera e) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 entrata in vigore il 1° gennaio 2007, per ciascun dipendente:
– l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 (deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, deduzione forfetaria di 5.000 o 10.000 euro, deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, deduzione delle spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo), 4-bis.1 (deduzione di 2.000 euro fino a 5 dipendenti) e 4-quater (deduzione "base" per incremento della base occupazionale) non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro;
– l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) (deduzione forfetaria di 5.000 o 10.000 euro) e 4) (deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali) è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5) (deduzione delle spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo), 4-bis.1 (deduzione di 2.000 euro fino a 5 dipendenti), 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies (deduzione per incremento della base occupazionale).

Ai fini della compilazione del **rigo IQ45** indicare:
- in **colonna 1**, la deduzione "base", disposta dal comma 4-quater dell'articolo 11 del decreto Irap, per l'intero territorio nazionale;
- in **colonna 2**, la deduzione di cui al comma 4-quinquies o 4-sexies spettante per le nuove assunzioni effettuate nelle aree ammesse alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 2.4) al netto della deduzione "base" di cui al comma 4-quater calcolata con riferimento ai neoassunti delle suindicate aree;
- in **colonna 3**, la deduzione di cui al comma 4-quinquies o 4-sexies spettante per le nuove assunzioni effettuate nelle regioni ammesse alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 2.3), al netto della deduzione "base" di cui al comma 4-quater calcolata con riferimento ai neoassunti delle suindicate regioni;
- in **colonna 4**, la somma degli importi delle precedenti colonne.

Nel **rigo IQ46**, va indicato:
- in **colonna 3**, la differenza tra l'importo di rigo IQ41, colonna 3, e la somma degli importi dei righi IQ43, colonna 2, IQ44 e IQ45, colonna 4; nel caso in cui il risultato è negativo, indicare 0.

- in **colonna 1**, la quota dell'importo di colonna 3 relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 32 del Tuir, assoggettabile all'aliquota dell'1,9 elevata al 3,75 per cento dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446, come modificato dall'art. 1, comma 390, della legge n. 296, del 27 dicembre 2006, ovvero assoggettabile alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola svolta nei limiti del citato art. 32 rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP. In caso di attività occasionali diverse da quelle agricole (es. attività occasionale di prestazione di servizi con macchine agricole) è assoggettabile ad aliquota ridotta la quota di base imponibile determinata in proporzione all'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva riferibili all'attività agricola rispetto all'ammontare complessivo di tutti i corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva. Nel caso di esercizio di attività agricola ed attività di agriturismo, indicate nella sezione IV, la ripartizione del valore della produzione netta va effettuata sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità tenute separatamente ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 633 del 1972.
- in **colonna 2**, la quota dell'importo di colonna 3, assoggettabile ad aliquota ordinaria del 4,25 per cento o ad altre aliquote previste da leggi regionali.

1.8 Sezione VII Valore minimo della produzione dei soggetti non operativi ex art. 30 L. n. 724/94

La presente sezione deve essere compilata dagli enti non commerciali non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato per i quali sussistono le condizioni di non operatività di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 e che abbiano determinato il reddito imponibile minimo ai fini IRES applicando al valore dei beni e delle immobilizzazioni di cui al comma 1 del suindicato articolo le percentuali indicate al comma 3. Per gli enti non commerciali non operativi con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, ai sensi del comma 3-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 109, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'IRAP si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi.
Ai fini della compilazione della presente sezione indicare:

- **rigo IQ47**, l'importo del reddito determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 30 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994;
- **rigo IQ48**, l'ammontare delle retribuzioni del personale dipendente; ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; ammontare dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli a fronte dell'assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 67, comma 1, lett l) del Tuir;
- **rigo IQ49**, l'ammontare degli interessi passivi di competenza del 2006 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria determinati secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9);
- **rigo IQ50**, **colonna 3** il valore della produzione risultante dalla somma degli importi indicati nei righi IQ47, IQ48 e IQ49 al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 e dell'art. 3 del D.L. n. 269 del 2003; in **colonna 1**, la quota dell'importo di colonna 3 relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 32 del Tuir, assoggettabile ad aliquota dell'1,9 per cento, elevata al 3,75 per cento dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446, come modificato dall'art. 1, comma 390, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ovvero assoggettabile alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale; in **colonna 2**, la quota dell'importo di colonna 3 assoggettabile ad aliquota ordinaria del 4,25 per cento o ad altre aliquote previste da leggi regionali.

1.9 Sezione VIII - Ripartizione territoriale della base imponibile e dell'imposta

Nella presente sezione va operata la ripartizione territoriale della base imponibile in funzione della regione (o della provincia autonoma) di produzione e la determinazione della corrispondente imposta netta.

Per i soggetti che hanno compilato la sezione VII il valore della produzione da indicare nella colonna 2 della presente sezione è pari al maggiore importo tra quello riportato nel rigo IQ46, colonna 3 e quello di cui al rigo IQ50, colonna 3.

La ripartizione della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento o alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale per l'esercizio di attività agricole (importo di rigo IQ46, colonna 1 o di rigo IQ50, colonna 1) va effettuata distintamente dalla ripartizione della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota del 4,25 per

cento o ad altre aliquote previste dalle leggi regionali (importo di rigo IQ46, colonna 2 o di rigo IQ50, colonna 2); in caso di insufficienza dei righi va utilizzato un quadro aggiuntivo. La ripartizione della quota del valore della produzione attribuita dal GEIE è già effettuata da tale organismo e va indicata direttamente in colonna 4 dei righi corrispondenti, ulteriormente ridotta, in proporzione, dell'eventuale deduzione indicata nel rigo IQ43, colonna 1.

In base alle regole dettate dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446, il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato.
Le retribuzioni vanno assunte per l'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro si assumono per l'importo contrattualmente spettante.
Nel calcolo delle retribuzioni, vanno escluse quelle relative al personale dipendente distaccato presso terzi ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di lavoro interinale.
Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 32 del Tuir, la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) ovvero all'estero.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446, la medesima regola di riparto si applica per i soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni (o province autonome).
Se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale (ovvero all'esclusione da tassazione).
Qualora un contribuente eserciti in una stessa regione attività industriali e commerciali soggette ad aliquote diverse in virtù della facoltà di variazione delle aliquote concessa alle regioni dall'art. 16 comma 3, del D.Lgs. n. 446, una volta determinato, in base all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 446, il valore della produzione netta riferibile a ciascuna regione, dovrà ripartire tale valore tra le diverse attività soggette ad aliquote differenti applicando il medesimo criterio dettato dall'art. 4 comma 2 del decreto citato. La proporzione sarà effettuata confrontando le retribuzioni degli addetti a ciascuna attività soggetta a diversa aliquota con le retribuzioni degli addetti permanentemente occupati nell'intero territorio regionale già assunte a base per la ripartizione tra le singole regioni della base imponibile nazionale.

Nel **rigo IQ51**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi e degli utili spettanti al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione per le attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e, in **colonna 2**, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri importi spettanti ai menzionati soggetti addetti a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio dello Stato.
I soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività produttive nel territorio di più regioni (o province autonome) devono indicare soltanto il dato delle retribuzioni, dei compensi e degli utili relativi al personale dipendente, ai collaboratori e agli associati in partecipazione impiegati in Italia, compilando la sola colonna 2 del rigo IQ51.
I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Nel **rigo IQ52**, va indicata, in **colonna 1**, l'estensione dei terreni, calcolata in metri quadrati, situati all'estero e, in **colonna 2**, quella dei terreni ubicati nello Stato. I soggetti passivi non residenti sono tenuti a indicare il solo dato di colonna 2. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Nei **righi** da **IQ69** a **IQ89** va indicato:
– in **colonna 1**, in ogni caso, il codice idetificativo della regione ovvero della provincia autonoma (vedere tabella IQ);

– in **colonna 2**, la quota, anche se negativa, del valore della produzione attribuita a ciascuna regione (o provincia autonoma) sulla base del rapporto tra l'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti agli addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti di cui al rigo IQ51, colonna 2. Analogo criterio va utilizzato per la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante dall'attività agricola nei limiti dell'art. 32 del Tuir (rigo IQ52, colonna 2).
L'importo da ripartire in tale colonna è quello indicato nel rigo IQ46, colonna 3 o di rigo IQ50, colonna 3, nonché, separatamente, quello risultante dalla somma dei valori negativi indicati nelle colonne 3 dei righi da IQ36 a IQ40.
Nel caso di esercizio nella stessa regione di attività industriali e commerciali soggette a differenti aliquote, dovrà essere data specifica indicazione, utilizzando più righi del modello, del valore della produzione netta regionale riferibile a ciascuna attività;
– in **colonna 3**, l'importo della riduzione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446. Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, avrebbero fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Ilor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione realizzato nella regione di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che avrebbe fruito di detta esenzione. La spettanza della riduzione è subordinata alla tenuta di apposita contabilità separata; il relativo importo è pari al reddito che sarebbe stato calcolato, ai fini dell'esenzione dell'Ilor, per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
– in **colonna 4**, l'importo risultante dalla differenza tra quello indicato in colonna 2 e quello indicato in colonna 3, rispettivamente aumentato o diminuito, in corrispondenza della regione o provincia autonoma di produzione, della quota positiva o negativa attribuita dal GEIE, indicata nel rigo IQ42, al netto dell'ulteriore deduzione ad essa riferibile (rigo IQ43, colonna 1). Nel caso in cui l'importo derivante da tale differenza sia negativo (o pari a zero) limitarsi a compilare la colonna 5 se ne ricorrono i presupposti;
– in **colonna 5**, la codifica desunta dalla apposita tabella riportata in Appendice alle presenti istruzioni, identificativa della singola norma regionale che ha modificato il regime impositivo;
– in **colonna 6**, l'aliquota dell'imposta applicata; si precisa che in base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, come modificato dal comma 277 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206 del 7 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17 luglio 2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.lgs. n. 446;
– in **colonna 7**, l'imposta spettante a ciascuna regione o provincia autonoma.
Nel caso di introduzione da parte di leggi regionali e provinciali (per le province autonome di Trento e Bolzano) di un credito d'imposta ai fini IRAP, il contribuente che intende avvalersi di tale credito deve provvedere, dopo aver effettuato la ripartizione territoriale della base imponibile con riguardo alla regione (o alla provincia autonoma) di produzione cui si riferisce il credito ed aver determinato la corrispondente imposta netta, a compilare un ulteriore rigo in cui va indicato:
– in colonna 1, il codice identificativo della regione o della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
– in colonna 5, la codifica CR;
– in colonna 7, l'importo del credito di imposta utilizzato preceduto dal segno meno.

1.10 Sezione IX - Dati concernenti il versamento dell'imposta

Nel **rigo IQ90** va indicata la somma degli importi di colonna 7 dei righi da IQ69 a IQ89.

Nel **rigo IQ91** va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (importo di colonna 4 del rigo RX3 del "Mod. UNICO 2006- Enti non commerciali ed equiparati").

Nel **rigo IQ92** va indicato l'ammontare di detta eccedenza utilizzata in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione e indicato nella colonna "Importi a credito compensati" dei modelli di versamento F24.

Nel **rigo IQ93**, va indicato :
– in **colonna 1**, l'importo degli acconti dovuti ma non versati a seguito della sospensione dei termini disposta da specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali;
– in **colonna 2**, la somma degli acconti versati o compensati in F24, ivi compreso l'importo, indicato in colonna 1, dovuto ma non versato a seguito della sospensione dei termini disposta da specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali.
La differenza tra l'importo di rigo IQ90 e la somma degli importi dei righi IQ91 e IQ93, colonna 2, diminuita dell'importo di rigo IQ92, va indicato nel **rigo IQ94** (importo a debito) ovvero **IQ95** (importo a credito).

1.11
Sezione X - Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

La presente sezione è riservata all'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti.

In tale sezione va, in particolare, indicato:
- **rigo IQ96**, l'ammontare dei costi per lavoro dipendente e degli altri costi assimilati (compensi per collaborazioni coordinate e continuative, per lavoro autonomo occasionale, per associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro) indeducibili ai fini dell'IRAP;
- **rigo IQ97**, l'ammontare degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari indeducibili ai fini dell'IRAP, al lordo degli interessi attivi e degli altri proventi finanziari esclusi dalla formazione della base imponibile;
- **rigo IQ98**, l'importo dell'IRAP accreditabile, soggetto alle limitazioni della legge tributaria statunitense, corrispondente al rapporto tra la base imponibile rettificata – costituita dalla differenza tra la base imponibile totale (su cui è applicata l'IRAP) e la somma degli importi dei righi IQ96 e IQ97 – e la base imponibile totale. A maggior chiarimento si formula il seguente esempio: si assuma che la base imponibile dell'IRAP sia pari a euro 5.164,00, che gli interessi passivi ed il costo del lavoro non dedotti siano pari, rispettivamente, a euro 516,00 ed euro 1.032,00. Si ipotizzi, inoltre, per semplicità, che l'IRAP dovuta sia pari a euro 258,00. La formula per la determinazione del credito d'imposta risulta essere la seguente:

$$\frac{5.164,00 - (516,00 + 1.032,00)}{5.164,00} =$$

$$\frac{5.164,00 - (1.548,00)}{5.164,00} = \frac{3.616,00}{5.164,00} = 70\%$$

credito di imposta = 258,00 x 70% = 180,60

1.12
Sezione XI Rideterminazione dell'acconto

In tale sezione va indicato l'ammontare dell'acconto rideterminato per l'anno 2006, utilizzando il metodo storico, per effetto dell'applicazione dell'articolo 36, comma 34 del decreto legge n. 223 del 2006, tenedo conto delle modifiche al suddetto decreto n. 223 apportate dal decreto legge n. 262 del 2006 (si vedano le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 34 del 21 novembre 2006 e n. 1 del 19 gennaio 2007). Pertanto, ai fini della determinazione dell'acconto con il metodo storico, si poteva assumere quale imposta del periodo precedente quella rideterminata in base alle disposizioni citate. Si precisa inoltre, che ai sensi dell'art. 2, comma 72, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per il versamento dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006, il contribuente poteva continuare ad applicare le disposizioni previgenti alle modifiche apportate all'articolo 164, comma 1, del TUIR.
In particolare nel rigo **IQ99**, va indicato:
- in **colonna 1**, il valore della produzione relativo al periodo d'imposta precedente (2005) rideterminato;
- in **colonna 2**, l'imposta del periodo d'imposta precedente rideterminata tenendo conto della maggiorazione di aliquota IRAP prevista dal comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e dal comma 1-bis dell'art. 1 del D.L. n. 206 del 7 giugno 2006;
- in **colonna 3**, l'importo dell'acconto, calcolato con il metodo storico, sulla base dell'imposta indicata in colonna 2;
- in **colonna 4**, l'importo del maggior acconto dovuto, da versare in sede di seconda rata a titolo di conguaglio della prima rata di acconto. Tale colonna va compilata con riferimento all'applicazione dell'art. 36, comma 34, del decreto legge n. 223 del 2006 da parte dei soggetti per i quali il termine ordinario della prima rata di acconto è scaduta precedentemente al 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del citato decreto n. 223).

Versamento dell'acconto

Il versamento in acconto dell'IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi. Per i soggetti IRES, pertanto, l'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 è dovuto in misura pari al 100 per cento dell'importo indicato nel rigo IQ90, sempreché tale importo sia superiore ad euro 20,66.

Ai sensi del comma 269 dall'articolo 1, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 entrata in vigore il 1° gennaio 2007, nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1° febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 266, 267 e 268.

In base al comma 72 dell'articolo 2 del D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006, per il versamento dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006 ed a quelli successivi è consentito continuare ad applicare le disposizioni previgenti alle modifiche apportate con il comma 71 dell'art. 2 del citato decreto.

Si fa, altresì, presente che, ai fini del versamento dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, tale acconto deve essere calcolato assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata tenendo conto della disposizioni contenute nell'art. 1, comma 401 e 402, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) in materia di deducibilità delle spese relative agli impianti di telefonia.

In base all'art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 435 del 7 dicembre 2001, modificato dall'art. 37, comma 11 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 l'acconto va versato in due rate:
– la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione, vale a dire entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio, versano la prima rata di acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o, se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Si fa presente che il versamento della prima rata non è dovuto se d'importo non superiore a euro 103. Il versamento della prima rata di acconto può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti termini con la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo;
– la seconda, pari al residuo 60 per cento, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo di imposta.

È facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza, ferma restando in tal caso l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.

TABELLA IQ - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

APPENDICE

Elenco e relativa codifica delle disposizioni emanate con leggi regionali modificative del regime impositivo e delle aliquote applicabili

AVVERTENZE La presente tabella, consultabile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), assume valore puramente indicativo, essendo la materia suscettibile di aggiornamento da parte degli Enti interessati. Per maggiori informazioni e delucidazioni si invita a contattare gli Uffici Tributi delle singole Regioni.
Si riportano nella seguente tabella le aliquote stabilite dalle singole Regioni e Province Autonome così come comunicate dalle stesse all'Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che l'art. 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), come modificato dall'art. 1, comma 165, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), ha confermato sino al 31 dicembre 2006, salvo quanto disposto nel comma 175 del medesimo articolo, la sospensione degli effetti delle maggiorazioni dell'aliquota IRAP di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'art. 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

REGIONE	Codice	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	Aliquota	Entrata in vigore	Termine	Norma
Abruzzo	A1	Agevolazione per le farmacie rurali sussidiate Riduzione di aliquota del 1,5%	3,75 (*)	01/01/01	a regime	Art. 6 - L. R. 16/03/01 n. 9
	A2	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co.1, lett. a), b) del D.Lgs. n. 446/97 operanti in Comuni Montani, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge regionale	4,25 (*)	01/01/02	a regime	Art. 14 - L. R.10/05/02 n. 7 come modificato dall'art. 84 - comma 5 L. R. 26/04/04 n. 15
	A3	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n.460/97	4,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/03	a regime	Art. 43, commi 1 e 3 - L. R. 17/04/2003 n. 7
	A4	Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91	4,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/03	a regime	Art. 43, commi 2 e 3 - L. R. 17/04/2003 n. 7
	A5	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3 co.1 lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 446/97 che iniziano l'attività a decorrere dal 1/1/04, per i primi due periodi d'imposta nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale.	4,25 (*)	01/01/04	a regime	Art. 84 - commi 1-4 L. R. 26/04/04 n. 15

(*) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, come modificato dal comma 277 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206 del 7 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17 luglio 2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.lgs. n. 446.
Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.

REGIONE	Codice	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	Aliquota	Entrata in vigore	Termine	Norma
Basilicata	A1	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n.460/97	3,25	01/01/02	a regime	Art. 29, comma 1 L. R. 31/01/02 n. 10
	A2	Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91	3,25	01/01/02	a regime	Art. 29, comma 2 L. R. 31/01/02 n. 10
Campania	M1	Maggiorazione generalizzata di aliquota (tranne le eccezioni previste dal D.Lgs. 446/97 e dalla Legge regionale	5,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 1, co. 1 L. R. 28/12/05 n. 23
	SM	Sospensione della maggiorazione per determinate categorie di soggetti:				
		a) nuove imprese costituitesi in qualsiasi forma giuridica nel corso degli anni 2006 e 2007;	5,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	tre periodi d'imposta	Art. 1, co. 3 L. R. 28/12/05 n. 23
		b) imprese e lavoratori autonomi che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nella misura di almeno il 40% rispetto alla media dei lavoratori a tempo indeterminato relativa ai due anni precedenti;	5,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	periodo d'imposta in cui si verificano i presupposti e 3 successivi	come sopra
	M2	Maggiorazione dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/1997	5,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 1, co. 2 L.R.28/12/05 n. 23

(*) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, come modificato dal comma 277 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206 del 7 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17 luglio 2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.lgs. n. 446.
Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.

REGIONE	Codice	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	Aliquota	Entrata in vigore	Termine	Norma
Emilia Romagna	A1	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n.460/97	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 1 L. R. 21/12/01 n. 48
	A2	Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 2 L. R. 21/12/01 n. 48
	A3	Agevolazione per le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49	3,25	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2003	a regime	Art. 18, comma 1 L. R. 22/12/03 n. 30
Friuli Venezia Giulia	A1	Agevolazione per un massimo di 5 periodi d'imposta alle nuove imprese artigiane aventi i requisiti previsti dalla legge regionale	3,45	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1 commi 13-17, L. R. 26/01/04 n. 1 come sostituiti dall'art. 1 co. 13 L.R. 02/02/05 n. 1
	A2	Agevolazione per un massimo di 5 periodi d'imposta alle nuove imprese artigiane con sede legale nelle zone montane di svantaggio socio-economico aventi i requisiti previsti dalla legge regionale	3,25	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1 commi 13-17 L. R. 26/01/04 n. 1 come sostituiti dall'art. 1 co. 13 L.R. 02/02/05 n. 1

	A3 (*)	Aliquota ridotta per i soggetti passivi previsti dalla legge regionale che, alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentino: a) un incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP di almeno il 5% rispetto alla media del triennio precedente; b) un incremento dei costi relativi al personale, classificabili nell'art. 2425, primo comma, lett. B), numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente	3,25	Periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 2, comma 2 L.R. 18/01/06 n. 2
	E1	Esenzione per le ONLUS	esenti	Periodo d'imposta in corso al 01/01/02	a regime	Art. 2-bis, L.R. 25/01/2002, n. 3 introdotto dall'art. 7, comma 10, L.R. 23/08/02, n. 23
	E2	Esenzione per le cooperative sociali di cui all' articolo 2, comma 1, lett. b), della L.R. 7/02/1992, n. 7	esenti	Periodo d'imposta in corso al 01/01/02	a regime	Come sopra
	E3	Esenzione per le ccooperative sociali di cui all' articolo 2, comma 1, lett. a), della L.R. 7/02/1992, n. 7	esenti	Periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, comma 14-bis L.R. 26/01/04 n. 1 introdotto dall'art. 1, co. 13, L.R. 02/02/05, n. 1
	E4	Esenzione per le Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) succedute alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza	esenti	01/01/06	a regime	Art. 2, comma 6 L.R. 18/01/06 n. 2
	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese ed agli esercenti arti e professioni	//	si attende regolamento di attuazione		Artt. 4 e 5 L.R. 25/02/2000 n. 4
	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese artigiane e loro consorzi	//	si attende regolamento di attuazione		Art. 64, L. R. 22/04/2002 n. 12

(*) Per una completa determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della L.R. 18/01/06 n. 2 si rimanda all'apposito Regolamento approvato con DGR n. 2935 del 1/12/2006 ed emanato con DPGR n. 372 del 6/12/2006.

Lazio	A1	Agevolazione per i settori di cui al primo gruppo tab. A (codici ISTAT 1, 2, 5) Riduzione di aliquota dell'1,00%	1,90 (*)	01/01/02	a regime	Art. 5, co 1 e 2 L.R. 13/12/01, n. 34
	A2	Agevolazione per i settori di cui al secondo gruppo tab. A (codici ISTAT 15/20, 25/33, 36/37, 45, 52, 60/61, 90/91, 92.1, 92.3, 92.5, 92.6, 92.7; 93 Riduzione di aliquota dello 0,50%	4,75 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	A3	Agevolazione temporanea per i settori di cui alla tab. A (codici ISTAT 62,63.3) Riduzione di aliquota dello 0,50% per attenuare le negative conseguenze economiche degli attentati USA	4,75 (*)	01/01/02		Come sopra
	A4	Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla L. 381/91 (codici ISTAT 85.31,85.32) Riduzione di aliquota dello 0,50%	4,75 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	A5	Agevolazione per le imprese di nuova costituzione (imprenditoria giovanile, femminile e fasce deboli per i primi tre anni dall'inizio dell'attività) Riduzione di aliquota dell'1%	4,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	A6	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (secondo gruppo, tab. A) Riduzione di aliquota dell'1%	4,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	A7	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (terzo gruppo, tab. A) Riduzione di aliquota dello 0,50%	4,75 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	N1	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codici ISTAT 21/22, 34/35, 51.1, 55, 63, 72/75, 80, 85, 95) per cui non vi sono variazioni d'aliquota	5,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	N2	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codice ISTAT 66) per cui non vi sono variazioni d'aliquota limitatamente alle assicurazioni	5,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	M1	Maggiorazione dello 0,75% per i settori di cui al quarto gruppo tab. A [codici ISTAT 10/14, 23, 40/41, 50, 51 (escluso 51.1), 62]	5,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	SM	Tab. A, codice Istat: 50 (sospensione temporanea della maggiorazione dell'aliquota IRAP)	5,25 (*)	01/01/02		Come sopra
	M2	Maggiorazione dell'1,00% per i settori di cui al quinto gruppo tab A (codici ISTAT 24, 64, 67, 70/71, 92.2. Si ricorda che la L.R. n. 2 del 2003 ha escluso da tale maggiorazione il codice 92.4)	5,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	M3	Maggiorazione dell'1,00% per i settori di cui al quinto gruppo tab A (codice ISTAT 65)	5,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra

(*) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, come modificato dal comma 277 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206 del 7 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17 luglio 2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.lgs. n. 446.
Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.

Liguria	A1	Agevolazione nei confronti dei seguenti soggetti, limitatamente al valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione: a) organismi di volontariato di cui alla legge n. 266/91 iscritti nel registro regionale di cui alla L.R. n. 15/92; b) cooperative sociali e loro consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 381/91, iscritte all'albo regionale di cui alla L.R. n.23/93. N.B. Nei confronti dei consorzi di coop. sociali l'aliquota ridotta si applica a condizione che essi abbiano la base sociale formata per il 100% da cooperative sociali di cui al predetto art. 1, co. 1, lett. a) della L. 381/91	3,00	01/01/02	a regime	Art. 3, commi 3 e 4, L. R. 07/05/02 n.20
	A2	Agevolazione per le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000, n. 383, iscritte al registro nazionale previsto dall'art. 7, comma 3, della legge medesima.	3,25	01/01/04	a regime	Art. 2, L.R. 02/04/04 n. 7
	A3	Agevolazione per le cooperative sociali e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 381/1991 iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 23	3,25	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 5, commi 1,2,3 L.R. 24/01/06 n. 2
	M1	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/97	5,25	periodo d'imposta 2006	a regime	Art. 1, comma 1 L.R. 28/11/05 n. 17
Lombardia	A1 (*)	Agevolazione per le imprese costituite dopo l'entrata in vigore della L. R. 5/5/04 n. 11 nei piccoli comuni individuati dalla D.G.R. VII/19319 del 12/11/04 nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale 5 maggio 2004, n.11, come attuata dalla circ. n. 43 del 13/12/04	3,25	periodo d'imposta di inizio attività	4 periodi d'imposta	Art. 9, co. 2, 4 e 5, L.R. 5/5/04 n. 11
	A2	Agevolazione per le imprese che esercitano attività commerciali di vicinato nei comuni individuati dalla D.G.R. VII/19319 del 12/11/04 nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale 5 maggio 2004, n.11, come attuata dalla circ.n. 43 del 13/12/04	3,25	01/01/05	4 periodi d'imposta	Art. 9, co. 3, 5, L.R. 5/5/04 n. 11
	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1 co. 7 e 8 L. R. 18/12/01 n. 27 come confermato dall'art. 77, co. 1 e co. 2, L. R. 14/07/03 n. 10
	M1 (**)	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/97	5,25	01/01/03	a regime	Art. 1 co. 1 L. R. 23/12/02 n. 33 come confermato dall'art. 76 L. R. 14/07/03 n. 10

(*) L'agevolazione è riconosciuta per ulteriori 3 periodi d'imposta alle imprese composte da giovani o donne con i requisiti previsti dal comma 2 della legge regionale.
(**) Maggiorazione confermativa dell'aumento di aliquota stabilito dalla legge regionale n. 27 del 18/12/2001.

Marche	M1	Maggiorazione generalizzata di aliquota (tranne le eccezioni previste dal D.Lgs. 446/97 e dalla Legge regionale)	5,15	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 3 L. R. 19/12/01 n. 35
	SM	Sospensione dalla maggiorazione per determinate categorie di soggetti e settori di attività:				
		a) soggetti che realizzano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo, dichiarato ai fini IVA, per lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento di cui ai codici 8140, 8150, 8160, 8170, 8210, 8220 della classificazione, tariffe industria, per l'assicurazione INAIL allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000;	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4 lett. a) L. R. 19/12/01 n. 35
		b) nuove imprese che si costituiscono per la prima volta nel territorio regionale negli anni 2005 e 2006;	4,25	01/01/02	per i primi due anni di imposta	Art. 1, co. 4, lett. b) L. R. 19/12/01 n. 35 come sostituita dall'art. 19 L. R. 11/10/05 n. 24
		c) soggetti di cui all'art.3, co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 446/97, considerati ONLUS ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. n.460/97;	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4, lett. c) L. R. 19/12/01 n. 35
		d) soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e-bis), del D.Lgs. 446/1997, relativamente al valore prodotto nell'esercizio dell'attività commerciale.	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4, lett. e) L. R. 19/12/01 n. 35
		e) settore ricerca e sviluppo di cui ai codici ISTAT, attività economiche per le classi: 73.10 e 73.20.	4,25	periodo d'imposta in corso al 01/01/05	a regime	Art. 1, co. 4, lett. e-bis) L. R. 19/12/01 n. 35 come integrato dall'art. 35 L. R. 24/12/04 n. 29
		f) settore "altre attività dello spettacolo, di intrattenimento e divertimento di cui al codice ISTAT, della classificazione delle attività economiche: 92.3.	4,25	periodo d'imposta 2005	a regime	Art. 1, co. 4, lett. e-ter), L. R. 19/12/01 n. 35 aggiunta dall'art. 19 L. R. 11/10/05 n. 24
	A1	Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. A), legge 381/1991	3,25	01/01/04	a regime	Art. 1, co. 4-bis L. R. 19/12/01 n. 35 come modificato dall'art. 12, L. R. 11/03/03 n. 3
	A2	Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. B), legge 381/1991	2,25	01/01/04	a regime	Art. 1, co. 5 L. R 19/12/01 n. 35 come modificato dall'art. 12, L. R. 11/03/03 n. 3

	A3	Agevolazione per riduzione aliquota, al settore fabbricazione delle calzature (codici ISTAT attività economiche:19.30.1, 19.30.2, 19.30.3) ed al settore fabbricazione articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria (codici ISTAT attività economiche: 19.20.0)	4,50	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, co. 1, L. R. 22/12/03 n. 25 e art. 30, co. 1, L.R. 19/02/04 n. 2
	A4	Agevolazione per riduzione aliquota, per le sottoelencate categorie di soggetti passivi, con sede legale nel territorio regionale, operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio (codici alfabetici ISTAT della classificazione delle attività economiche per le sezioni C, D, E, F e G): a) imprese che esportano all'estero almeno il 50% del fatturato dell'ultimo anno; b) imprese rientranti nella definizione dell'Unione Europea di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE C(2003) 1422 del 6/5/2003, per le quali, nel corso del periodo d'imposta (periodo d'imposta di riferimento 2006), si verifichi almeno una delle condizioni indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4) sotto riportate: 1) abbiano assunto nuovo personale a tempo indeterminato, da utilizzare presso la sede o l'impianto ubicato nel territorio regionale nel campo dell'innovazione tecnologica e della ricerca, in possesso di laurea specialistica appartenente ad una delle classi previste dalla legge regionale; 2) abbiano ottenuto una delle seguenti certificazioni o registrazioni: ETICA SA 8000, ISO 9001, ISO 14001, EMAS; 3) abbiano registrato almeno un brevetto per invenzione industriale, modello di utilità o modello ornamentale; 4) abbiano realizzato, nell'ambito della conduzione aziendale, il ricambio generazionale, con i seguenti requisiti: 4.1) iscrizione al registro delle imprese da almeno 5 anni 4.2) il titolare entrante deve avere un'età pari o inferiore ai 40 anni mentre il titolare cedente deve avere compiuto i 60 anni (da intendersi quale media dell'età dei soci nelle soc. di persone e da riferire al presidente del C.d.A. o all'amministratore nell soc. di capitali).	4,50	periodo d'imposta 2005	a regime	Art. 1, co. 5bis, L.R. 19/12/01 n. 35, inserito dall'art. 19 L.r. 11/10/05, n. 24, art. 24 L.R. 10/02/06 n. 2 art. 1 L.R. 21/12/06 n. 20
	A5	Agevolazione per riduzione aliquota, per le attività di preparazione e concia del cuoio (cod. ISTAT attività economiche 19.10.0)	4,50	01/01/06	a regime	Art. 25, L.R. 10/02/06 n. 2
Piemonte	A1	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla Legge n. 381 del 1991 Riduzione di aliquota dell'2,00%	2,25	01/01/05	a regime	Art. 3, comma 1, L. R. 04/03/2003 n. 2
Puglia	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	01/01/02	a regime	Art.48 L. R. 21/05/02 n.7
Sardegna	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	01/01/04	a regime	Art.17, comma 5, L. R. 29/04/03 n.3
Sicilia	A1	Agevolazione per le piccole e medie imprese operanti in Sicilia nei settori dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, nonché per le cooperative, salvo quanto previsto dal co. 5, dell'art. 7, L. R. n. 2 del 26/03/2002. Riduzione di aliquota dello 0,25%	5,00 (***)	01/01/03	a regime	Art. 7, co. 2, L. R. 26/03/02 n. 2
	A2	Agevolazione per le aziende i cui titolari abbiano sporto denunzia circostanziata nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni, come definiti dalla vigente legislazione nazionale e regionale	4,25 (***)	27/03/02	tre anni dalla denunzia	Art. 7, co. 4, L. R. 26/03/02 n. 2
	A3 (*) (**)	Agevolazione per le società cooperative a mutualità prevalente di cui al Titolo VI del libro V del Codice civile, così come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 17/01/03 n. 6 che siano regolarmente sottoposte al regime di revisione ordinaria previsto dalla L.R. n. 36/91 e nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale. Riduzione di aliquota dello 0,75%	4,50 (***)	01/01/05	periodo d'imposta in corso al 01/01/2006	Art. 60, co.1, 3 e 4 L.R.- n. 17 28/12/2004
	A4 (**)	Agevolazione per gli istituti esercenti attività di vigilanza privata di cui agli artt.133 e seguenti del Regio decreto 18/6/1931, n. 733 e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale. Riduzione di aliquota dello 0,75%	4,50 (***)	01/01/05	periodo d'imposta in corso al 01/01/2006	Art. 60, co.2, 3 e 4 L.R.- n. 17 28/12/2004
	E1	Esenzione per le ONLUS di cui al D.Lgs. n.460/97, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383/00 e le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91	esenti	01/01/02	a regime	Art. 7, co. 5, L. R. 26/03/02 n. 2
	E2	Esenzione per le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)	esenti	16/04/03	a regime	Art. 43 L. R. n. 4 del 16/04/03
	E3 (*)	Esenzione per le nuove imprese giovanili e femminili che si sono costituite o che hanno iniziato l'attività lavorativa nell'anno 2004 nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	esenti	01/01/04	5 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/03	Art. 13 L. R. n. 21 del 29/12/2003
	E4 (*)	Esenzione per le imprese turistiche, alberghiere e artigianali, le imprese operanti nel settore dei beni, culturali e dell'information technology, le industrie agro-alimentari e le imprese industriali con fatturato non superiore a 10 milioni di euro.L'esenzione è prevista in caso di inizio dell'attività dal 2004 e nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale.	esenti	01/01/04	5 periodi d'imposta successivi a quello di inizio attività	Art. 14 L.R. n.21 29/12/2003

28

	E5 (*)	Esenzione per le imprese già operanti in Sicilia per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003 ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche e nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	esenti	01/01/04	5 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/03	art. 15 L.R. n.21 29/12/2003
	M1	Maggiorazione dell'1% per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/97	5,25 (***)	01/01/02	a regime	Art. 7, co. 1, L. R. 26/03/02 n. 2
	M2	Maggiorazione per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n.446/97 operanti in forma cooperativa	5,25 (***)	01/01/03	a regime	Art. 7, co. 1 e 2 L.R. 26/03/02 n. 2
	M3	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per le imprese di raffinazione di prodotti petroliferi in Sicilia	5,25 (***)	27/03/02	a regime	Art. 7, co. 3, L. R. 26/03/02 n. 2

(*) Gli aiuti previsti sono concessi nell'ambito dei massimali previsti dalla Comunità europea per gli aiuti "de minimis".
(**) Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 01/01/2006 l'aliquota è ridotta dello 0,50 per cento.
(***) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, come modificato dal comma 277 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206 del 7 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17 luglio 2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.lgs. n. 446.
Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.

Toscana	A1(*)	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.L.gs. n.446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 e per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91limitatamente alle attività istituzionali esercitate.	3,25	01/01/01	a regime	Art. 2, L. R. 26/01/01 n. 2
	A2(*)	Agevolazione per le nuove imprese giovanili in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 co. 3-5 della legge regionale n. 27 del 26/04/93 che si costituiscono nel territorio regionale nel triennio 2001-2003 o 2004-2006	3,25		3 periodi d'imposta	Art. 3, L. R. 26/01/01 n. 2 e art. 2, L. R. 19/12/03 n. 58
	A3(*)	Agevolazione i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 446/97 operanti in comuni montani compresi nell'Allegato 1 della L.R. n.39/92 o in comuni parzialmente montani purché inseriti in comunità montane di cui alla L.R. n.82/00 con valore della produzione non superiore a 77.468,53 euro.	3,75		a regime	Art. 4, L. R. 26/01/01 n. 2 come integrato dall'art. 1 L. R. 20/12/02 n. 43
	A4(*)	Agevolazione per i periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007 per i soggetti di cui all'art. 3 co.1 lett. a) e b) del D.Lgs.n. 446/97 che, entro il periodo tributario precedente, abbiano ottenuto la registrazione "EMAS", nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	3,50	01/01/05		Art. 1 - commi 1, 3, 4 e 5 L. R. 20/12/04 n. 71
	A5(*)	Agevolazione per i periodi d'imposta 2004 2005, 2006 e 2007 per i soggetti di cui all'art. 3 co.1 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 446/97 che, entro il periodo tributario precedente, abbiano ottenuto la certificazione ISO 14001, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	3,85			Art. 1 - commi 2, 3, 4 e 5 L. R. 19/12/03 n. 58 e Art. 1 - commi 2, 3, 4 e 5 L. R. 20/12/04 n. 71
	A6(*)	Agevolazione per i periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007 per i soggetti di cui all'art. 3 co.1 lett. a) e b) del D.Lgs.n. 446/97 che, entro il periodo tributario precedente, abbiano ottenuto la certificazione "SA 8000", nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	3,75	01/01/05		Art. 2 L. R. 20/12/04 n. 71
	E1	Esenzione per gli esercenti attività commerciali nelle zone montane svolgenti in un solo esercizio altri servizi di particolare interesse per la collettività	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1, L. R. 21/12/01 n. 65
	M1	Maggiorazione dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997	4,40	01/01/03	a regime	Art. 2, L. R. 20/12/02 n. 43

(*) Le agevolazioni si applicano alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis" (art.5, co. 2 L.R. 26/01/01; art.1, co. 5 e art. 2 L.R. 19/12/03 n. 58; artt. 1 e 2 L.R. 27/12/05 n. 70).

Umbria	A1	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 limitatamente all'attività istituzionale esercitata	3,50	01/01/01	a regime	Art. 3, co. 1 L. R. 27/04/01 n. 13
	A2	Agevolazione per le società cooperative di lavoro di cui al D.P.R. 602/1970 limitatamente all'attività istituzionale esercitata	3,75	01/01/01	a regime	Art. 4, co. 1, L. R. 27/04/01 n. 13
	E1	Esenzione per le cooperative sociali, di cui alla Legge n. 381/1991, limitatamente alle attività istituzionali esercitate	esenti	01/01/06	A regime	Art. 1, co. 1 L.R. 10/02/06 n. 4
Valle D'Aosta	A1	Agevolazione per i soggetti che operano nel settore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile Riduzione di aliquota dell'1%	0,90	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, co. 3 - L. R. 15/12/2003 n. 21
	A2(*)	Agevolazione per le società cooperative iscritte alla sezione produzione lavoro e miste del registro regionale di cui all'art. 3, della L.R. 27/98 che si costituiscono dopo il 1/1/04 Riduzione di aliquota dell'1%	3,25	01/01/04	3 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2003	Art. 1, co. 4 - L. R.. 15/12/2003 n. 21
	A3(*)	Agevolazione per le società cooperative iscritte alla sezione produzione lavoro e miste del registro regionale di cui all'art. 3, della L.R. 27/98 composte prevalentemente da giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, o da donne di età compresa tra i 18 e i 45 anni ovvero costituite da una compagine sociale formata da un numero non inferiore a 10 cooperative sociali Riduzione di aliquota dell'1%	3,25	periodo d'imposta in corso 01/01/04	a regime	Art. 1, co. 5 - L. R.. 15/12/2003 n. 21

	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	01/01/03	a regime	Art. 1, co. 2, L.R. 11/12/02 n. 25
	E2(*)	Esenzione per i centri polifunzionali di servizio di cui agli artt. 10, co. 1, lett. a) del D.lgs n. 114/98 e 12 della L.R. n. 12/99.	esenti	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 1, co. 1 e 2, L.R. 19/12/05 n.34
	E3	Esenzione per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)	esenti	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 4, comma 1, L.R. 03/08/06 n. 15
(*) Alle agevolazioni si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis".						
Veneto	A1 (*)	Agevolazioni per le nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale negli anni 2005–2006 in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 57/1999	3,25		3 periodi d'imposta	Art. 3, co. 1, L. R. 26/11/04 n. 29 e art. 2, co. 1, L. R. 26/11/05 n. 19
	A2 (*)	Agevolazioni per le nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale negli anni 2005–2006 in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 1/2000	3,25		3 periodi d'imposta	Art. 3, co. 1, L. R. 26/11/04 n. 29 e art. 2, co. 1, L. R 26/11/05 n. 19
	A3 (*)	Agevolazioni per le nuove cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) della L. R. n. 24/1994 e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale negli anni 2005–2006 in possesso dei requisiti di cui alla medesima legge regionale n.24/1994	3,25		3 periodi d'imposta	Art. 3, co. 2, L. R. 26/11/04 n. 29 e art. 2, co. 2, L. R 26/11/05 n. 19
	A4 (*)	Agevolazione per le cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) della L. R. n. 24/1994 iscritte nella sez. A dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, co. 2, lett. a) della medesima legge regionale n. 24/1994	3,70	01/01/06	periodo d'imposta in corso	Art. 3, co. 2, L. R. 26/11/05 n. 19
	E1 (*)	Esenzione IRAP per le cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. b) della L. R. n. 24/1994 iscritte nella sez. B dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, co. 2, lett. b) della medesima legge regionale n. 24/1994	esenti	01/01/06	periodo d'imposta in corso	Art. 3, co. 1, L. R. 26/11/05 n. 19
	M1	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs n. 446 del 15/12/97	5,25	01/01/05	a regime	Art. 2, L. R. 26/11/04 n. 29
(*) Alle agevolazioni si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis" di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, "Legge finanziaria 2000".						
Provincia di Bolzano	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	dal periodo d'imposta in corso al 01/01/03	a regime	Art. 1, co. 1, L.P. 26/07/02 n. 11
	E2	Esenzione per le organizzazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000 n. 383 iscritte nel registro provinciale	esenti	01/01/04	a regime	Art. 28, co. 6, . L.P. 28/07/03 n.12
Provincia di Trento	A1	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese nel 2004 sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati dai co. 1 e 2, dell'art. 45 del D.Lgs. 446/97	3,25	01/01/04	periodo d'imposta di inizio attività e 2 successivi	Art. 6, co. 1, L. P. 12/05/04 n. 4 e
	A2	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese nel 2005 sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati agli artt. 6, 7 e al comma 1 dell'art. 45 del D.Lgs. 446/97	3,25	01/01/05	periodo d'imposta di inizio attività e 2 successivi	Art. 12, co. 2, L. P 10/02/05 n. 1
	A3	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese negli anni 2006,2007 e 2008 sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati agli artt. 6, 7 e al co. 1 dell'art. 45 del D.Lgs. 446/97	3,25	01/01/06	periodo d'imposta di inizio attività e 2 successivi	Art. 27, co. 3, L. P 29/12/05 n. 20
	A4	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co.1, lett. a), b), c) del D.Lgs. 446/97, che hanno realizzato il valore della produzione netta nel territorio di Comuni inclusi nelle aree svantaggiate e nelle aree phasing-out e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla Legge provinciale	3,25	01/01/06	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	Art. 27, co. 1, L. P. 29/12/05 n. 20
	A5	Agevolazione per i soggetti operanti nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi Riduzione di aliquota dell'1%	0,90	01/01/06	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	Art. 27, co. 2, L. P. 29/12/05 n. 20
	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	01/01/05	a regime	Art. 12, co. 3, L. P. 10/02/05, n. 1
Per tutte le regioni	XX	**Il codice XX va inserito esclusivamente nelle ipotesi di eventuali modifiche del regime impositivo non previste dalla presente tabella**				

PERIODO D'IMPOSTA 2006

IRAP 2007 ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

IRAP
QUADRO IQ
Determinazione dell'imposta

Mod. N.

EURO

Sez. I Enti privati non commerciali

Attività non commerciale

		Valori IRAP
IQ1	Retribuzioni personale dipendente	,00
IQ2	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del Tuir	,00
IQ3	Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 67 , comma 1, lett. l), del Tuir	,00
IQ4	**Deduzioni** — Redditi dei ricercatori 1 ,00 — Spese apprendisti e disabili 2 ,00 — Contratti formazione lavoro 3 ,00 — Personale addetto alla ricerca e sviluppo 4 ,00	5 ,00
IQ5	**Valore della produzione** (IQ1 + IQ2 + IQ3 — IQ4 col. 5)	,00

Sez. II Enti privati non commerciali ed enti pubblici

Attività commerciale

Produttori agricoli

Opzione ☐

Revoca ☐

		Valori contabili	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Valori IRAP
	Maggiori ricavi per adeguamento agli studi di settore				,00
IQ6	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
IQ7	Variazioni delle rimanenze	,00	,00	,00	,00
IQ8	Variazioni di lavori in corso su ordinazione	,00	,00	,00	,00
IQ9	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00	,00	,00	,00
IQ10	Altri ricavi e proventi	,00	,00	,00	,00
IQ11	**Totale componenti positivi**				,00
IQ12	Costi per materie prime, merci, ecc.	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
IQ13	Costi per servizi	,00	,00	,00	,00
IQ14	Costi per il godimento di beni di terzi	,00	,00	,00	,00
IQ15	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	,00	,00	,00	,00
IQ16	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	,00	,00	,00	,00
IQ17	Variazioni delle rimanenze	,00	,00	,00	,00
IQ18	Oneri diversi di gestione	,00	,00	,00	,00
IQ19	Accantonamenti ex artt. 105 e 107 del Tuir	,00	,00	,00	,00
IQ20	**Totale componenti negativi**				,00
IQ21	**Deduzioni** — Redditi dei ricercatori 1 ,00 — Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro 2 ,00 — Deduzione per lavoro dipendente a tempo indeterminato 3 ,00 — Contributi assistenziali e previdenziali 4 ,00 — Spese apprendisti e disabili 5 ,00 — Contratti formazione lavoro 6 ,00 — Personale addetto alla ricerca e sviluppo 7 ,00				8 ,00
IQ22	**Valore della produzione** (IQ11 — IQ20 — IQ21 col. 8)				,00

Sez. III Soggetti in regime forfetario

IQ23	Reddito d'impresa determinato forfetariamente	,00
IQ24	Retribuzioni, compensi e altre somme	,00
IQ25	Interessi passivi	,00
IQ26	**Deduzioni** — Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro 1 ,00 — Deduzione per lavoro dipendente a tempo indeterminato 2 ,00 — Contributi assistenziali e previdenziali 3 ,00 — Spese apprendisti e disabili 4 ,00 — Contratti formazione lavoro 5 ,00 — Personale addetto alla ricerca e sviluppo 6 ,00	7 ,00
IQ27	**Valore della produzione** (IQ23 + IQ24 + IQ25 — IQ26 col. 7)	,00

Sez. IV Produttori agricoli

IQ28	Corrispettivi	,00
IQ29	Acquisti destinati alla produzione	,00
IQ30	**Deduzioni** — Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro 1 ,00 — Contributi assistenziali e previdenziali 2 ,00 — Spese apprendisti e disabili 3 ,00 — Contratti formazione lavoro 4 ,00 — Personale addetto alla ricerca e sviluppo 5 ,00	6 ,00
IQ31	**Valore della produzione** (IQ28 — IQ29 — IQ30 col. 6)	,00

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

Sez. V Soggetti non residenti esercenti arti e professioni

IQ32	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica	(di cui per adeguamento agli studi di settore 1 ,00)	2 ,00
IQ33	Costi inerenti all'attività esercitata		,00
IQ34	**Deduzioni**	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro 1 ,00; Contributi assistenziali e previdenziali 2 ,00; Spese apprendisti e disabili 3 ,00; Contratti formazione lavoro 4 ,00; Personale addetto alla ricerca e sviluppo 5 ,00	6 ,00
IQ35	**Valore della produzione** (IQ32 col. 2 — IQ33 — IQ34 col. 6)		,00

Sez. VI Valore della produzione netta

		1	Estero 2	Italia 3
IQ36	Valore della produzione di rigo IQ5	,00	,00	,00
IQ37	Valore della produzione di rigo IQ22	,00	,00	,00
IQ38	Valore della produzione di rigo IQ27	,00	,00	,00
IQ39	Valore della produzione di rigo IQ31	,00	,00	,00
IQ40	Valore della produzione di rigo IQ35	,00	,00	,00
IQ41	**Totale valore della produzione**	,00	,00	,00
IQ42	Quota del valore della produzione attribuita dal GEIE			,00
IQ43	Ulteriore deduzione		quota GEIE 1 ,00	2 ,00
IQ44	Deduzione per lavoro dipendente			,00
IQ45	Deduzione per incremento base occupazionale	Deduzione base 1 ,00; Art. 87 par. 3 lett. c) Tr. CE 2 ,00	Art. 87 par. 3 lett. a) Tr. CE 3 ,00	4 ,00
IQ46	**Valore della produzione**	(aliquota del settore agricolo 1 ,00	altre aliquote 2 ,00)	3 ,00

Sez. VII Valore minimo della produzione dei soggetti non operativi ex art. 30 L. n. 724/94

IQ47	Reddito minimo			,00
IQ48	Retribuzioni, compensi ed altre somme			,00
IQ49	Interessi passivi			,00
IQ50	**Valore della produzione**	(aliquota del settore agricolo 1 ,00	altre aliquote 2 ,00)	3 ,00

Sez. VIII Ripartizione della base imponibile e dell'imposta

IQ51	Ammontare complessivo delle retribuzioni	Estero 1 ,00	Italia 2 ,00
IQ52	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri	Estero	Italia

	Codice regione	Valore della produzione	Riduzione (art. 17, comma 1)	Base imponibile	Normative regionali	Aliquota	Imposta
IQ69	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5	6 %	7 ,00
IQ70		,00	,00	,00		%	,00
IQ71		,00	,00	,00		%	,00
IQ72		,00	,00	,00		%	,00
IQ73		,00	,00	,00		%	,00
IQ74		,00	,00	,00		%	,00
IQ75		,00	,00	,00		%	,00
IQ76		,00	,00	,00		%	,00
IQ77		,00	,00	,00		%	,00
IQ78		,00	,00	,00		%	,00
IQ79		,00	,00	,00		%	,00
IQ80		,00	,00	,00		%	,00
IQ81		,00	,00	,00		%	,00
IQ82		,00	,00	,00		%	,00
IQ83		,00	,00	,00		%	,00
IQ84		,00	,00	,00		%	,00
IQ85		,00	,00	,00		%	,00
IQ86		,00	,00	,00		%	,00
IQ87		,00	,00	,00		%	,00
IQ88		,00	,00	,00		%	,00
IQ89		,00	,00	,00		%	,00

Sezione	Rigo	Descrizione		Importo
Sez. IX Dati concernenti il versamento dell'imposta	**IQ90**	Totale imposta		,00
	IQ91	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione		,00
	IQ92	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24		,00
	IQ93	Acconti versati	(di cui sospesi 1 ,00)	2 ,00
	IQ94	Importo a debito		,00
	IQ95	Importo a credito		,00
Sez. X Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti	**IQ96**	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili		,00
	IQ97	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili		,00
	IQ98	Importo accreditabile		,00

Sezione	Rigo	Valore della produzione rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato	Conguaglio prima rata
Sez. XI Rideterminazione dell'acconto	**IQ99**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

IRAP

AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI 2007

DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
PERIODO DI IMPOSTA 2006

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

QUADRO IQ

AP

TUTTI I QUADRI E LE RELATIVE ISTRUZIONI SONO DISPONIBILI NEI SITI WWW.AGENZIAENTRATE.GOV.IT E WWW.FINANZE.GOV.IT

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Premessa

Anche quest'anno la forma grafica dei modelli è stata predisposta, al fine di agevolarne l'utilizzo, a seconda della tipologia dei soggetti interessati. In particolare sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni le lettere iniziali che individuano la categoria dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione: AP caratterizzano il Modello UNICO riservato alle amministrazioni ed enti pubblici, PF quello riservato alle persone fisiche, SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP quello riservato alle società di persone ed equiparate, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati.
Si ricorda che gli importi devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65).
Sul modello sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.
È comunque ammessa la stampa monocromatica di tutti i modelli utilizzando il colore nero.
Nelle ipotesi in cui si è verificata l'estinzione di soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto (come nel caso in cui, ad esempio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 70, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, sono stati costituiti istituti comprensivi scolastici ovvero sono state adottate misure di riorganizzazione per i convitti e gli educandati dello Stato), quest'ultimo dovrà presentare, oltre alla propria, una dichiarazione IRAP per ogni soggetto estinto in cui esporrà tutti i dati riguardanti il periodo compreso fra l'inizio dell'esercizio e la data in cui gli stessi hanno cessato l'attività. A tal fine indicherà, nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il codice fiscale del soggetto estinto e, nel campo del frontespizio del Mod. unico 2007 - ENC" indicante il "Codice fiscale dell'ente incorporante o risultante dalla fusione", il proprio codice fiscale.

1.1 Generalità

Il modello IRAP "Unico 2007 – AP" va utilizzato dalle amministrazioni ed enti pubblici per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2006, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – di seguito D.Lgs. n. 446 –, e successive modificazioni.

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole agli effetti delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dagli enti residenti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto impositivo.

Non rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta gli stati esteri e gli organismi internazionali che operano nel territorio delle regioni in regime di extraterritorialità.
Sono tenute a utilizzare il presente modello le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, quali lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.
Gli enti pubblici qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali enti commerciali, in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, devono comunque compilare il "Mod. UNICO 2007 – SC", ancorché ricompresi tra i soggetti menzionati nella citata disposizione (è il caso, ad esempio, degli Istituti autonomi case popolari, ora Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale).

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi in forma unificata devono presentare i quadri IQ all'interno di tale dichiarazione.

I soggetti che, invece, non sono tenuti alla dichiarazione in forma unificata devono comunque presentare la dichiarazione IRAP congiuntamente alla dichiarazione dei redditi. In ogni caso nel frontespizio del modello "Unico 2007 – ENC" va barrata la casella IRAP collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione". I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (quali, ad esempio, i soggetti di cui all'art. 74, comma 1, del Tuir) utilizzano, per la presentazione della dichiarazione IRAP, il frontespizio del "Mod. Unico 2007 – ENC", barrando la suddetta casella. In particolare i soggetti tenuti a presentare il modello IRAP "Unico 2007 – AP" dovranno riportare nel campo "natura giuridica", presente all'interno del frontespizio del Modello UNICO 2007 – ENC, il codice 15 (enti pubblici non economici) o 55 (amministrazioni pubbliche) desunto dalla tabella generale di classificazione natura giuridica. I termini di presentazione per la dichiarazione IRAP in forma autonoma sono gli stessi previsti per la presentazione del Mod. "Unico 2007 – ENC", così come indicati nelle istruzioni generali per la compilazione di detto modello.

Per le suddette amministrazioni pubbliche, la dichiarazione è presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell'IRAP.
Qualora nell'ambito della stessa pubblica amministrazione vi siano più funzionari che, secondo le rispettive norme regolamentari, sono stati delegati, con provvedimento formale, ad emettere provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell'IRAP, ferma restando la presentazione di una unica dichiarazione da parte del soggetto cui è attribuita la rappresentanza legale dell'amministrazione, ciascun funzionario delegato compilerà un distinto quadro IQ in cui, oltre ad indicare il valore della produzione netta IRAP di propria competenza, riporterà i dati relativi ai versamenti effettuati.

Ai fini della corretta compilazione della dichiarazione IRAP dovranno essere osservate le seguenti istruzioni:
1) il soggetto cui è attribuita la rappresentanza legale dell'amministrazione o ente pubblico, previa barratura della casella "Modulo riepilogativo in caso di amministrazione con più funzionari delegati ai versamenti IRAP" posta all'inizio del quadro, dovrà compilare un modulo IQ riassuntivo dei moduli compilati dai diversi funzionari delegati ad emettere provvedimenti autorizzativi dei versamenti IRAP. In particolare, dovrà compilare le sezioni I, II o III dove riporterà la somma dei dati contenuti nei moduli compilati dai diversi funzionari delegati nonché le sezioni IV, V e VII. Si fa presente che dovrà numerare progressivamente i moduli utilizzati, iniziando dal numero 1, compilando l'apposita casella posta in alto a destra del quadro;
2) ciascun funzionario delegato, invece, dovrà compilare un distinto quadro IQ a cui dovrà essere attribuita una numerazione successiva all'ultima utilizzata dal rappresentante legale per la compilazione del quadro di cui al punto 1. In particolare, dovrà indicare il proprio codice fiscale nello spazio posto all'inizio del quadro a fianco della casella "Modulo riepilogativo in caso di amministrazione con più funzionari delegati ai versamenti IRAP", e compilare le sezioni I, II o III al fine della determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP di propria competenza e le sezioni VI e VIII per l'indicazione dei dati relativi ai versamenti effettuati.

Il quadro IQ è suddiviso in otto sezioni. Le prime tre attengono alla indicazione dei componenti rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione netta relativa al periodo d'imposta 2006. Nel caso in cui siano esercitate attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, sia attività istituzionale sia attività commerciale) dovrà procedersi alla compilazione delle corrispondenti sezioni e non è possibile operare compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi.
La quarta sezione attiene alla determinazione dell'imposta globalmente dovuta per le attività indicate nelle sezioni precedenti.
La quinta e la sesta sezione riguardano, rispettivamente, il riparto su base territoriale dell'IRAP dovuta e il riepilogo su base territoriale dei versamenti di acconto e di saldo effettuati con riferimento alla Sezione I "Attività istituzionali".
La settima e l'ottava sezione riguardano, rispettivamente, il riparto su base territoriale dell'IRAP dovuta e il riepilogo su base territoriale dei versamenti di acconto e di saldo effettuati con riferimento alle sezioni II "Attività commerciali" e III "Produttori agricoli".

1.2 Sezione I - Attività istituzionali

La sezione I attiene alla determinazione della base imponibile relativa alle attività istituzionali esercitate dalle suddette amministrazioni pubbliche.

Devono compilare questa sezione anche i consorzi tra enti locali che svolgono esclusivamente attività non commerciale, costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali non aventi rilevan-

za economica e imprenditoriale (c.d. consorzi di funzione). I consorzi aventi rilevanza economica e imprenditoriale (c.d. consorzi-azienda speciale) determinano, invece, la base imponibile secondo le disposizioni applicabili ai soggetti commerciali e sono tenuti a compilare il "Mod. UNICO 2007 - SC".
Nel **rigo IQ1**, va indicato l'ammontare complessivo delle retribuzioni erogate (principio di cassa) al personale dipendente nel corso del 2006 in misura pari all'ammontare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell'art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. La retribuzione erogata al personale dipendente, ma non soggetta ad imposizione contributiva (ad esempio T.f.r.), non concorre alla formazione della base imponibile IRAP. L'assoggettamento ad imposizione contributiva di somme non erogate (ad esempio, giorni di sciopero) non comporta la concorrenza di tali somme alla formazione della base imponibile IRAP.
Non vanno indicate le somme erogate nel corso del periodo d'imposta a coloro che prestano il proprio lavoro in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori del territorio nazionale.
In caso di distacco di personale, i relativi oneri concorrono a formare la base imponibile dell'IRAP del soggetto che impiega il personale distaccato e assume rilievo il momento in cui tale soggetto eroga il rimborso degli oneri al soggetto distaccante.
Concorrono a formare la base imponibile IRAP anche gli oneri relativi al personale assunto con contratto di lavoro interinale.

Nel **rigo IQ2**, vanno indicate le somme e le indennità erogate costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 del Tuir. Si fa presente che per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal 1° gennaio 2001, i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, a meno che non sono rese da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale.
Per effetto del comma 1 dell'art. 10-bis del D.Lgs. n. 446, sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), del Tuir esenti dall'Irpef relative a borse di studio o assegni.
Per quanto riguarda gli assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, formalizzati prima del 31 dicembre 1997 e rinnovati successivamente a tale data, ai sensi del citato art. 51, comma 6, si precisa che i medesimi devono essere assoggettati all'IRAP, posto che in tal caso non si configura la continuazione del rapporto giuridico preesistente bensì un nuovo riconoscimento del beneficio, che comporta una riproduzione complessiva dell'accordo allo spirare del termine finale e dà luogo ad un nuovo atto.
Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Nel **rigo IQ3**, vanno indicati i compensi erogati per lavoro autonomo non esercitato abitualmente di cui all'art. 67, comma 1, lettera l), del Tuir (con esclusione dei redditi menzionati nella predetta disposizione connessi all'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere).

Nei predetti righi IQ2 e IQ3 non vanno indicate le somme erogate nel corso del periodo d'imposta a coloro che prestano il proprio lavoro in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori del territorio nazionale.
Nel caso in cui l'ente eserciti anche attività commerciali e opti per la determinazione della relativa base imponibile secondo i criteri previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 446, l'ammontare degli emolumenti da indicare nei predetti righi IQ1, IQ2 e IQ3, è ridotto, ai sensi del comma 2 dell'art.10-bis del citato D.Lgs. n. 446, dell'importo di essi specificamente riferibile alle stesse. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle medesime in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi a tali attività rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti.
Si considerano attività commerciali quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ovvero per i soggetti di cui all'art. 74, comma 1, del Tuir, esclusi dall'IRES, quelle rilevanti ai fini dell'IVA.

Nel **rigo IQ4**, va indicato:
- in **colonna 1**, l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati corrisposti ai ricercatori residenti all'estero che rientrano in Italia ai sensi dell' art. 3 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, allorché ricorrano le condizioni previste dalla citata norma;

- in **colonna 2**, le spese erogate relative agli apprendisti e, ai disabili impiegati nel periodo d'imposta, così come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ovvero dall'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (cfr. risoluzione n. 142/E del 26 novembre 2004), deducibili ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446. In merito alla deduzione delle spese relative ai disabili si vedano anche le risoluzioni n. 64 del 16 maggio 2006 e n. 139 del 13 dicembre 2006;
- in **colonna 3**, le spese erogate relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro deducibili ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446;
- in **colonna 4,** la somma delle spese di cui alle precedenti colonne 1, 2 e 3.

Nel caso in cui i redditi dei ricercatori e le spese di cui al rigo IQ4 riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, deve essere indicata nella presente sezione solo la quota delle stesse riferibile all'attività istituzionale determinata in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi a tali attività rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti.

1.3 Sezione II - Attività commerciali

La sezione II va compilata dalle amministrazioni pubbliche che svolgono anche attività commerciali e che optino per la determinazione della base imponibile secondo le regole dell'art. 5, del D.Lgs. n. 446.
Devono, altresì, compilare tale sezione, in luogo della sezione III, i soggetti che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 32 del Tuir, nonché i soggetti che determinano il reddito eccedente i limiti di cui al citato art. 32 secondo le regole dell'art. 56, comma 5 dello stesso Tuir, qualora optino, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le regole del citato art. 5.
In caso di opzione va barrata l'apposita casella "Produttori agricoli". L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta per il quale è esercitata e per i tre periodi successivi, al termine dei quali può essere revocata. I soggetti che intendono revocare la suddetta opzione devono barrare la casella "revoca " e compilare la Sez. III.

Sono comunque tenuti alla compilazione della presente sezione anche i soggetti che svolgono attività di allevamento e che non determinano il reddito eccedente i limiti dell'art. 32 del Tuir secondo le regole del citato art. 56, comma 5 e le altre imprese agricole che eccedono i limiti di cui al suddetto art. 32.

Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, disciplina le opzioni e le revoche di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili, stabilendo che dette opzioni e revoche si desumono dai "comportamenti concludenti del contribuente". Tale regola trova applicazione anche ai fini dell'opzione per la determinazione della base imponibile dell'IRAP riguardante le attività commerciali svolte dalle Amministrazioni pubbliche. Conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del suddetto D.P.R. n. 442 del 1997, le circolari n. 148/E del 26 luglio 2000 e n. 234/E del 20 dicembre 2000 hanno precisato che il comportamento concludente corrisponde alla scelta operata in sede di primo acconto. Anche in caso di inizio di attività commerciale nel corso del periodo d'imposta, il comportamento concludente si desume dal primo versamento di acconto utile. La comunicazione dell'opzione o della revoca deve essere effettuata in sede di dichiarazione IVA (rigo VO50 - Modello di dichiarazione IVA 2007).
Ciò detto, se lo stesso soggetto, oltre a svolgere le attività istituzionali esercita anche attività commerciali e, con riferimento a queste ultime, opta per la determinazione della base imponibile dell'IRAP secondo i criteri di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 446, si avranno due basi imponibili con l'applicazione di diverse aliquote.
A tale proposito si applica l'art. 10-bis, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 446, secondo cui la base imponibile relativa alle attività commerciali è determinata ai sensi delle disposizioni dell'art. 5, computando i costi deducibili ivi indicati, non specificamente riferibili alle attività commerciali, per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi delle attività commerciali e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti.
Pertanto, per i costi relativi a dipendenti, collaboratori coordinati continuativi ecc., le cui prestazioni siano riferibili sia all'attività commerciale sia a quella istituzionale, occorrerà procedere all'effettuazione di detto rapporto.
L'opzione per la determinazione della base imponibile secondo le regole del suddetto art. 5 può riguardare anche soltanto una delle attività commerciali esercitate (può essere, ad esempio, il caso di un comune che svolge varie attività commerciali: erogazione di acqua, asili nido, mense scolastiche, ecc.).

Ai sensi dell'art. 5 del citato D.Lgs. n. 446, la base imponibile è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lett. A), del comma 1, del-

l'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci dei costi della produzione di cui alla lettera B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette), e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 11, lett. a) del citato D.Lgs n. 446 e all'art. 3 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
Il costo sostenuto per l'impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale è deducibile solo per l'importo che eccede gli oneri retributivi e contributivi.

Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile in ragione della loro corretta classificazione.

Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico non indicate nell'art. 5 del D.Lgs. 446, che costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 di precedenti esercizi ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. È il caso, ad esempio, dei resi e degli sconti riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20.

I componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile IRAP, vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi; ad eccezione di quelle previste dagli articoli 56, comma 3, lett a) 91, 96, 97, 98 e 109, commi 5, secondo periodo, e 6, del Tuir e dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori ovvero costituenti accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico – sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 100 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.

Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art. 85, comma 2, del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa; le plusvalenze di cui agli artt. 58, comma 3 e 86, comma 1, lett. c), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 110 comma 7, del Tuir.

Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 460 del 1997, la cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione effettuata a favore di enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi ed enti religiosi.
Il costo dei beni suindicati rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valevoli ai fini delle imposte sui redditi.

Per effetto del comma 3 del citato art. 13 del D. Lgs. n 460 del 1997, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio: rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 90 del Tuir anche in assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrilevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).

I soggetti che svolgono attività commerciali e che sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di contabilità pubblica possono, ai sensi dell'art. 144, comma 6, del Tuir, effettuare le registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa nelle scritture prescritte dalla predetta contabilità e in base alle modalità ivi stabilite. Ai fini della determinazione della base imponibile Irap, i componenti positivi e negativi vanno assunti con gli stessi criteri previsti dalla contabilità pubblica e devono essere opportunamente riclassificati.

Ai fini della determinazione della base imponibile assumono rilievo i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ6**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. In tale rigo va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 85, comma 2, del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;

- **rigo IQ7**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (in caso di valore negativo, l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ8**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di valore negativo, l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ9**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;

- **rigo IQ10**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). Va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, vanno indicate le quote delle plusvalenze di competenza del periodo stesso. Va inoltre indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali.
  I contributi erogati in base a norma di legge, che per espressa previsione della legge istitutiva del singolo contributo o di altra norma speciale non sono esclusi dall'IRAP, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, anche se esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (come nel caso, ad esempio, dei crediti d'imposta concessi per l'incremento della base occupazionale).
  Non assumono rilievo gli importi ricevuti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Non concorrono altresì a formare la base imponibile le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);

- **rigo IQ12**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;

- **rigo IQ13**, costi per servizi. Non sono deducibili: i costi per lavoro autonomo occasionale – esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 50 del Tuir, ivi comprese le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, tranne quelle rese da un soggetto — residente o non residente - nell'ambito della propria attività artistica o professionale; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 53, comma 2, lett. c) del Tuir; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa; i costi per attività commerciali occasionali di cui all'art. 67, comma 1, lett. i), del TUIR. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 95, commi 2 e 3, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 51, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche;

- **rigo IQ14**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società conce-

dente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA. Se, agli effetti della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 95, comma 2, e 164 del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibile. Ad esempio, nell'ipotesi di contratto di leasing di un autoveicolo il cui costo sia pari ad euro 30.987,41, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 164 del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 46,67 per cento dei canoni di periodo (euro 18.075,99 / 30.987,41 euro x 80 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 46,67 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;

- **rigo IQ15**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;
- **rigo IQ16**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
- **rigo IQ17**, importo complessivo delle variazioni (di segno positivo e negativo) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo IQ18**, oneri diversi di gestione. Concorrono a formare la base imponibile le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. Non sono deducibili le perdite su crediti e, se relative a componenti del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP, le sopravvenienze passive di cui all'art. 101 del Tuir;
- **rigo IQ19**, accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 105, comma 4, (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 107, commi 1, 2 e 3, del Tuir (cfr. circolare n. 148 del 26 luglio 2000). Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, sempreché risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973.

Nel **rigo IQ21** va indicato:
- in **colonna 1**, l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati corrisposti ai ricercatori residenti all'estero che rientrano in Italia ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, allorché ricorrano le condizioni previste dalla citata norma;
- in **colonna 2**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo), deducibili per il loro intero ammontare ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del citato D.Lgs. n. 446. In caso di distacco di personale o di lavoro interinale, la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
- in **colonna 3**, le spese relative agli apprendisti e ai disabili impiegati nel periodo d'imposta, questi ultimi come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ovvero dall'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (cfr. risoluzione n. 142/E del 26 novembre 2004), anch'esse integralmente deducibili ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del citato D.Lgs. n. 446. SIn merito alla deduzione delle spese relative ai disabili si vedano anche le risoluzioni n. 64 del 16 maggio 2006 e n. 139 del 13 dicembre 2006;
- in **colonna 4**, le spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro deducibili ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del citato D.Lgs. n. 446;
- in **colonna 5** l'importo complessivo di tali deduzioni.

Se i redditi dei ricercatori, i contributi e le spese suddette riguardano soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti.

Nel **rigo IQ22**, **colonna 2**, va indicato il valore della produzione netta risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei righi IQ11, IQ20 e IQ21 colonna 5. In **colonna 1** va indicata

la quota del valore della produzione netta, relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 32 del Tuir, assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446, come modificato dall'art. 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero assoggettabile alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale di cui all'allegata tabella riportata in Appendice alle presenti istruzioni. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola svolta nei limiti del citato art. 32 rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP indicati nelle sezioni II e III.

1.4 Sezione III - Produttori agricoli

Questa sezione va compilata dai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del Tuir, ovvero esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 32 secondo le disposizioni del successivo art. 56, comma 5 del Tuir.

Tali soggetti possono optare per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 446. In tal caso, dovrà essere compilata la sezione II e barrata l'apposita casella "Produttori agricoli". L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta per il quale è esercitata e per i tre periodi successivi, al termine dei quali può essere revocata. I soggetti che intendono revocare la suddetta opzione devono barrare la casella "revoca " e compilare la presente Sezione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del citato D.Lgs. n. 446, non sono soggetti passivi IRAP i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva nell'anno 2006, a norma dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 , a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero ai sensi dell'ultimo periodo del citato comma 6 dell'art. 34. Pertanto, detti soggetti, sempreché non svolgano altre attività rilevanti ai fini del tributo, non sono tenuti alla compilazione del presente modello. Tali produttori agricoli sono soggetti passivi IRAP se nell'anno 2006 hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso art. 34, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972.

Per la determinazione della base imponibile, va indicato:
- nel **rigo IQ23**, l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva compresi i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 32 del Tuir;
- nel **rigo IQ24**, l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola, soggetti a registrazione ai fini IVA. Si precisa che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c), n. 6, del D.Lgs. n. 446, nell'ammontare degli acquisti non devono essere compresi gli interessi passivi inclusi nei canoni di locazione finanziaria. Tali interessi sono determinati in misura pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing. Si precisa, inoltre, che in caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibili, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA;
- nel **rigo IQ25**, deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del citato D.Lgs. n. 446; in particolare:
  - in **colonna 1**, l'ammontare dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
  - in **colonna 2**, le spese relative agli apprendisti e ai disabili impiegati nel periodo d'imposta, questi ultimi come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ovvero dall'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (cfr. risoluzione n. 142/E del 26 novembre 2004). In merito alla deduzione delle spese relative ai disabili si vedano anche le risoluzioni n. 64 del 16 maggio 2006 e n. 139 del 13 dicembre 2006;
  - in **colonna 3**, le spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro;
  - in **colonna 4**, la somma degli importi delle colonne 1, 2 e 3;
- nel **rigo IQ26**, **colonna 2**, il valore della produzione netta risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei righi da IQ23 a IQ25, colonna 4. In **colonna 1** va indicata la quota del valore della produzione netta, relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 32 del Tuir, assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446, come modificato dall'art. 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero assoggettabile alla diversa aliquota prevista dalla normativa

regionale. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola svolta nei limiti del citato art. 32 rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP indicati nelle sezioni II e III.

1.5 Sezione IV - Determinazione dell'imposta

La presente sezione va utilizzata per la determinazione dell'imposta dovuta in funzione delle diverse aliquote applicabili.

Nel **rigo IQ27**, **colonna 1**, va indicato l'ammontare del valore della produzione netta di cui al rigo IQ5 assoggettabile all'aliquota dell'8,5 per cento e, nella **colonna 3**, l'ammontare della corrispondente imposta ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 1 per la predetta aliquota.

Nel **rigo IQ28** va indicato:
- in **colonna 1**, l'ammontare del valore della produzione netta di rigo IQ22 o IQ26 assoggettabile all'aliquota del 4,25 per cento (importi di colonna 2 dei predetti righi, al netto degli importi eventualmente indicati in colonna 1);
- nella **colonna 2**, l'aliquota dell'4,25 per cento; si precisa che in base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, come modificato dal comma 277 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206 del 7 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17 luglio 2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.lgs. n. 446;
- nella **colonna 3**, l'ammontare della corrispondente imposta ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 1 per la predetta aliquota.

Nel **rigo IQ29** va indicato:
- in **colonna 1**, l'ammontare del valore della produzione netta indicato in colonna 1 del rigo IQ22 o in colonna 1 del rigo IQ26 riferibile all'esercizio di attività agricola;
- nella **colonna 2**, l'aliquota dell'1,9 per cento ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446, come modificato dall'art. 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; si precisa che in base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, come modificato dal comma 277 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206 del 7 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17 luglio 2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.lgs. n. 446;
- nella **colonna 3**, l'ammontare della corrispondente imposta ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 1 per l'aliquota indicata in colonna 2.

Nel **rigo IQ30**, **colonna 1**, relativa all'attività commerciale, va indicato l'ammontare dell'imposta dovuta corrispondente alla somma degli ammontari indicati nelle colonne 3 dei righi IQ28 o IQ29. Nella **colonna 2**, relativa all'attività istituzionale, va indicato l'importo di rigo IQ27, colonna 3.

Nel **rigo IQ31**, **colonna 1**, va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, relativa all'attività commerciale (rigo IQ37, colonna 1, del mod. UNICO 2006 – Quadro IQ). Nella **colonna 2**, l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, relativa all'attività istituzionale (rigo IQ37, colonna 2, del mod. UNICO 2006 – Quadro IQ).

Nei **righi IQ32** e **IQ33** vanno indicati, rispettivamente, gli importi dei due acconti effettuati nel periodo d'imposta 2006 relativi all'attività commerciale.

Nel **rigo IQ34** va indicato il totale degli importi degli acconti mensili effettuati nel periodo d'imposta 2006 relativi all'attività istituzionale.
Si precisa che nel caso in cui sia stato effettuato erroneamente un duplice versamento a titolo di acconto mensile IRAP o un versamento in misura superiore a quanto effettivamente dovuto, le amministrazioni pubbliche potranno far valere l'acconto versato in eccedenza, a titolo di saldo dell'imposta. Qualora, invece, sia stato effettuato un erroneo versamento su un conto regionale diverso da

quello della regione avente diritto (ad esempio, somme intestate alla regione nella quale il dipendente ha il domicilio fiscale, ovvero errata indicazione del codice regione), l'ente che ha effettuato il versamento dovrà darne comunicazione alla regione a favore della quale sono state erroneamente imputate le somme; tale ultima regione, infatti, provvederà ad inoltrare richiesta di girofondi al dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPA, Ufficio XII, il quale procederà alla sistemazione contabile delle partite segnalate. A tal fine, la regione dovrà indicare il numero del conto di tesoreria centrale da cui prelevare i fondi ed il numero del conto di tesoreria di destinazione. Analoga procedura va adottata qualora gli importi dovuti a titolo di acconto Irap siano stati erroneamente versati sui conti intestati "Irpef - addizionali regionali o Provincia autonoma", ovvero quando i versamenti siano stati eseguiti sul conto intestato "IRAP - Amministrazioni pubbliche" anziché "IRAP - altri soggetti" e viceversa. Per esigenze di semplificazione è peraltro opportuno che le richieste di rettifica delle Regioni vengano cumulate, per singolo tributo, con cadenza mensile e che vengano prodotte al predetto Ufficio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la stessa cadenza mensile.
Si precisa che le Amministrazioni pubbliche sono comunque tenute a provvedere al versamento dell'IRAP secondo le modalità indicate dal Decreto interministeriale 2 novembre 1998 n. 421, di attuazione dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 446. Pertanto tali soggetti non possono effettuare i versamenti utilizzando il mod. F24, a prescindere dalle modalità di determinazione della base imponibile sulla quale calcolano l'imposta dovuta.

Nel **rigo IQ35**, **colonna 1**, va indicata l'imposta dovuta a saldo relativa all'attività commerciale derivante dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo IQ30, colonna 1, e la somma degli importi dei righi IQ31, IQ32 e IQ33, colonna 1. Qualora la suddetta differenza sia negativa, il relativo importo va indicato nel rigo IQ36, colonna 1, che costituisce l'ammontare del credito IRAP derivante dall'attività commerciale.

Nel **rigo IQ35**, **colonna 2**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo IQ30, colonna 2, e la somma degli importi delle colonne 2 dei righi IQ31 e IQ34. Qualora la suddetta differenza sia negativa, il relativo importo va indicato nel rigo IQ36, colonna 2, che costituisce l'ammontare del credito IRAP relativo all'attività istituzionale.

Si fa presente che il credito indicato nel rigo IQ36, colonna 1, può essere utilizzato esclusivamente per i versamenti successivi relativi all'attività commerciale, mentre il credito indicato in colonna 2 può essere utilizzato esclusivamente per i versamenti successivi relativi all'attività istituzionale.

1.6 Sezione V - Ripartizione regionale dell'imposta determinata su base retributiva

In tale sezione va indicata la ripartizione regionale dell'imposta dovuta, dell'ammontare degli acconti effettuati e dei saldi da versare, nonché l'eventuale somma a credito che è possibile portare a riduzione dei versamenti del saldo e dei successivi acconti mensili.

Nei **righi** da **IQ37** a **IQ47** va indicato:
- nella **colonna 1**, il codice regione, ovvero della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
- nella **colonna 2**, la base imponibile imputabile a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella **colonna 3**, l'imposta imputabile a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella **colonna 4**, il totale degli acconti mensili effettuati relativi a ciascuna regione o provincia autonoma aumentato dell'eccedenza relativa all'anno precedente indicata nel rigo IQ31, colonna 2;
- nella **colonna 5**, l'ammontare dell'IRAP a credito derivante dalla differenza tra l'importo della colonna 4 e l'importo della colonna 3;
- nella **colonna 6**, il totale dell'imposta dovuta a saldo per ciascuna regione o provincia autonoma.

Qualora l'ente debba calcolare la ripartizione regionale con riferimento ad un numero di regioni superiore a 11, dovrà indicare i predetti importi compilando un modulo aggiuntivo.

1.7 Sezione VI - Riepilogo dei versamenti di acconto e saldo effettuati su base retributiva

Nei **righi** da **IQ48** a **IQ73** vanno indicati gli estremi dei versamenti mensili degli acconti nonché del saldo relativo ad ogni regione o provincia autonoma indicando:
- nella **colonna 1**, il codice della regione o provincia autonoma;
- nella **colonna 2**, il tipo di versamento, utilizzando il codice 1 per versamenti in Tesoreria; 2 per i versamenti mediante bollettini di conto corrente postale; 3 per versamenti erroneamente effettuati con altre modalità;
- nella **colonna 3**, il codice della Sezione Tesoreria;
- nella **colonna 4**, il numero di conto o il codice dell'Amministrazione di appartenenza presso la Tesoreria. Si fa presente che qualora sia stato utilizzato il medesimo conto o codice per tutti i versamenti è sufficiente l'indicazione dello stesso nel primo versamento;
- nella **colonna 5**, il numero della quietanza relativa ai soli versamenti presso la Tesoreria;
- nella **colonna 6**, la data del versamento;
- nella **colonna 7**, l'importo del versamento effettuato.

La somma degli importi indicati in colonna 7, ad esclusione delle righe di saldo, deve corrispondere al totale degli acconti istituzionali indicato a rigo IQ34, colonna 2.

Qualora l'ente abbia effettuato versamenti relativi ad un numero di regioni superiori a due, dovrà indicare i predetti dati compilando un quadro aggiuntivo.
Si ricorda, altresì, che ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 446 i soggetti che compilano la sezione I sono tenuti al versamento dell'acconto IRAP entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'erogazione delle retribuzioni e dei compensi nella misura previste dall'art. 16, comma 2, del citato decreto legislativo.

1.8 Sezione VII - Ripartizione regionale dell'imposta determinata su base non retributiva

Il riparto del valore della produzione netta su base regionale va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione apportanti esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione stessa e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti.
Ai fini del calcolo proporzionale, le retribuzioni vanno assunte nell'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.
Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro, si assumono nell'importo contrattualmente spettante.
Si precisa che, ai fini della ripartizione territoriale, l'ammontare delle retribuzioni va diminuito della parte di esse riferibile ai dipendenti propri comandati o distaccati presso terzi e, per converso, aumentato degli oneri sostenuti per il personale di terzi impiegato in regime di distacco.

La stessa regola di ripartizione fra le varie regioni del valore della produzione netta si applica anche per determinare la quota di tale valore eventualmente derivante da attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, uffici o basi fisse ivi operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale.
Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del citato D.Lgs. n. 446, la regola sopra illustrata si applica ai fini della ripartizione del valore della produzione netta dei soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni.

Si precisa che, in virtù di quanto previsto dallo stesso comma 2 dell'art. 4 del citato D.Lgs. n. 446, se l'attività esercitata nel territorio di regioni diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere nei confronti di tali regioni al riparto del valore della produzione.
Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 32 del Tuir, la ripartizione del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione o provincia autonoma ovvero all'estero.

Nei **righi** da **IQ74** a **IQ84** vanno indicati:
- nella **colonna 1**, il codice della regione o provincia autonoma;
- nella **colonna 2**, il valore della produzione imputabile a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella **colonna 3**, il codice aliquota: indicare 1 in caso di aliquota ordinaria (4,25 per cento); indicare 2, in caso di aliquota dell'1,9 per cento per l'esercizio di attività agricola; indicare 3 in caso di diversa aliquota prevista dalla normativa regionale;
- nella **colonna 4**, l'imposta lorda relativa a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella **colonna 5**, il totale degli acconti riferiti ad ogni singola regione o provincia autonoma aumentato dell'eccedenza relativa all'anno precedente indicata nel rigo IQ31, colonna 1;
- nella **colonna 6**, l'importo a credito dell'imposta ottenuto sottraendo dall'importo indicato nella colonna 5, l'importo indicato in colonna 4;
- nella **colonna 7**, l'importo del saldo dell'imposta da versare ottenuto sottraendo dall'importo indicato nella colonna 4 quello indicato in colonna 5.

Qualora l'ente debba calcolare la ripartizione regionale con riferimento ad un numero di regioni superiore a 11, dovrà indicare i predetti importi in un quadro aggiuntivo.

1.9 Sezione VIII - Riepilogo dei versamenti di acconto e saldo effettuati su base non retributiva

Sezione VIII - Riepilogo dei versamenti di acconto e saldo effettuati su base non retributiva
Nei **righi** da **IQ85** a **IQ90** vanno indicati gli estremi dei due versamenti di acconto e di saldo relativi ad ogni regione o provincia autonoma indicando:
- nella **colonna 1**, il codice della regione o provincia autonoma;
- nella **colonna 2**, il tipo di versamento, utilizzando il codice 1 per versamenti in Tesoreria; 2 per i versamenti mediante bollettini di conto corrente postale; 3 per versamenti erroneamente effettuati con altre modalità;
- nella **colonna 3**, il codice della Sezione Tesoreria;

- nella **colonna 4**, il numero di conto o il codice dell'Amministrazione di appartenenza presso la Tesoreria. Si fa presente che qualora sia stato utilizzato il medesimo conto o codice per tutti versamenti è sufficiente l'indicazione dello stesso nel primo versamento;
- nella **colonna 5**, il numero della quietanza relativa ai soli versamenti presso la Tesoreria;
- nella **colonna 6**, la data del versamento;
- nella **colonna 7**, l'importo del versamento effettuato.

Qualora l'ente abbia effettuato versamenti relativi ad un numero di regioni superiori a due, dovrà indicare i predetti dati compilando un quadro aggiuntivo.
Si ricorda che le Amministrazioni pubbliche devono provvedere al versamento dell'IRAP secondo le modalità indicate dal Decreto Interministeriale 2 novembre 1998 n. 421. Ne consegue che tali soggetti non possono effettuare i versamenti utilizzando il mod. F24, a prescindere dalle modalità di determinazione della base imponibile sulla quale calcolano l'imposta dovuta.
L'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, con riguardo al valore della produzione determinato su base non retributiva, è dovuto in misura pari al 100 per cento degli importi indicati in colonna 1 del rigo IQ30, sempreché tale importo sia superiore ad euro 20,66.

In base al comma 72 dell'articolo 2 del D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006, per il versamento dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006 ed a quelli successivi è consentito continuare ad applicare le disposizioni previgenti alle modifiche apportate con il comma 71 dell'art. 2 del citato decreto.

Si fa, altresì, presente che, ai fini del versamento dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, tale acconto deve essere calcolato assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata tenendo conto della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 401, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) in materia di deducibilità delle spese relative agli impianti di telefonia.

In base all'art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 435 del 07 dicembre 2001, modificato dall'art. 37, comma 11 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 l'acconto deve essere versato in due rate:

- la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione, vale a dire entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (è il caso, ad esempio, degli enti locali che, a norma dell' art. 151, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2002, n. 267- testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - approvano il rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo) versano la prima rata di acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o del rendiconto ovvero, se non approvato nel termine stabilito, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
  La prima rata non è dovuta se l'importo non è superiore a euro 103. Il versamento della prima rata di acconto può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti termini con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- la seconda, pari al residuo 60 per cento, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo di imposta.

Si precisa che il contribuente ha la facoltà di commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che prevede sia dovuta per lo stesso periodo: resta fermo che, in tale ipotesi, ai fini del regime sanzionatorio, si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 2, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

TABELLA IQ - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

APPENDICE

Elenco e relativa codifica delle disposizioni emanate con leggi regionali modificative del regime impositivo e delle aliquote applicabili

AVVERTENZE La presente tabella, consultabile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), assume valore puramente indicativo, essendo la materia suscettibile di aggiornamento da parte degli Enti interessati. Per maggiori informazioni e delucidazioni si invita a contattare gli Uffici Tributi delle singole Regioni.
Si riportano nella seguente tabella le aliquote stabilite dalle singole Regioni e Province Autonome così come comunicate dalle stesse all'Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che l'art. 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), come modificato dall'art. 1, comma 165, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), ha confermato sino al 31 dicembre 2006, salvo quanto disposto nel comma 175 del medesimo articolo, la sospensione degli effetti delle maggiorazioni dell'aliquota IRAP di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'art. 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

REGIONE	Codice	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	Aliquota	Entrata in vigore	Termine	Norma
Abruzzo	A1	Agevolazione per le farmacie rurali sussidiate Riduzione di aliquota del 1,5%	3,75 (*)	01/01/01	a regime	Art. 6 - L. R. 16/03/01 n. 9
	A2	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co.1, lett. a), b) del D.Lgs. n. 446/97 operanti in Comuni Montani, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge regionale	4,25 (*)	01/01/02	a regime	Art. 14 - L. R.10/05/02 n. 7 come modificato dall'art. 84 - comma 5 L. R. 26/04/04 n. 15
	A3	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n.460/97	4,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/03	a regime	Art. 43, commi 1 e 3 - L. R. 17/04/2003 n. 7
	A4	Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91	4,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/03	a regime	Art. 43, commi 2 e 3 - L. R. 17/04/2003 n. 7
	A5	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3 co.1 lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 446/97 che iniziano l'attività a decorrere dal 1/1/04, per i primi due periodi d'imposta nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale.	4,25 (*)	01/01/04	a regime	Art. 84 - commi 1-4 L. R. 26/04/04 n. 15

(*) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, come modificato dal comma 277 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206 del 7 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17 luglio 2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.lgs. n. 446.
Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.

REGIONE	Codice	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	Aliquota	Entrata in vigore	Termine	Norma
Basilicata	A1	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n.460/97	3,25	01/01/02	a regime	Art. 29, comma 1 L. R. 31/01/02 n. 10
	A2	Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91	3,25	01/01/02	a regime	Art. 29, comma 2 L. R. 31/01/02 n. 10
Campania	M1	Maggiorazione generalizzata di aliquota (tranne le eccezioni previste dal D.Lgs. 446/97 e dalla Legge regionale	5,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 1, co. 1 L. R. 28/12/05 n. 23
	SM	Sospensione della maggiorazione per determinate categorie di soggetti:				
		a) nuove imprese costituitesi in qualsiasi forma giuridica nel corso degli anni 2006 e 2007;	5,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	tre periodi d'imposta	Art. 1, co. 3 L. R. 28/12/05 n. 23
		b) imprese e lavoratori autonomi che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nella misura di almeno il 40% rispetto alla media dei lavoratori a tempo indeterminato relativa ai due anni precedenti;	5,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	periodo d'imposta in cui si verificano i presupposti e 3 successivi	come sopra
	M2	Maggiorazione dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/1997	5,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 1, co. 2 L.R.28/12/05 n. 23

(*) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, come modificato dal comma 277 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206 del 7 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17 luglio 2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.lgs. n. 446.
Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.

REGIONE	Codice	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	Aliquota	Entrata in vigore	Termine	Norma
Emilia Romagna	A1	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n.460/97	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 1 L. R. 21/12/01 n. 48
	A2	Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 2 L. R. 21/12/01 n. 48
	A3	Agevolazione per le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49	3,25	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2003	a regime	Art. 18, comma 1 L. R. 22/12/03 n. 30
Friuli Venezia Giulia	A1	Agevolazione per un massimo di 5 periodi d'imposta alle nuove imprese artigiane aventi i requisiti previsti dalla legge regionale	3,45	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1 commi 13-17, L. R. 26/01/04 n. 1 come sostituiti dall'art. 1 co. 13 L.R. 02/02/05 n. 1
	A2	Agevolazione per un massimo di 5 periodi d'imposta alle nuove imprese artigiane con sede legale nelle zone montane di svantaggio socio-economico aventi i requisiti previsti dalla legge regionale	3,25	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1 commi 13-17 L. R. 26/01/04 n. 1 come sostituiti dall'art. 1 co. 13 L.R. 02/02/05 n. 1

	A3 (*)	Aliquota ridotta per i soggetti passivi previsti dalla legge regionale che, alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentino: a) un incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP di almeno il 5% rispetto alla media del triennio precedente; b) un incremento dei costi relativi al personale, classificabili nell'art. 2425, primo comma, lett. B), numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente	3,25	Periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 2, comma 2 L.R. 18/01/06 n. 2
	E1	Esenzione per le ONLUS	esenti	Periodo d'imposta in corso al 01/01/02	a regime	Art. 2-bis, L.R. 25/01/2002, n. 3 introdotto dall'art. 7, comma 10, L.R. 23/08/02, n. 23
	E2	Esenzione per le cooperative sociali di cui all' articolo 2, comma 1, lett. b), della L.R. 7/02/1992, n. 7	esenti	Periodo d'imposta in corso al 01/01/02	a regime	Come sopra
	E3	Esenzione per le ccooperative sociali di cui all' articolo 2, comma 1, lett. a), della L.R. 7/02/1992, n. 7	esenti	Periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, comma 14-bis L.R. 26/01/04 n. 1 introdotto dall'art. 1, co. 13, L.R. 02/02/05, n. 1
	E4	Esenzione per le Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) succedute alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza	esenti	01/01/06	a regime	Art. 2, comma 6 L.R. 18/01/06 n. 2
	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese ed agli esercenti arti e professioni	//	si attende regolamento di attuazione		Artt. 4 e 5 L.R. 25/02/2000 n. 4
	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese artigiane e loro consorzi	//	si attende regolamento di attuazione		Art. 64, L. R. 22/04/2002 n. 12

(*) Per una completa determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della L.R. 18/01/06 n. 2 si rimanda all'apposito Regolamento approvato con DGR n. 2935 del 1/12/2006 ed emanato con DPGR n. 372 del 6/12/2006.

Lazio	A1	Agevolazione per i settori di cui al primo gruppo tab. A (codici ISTAT 1, 2, 5) Riduzione di aliquota dell'1,00%	1,90 (*)	01/01/02	a regime	Art. 5, co 1 e 2 L.R. 13/12/01, n. 34
	A2	Agevolazione per i settori di cui al secondo gruppo tab. A (codici ISTAT 15/20, 25/33, 36/37, 45, 52, 60/61, 90/91, 92.1, 92.3, 92.5, 92.6, 92.7; 93 Riduzione di aliquota dello 0,50%	4,75 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	A3	Agevolazione temporanea per i settori di cui alla tab. A (codici ISTAT 62,63.3) Riduzione di aliquota dello 0,50% per attenuare le negative conseguenze economiche degli attentati USA	4,75 (*)	01/01/02		Come sopra
	A4	Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla L. 381/91 (codici ISTAT 85.31,85.32) Riduzione di aliquota dello 0,50%	4,75 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	A5	Agevolazione per le imprese di nuova costituzione (imprenditoria giovanile, femminile e fasce deboli per i primi tre anni dall'inizio dell'attività) Riduzione di aliquota dell'1%	4,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	A6	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (secondo gruppo, tab. A) Riduzione di aliquota dell'1%	4,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	A7	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (terzo gruppo, tab. A) Riduzione di aliquota dello 0,50%	4,75 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	N1	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codici ISTAT 21/22, 34/35, 51.1, 55, 63, 72/75, 80, 85, 95) per cui non vi sono variazioni d'aliquota	5,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	N2	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codice ISTAT 66) per cui non vi sono variazioni d'aliquota limitatamente alle assicurazioni	5,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	M1	Maggiorazione dello 0,75% per i settori di cui al quarto gruppo tab. A [codici ISTAT 10/14, 23, 40/41, 50, 51 (escluso 51.1), 62]	5,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	SM	Tab. A, codice Istat: 50 (sospensione temporanea della maggiorazione dell'aliquota IRAP)	5,25 (*)	01/01/02		Come sopra
	M2	Maggiorazione dell'1,00% per i settori di cui al quinto gruppo tab A (codici ISTAT 24, 64, 67, 70/71, 92.2. Si ricorda che la L.R. n. 2 del 2003 ha escluso da tale maggiorazione il codice 92.4)	5,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	M3	Maggiorazione dell'1,00% per i settori di cui al quinto gruppo tab A (codice ISTAT 65)	5,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra

(*) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, come modificato dal comma 277 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206 del 7 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17 luglio 2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.lgs. n. 446.
Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.

IRAP **Modello UNICO 2007** – Amministrazioni ed enti pubblici

Liguria	A1	Agevolazione nei confronti dei seguenti soggetti, limitatamente al valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione: a) organismi di volontariato di cui alla legge n. 266/91 iscritti nel registro regionale di cui alla L.R. n. 15/92; b) cooperative sociali e loro consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 381/91, iscritte all'albo regionale di cui alla L.R. n.23/93. N.B. Nei confronti dei consorzi di coop. sociali l'aliquota ridotta si applica a condizione che essi abbiano la base sociale formata per il 100% da cooperative sociali di cui al predetto art. 1, co. 1, lett. a) della L. 381/91	3,00	01/01/02	a regime	Art. 3, commi 3 e 4, L. R. 07/05/02 n.20
	A2	Agevolazione per le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000, n. 383, iscritte al registro nazionale previsto dall'art. 7, comma 3, della legge medesima.	3,25	01/01/04	a regime	Art. 2, L.R. 02/04/04 n. 7
	A3	Agevolazione per le cooperative sociali e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 381/1991 iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 23	3,25	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 5, commi 1,2,3 L.R. 24/01/06 n. 2
	M1	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/97	5,25	periodo d'imposta 2006	a regime	Art. 1, comma 1 L.R. 28/11/05 n. 17
Lombardia	A1 (*)	Agevolazione per le imprese costituite dopo l'entrata in vigore della L. R. 5/5/04 n. 11 nei piccoli comuni individuati dalla D.G.R. VII/19319 del 12/11/04 nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale 5 maggio 2004, n.11, come attuata dalla circ. n. 43 del 13/12/04	3,25	periodo d'imposta di inizio attività	4 periodi d'imposta	Art. 9, co. 2, 4 e 5, L.R. 5/5/04 n. 11
	A2	Agevolazione per le imprese che esercitano attività commerciali di vicinato nei comuni individuati dalla D.G.R. VII/19319 del 12/11/04 nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale 5 maggio 2004, n.11, come attuata dalla circ.n. 43 del 13/12/04	3,25	01/01/05	4 periodi d'imposta	Art. 9, co. 3, 5, L.R. 5/5/04 n. 11
	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1 co. 7 e 8 L. R. 18/12/01 n. 27 come confermato dall'art. 77, co. 1 e co. 2, L. R. 14/07/03 n. 10
	M1 (**)	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/97	5,25	01/01/03	a regime	Art. 1 co. 1 L. R. 23/12/02 n. 33 come confermato dall'art. 76 L. R. 14/07/03 n. 10
(*) L'agevolazione è riconosciuta per ulteriori 3 periodi d'imposta alle imprese composte da giovani o donne con i requisiti previsti dal comma 2 della legge regionale. (**) Maggiorazione confermativa dell'aumento di aliquota stabilito dalla legge regionale n. 27 del 18/12/2001.						
Marche	M1	Maggiorazione generalizzata di aliquota (tranne le eccezioni previste dal D.Lgs. 446/97 e dalla Legge regionale)	5,15	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 3 L. R. 19/12/01 n. 35
	SM	Sospensione dalla maggiorazione per determinate categorie di soggetti e settori di attività:				
		a) soggetti che realizzano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo, dichiarato ai fini IVA, per lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento di cui ai codici 8140, 8150, 8160, 8170, 8210, 8220 della classificazione, tariffe industria, per l'assicurazione INAIL allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000;	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4 lett. a) L. R. 19/12/01 n. 35
		b) nuove imprese che si costituiscono per la prima volta nel territorio regionale negli anni 2005 e 2006;	4,25	01/01/02	per i primi due anni di imposta	Art. 1, co. 4, lett. b) L. R. 19/12/01 n. 35 come sostituita dall'art. 19 L. R. 11/10/05 n. 24
		c) soggetti di cui all'art.3, co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 446/97, considerati ONLUS ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. n.460/97;	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4, lett. c) L. R. 19/12/01 n. 35
		d) soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e-bis), del D.Lgs. 446/1997, relativamente al valore prodotto nell'esercizio dell'attività commerciale.	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4, lett. e) L. R. 19/12/01 n. 35
		e) settore ricerca e sviluppo di cui ai codici ISTAT, attività economiche per le classi: 73.10 e 73.20.	4,25	periodo d'imposta in corso al 01/01/05	a regime	Art. 1, co. 4, lett. e-bis) L. R. 19/12/01 n. 35 come integrato dall'art. 35 L. R. 24/12/04 n. 29
		f) settore "altre attività dello spettacolo, di intrattenimento e divertimento di cui al codice ISTAT, della classificazione delle attività economiche: 92.3.	4,25	periodo d'imposta 2005	a regime	Art. 1, co. 4, lett. e-ter), L. R. 19/12/01 n. 35 aggiunta dall'art. 19 L. R. 11/10/05 n. 24
	A1	Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. A), legge 381/1991	3,25	01/01/04	a regime	Art. 1, co. 4-bis L. R. 19/12/01 n. 35 come modificato dall'art. 12, L. R. 11/03/03 n. 3
	A2	Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. B), legge 381/1991	2,25	01/01/04	a regime	Art. 1, co. 5 L. R 19/12/01 n. 35 come modificato dall'art. 12, L. R. 11/03/03 n. 3

16

	A3	Agevolazione per riduzione aliquota, al settore fabbricazione delle calzature (codici ISTAT attività economiche:19.30.1, 19.30.2, 19.30.3) ed al settore fabbricazione articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria (codici ISTAT attività economiche: 19.20.0)	4,50	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, co. 1, L. R. 22/12/03 n. 25 e art. 30, co. 1, L.R. 19/02/04 n. 2
	A4	Agevolazione per riduzione aliquota, per le sottoelencate categorie di soggetti passivi, con sede legale nel territorio regionale, operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio (codici alfabetici ISTAT della classificazione delle attività economiche per le sezioni C, D, E, F e G): a) imprese che esportano all'estero almeno il 50% del fatturato dell'ultimo anno; b) imprese rientranti nella definizione dell'Unione Europea di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE C(2003) 1422 del 6/5/2003, per le quali, nel corso del periodo d'imposta (periodo d'imposta di riferimento 2006), si verifichi almeno una delle condizioni indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4) sotto riportate: 1) abbiano assunto nuovo personale a tempo indeterminato, da utilizzare presso la sede o l'impianto ubicato nel territorio regionale nel campo dell'innovazione tecnologica e della ricerca, in possesso di laurea specialistica appartenente ad una delle classi previste dalla legge regionale; 2) abbiano ottenuto una delle seguenti certificazioni o registrazioni: ETICA SA 8000, ISO 9001, ISO 14001, EMAS; 3) abbiano registrato almeno un brevetto per invenzione industriale, modello di utilità o modello ornamentale; 4) abbiano realizzato, nell'ambito della conduzione aziendale, il ricambio generazionale, con i seguenti requisiti: 4.1) iscrizione al registro delle imprese da almeno 5 anni 4.2) il titolare entrante deve avere un'età pari o inferiore ai 40 anni mentre il titolare cedente deve avere compiuto i 60 anni (da intendersi quale media dell'età dei soci nelle soc. di persone e da riferire al presidente del C.d.A. o all'amministratore nell soc. di capitali).	4,50	periodo d'imposta 2005	a regime	Art. 1, co. 5bis, L.R. 19/12/01 n. 35, inserito dall'art. 19 L.r. 11/10/05, n. 24, art. 24 L.R. 10/02/06 n. 2 art. 1 L.R. 21/12/06 n. 20
	A5	Agevolazione per riduzione aliquota, per le attività di preparazione e concia del cuoio (cod. ISTAT attività economiche 19.10.0)	4,50	01/01/06	a regime	Art. 25, L.R. 10/02/06 n. 2
Piemonte	A1	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla Legge n. 381 del 1991 Riduzione di aliquota dell'2,00%	2,25	01/01/05	a regime	Art. 3, comma 1, L. R. 04/03/2003 n. 2
Puglia	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	01/01/02	a regime	Art.48 L. R. 21/05/02 n.7
Sardegna	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	01/01/04	a regime	Art.17, comma 5, L. R. 29/04/03 n.3
Sicilia	A1	Agevolazione per le piccole e medie imprese operanti in Sicilia nei settori dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, nonché per le cooperative, salvo quanto previsto dal co. 5, dell'art. 7, L. R. n. 2 del 26/03/2002. Riduzione di aliquota dello 0,25%	5,00 (***)	01/01/03	a regime	Art. 7, co. 2, L. R. 26/03/02 n. 2
	A2	Agevolazione per le aziende i cui titolari abbiano sporto denunzia circostanziata nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni, come definiti dalla vigente legislazione nazionale e regionale	4,25 (***)	27/03/02	tre anni dalla denunzia	Art. 7, co. 4, L. R. 26/03/02 n. 2
	A3 (*) (**)	Agevolazione per le società cooperative a mutualità prevalente di cui al Titolo VI del libro V del Codice civile, così come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 17/01/03 n. 6 che siano regolarmente sottoposte al regime di revisione ordinaria previsto dalla L.R. n. 36/91 e nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale. Riduzione di aliquota dello 0,75%	4,50 (***)	01/01/05	periodo d'imposta in corso al 01/01/2006	Art. 60, co.1, 3 e 4 L.R.- n. 17 28/12/2004
	A4 (**)	Agevolazione per gli istituti esercenti attività di vigilanza privata di cui agli artt.133 e seguenti del Regio decreto 18/6/1931, n. 733 e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale. Riduzione di aliquota dello 0,75%	4,50 (***)	01/01/05	periodo d'imposta in corso al 01/01/2006	Art. 60, co.2, 3 e 4 L.R.- n. 17 28/12/2004
	E1	Esenzione per le ONLUS di cui al D.Lgs. n.460/97, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383/00 e le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91	esenti	01/01/02	a regime	Art. 7, co. 5, L. R. 26/03/02 n. 2
	E2	Esenzione per le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)	esenti	16/04/03	a regime	Art. 43 L. R. n. 4 del 16/04/03
	E3 (*)	Esenzione per le nuove imprese giovanili e femminili che si sono costituite o che hanno iniziato l'attività lavorativa nell'anno 2004 nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	esenti	01/01/04	5 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/03	Art. 13 L. R. n. 21 del 29/12/2003
	E4 (*)	Esenzione per le imprese turistiche, alberghiere e artigianali, le imprese operanti nel settore dei beni, culturali e dell'information technology, le industrie agro-alimentari e le imprese industriali con fatturato non superiore a 10 milioni di euro.L'esenzione è prevista in caso di inizio dell'attività dal 2004 e nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale.	esenti	01/01/04	5 periodi d'imposta successivi a quello di inizio attività	Art. 14 L.R. n.21 29/12/2003

	E5 (*)	Esenzione per le imprese già operanti in Sicilia per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003 ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche e nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	esenti	01/01/04	5 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/03	art. 15 L.R. n.21 29/12/2003
	M1	Maggiorazione dell'1% per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/97	5,25 (***)	01/01/02	a regime	Art. 7, co. 1, L. R. 26/03/02 n. 2
	M2	Maggiorazione per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n.446/97 operanti in forma cooperativa	5,25 (***)	01/01/03	a regime	Art. 7, co. 1 e 2 L.R. 26/03/02 n. 2
	M3	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per le imprese di raffinazione di prodotti petroliferi in Sicilia	5,25 (***)	27/03/02	a regime	Art. 7, co. 3, L. R. 26/03/02 n. 2

(*) Gli aiuti previsti sono concessi nell'ambito dei massimali previsti dalla Comunità europea per gli aiuti "de minimis".
(**) Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 01/01/2006 l'aliquota è ridotta dello 0,50 per cento.
(***) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, come modificato dal comma 277 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206 del 7 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17 luglio 2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.lgs. n. 446.
Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.

Toscana	A1(*)	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.L.gs. n.446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 e per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91limitatamente alle attività istituzionali esercitate.	3,25	01/01/01	a regime	Art. 2, L. R. 26/01/01 n. 2
	A2(*)	Agevolazione per le nuove imprese giovanili in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 co. 3-5 della legge regionale n. 27 del 26/04/93 che si costituiscono nel territorio regionale nel triennio 2001-2003 o 2004-2006	3,25		3 periodi d'imposta	Art. 3, L. R. 26/01/01 n. 2 e art. 2, L. R. 19/12/03 n. 58
	A3(*)	Agevolazione i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 446/97 operanti in comuni montani compresi nell'Allegato 1 della L.R. n.39/92 o in comuni parzialmente montani purché inseriti in comunità montane di cui alla L.R. n.82/00 con valore della produzione non superiore a 77.468,53 euro.	3,75		a regime	Art. 4, L. R. 26/01/01 n. 2 come integrato dall'art. 1 L. R. 20/12/02 n. 43
	A4(*)	Agevolazione per i periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007 per i soggetti di cui all'art. 3 co.1 lett. a) e b) del D.Lgs.n. 446/97 che, entro il periodo tributario precedente, abbiano ottenuto la registrazione "EMAS", nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	3,50	01/01/05		Art. 1 - commi 1, 3, 4 e 5 L. R. 20/12/04 n. 71
	A5(*)	Agevolazione per i periodi d'imposta 2004 2005, 2006 e 2007 per i soggetti di cui all'art. 3 co.1 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 446/97 che, entro il periodo tributario precedente, abbiano ottenuto la certificazione ISO 14001, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	3,85			Art. 1 - commi 2, 3, 4 e 5 L. R. 19/12/03 n. 58 e Art. 1 - commi 2, 3, 4 e 5 L. R. 20/12/04 n. 71
	A6(*)	Agevolazione per i periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007 per i soggetti di cui all'art. 3 co.1 lett. a) e b) del D.Lgs.n. 446/97 che, entro il periodo tributario precedente, abbiano ottenuto la certificazione "SA 8000", nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	3,75	01/01/05		Art. 2 L. R. 20/12/04 n. 71
	E1	Esenzione per gli esercenti attività commerciali nelle zone montane svolgenti in un solo esercizio altri servizi di particolare interesse per la collettività	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1, L. R. 21/12/01 n. 65
	M1	Maggiorazione dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997	4,40	01/01/03	a regime	Art. 2, L. R. 20/12/02 n. 43

(*) Le agevolazioni si applicano alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis" (art.5, co. 2 L.R. 26/01/01; art.1, co. 5 e art. 2 L.R. 19/12/03 n. 58; artt. 1 e 2 L.R. 27/12/05 n. 70).

Umbria	A1	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 limitatamente all'attività istituzionale esercitata	3,50	01/01/01	a regime	Art. 3, co. 1 L. R. 27/04/01 n. 13
	A2	Agevolazione per le società cooperative di lavoro di cui al D.P.R. 602/1970 limitatamente all'attività istituzionale esercitata	3,75	01/01/01	a regime	Art. 4, co. 1, L. R. 27/04/01 n. 13
	E1	Esenzione per le cooperative sociali, di cui alla Legge n. 381/1991, limitatamente alle attività istituzionali esercitate	esenti	01/01/06	A regime	Art. 1, co. 1 L.R. 10/02/06 n. 4
Valle D'Aosta	A1	Agevolazione per i soggetti che operano nel settore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile Riduzione di aliquota dell'1%	0,90	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, co. 3 - L. R. 15/12/2003 n. 21
	A2(*)	Agevolazione per le società cooperative iscritte alla sezione produzione lavoro e miste del registro regionale di cui all'art. 3, della L.R. 27/98 che si costituiscono dopo il 1/1/04 Riduzione di aliquota dell'1%	3,25	01/01/04	3 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2003	Art. 1, co. 4 - L. R.. 15/12/2003 n. 21
	A3(*)	Agevolazione per le società cooperative iscritte alla sezione produzione lavoro e miste del registro regionale di cui all'art. 3, della L.R. 27/98 composte prevalentemente da giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, o da donne di età compresa tra i 18 e i 45 anni ovvero costituite da una compagine sociale formata da un numero non inferiore a 10 cooperative sociali Riduzione di aliquota dell'1%	3,25	periodo d'imposta in corso 01/01/04	a regime	Art. 1, co. 5 - L. R.. 15/12/2003 n. 21

	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	01/01/03	a regime	Art. 1, co. 2, L.R. 11/12/02 n. 25
	E2(*)	Esenzione per i centri polifunzionali di servizio di cui agli artt. 10, co. 1, lett. a) del D.lgs n. 114/98 e 12 della L.R. n. 12/99.	esenti	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 1, co. 1 e 2, L.R. 19/12/05 n.34
	E3	Esenzione per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)	esenti	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 4, comma 1, L.R. 03/08/06 n. 15
(*) Alle agevolazioni si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis".						
Veneto	A1 (*)	Agevolazioni per le nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale negli anni 2005–2006 in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 57/1999	3,25		3 periodi d'imposta	Art. 3, co. 1, L. R. 26/11/04 n. 29 e art. 2, co. 1, L. R. 26/11/05 n. 19
	A2 (*)	Agevolazioni per le nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale negli anni 2005–2006 in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 1/2000	3,25		3 periodi d'imposta	Art. 3, co. 1, L. R. 26/11/04 n. 29 e art. 2, co. 1, L. R 26/11/05 n. 19
	A3 (*)	Agevolazioni per le nuove cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) della L. R. n. 24/1994 e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale negli anni 2005–2006 in possesso dei requisiti di cui alla medesima legge regionale n.24/1994	3,25		3 periodi d'imposta	Art. 3, co. 2, L. R. 26/11/04 n. 29 e art. 2, co. 2, L. R 26/11/05 n. 19
	A4 (*)	Agevolazione per le cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) della L. R. n. 24/1994 iscritte nella sez. A dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, co. 2, lett. a) della medesima legge regionale n. 24/1994	3,70	01/01/06	periodo d'imposta in corso	Art. 3, co. 2, L. R. 26/11/05 n. 19
	E1 (*)	Esenzione IRAP per le cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. b) della L. R. n. 24/1994 iscritte nella sez. B dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, co. 2, lett. b) della medesima legge regionale n. 24/1994	esenti	01/01/06	periodo d'imposta in corso	Art. 3, co. 1, L. R. 26/11/05 n. 19
	M1	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs n. 446 del 15/12/97	5,25	01/01/05	a regime	Art. 2, L. R. 26/11/04 n. 29
(*) Alle agevolazioni si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis" di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, "Legge finanziaria 2000".						
Provincia di Bolzano	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	dal periodo d'imposta in corso al 01/01/03	a regime	Art. 1, co. 1, L.P. 26/07/02 n. 11
	E2	Esenzione per le organizzazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000 n. 383 iscritte nel registro provinciale	esenti	01/01/04	a regime	Art. 28, co. 6, . L.P. 28/07/03 n.12
Provincia di Trento	A1	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese nel 2004 sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati dai co. 1 e 2, dell'art. 45 del D.Lgs. 446/97	3,25	01/01/04	periodo d'imposta di inizio attività e 2 successivi	Art. 6, co. 1, L. P. 12/05/04 n. 4 e
	A2	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese nel 2005 sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati agli artt. 6, 7 e al comma 1 dell'art. 45 del D.Lgs. 446/97	3,25	01/01/05	periodo d'imposta di inizio attività e 2 successivi	Art. 12, co. 2, L. P 10/02/05 n. 1
	A3	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese negli anni 2006,2007 e 2008 sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati agli artt. 6, 7 e al co. 1 dell'art. 45 del D.Lgs. 446/97	3,25	01/01/06	periodo d'imposta di inizio attività e 2 successivi	Art. 27, co. 3, L. P 29/12/05 n. 20
	A4	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co.1, lett. a), b), c) del D.Lgs. 446/97, che hanno realizzato il valore della produzione netta nel territorio di Comuni inclusi nelle aree svantaggiate e nelle aree phasing-out e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla Legge provinciale	3,25	01/01/06	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	Art. 27, co. 1, L. P. 29/12/05 n. 20
	A5	Agevolazione per i soggetti operanti nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi Riduzione di aliquota dell'1%	0,90	01/01/06	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	Art. 27, co. 2, L. P. 29/12/05 n. 20
	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	01/01/05	a regime	Art. 12, co. 3, L. P. 10/02/05, n. 1
Per tutte le regioni	XX	**Il codice XX va inserito esclusivamente nelle ipotesi di eventuali modifiche del regime impositivo non previste dalla presente tabella**				

19

PERIODO D'IMPOSTA 2006

CODICE FISCALE

IRAP
QUADRO IQ
Determinazione dell'imposta

Mod. N.

EURO

Modulo riepilogativo in caso di amministrazione con più funzionari delegati ai versamenti Irap

Codice fiscale del funzionario delegato (vedi istruzioni)

Sez. I Attività istituzionali

Rigo	Descrizione	Valori IRAP
IQ1	Retribuzioni personale dipendente	,00
IQ2	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del Tuir	,00
IQ3	Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 67 , comma 1, lett. l), del Tuir	,00
IQ4	**Deduzioni** — Redditi dei ricercatori 1 ,00 — Spese apprendisti e disabili 2 ,00 — Contratti formazione lavoro 3 ,00	4 ,00
IQ5	**Valore della produzione** (IQ1 + IQ2 + IQ3 — IQ4 col. 4)	,00

Sez. II Attività commerciali

Produttori agricoli

Opzione ☐

Revoca ☐

Rigo	Descrizione	Valori IRAP
IQ6	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	,00
IQ7	Variazioni delle rimanenze	,00
IQ8	Variazioni di lavori in corso su ordinazione	,00
IQ9	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00
IQ10	Altri ricavi e proventi	,00
IQ11	**Totale componenti positivi**	,00
IQ12	Costi per materie prime, merci, ecc.	,00
IQ13	Costi per servizi	,00
IQ14	Costi per il godimento di beni di terzi	,00
IQ15	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	,00
IQ16	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	,00
IQ17	Variazioni delle rimanenze	,00
IQ18	Oneri diversi di gestione	,00
IQ19	Accantonamenti ex artt. 105 e 107 del Tuir	,00
IQ20	**Totale componenti negativi**	,00
IQ21	**Deduzioni** — Redditi dei ricercatori 1 ,00 — Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro 2 ,00 — Spese apprendisti e disabili 3 ,00 — Contratti formazione lavoro 4 ,00	5 ,00
IQ22	**Valore della produzione netta** (IQ11 — IQ20 — IQ21 col. 5) (di cui soggetto ad aliquota del settore agricolo 1 ,00)	2 ,00

Sez. III Produttori agricoli

Rigo	Descrizione	Valori IRAP
IQ23	Corrispettivi	,00
IQ24	Acquisti destinati alla produzione	,00
IQ25	**Deduzioni** — Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro 1 ,00 — Spese apprendisti e disabili 2 ,00 — Contratti formazione lavoro 3 ,00	4 ,00
IQ26	**Valore della produzione netta** (IQ23 — IQ24 — IQ25 col. 4) (di cui soggetto ad aliquota del settore agricolo 1 ,00)	2 ,00

Sez. IV Determinazione dell'imposta

Rigo	Descrizione		Aliquota	Imposta
IQ27	Ammontare del valore della produzione di rigo IQ5	1 ,00	8,5 %	3 ,00
IQ28	Ammontare del valore della produzione di rigo IQ22 o di IQ26	,00	2 %	,00
IQ29	Ammontare del valore della produzione di rigo IQ22 o di IQ26	,00	%	,00

Rigo	Descrizione	Non istituzionale	Istituzionale
IQ30	Totale imposta	1 ,00	2 ,00
IQ31	Eccedenza della precedente dichiarazione	,00	,00
IQ32	Primo acconto versato	,00	
IQ33	Secondo acconto versato	,00	
IQ34	Totale acconti istituzionali		,00
IQ35	Imposta a debito	,00	,00
IQ36	Imposta a credito	,00	,00

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

Sez. V Ripartizione regionale dell'imposta determinata su base retributiva

	Codice regione	Base imponibile	Imposta	Totale acconti	A credito	A debito
IQ37	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IQ38		,00	,00	,00	,00	,00
IQ39		,00	,00	,00	,00	,00
IQ40		,00	,00	,00	,00	,00
IQ41		,00	,00	,00	,00	,00
IQ42		,00	,00	,00	,00	,00
IQ43		,00	,00	,00	,00	,00
IQ44		,00	,00	,00	,00	,00
IQ45		,00	,00	,00	,00	,00
IQ46		,00	,00	,00	,00	,00
IQ47		,00	,00	,00	,00	,00

Sez. VI Riepilogo dei versamenti di acconto e saldo effettuati su base retributiva

	Codice regione	Tipo versamento	Sezione Tesoreria	Conto Tesoreria	Numero quietanza	Data	Importo
IQ48	1	2	3	4	5	6	7 ,00
IQ49							,00
IQ50							,00
IQ51							,00
IQ52							,00
IQ53							,00
IQ54							,00
IQ55							,00
IQ56							,00
IQ57							,00
IQ58							,00
IQ59							,00
IQ60	**Saldo**						,00
IQ61							,00
IQ62							,00
IQ63							,00
IQ64							,00
IQ65							,00
IQ66							,00
IQ67							,00
IQ68							,00
IQ69							,00
IQ70							,00
IQ71							,00
IQ72							,00
IQ73	**Saldo**						,00

Sez. VII Ripartizione regionale dell'imposta determinata su base non retributiva

	Codice regione	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta	Totale acconti	A credito	A debito
IQ74	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
IQ75		,00		,00	,00	,00	,00
IQ76		,00		,00	,00	,00	,00
IQ77		,00		,00	,00	,00	,00
IQ78		,00		,00	,00	,00	,00
IQ79		,00		,00	,00	,00	,00
IQ80		,00		,00	,00	,00	,00
IQ81		,00		,00	,00	,00	,00
IQ82		,00		,00	,00	,00	,00
IQ83		,00		,00	,00	,00	,00
IQ84		,00		,00	,00	,00	,00

Sez. VIII Riepilogo dei versamenti di acconto e saldo effettuati su base non retributiva

	Codice regione		Tipo versamento	Sezione Tesoreria	Conto Tesoreria	Numero quietanza	Data	Importo
IQ85	1	Prima rata di acconto	2	3	4	5	6	7 ,00
IQ86		Seconda rata di acconto						,00
IQ87		Saldo						,00
IQ88		Prima rata di acconto						,00
IQ89		Seconda rata di acconto						,00
IQ90		Saldo						,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

07A01695

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.